



Regione Campania

*Assessorato all'Urbanistica, Gestione del Territorio
Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali*

*Verifica di compatibilita'
tra gli strumenti di pianificazione paesistica
e l'accordo Stato - Regioni del 19.4.2001*

Allegato C

Analisi degli strumenti di pianificazione paesistica



marzo 2003

Sommario

Premessa	1
I Piani Territoriali Paesistici	1
Il nuovo scenario normativo	7
Analisi strutturale delle norme generali dei Piani Paesistici	9
Analisi strutturale della normativa di zonizzazione dei Piani Paesistici	18
Il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola di Procida	25
Il Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino-Amalfitana	26
Normativa a carattere generale dei Piani Paesistici	29
Province di Caserta e Benevento	31
Provincia di Napoli	78
Province di Salerno e Avellino	111
Normativa di zonizzazione dei Piani Paesistici.....	139
Province di Caserta e Benevento	140
Provincia di Napoli	173
Province di Salerno e Avellino	201
Ambiti di delimitazione degli strumenti di pianificazione paesistica.....	217
Gruppo Vulcanico di Roccamonfina e Litorale Dominio	219
Gruppo Montuoso del Massiccio del Matese	220
Monte Taburno.....	221
Caserta e San Nicola La Strada.....	222
Agnano e Collina dei Camaldoli - Collina di Posillipo - Campi Flegrei - Isola d'Ischia - Procida	223
Isola di Capri - Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina - Monti Lattari.....	224
Vesuvio Monte Somma.....	225
Terminio Cervialto (Monti Picentini).....	226
Cilento costiero - Cilento interno (Massiccio del Cervati).....	227
Appendice	229
Convenzione Europea del Paesaggio	231
Accordo del 19 aprile 2001	248

Premessa

Nella Regione Campania attualmente sono in vigore tre tipi di piani paesistici:

- *i Piani Territoriali Paesistici (PTP) sottoposti alla disposizione dell'art. 162 del D.L.vo n.490 del 29/10/99 e redatti ai sensi dell'art.149 del D.L.vo n.490 del 29/10/99 (ex legge 431/85 articolo 1 bis);*
- *Il piano paesistico dell'Isola di Procida redatto precedentemente la legge n.431 del 1985;*
- *il Piano Urbanistico Territoriale dell'area sorrentino- amalfitana (PUT), approvato (ai sensi della L.431/85) con la L.R. n.35/87.*

I Piani Territoriali Paesistici

L'articolo 5 della legge n.1497 del 29 giugno 1939 dava la facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento di attuazione alla legge n.1497/39. Detto piano è da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco di individuazione delle bellezze panoramiche, al fine di impedire che siano utilizzate in modo pregiudizievole:

- le aree individuate come i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

La legge n.431 dell'8 agosto 1985, entrata in vigore il 7 settembre 1985 ("legge Galasso") estendeva la tutela di cui alla legge n.1497/39 alle aree aventi determinate caratteristiche e rilevanza ambientale e demandava alle regioni il compito d'individuare quelle aree che, per le loro particolari connotazioni, devono rimanere inedificabili fino all'approvazione dei piani paesistici. Il termine per la predisposizione dei piani era fissato al 31 dicembre 1986, scaduto il quale il Ministero per i beni culturali sarebbe potuto intervenire in via sostitutiva.

L'art. 1-bis della legge n.431/85 prevedeva la redazione dei piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali in relazione:

- ai beni e alle aree indicati dall'art. 1 della stessa legge n.431/85, ossia a quei luoghi che, per le loro caratteristiche, sono subordinati in modo oggettivo ed automatico al vincolo di tutela di cui alla legge n.1497/39 come richiamato dall'articolo 1, comma 3, legge n.431/85.

Per la Campania la vicenda dei piani paesistici è più che nota e l'ultimo atto è stata la sostituzione dei poteri in merito alla redazione ed adozione di tali piani da parte del Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali.

In seguito all'esercizio dei poteri sostitutivi il Ministero per i Beni e le Attività Culturali redigeva ed approvava i piani paesistici per i seguenti ambiti individuati dai Decreti Ministeriali del 28 marzo 1985 ed ai quali corrispondono i piani paesistici schematizzati nella tabella 1:

- Gli ambiti dei DD.MM. 28/3/85 per le province di Caserta e Benevento
 - 1) Gruppo Montuoso del Matese
 - 2) Gruppo Vulcanico di Roccamonfina
 - 3) Caserta Vecchia
 - 4) Viale Carlo III Caserta
 - 5) San Leucio
 - 6) Viale Carlo III San Nicola La Strada
 - 7) Costiera di Cellole
 - 8) Monte Taburno
 - 9) Via Appia
- Gli ambiti dei DD.MM. 28/3/85 per la provincia di Napoli
 - 1) Collina dei Camaldoli e Agnano
 - 2) Collina di Posillipo
 - 3) Campi Flegrei
 - 4) Isola di Capri
 - 5) Isola d'Ischia
 - 6) Penisola Sorrentina (PUT della penisola sorrentino-amalfitana)
 - 7) Monti Lattari (PUT della penisola sorrentino-amalfitana)
 - 8) Vesuvio e Monte Somma
 - 9) Colle di Cicala
- Gli ambiti dei DD.MM. 28/3/85 per le province di Salerno e Avellino
 - 1) Costiera Amalfitana (PUT della penisola sorrentino-amalfitana)
 - 2) Costiera Cilentana Sud
 - 3) Costiera e Collina di Ascea
 - 4) Costiera Cilentana Nord
 - 5) Massiccio del Cervati
 - 6) Monti Picentini

Tabella 1: Ambiti dei Piani Paesistici

Ambito PTP	Approvazi. PTP DM	Comune	DM integrato	Estensione	Località	Allegati
Gruppo vulcanico di Roccamonfina	23 gennaio 1996 (G.U. 80 del 4.4.96)	Conca della Campania	28/03/85	Parziale	Zona alta	Tavole Relazione Norme di attuazione
		Galluccio	28/03/85	Parziale	Zona alta	
		Marzano Appio	28/03/85	Parziale	Zona alta	
		Roccamonfina	02/10/74	Parziale	Vetta M. Santa Croce	
		Roccamonfina	28/03/85	Parziale	Restante parte territorio	
		Sessa Aurunca	28/03/85	Parziale	Zona alta	
		Teano	28/03/85	Parziale	Zona alta	
		Tora e Picilli	28/03/85	Parziale	Zona alta	
Gruppo Montuoso del	13 novembre 1996 (G.U. 292 del	Ailano	28/03/85	Parziale		Tavole Norme di
		Alife	28/03/85	Parziale		

Ambito PTP	Approvazi. PTP DM	Comune	DM integrato	Estensione	Località	Allegati
Massiccio del Matese Regime inibitorio limitatamente all'intero territorio esterno al centro abitato	13.12.96) 4 settembre 2000 (G.U. 254 del 30.10.2000) Annullato dal TAR Campania con sentenza del 24.6.99 e successivamente riapprovato	Capriati a Volturmo	28/03/85	Parziale		attuazione
		Castello del Matese	28/03/85	Parziale		
		Cerreto Sannita	28/03/85	Parziale		
		Cusano Mutri	28/03/85	Parziale		
		Faicchio	28/03/85	Parziale		
		Fontegreca	28/03/85	Parziale		
		Gallo	28/03/85	Parziale		
		Giòia Sannitica	28/03/85	Parziale		
		Letino	28/03/85	Parziale		
		Piedimonte Matese	28/03/85	Parziale		
		Pietraròja	28/03/85	Parziale		
		Prata Sannita	28/03/85	Parziale		
		Raviscanina	28/03/85	Parziale		
		San Gregòrio Matese	04/07/66	Parziale		
San Lorenzello	28/03/85	Parziale				
San Potito Sannitico	28/03/85	Parziale				
Sant'Angelo d'Alife	28/03/85	Parziale				
Valle Agricola	28/03/85	Parziale				
Caserta e San Nicola La Strada	23 gennaio 1996 (G.U. 80 del 4.4.96) 18 ottobre 2000 (G.U. 18 del 23.1.2001) Annullato dal TAR Campania con sentenza del 2.7.98 e successivamente riapprovato	Caserta	28/10/61	Parziale	Caserta Vecchia - nucleo abitato - Borgo medioevale	Tavole Relazione Norme di attuazione
		Caserta	19/08/70	Parziale	Caserta Vecchia - zona circostante il Borgo medioevale	
		Caserta	14/09/62	Parziale	Viale Carlo III - terreni per una fascia di 500 m ai lati e fino alla Reggia	
		Caserta	20/12/65	Parziale	S. Leucio - Piazzale Belvedere e SS. 87	
		San Nicola La Strada	08/09/61	Parziale	Viale Carlo III - Fascia di 300 m ai lati dalla rotonda al confine con Caserta	
		Arpàia	28/03/85	Parziale	Via Appia - zona a sud	
Litorale Domitio	22 ottobre 1996 (G.U. 280 del 24.11.96) Annullato dal TAR Campania	Cellole	28/03/85	Parziale	Fascia costiera e pineta	Tavole Norme di attuazione
		Sessa Aurunca	28/03/85	Parziale	Fascia costiera e pineta	
		Sessa Aurunca	25/05/89 (revocato)	Parziale	Zona ai bordi strada	
Monte Taburno Regime inibitorio limitatamente all'intero territorio esterno al centro abitato	30 settembre 1996	Bonea	28/03/85	Parziale		Tavole Relazione Norme di attuazione
		Bucciano	28/03/85	Parziale		
		Càmpoli del Monte Taburno	28/03/85	Parziale		
		Cautano	28/03/85	Parziale		
		Dugenta	28/03/85	Parziale		
		Foglianise	28/03/85	Parziale		
		Frasso Telesino	28/03/85	Parziale		
		Melizzano	28/03/85	Parziale		
		Moiano	28/03/85	Parziale		
Montesàrchio	28/03/85	Parziale				
Paupisi	28/03/85	Parziale				

Ambito PTP	Approvazi. PTP DM	Comune	DM integrato	Estensione	Località	Allegati
		Sant'Agata de' Goti	28/03/85	Parziale		
		Solopaca	28/03/85	Parziale		
		Tocco Càudio	28/03/85	Parziale		
		Torrecuso	28/03/85	Parziale		
		Vitulano	28/03/85	Parziale		
Agnano e Collina dei Camaldoli	6 novembre 1995 (G.U. del 12.1.96)	Napoli	05/05/52	Parziale	Zona circostante il convento dei Camaldoli	Tavole Relazione Norme di attuazione
		Napoli	19/06/52	Parziale	Campi Flegrei - Collina di san Domenico	
		Napoli	11/01/55	Parziale	Campi Flegrei - Conca di Agnano	
		Napoli	25/01/58	Parziale	Camaldoli e sue adiacenze	
		Napoli	20/05/67	Parziale	Vallone al Ponte dei Calciaioli	
		Napoli	20/05/67	Parziale	S.Maria ai Monti e S.Rocco	
		Napoli	22/06/67	Parziale	Versante interno del cratere di Agnano	
		Napoli	22/06/67	Parziale	Orli craterici degli Astroni e de I Pisani	
		Napoli	28/03/85	Parziale	Zona delimitata da via Guantai ad Orsolone	
Collina di Posillipo	14 dicembre 1995 (G.U. del 26.2.96)	Napoli	24/01/53	Parziale	Collina di Posillipo - versante Napoli	Tavole Relazione Norme di attuazione
		Napoli	12/02/57	Parziale	Zona comprendente il primo tratto di via Manzoni	
		Napoli	24/10/57	Parziale	Collina di Posillipo - versante Campi Flegrei	
		Napoli	14/12/59	Parziale	Secondo tratto di via Orazio	
		Napoli	19/07/60	Parziale	Zona compresa tra via Manzoni e la strada di Porta Posillipo	
		Napoli	26/04/66	Parziale	Zona compresa tra il Molosiglio e l'Isola di Nisida	
		Napoli	28/03/85	Parziale	Restante parte della Collina di Posillipo	
Campi Flegrei	6 novembre 1995 (G.U. del 12.1.96) 26 aprile 1999 (G.U. 167 del 19.7.99) Annullato dal TAR Campania con sentenza del 10.9.98 e successivamente riapprovato	Bàicoli	15/12/59	Totale	Intero territorio	Tavole Relazione Norme di attuazione
		Monte di Pròcida	20/01/64	Parziale	Intero territorio - esclusa la zona del porticciolo di Acquamorta	
		Pozzuoli	12/09/57	Totale	Intero territorio	
Isola d'Ischia	14 dicembre 1995 (G.U. del 26.2.96) 8 febbraio 1999 (G.U. 94 del 23.4.99)	Barano d'Ischia	19/06/58	Totale	Intero territorio	Tavole Relazione Norme di attuazione
		Casamicciola Terme	23/05/58	Totale	Intero territorio	
		Forio d'Ischia	12/01/58	Totale	Intero territorio	
		Ischia	09/09/52	Totale	Intero territorio	

Ambito PTP	Approvazi. PTP DM	Comune	DM integrato	Estensione	Località	Allegati
	Annullato dal TAR Campania con sentenza 3024/98 e successivamente riapprovato	Lacco Ameno	21/04/58	Totale	Intero territorio	
		Serrara Fontana	09/01/58	Totale	Intero territorio	
Isola di Capri	6 novembre 1995 (G.U. del 12.1.96) 8 febbraio 1999 (G.U. 94 del 23.04.99) Annullato dal TAR Campania con sentenza 2845/98 e successivamente riapprovato	Anacapri	20/03/51	Totale	Intero territorio	Tavole Relazione Norme di attuazione
		Capri	20/03/51	Totale	Intero territorio	
Vesuvio Monte Somma	14 dicembre 1995 (G.U. del 26.2.96) 28 dicembre 1998 (G.U. 61 del 15.3.99) Annullato dal TAR Campania con sentenza 2860/98 e successivamente riapprovato ed annullato	Boscoreale	28/03/85	Totale	Intero territorio	Tavole Relazione Norme di attuazione
		Boscotrecase	08/09/61	Totale	Intero territorio	
		Cèrcola	05/08/61	Parziale	A monte della SS. 268	
		Ercolano (Resina)	17/08/61	Totale	Intero territorio	
		Massa di Somma	05/08/61	Totale	Intero territorio	
		Ottaviano	02/09/61	Parziale	A monte della SS. 268	
		Pòllena Tròcchia	03/10/61	Parziale	A monte della SS. 268	
		Pompei	27/10/61	Parziale	A monte del territorio	
		Pòrtici	04/10/61	Totale	Intero territorio	
		San Giòrgio a Cremano	28/03/85	Totale	Intero territorio	
		San Giuseppe Vesuviano	06/10/61	Parziale	A monte della SS. 268	
		San Sebastiano al Vesùvio	11/06/61	Totale	Intero territorio	
		Sant'Anastàsia	08/08/61	Parziale	A monte della SS. 268	
		Somma Vesuviana	26/10/61	Parziale	A monte della SS. 268	
		Terzigno	07/08/61	Parziale	A monte della SS. 268	
		Torre Annunziata	09/04/63	Parziale	Intero territorio esclusa zona portuale	
Torre del Greco	20/01/64	Parziale	Intero territorio esclusa zona portuale			
Trecase	08/09/61	Totale	Intero territorio			
Nola	28/03/85	Parziale	Colle Cicale			
Terminio-Cervialto (Monti Picentini)	23 gennaio 1996 (G.U. 80 del 4.4.96)	Acerno	28/03/85	Parziale	Vetta M. Polveracchio e versante sud del Monte Cervialto - Zona 2	Tavole Relazione Norme di attuazione
		Acerno	28/03/85	Parziale	Versante est del M. Accellica - Zona 1	
		Bagnoli Irpino	28/03/85	Parziale	Vetta M. Cervialto - escluso Piano Laceno - Zona 2	
		Giffoni Valle Piana	28/03/85	Parziale	Versante M. Accellica - Zona 1	

Ambito PTP	Approvazi. PTP DM	Comune	DM integrato	Estensione	Località	Allegati
		Montella	28/03/85	Parziale	Vetta M. Accellica - escluso Piano Verteglia (d'Ischia) - Zona 1	
		Nusco	28/03/85	Parziale	Vetta M. Ramatico - Zona 2	
		Serino	28/03/85	Parziale	Vetta e versante M. Terminio - Zona 1	
		Volturara Irpinia	28/03/85	Parziale	Vetta M. Terminio - escluso Campolasperto e Piano d'Ischia - Zona 1	
Cilento costiero	23 gennaio 1996 (G.U. 80 del 4.4.96) 4 ottobre 1997 (G.U. 35 del 12.2.98) Annullato dal TAR Campania con sentenza 950/96, e successivamente riapprovato	Camerota	13/02/59	Parziale	Limitatamente a parte della zona meridionale	Tavole di zonizzazione Tavole di dettaglio Relazione Norme di attuazione
		Càntola	23/10/56	Parziale	Capo Palinuro	
		Ascea	10/10/67	Parziale	Limitatamente alla Torre del Telegrafo	
		Agròpoli	12/08/67	Parziale	Limitatamente a Punta Tresino	
		Castellabate	04/07/66	Parziale	Limitatamente a Punta Tresino e Punta Licosa	
		Montecòrice	20/03/69	Parziale	Fascia costiera	
		Pòllica	09/04/69	Parziale	Limitatamente alla fascia costiera	
		San Màuro Cilento	14/06/68	Parziale	Fascia costiera	
		San Giovanni a Piro	14/07/69	Parziale	Fascia costiera	
Cilento interno (Massiccio del Cervati)	23 gennaio 1996 (G.U. 80 del 4.4.96)	Monte San Giacomo	28/03/85	Parziale	Vetta e versante M. Cerasuolo	Tavole Relazione Norme di attuazione
		Piaggine	28/03/85	Parziale	Versante ovest M. Cerasuolo	
		Sanza	28/03/85	Parziale	Vetta e versante M. Cervati	
		Sassano	28/03/85	Parziale	Zona alta	
		Valle dell'Angelo	28/03/85	Parziale	Vetta M. Faiatella e Cima Di Mercori	
Costiera Amalfitana		Amalfi	22/11/55	Totale	Intero territorio	
		Atrani	22/09/60	Totale	Intero territorio	
		Cetara	01/12/61	Totale	Intero territorio	
		Conca dei Marini	29/09/60	Totale	Intero territorio	
		Furore	15/09/60	Totale	Intero territorio	
		Maiori	01/12/61	Totale	Intero territorio	
		Minori	08/10/60	Totale	Intero territorio	
		Positano	23/01/54	Totale	Intero territorio	
		Praiano	10/06/57	Totale	Intero territorio	
		Ravello	16/02/57	Parziale	Zona sud	
		Ravello	16/06/66	Parziale	Zona restante al DM. 16/02/57	
		Scala	21/01/57	Totale	Intero territorio	
		Tramonti	13/02/68	Totale	Intero territorio	
		Vietri sul Mare	15/12/60	Parziale	Intero territorio - escluso parte di immobili del fg. 5	
		Vietri sul Mare	28/03/85	Parziale	Zona restante - inclusione foglio 5	

Ambito PTP	Approvazi. PTP DM	Comune	DM integrato	Estensione	Località	Allegati
Penisola Sorrentina		Massa Lubrense	22/12/65	Totale	Intero territorio	
		Meta	02/02/62	Totale	Intero territorio	
		Piano di Sorrento	15/02/62	Totale	Intero territorio	
		Sant'Agello	10/02/62	Totale	Intero territorio	
		Sorrento	26/01/62	Totale	Intero territorio	
		Vico Equense	05/11/55	Parziale	A valle della SS.145	
Vico Equense	02/05/58	Parziale	A monte della SS. 145			
Monti Lattari		Agèrola	12/11/58	Totale	Intero territorio	
		Càsola di Nàpoli	28/03/85	Totale	Intero territorio	
		Castellammare di Stàbia	28/07/65	Parziale	Limitatamente alla zona a monte del territorio	
		Gragnano	28/03/85	Totale	Intero territorio	
		Lèttère	28/03/85	Totale	Intero territorio	
		Pimonte	28/03/85	Totale	Intero territorio	
		Sant'Antònio Abate	28/03/85	Totale	Intero territorio	
		Santa Maria La Carità	28/03/85	Totale	Intero territorio	

Per la Campania sono stati redatti dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, per l'effetto dei poteri sostitutivi, quattordici piani paesistici relativi ai perimetri delimitati con i DD.MM. 28.3.85, con esclusione della Penisola sorrentino-amalfitana per la quale è stato già acquisito il Piano Urbanistico Territoriale con legge regionale n.35 del 27 Giugno 1987

C'è da rilevare che il Ministero doveva esercitare il potere sostitutivo limitatamente ai beni ed alle aree vincolate ai sensi della legge n.431/85. E' stato più volte rilevato in questi anni, nel corso dei dibattiti sull'argomento, la difficoltà di coordinamento tra esigenze di tutela paesistica e le esigenze di natura territoriale e di sviluppo.

Di fatto i Piani approvati in via sostitutiva hanno sicuramente svolto un'importante azione di tutela, anche se nei contenuti, si sono spesso manifestate "estensioni" dai limiti propri dello strumento redatto in via sostitutiva. Anche in conseguenza di ciò i piani hanno avuto effetto di non offrire una certezza normativa in quanto il T.A.R. ha accolto numerosi ricorsi di impugnativa emanando sentenze di annullamento.

In buona parte i perimetri dei piani paesistici sono sovrapposti, ma non coincidenti con quelli dei parchi di recente istituzione, la cosa genera incoerenze normative e richiede un urgente perfezionamento.

Per ovviare ai disagi conseguenti a tale stato di cose e per dare uno stabile e consistente quadro normativo di tutela orientata, si è addivenuto al Protocollo d'intesa tra la Regione e il Ministero per i BB.CC., sottoscritto alla presenza del Commissario di Governo il 15 luglio 1998, che vede le Soprintendenze della Campania offrire la collaborazione tecnico-scientifica per la redazione del P.U.T. regionale.

Tale collaborazione si è concretata in un programma comune di lavoro, approvato nell'aprile 1999 dalla Conferenza dei Capi d'Istituto, presieduta dal Soprintendente di Napoli e provincia, e redatto dal Settore Tutela dei Beni Ambientali della Giunta Regionale.

Il nuovo scenario normativo

Nell'ottobre del 2000 a Firenze è stata approvata la Convenzione Europea del paesaggio che impegna gli stati dell'UE alla sua applicazione. L'interesse del documento è riposta nelle definizioni che hanno notevole implicanze sulle azioni che si propongono.

In funzione di ciò le Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale hanno assunto ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'Accordo Stato-Regioni le seguenti definizioni:

- "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.
- "Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio;
- "Obiettivo di qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;
- "Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;
- "Gestione dei paesaggi" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
- "Pianificazione dei paesaggi" indica le azioni, fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Altrettanto importante ai fini delle Linee Guida è l'assunzione di quanto indicato all'articolo 5 della Convenzione dove gli Stati si impegnano a:

- riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità.
- stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche
- avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche;
- integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Tra le misure specifiche si ricorda la necessità che gli Stati si impegnino a individuare i propri paesaggi sull'insieme del proprio territorio, ad analizzare le caratteristiche nonché le dinamiche e pressioni cui sono sottoposti, a seguirne le trasformazioni, a valutarli tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate.

Il D.L. 28/8/1997 n.281 (art.2, co. 2, lettera b, nonché art.4, co.1) ha affidato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere e di sancire accordi tra governo, regioni e province autonome, allo scopo di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze, e svolgere attività di interesse comune. In ragione di tale ultima normativa è stato concluso un accordo, sancito il 19 aprile 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2001, tra il Ministro dei beni e delle attività culturali ed i presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio. Tale convenzione prevede norme tese a garantire: qualità paesistica, protezione del paesaggio, gestione e sistemazione del paesaggio medesimo.

L'esercizio delle funzioni amministrative volte a garantire la tutela paesistica è stato delegato alle Regioni. Queste ultime, infatti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 24/7/1977, n.616, provvedono, attraverso lo strumento della pianificazione paesistica, ad individuare i valori paesistici del territorio, a definire gli ambiti di tutela e valorizzazione, ad individuare gli obiettivi di qualità paesistico-territoriale, nonché a programmare le azioni concretamente necessarie per garantire la tutela e la valorizzazione del territorio.

Risulta quindi necessario operare una attenta analisi del contenuto normativo dell'accordo concluso, allo scopo di confrontarlo con quello dei piani paesistici. Di maggiore rilievo risultano essere gli articoli nn.1, 2, 3, 4, 5 dell'Accordo medesimo, rispetto ai quali si impone come necessaria una valutazione "ad hoc".

L'articolo 1 stabilisce il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni che hanno competenza in materia di tutela e sviluppo del paesaggio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, siano tenute ad attenersi ai principi contenuti nell'accordo.

L'articolo 2 prevede che i valori paesistici presenti nel territorio siano protetti in modo adeguato dalle Regioni e dalle Province autonome che, a tale scopo, devono predisporre un'apposita normativa contenuta in piani paesistici tesi a salvaguardare i valori territoriali ed ambientali, ed aventi contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo. Tale ultimo articolo detta i principi generali ai quali gli Enti indicati devono attenersi nello svolgere questa operazione. Essi sono: la conoscenza dell'intero territorio oggetto del piano, attraverso l'analisi di tutte le sue caratteristiche (storico-culturali, naturalistiche, morfologiche) e la definizione dei valori da tutelare, valorizzare e recuperare; l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio, da realizzarsi individuando i fattori di rischio e di vulnerabilità del paesaggio, ed operando comparazioni con altri piani. Altri principi generali concernono la definizione degli obiettivi di qualità paesistica, la determinazione degli interventi di tutela e valorizzazione paesistica, da realizzarsi coerentemente con le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo economico e produttivo delle aree interessate, nonché l'elaborazione di norme per la tutela e l'uso del territorio.

L'articolo 3 prevede che la pianificazione paesistica individui gli ambiti territoriali in cui operare, per il loro elevato pregio paesistico, oppure per il loro stato di degrado.

L'articolo 4 individua gli obiettivi dei piani paesistici: il mantenimento delle caratteristiche territoriali-locali, la previsione di linee di sviluppo che non limitino i pregi del territorio interessato, la riqualificazione delle parti degradate per il recupero dei valori preesistenti, ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati.

L'articolo 5 stabilisce altresì che i piani paesistici territoriali debbano anche individuare precisamente gli strumenti attraverso i quali intendano realizzare gli obiettivi indicati.

Analisi strutturale delle norme generali dei Piani Paesistici

Province di Caserta e Benevento

Articolo 1

I P.P. presenti nelle Province di Caserta e Benevento sono cinque, di cui due (Matese e Caserta – San Nicola la Strada) successivi al D.Lvo n. 490/1999, e quindi, con finalità e contenuti ispirati all'art. 162 del suddetto decreto; gli ulteriori tre (Roccamonfina, Litorale Domitio e Taburno) hanno finalità e contenuti ispirati all'art. 1 Quinquies della l. 431/1985.

Articolo 2

Tutti i P.P., relativamente alla delimitazione dell'ambito di piano, fanno esplicito riferimento unicamente al regime inibitorio previsto dai D.M. del 28 marzo 1985, ad eccezione di Caserta che estende l'ambito in base all'art. 139 del D.Lvo 490/1999.

Articolo 3

Le categorie di beni oggetto di tutela sono individuate, per Caserta e Matese ai sensi degli artt. 139 e 146 del D.Lvo n.490/1999, negli altri P.P. ai sensi dell'art. 1 L. n.1497/1939 e dall'art. 1 della L. n.431/1985.

Articolo 4

In riferimento alla zonizzazione, è possibile riscontrare la stessa suddivisione per quanto riguarda i P.P. di Roccamonfina e del Litorale Domitio, entrambi, infatti, prevedono le seguenti norme di tutela:

- Conservazione Integrale
- Conservazione Integrata
- Mantenimento
- Trasformabilità Controllata
- Trasformabilità
- Riqualificazione Ambientale e Riconversione Mirata.

A ciascuna delle predette norme di tutela corrisponde una zona omogenea.

I P.P. del Taburno e del Matese prevedono Norme di Tutela simili, nonostante, appare opportuno sottolineare, che il P.P. Matese faccia riferimento al D.L.vo n.490/1999. Le norme di Tutela prevedono:

- Conservazione Integrale (di seguito C.I.)
- Conservazione Integrata del Paesaggio di Pendice Montana e Collinare (di seguito C.I.P.)
- Conservazione del Paesaggio Agricolo di Declivio e Fondovalle (di seguito C.A.F.)
- Conservazione integrata del Paesaggio Fluviale (di seguito C.I.F.)
- Protezione del Paesaggio Agricolo di Fondovalle (di seguito P.A.F.)
- Recupero Urbanistico Edilizio e Restauro Paesistico Ambientale (di seguito R.U.A.)
- Valorizzazione degli Insediamenti rurali Infrastrutturali (di seguito V.I.R.I.)
- Riqualficazione delle Aree di Cava per il P.P. Taburno e Riqualficazione delle aree di Cave e di Miniere per il P.P. Matese
- Valorizzazione di Sito Archeologico per il P.P. Taburno mentre Valorizzazione di sito Paleontologico e Valorizzazione Turistico – Sportiva per il P.P. Matese.

Il P.P. Caserta – San Nicola la Strada, invece, fa riferimento alle seguenti Norme di Tutela:

- Protezione Integrale
- Protezione Integrale con Restauro Paesistico Ambientale
- Recupero Edilizio Urbanistico e Restauro Paesistico Ambientale
- Conservazione e Restauro Urbanistico Edilizio
- Protezione di complessi e assi Monumentali
- Valorizzazione Aree Turistico Sportive.

Articolo 5

Per l'efficacia delle norme il P.P. Caserta e del Matese fanno riferimento all'art. 149 del D.L.vo n.490/1999, gli altri tre all'art. 1 bis della L. n.431/1985.

Tutti i P.P. sono direttamente vincolanti nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore. Il P.P. di Caserta e San Nicola la Strada costituisce norma immediatamente vincolante per i suddetti strumenti, generali e settoriali, in applicazione al R.D. n.1357/1940.

In merito alle autorizzazioni per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal Piano, i P.P. di Caserta – San Nicola la Strada e del Matese si rifanno all'art. 151 del D.L.vo n.490/1999, mentre gli altri tre all'art. 7 della L. n.1497/1939 e all'art. 1 della L. n.481/1985.

Articolo 6 (CE) – Articolo 26 (Matese) – Articolo 24 (Taburno)

Solo i P.P. di Caserta – San Nicola la Strada, Taburno e Matese prevedono le norme transitorie, ovviamente differenziate per ambito territoriale di riferimento del piano. Nello specifico il P.P. di Caserta – San Nicola la Strada prevede, nelle more di attuazione, interventi di utilità sociale. Il P.P. Taburno prevede interventi in ambito sanitario, infrastrutturale e ambientale (cave e rifiuti solidi urbani). Il P.P. Matese prevede interventi infrastrutturali, di completamento di impianti sportivi e agrituristici e di ampliamento della zona V.I.R.I.

Articolo 8 (CE) – Articolo 6 (Roccamonfina, Taburno, Matese e Litorale Domitio)

In riferimento alle categorie degli interventi di recupero, tutti i P.P. prevedono quanto segue:

- Manutenzione Ordinaria
- Manutenzione Straordinaria
- Restauro
- Risanamento conservativo
- Ristrutturazione Edilizia Parziale e Ristrutturazione Edilizia Integrale ad esclusione di Caserta – San Nicola la Strada che prevede una unica categoria di Ristrutturazione Edilizia, Demolizione senza Ricostruzione solo per il P.P. di Roccamonfina e Litorale Domitio e Ristrutturazione Urbanistica.

Solo il P.P. di Caserta – San Nicola la Strada fa, in merito alle categorie di interventi, esplicito riferimento all'art. 31 della L. n.457/1978.

Ovviamente per le categorie di beni assoggettati a vincolo su cui prevedere gli interventi, il P.P. Caserta – San Nicola la Strada e il Matese fanno riferimento al D.L.vo n.490/1999, gli altri tre fanno riferimento alla L. n.1497/1939 e alla L. n.1089/1939.

Articolo 7

Tutti i P.P. prevedono norme generali per tutte le zone in merito all'apposizione di cartelli, alle pavimentazioni delle aree scoperte, alle vedute panoramiche, alle falde di copertura, alle antenne televisive, agli interventi sugli immobili vincolati e a fenomeni franosi e muri di contenimento dei terreni. Inoltre il P.P. Caserta – San Nicola la Strada vieta l'apertura di nuove cave e di discariche di qualunque tipo, consente solo la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento funzionale nelle zone A.S.I. e P.I.P. attive, interventi di sistemazione della rete infrastrutturale esistente e ampliamento delle aree cimiteriali.

I P.P. Taburno, Matese, Litorale Domitio, invece, vietano la cancellazione dei segni tradizionali di confine.

Articolo 8 (Roccamonfina, Taburno, Litorale Domitio e Matese) – Articolo 9 (Caserta – San Nicola la Strada)

In riferimento alle categorie di intervento di cui all'articolo 8 (CE) – all'articolo 6 (Roccamonfina, Taburno, Matese e Litorale Domitio) tutti i P.P. consentono determinati interventi relativi a ciascuna zona.

Articolo 9

Tutti i P.P., ad eccezione del P.P. Caserta – San Nicola la Strada, prevedono norme specifiche per la tutela delle zone boschive, per la tutela dei corsi d'acqua delle sorgenti e bacini idrografici.

In particolare per il taglio produttivo di essenze arboree nelle zone boschive il P.P. Matese fa riferimento all'art. 151 del D.L.vo n.490/1999, mentre i P.P. Roccamonfina e Litorale Domitio fanno riferimento all'articolo 7 della L. n.1497/1939 e all'art. 1 lettera g della L. n.431/1985; per la tutela dei corsi d'acqua sono consentiti, in merito alla difesa spondale, esclusivamente interventi di ingegneria naturalistica.

Articolo 10 (Caserta – San Nicola la Strada) Articolo 23 (Taburno)

Solo i P.P. Caserta – San Nicola la Strada e Taburno prevedono una categoria di opere pubbliche ammesse, anche se differenti in merito ai possibili interventi da realizzare.

Il P.P. Caserta – San Nicola la Strada per le autorizzazioni relative fa riferimento all'art. 151 del D.L.vo n.490/1999 mentre, il P.P. Taburno alla L. n.1497/1938 e n.431/1985. Il P.P. Caserta – San Nicola la Strada, inoltre, prevede la delocalizzazione in aree non incluse nell'ambito territoriale del piano delle opere pubbliche previste dagli strumenti urbanistici vigenti e non rientranti tra quelli ammissibili.

Articolo 10 (Roccamonfina, Taburno, Matese e Litorale Domitio)

Tutti i P.P. ad eccezione di Caserta – San Nicola la Strada danno la stessa definizione di “paesaggio storico archeologico”, per la tutela del quale è previsto un controllo preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica. I piani definiscono delle prescrizioni specifiche nelle aree in oggetto, che riguardano tutti gli interventi di iniziativa pubblica e privata che comportano scavi, movimenti di terra o realizzazioni di strutture anche precarie.

Articolo 11 (Caserta – San Nicola la Strada)

Il P.P. Caserta – San Nicola la Strada definisce i compiti degli Enti Territoriali e assoggetta tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica generale ed esecutiva, regionali e subregionali, alle norme e prescrizioni del P.P.

Articolo 11 (Taburno, Roccamonfina, Matese e Litorale Domitio)

I piani definiscono delle norme specifiche per le infrastrutture antropiche: il P.P. Matese e Taburno e il P.P. Roccamonfina e Litorale Domitio danno rispettivamente la stessa definizione di “Tratturi” e definiscono le opere ammissibili.

Sono definiti ancora le attività ammissibili nelle aree di cava e di miniera (Roccamonfina e Litorale Domitio prevedono le stesse attività), inoltre è vietata la realizzazione di nuovi impianti per la discarica e lo stoccaggio di rifiuti solidi urbani. Il P.P. Roccamonfina, Matese e Litorale Domitio inoltre, prevedono una estensione massima delle predette aree di mq 2000, non contemplata nel P.P. Taburno.

Articolo 12 (Taburno, Roccamonfina, Matese e Litorale Domitio)

Per le opere abusive i P.P. Roccamonfina e Litorale Domitio fanno esplicito riferimento alla L.n.47/1985, mentre i P.P. Taburno e Matese rimandano alle norme del piano.

Articolo 13

Solo i P.P. Roccamonfina e Litorale Domitio prevedono un inquadramento normativo

Articolo 22

Solo i P.P. Roccamonfina e Litorale Domitio prevedono delle norme per l'esame delle istanze di autorizzazione in sanatoria

Articolo 23 (Matese e Litorale Domitio) - Articolo 21 (Roccamonfina) – Articolo 25 comma 2 (Litorale Domitio)

I piani individuano una fascia di rispetto di m 300 per le zone di Tutela e/o Conservazione Integrale, all'interno della quale sono vietati determinati interventi.

Il P.P. Litorale Domitio prevede una fascia di rispetto di m 200 per le predette di Tutela e/o Conservazione Integrale, all'interno della quale sono vietati determinati interventi.

Articolo 24 (Roccamonfina, Matese e Litorale Domitio)

Mentre i P.P. Roccamonfina e Litorale Domitio al suddetto articolo prevedono delle norme particolari per la progettazione di interventi edilizi, il P.P. Matese allo stesso articolo individua i siti di importanza comunitaria.

Articolo 25 (Matese e Litorale Domitio)

I Piani Matese e Litorale Domitio definiscono le opere in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone. Il P.P. Litorale Domitio, inoltre, prevede l'obbligo della redazione di piani di dettaglio, da parte degli Enti anche in collaborazione di soggetti privati. Il Piano di Dettaglio deve prescrivere le opere conformemente alle finalità del P.P. e deve essere compatibile con le previsioni del suddetto piano e recepito dagli strumenti di pianificazione urbanistica.

Provincia di Napoli

Articolo 1

I P.P. presenti nella Provincia di Napoli sono sei, di cui quattro (Agnano e Camaldoli, Campi Flegrei, Capri e Anacapri, Vesuvio), hanno finalità e contenuti ispirati all'art.1 Quinquies della legge n.431/85; gli ulteriori due (Ischia e Posillipo) hanno finalità e contenuti ispirati all'art 1 bis della legge n.431/85.

Articolo 2

Tutti i P.P., relativamente alla delimitazione dell'ambito di piano fanno esplicito riferimento unicamente al regime inibitorio previsto dai D.M. del 28 marzo 1985, ad eccezione di Ischia, Capri e Anacapri e Posillipo che non fanno esplicito riferimento al suddetto decreto.

Articolo 3

Le categorie di beni oggetto di tutele sono individuate per la provincia di Napoli ai sensi del'art.1 della legge 29/6/1939, n.1497 e dell'art. 1 della legge 8/8/1985, n.431.

Articolo 4

In riferimento alla zonizzazione, è possibile riscontrare la stessa suddivisione per quanto riguarda i P.P. di tutta la Provincia di Napoli, infatti prevede le seguenti norme di tutela:

- Protezione Integrale
- Protezione Ambientale con Restauro Paesistico Ambientale
- Recupero Urbanistico - Edilizio e Restauro Paesistico Ambientale.

Il P.P. di Agnano e Camaldoli prevede le ulteriori norme di tutela:

- Recupero delle Aree Industriali
- Norme per le zone sature private
- Recupero Ambientale delle pendici degli Astroni
- Norme per le aree a destinazione sportiva
- Norme per l'insediamento Universitario Monte S. Angelo.

Il P.P. di Campi Flegrei prevede le ulteriori norme di tutela:

- Recupero delle aree industriali

- norme per le zone sature Pubbliche e private
- recupero ambientale del cratere Segna
- norme per l'impianto del depuratore di Cuma.

Il P.P. del Vesuvio prevede le ulteriori norme di tutela:

- recupero delle aree industriali
- norme per le zone sature interne
- norme per le zone sature costiere
- recupero ambientale delle aree di Cava Torre del Greco e Terzino
- recupero ambientale degli insediamenti non industriali
- norme per le aree portuali.

Articolo 5

Per l'efficacia delle norme il P.P. della Provincia di Napoli fa riferimento al primo comma dell'art. 1 bis della Legge n.431/1985. Tutti i P.P. sono vincolanti nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e nei confronti del P.T.C. in applicazione dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n.1150 e dei piani di settore regionale (Agnano e Camaldoli, Campi Flegrei Capri e Anacapri, Posillipo in riferimento all'articolo 23 regio decreto n.1357/40). I comuni in concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, provvederanno a perimetrare le aree di interesse archeologico (Agnano, Camaldoli, Campi Flegrei, Capri e Anacapri, Posillipo). Per i P.P. di Ischia e Vesuvio, interverrà anche la Soprintendenza per i BB.AA.AA. per individuare e perimetrare i centri storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico ed ambientale.

Per tutti i P.P. le autorizzazioni di cui all'art.7 legge 1497/39 e all'art. 1 legge n.431/85 sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nei rispettivi piani. E' competenza dei sindaci vigilare sulle prescrizioni dei piani comunicando alle Soprintendenze le autorizzazioni rilasciate. La Soprintendenza Archeologica deve rilasciare parere preventivo per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge 1497/39 per le aree d'interesse archeologico.

Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali può, secondo la legge dell' 8/8/89 n.431, annullare l'autorizzazione entro 60 giorni dalla notifica dell'autorizzazione sindacale, ex art. 7 legge n.1497/39. La concessione edilizia verrà rilasciata al termine dei 60 giorni.

Articolo 6

Tutti P.P. prevedono norme generali per tutte le zone in merito:

- all'apposizione di cartelli e cartellonistica pubblicitaria
- all'impermeabilizzazione delle pavimentazioni delle aree scoperte
- alle vedute panoramiche
- alle antenne televisive
- all'installazioni di tende
- alle vedute panoramiche
- alla conservazione dei calpestii pubblici e privati realizzati con materiali tradizionali
- il ripristino dello stato dei luoghi a seguito di demolizione di opere abusive
- agli interventi sugli immobili vincolati
- ai fenomeni franosi e muri di contenimento dei terreni.

Articolo 7

Le categorie d'interventi di recupero sono quelli previsti dalla ex legge n.457/78 e sono:

- manutenzione ordinaria e straordinaria
- restauro
- risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- ristrutturazione urbanistica che non è ammessa per il solo P.P. di Capri ed Anacapri, mentre per il P.P. di Ischia è ammessa solo per le aree degli insediamenti dei baraccati del 1983.

Articolo 8

Per il litorale marino sono previste opere tese alla difesa dell'habitat costiero e marino, opere di manutenzione ordinaria (per il P.P. di Capri ed Anacapri il ripascimento degli arenili seguendo i criteri

del P.P. Marino). Gli interventi di manutenzione straordinaria così come quelli di difesa della costa e degli abitati costieri devono essere preceduti da progetti esecutivi. Le operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere devono essere autorizzate dall'ex art. 7 legge n.1497/39 e dovranno essere comunicati alla Soprintendenza Archeologica. Per un fascia profonda m 300 (m 200 per Capri ed Anacapri) sono previsti: interventi di conservazione del manto vegetale naturale esistente, interventi di riqualificazione e ricostituzione della vegetazione costiera, per gli stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti deve essere verificata la compatibilità con i valori paesistici ambientali e archeologici dell'area. Per Ischia, anche i cantieri navali, le industrie costiere devono essere compatibili con la tutela del paesaggio. Per Capri ed Anacapri e Posillipo gli esercizi commerciali e di ristorazione (per Posillipo anche i circoli nautici) devono essere compatibili con la tutela dell'ambiente.

Articolo 9

Per tutte le zone sono ammessi nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7 (anche articolo 8 per i Campi Flegrei, Capri ed Anacapri) della presente normativa, i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria
- restauro
- risanamento conservativo
- interventi di sistemazione a verde per le fasce di rispetto stradale
- interventi di bonifica ambientale del sistema vegetale
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e dei giardini
- interventi di restauro
- sondaggi e scavi archeologici
- interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere ed delle aree edificate (tranne che per Posillipo)
- ripristino ed adeguamento funzionale degli impianti termali (per le zone di Ischia e Camaldoli, Campi Flegrei)
- ampliamento delle aree cimiteriali (per le zone di Capri ed Anacapri, Agnano e Camaldoli, Campi Flegrei)
- interventi per gli edifici a destinazione pubblica e turistico ricettiva esistenti (per le zone di Posillipo e Vesuvio)
- interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche (tranne che per la zona di Posillipo)
- interventi di sistemazione ed adeguamento anche attraverso ampliamento della viabilità pedonale e carrabile con l'utilizzazione di quella esistente (per le zone di Vesuvio ed Ischia)
- interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere ed edificate b (tranne per le zone di Capri ed Anacapri)
- interventi per la riqualificazione di strade, piazze, marciapiedi, ecc.

Articolo 10

Per tutta la zona della provincia di Napoli, i Comuni, la Provincia, la Regione e gli Enti di gestione statali e locali, sono tenuti nella formazione, adozione ed approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione ad osservare le norme e le prescrizioni contenute nel presente piano.

Articolo 13 (Posillipo) Articolo14 (Capri ed Anacapri, Ischia) Articolo 18 (Campi Flegrei) Articolo 20 (Vesuvio) Articolo 21 (Campi Flegrei)

Le aree ed i siti d'interesse archeologico ricadenti nel P.P. e quelli così definiti al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa (per la zona del Vesuvio anche la fascia di mare larga m. 300), sono assoggettati alla tutela integrale (P.I.) in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza.

Articolo 15

Il P.P. di Capri ed Anacapri relativamente all'Entità naturali di eccezionale valore e di interesse geologico fisico e paesistico stabiliscono che per il loro intorno è vietato qualsiasi intervento , anche di manutenzione ordinaria.

Articolo 14 (Posillipo) Articolo 16 (Capri ed Anacapri) Articolo 17 (Ischia) Articolo 19 (Agnano e Camaldoli) Articolo 21 (Vesuvio) Articolo 22 (Campi Flegrei)

In tutte le zone del P.P. è consentita la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali di rilevanza comunale e sovracomunale. Ai sensi delle circolari P.C.M. n.1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763//6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie dei predetti impianti dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero dei BB.AA.AA. ed i progetti esecutivi dovranno recepire indicazioni e prescrizioni dettate dalla soprintendenza BB.AA.AA. e della Soprintendenza Archeologica e saranno autorizzati secondo le procedure sancite dalla legge n.1497/39 e legge n.437/85.

Per la zona di Agnano e Camaldoli e campi Flegrei è consentito il completamento delle opere infrastrutturali dell'area Flegrea e delle opere di adeguamento e di potenziamento del Porto di Pozzuoli in attuazione del Piano Intermodale dell'Area Flegrea ex legge 887/84. I progetti esecutivi dovranno seguire le indicazioni e le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici e della Soprintendenza Archeologica ciascuna per le relative competenze.

Il P.P. prevede che a protezione dei valori paesistico ambientali (del Monte Epomeo per le zone di Ischia e Posillipo e del Monte Somma e Vesuvio per la zona del Vesuvio), è vietata l'installazione di antenne, ripetitori tralicci e similari sulla sua vetta e al di sopra di m 500; gli impianti già esistenti dovranno essere rimossi. La localizzazione dei manufatti per la realizzazione degli impianti predetti dovrà preventivamente essere autorizzata nelle zone di Ischia e di Capri ed Anacapri dal ministero BB.CC.AA.. I progetti esecutivi dovranno seguire le prescrizioni della Soprintendenza dei Beni Ambientali ed Architettonici. Le procedure autorizzative delle suddette opere sono quelle sancite dalla legge n.1497/39 e legge n.431/85.

Articolo 16

In riferimento all'architettura rupestre individuata nel P.P. di Ischia, costituiscono testimonianza di eccezionale valore ed interesse paesistico, antropologico ed architettonico gli elementi di architettura rupestre isolana. Tutti i comuni dell'isola di Ischia sono tenuti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente piano, al censimento ed elencazione del patrimonio. Previo parere vincolante della Soprintendenza competente ed a seguito dell'approvazione da parte del Comitato di Settore BB.AA.AA. del Ministero BB.CC.AA. gli elenchi costituiscono parte integrante del presente piano.

Articolo 15 (Posillipo) Articolo 17 (Capri e Anacapri) Articolo 18 (Ischia) Articolo 20 (Agnano e Camaldoli) Articolo 22 (Vesuvio) Articolo 23 (Campi Flegrei)

Le autorizzazioni già rilasciate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del P.P.

E' consentita la destinazione ad attrezzature pubbliche mediante interventi di ristrutturazione edilizia in applicazione della legge 28/2/85, n.47. I progetti dovranno seguire le procedure della legge n.1497/39 e n.437/85.

Per le zone di Ischia e Vesuvio è consentito il completamento delle opere pubbliche già iniziate o sospese, attraverso le procedure autorizzative sancite dalla legge n.1497/39 e legge n.431/85.

Per la zona di Ischia è consentito l'adeguamento dei porti di Ischia Porto, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio. La compatibilità paesistico – ambientale nel rispetto dell'art. 8 della presente Normativa, sarà valutata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici, con il parere della Soprintendenza Archeologica. Le opere per il potenziamento ed adeguamento dei servizi e strutture di interesse locale dovranno essere sottoposte all'autorizzazione sindacale ex art. 7 legge n. 1497/39 e qualora ricadono in aree di interesse archeologico, dovranno essere sottoposte al parere della Soprintendenza Archeologica.

Articolo 19 (Ischia) Articolo 23 (Vesuvio)

Nelle aree dove si addensano le opere abusivamente eseguite, il parere di cui all'art. 32 della legge n.47/85 verrà reso in conformità alle prescrizioni contenute in un piano di dettaglio da redigersi entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano a cura del Ministero per i BB.CC.AA. e con il supporto degli Uffici Tecnici dei Comuni interessati. Detto piano è finalizzato ad una valutazione specifica della compatibilità delle opere abusivamente realizzate con il grado di compromissione ambientale della relativa area.

Provincia di Salerno e di Avellino

Articolo 1

I P.P. presenti nella provincia di Salerno ed Avellino sono tre (Cilento Costiero, Cilento interno, Terminio Cervialto), hanno finalità e contenuti ispirati all'art. 1 bis della legge 8 Agosto 1985, n.431, di cui quello del Cilento Costiero anche all'1 quinquies della legge 8 agosto 1985, n.431.

Articolo 2

I P.P., relativamente alla delimitazione dell'ambito di piano fanno riferimento al regime inibitorio previsto dai D.M. del 28 marzo 1985.

Articolo 3

Le categorie di beni oggetto di tutela sono individuate per la provincia di Salerno e di Avellino ai sensi dell'art. 1 della legge 29/6/39, n.1497 e dell'art. 1 della legge 8/8/95, n. 431.

Articolo 4 (Cilento Costiero)

In riferimento alla zonizzazione è possibile riscontrare per il P.P. del Cilento Costiero prevede le seguenti norme di tutela:

- Conservazione integrale
- Conservazione integrale e riqualificazione ambientale
- Conservazione integrata del paesaggio collinare
- Recupero urbanistico - edilizio e restauro paesaggistico – ambientale
- Riqualificazione insediamenti rurali infrastrutturali
- valorizzazione turistico – sportiva
- Riqualificazione di aree portuali.

Articolo 4 (Terminio Cervialto, Cilento Interno) Articolo 5 (Cilento Costiero)

Per l'efficacia delle norme il P.P. della Provincia di Salerno e di Avellino fanno riferimento la primo comma dell'art. 1 bis della legge n.431/85. Tutti i P.P. sono immediatamente vincolanti nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali, del P.T.C. e dei piani di settore regionali. In merito alle autorizzazioni per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal piano. I P.P. della provincia di Salerno e di Avellino, si rifanno all'art.7 della legge n.1497/39 ed all'art. 1 legge n.431/85.

Articolo 5 (Cilento Interno, Terminio Cervialto)

I P.P. di queste zone prevedono suddivisione in zone e le seguenti norme di tutela:

- Protezione Integrale
- Protezione Integrale con Restauro Paesistico - Ambientale e solo per la zona del Terminio Cervialto, anche l'Area Turistica del Lago Lacero e l'Area Turistica di Campolasperto.

Articolo 6 (Cilento Costiero)

Le categorie di interventi da prevedere sono:

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Restauro
- Risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia parziale
- Ristrutturazione edilizia integrale
- Ristrutturazione urbanistica.

Articolo 6 (Cilento Interno, Terminio Cervialto) Articolo 7 (Cilento Costiero)

I P.P. della Provincia di Salerno e di Avellino prevedono norme e disposizioni generali per tutte le zone, ovviamente differenziate per ambito territoriale di riferimento del piano. Nello specifico per il P.P. del Cilento Interno e del Terminio Cervialto, tutte le vedute panoramiche sono oggetto di tutela e vengono assoggettate a regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1 dell'art. 23 del R.D. n. 1357/40; le fasce di rispetto stradale riferite al D.M. n.1444/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, vanno sistemate a verde; la tutela dei laghi segue le procedure indicate nel successivo art. 9.

Articolo 8 (Cilento Interno, Terminio Cervialto)

I P.P. del Cilento Interno e del Terminio Cervialto prevedono la tutela delle zone boschive attraverso l'indicazione delle modalità per il taglio delle essenze arboree; ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L.R. n. 13/87 per gli impianti, gli appezzamenti di bosco, le piante sparse, i filari, i giardini ed i parchi urbani, nonché gli impianti di manufatti attinenti all'attività agro – silvo - pastorale è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge n.1497/39.

Articolo 8 (Cilento Costiero)

Secondo il P.P. gli interventi in tutte le zone del Cilento Costiero P.P. del Cilento Costiero, sono ammesse, anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 della presente normativa.

Articolo 9 (Cilento Interno, Terminio Cervialto)

La tutela dei fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di m 50 è esplicitata dall'art. 1 lettera c) della legge n.431 dell'8/8/1985 ai sensi della legge n.1497/39. Per l'effettuazione degli interventi di ingegneria naturalistica per le difese spondali si rende necessario l'apporto delle Autorità di Bacino Nazionali e Regionali, qualora vengano costituite ai sensi della legge n.183/89.

Articolo 9 (Cilento Costiero)

Il P.P. del Cilento Costiero prevede norme per la tutela di sistemi o singolarità geografiche, geomorfologiche e vegetazionali che devono essere così osservate:

Tutela dei litorali marini

Sul litorale marino interventi di difesa e recupero dei requisiti ecologici e dell'habitat.

Riqualficazione delle spiagge e delle coste.

Difesa degli abitati costieri

Interventi di difesa della costa eseguibili con progetti che assicurino la tutela e la conservazione ambientale, paesistica e archeologica

Entro i 300 metri dalla linea di costa

Conservazione ,riqualificazione e ricostruzione manto vegetale naturale,

Riqualficazione degli edifici esistenti con progetti finalizzati all'eliminazione del degrado

Adeguamento igienico-tecnologici degli stabilimenti balneari, interventi con elementi naturali (legno, canne ecc.) asportabili.

Verifica della compatibilità di cantieri navali, esercizi commerciali, ristorazione, impianti turistici.

Tutela delle zone boschive

Riferimento L.R. 11/96 – Taglio colturale teso ad assicurare la conservazione e miglioramento dei boschi e la salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico. Conservazione delle essenze rare, macchia mediterranea.

Impianti per l'attività silvo-pastorale a carattere temporaneo.

Tutela dei corsi d'acqua delle sorgenti e dei bacini idrografici.

Possibilità di interventi di sistemazione di percorsi, pedonali/ciclabili in conformità con il Piano Parco.

Articolo 10 (Cilento Interno, Terminio Cervialto)

In entrambi i P.P., sui rilievi al di sopra dei m 1200, è consentito il recupero del patrimonio edilizio esistente secondo le categorie d'intervento così come definite nel successivo articolo 12 ai punti 1.1,1.2,1.31.4 e 1.5 nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente articolo 6 punti 3,4 e 5.

Per l'attività agro - silvo – colturali si rimanda a quanto disposto agli articoli 8, 14 e 21 delle presenti norme.

Articolo 10 (Cilento Costiero)

Il P.P. del Cilento Costiero definisce il paesaggio storico Archeologico attraverso i rapporti esistenti tra i resti antichi e territorio circostante. La tutela di tali aree è sottoposta a tutela preventiva da parte della Soprintendenza Archeologica ed è preordinata alla conservazione dell'identità storica del paesaggio ai fini della valorizzazione paesistica.

Articolo 11 (Cilento Interno, Terminio Cervialto)

Riguardo le opere abusive edilizie e di trasformazione del suolo il P.P., in riferimento alla L. n.47/85 e successive modifiche e/o integrazioni, costituisce norma di riferimento per il rilascio del parere di cui all'art. 32 della citata L. n.47/85 così come modificato dall'art. 12 della L. n.68/88 e dalla L. n.724/94.

Articolo 12 (Cilento Interno, Terminio Cervialto)

Il P.P. di tali zone prevede delle categorie di intervento di recupero che sono:

- Manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- Restauro
- Risanamento Conservativo
- Ristrutturazione edilizia.

Articolo 13 (Cilento Interno, Terminio Cervialto)

Per gli adempimenti degli enti sub regionali , ciascuno per le proprie competenze, già individuate da D.P.R. n. 6 16/77 e dalla L.R. n. 10/82, vigileranno perché vengano osservate le prescrizioni di cui alla presente normativa. Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali conserva il potere di annullamento delle autorizzazioni paesistico – ambientali rilasciate degli enti subregionali ai sensi dell'art. 1 della legge n.431/85, ancorché tali autorizzazioni siano conformi alle norme di Piano.

Art.16 (Cilento Interno)

Relativamente alle opere pubbliche e di interesse pubblico il P.P. consente in tutte le zone del presente piano la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali di pubblica utilità e i sistemi di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Tali impianti devono essere autorizzati ai fini ambientali ai sensi della legge n.1437/39. I progetti esecutivi di dette opere devono recepire eventuali indicazioni dettate dalla Soprintendenza dei BB.AA.AA. e dalla Soprintendenza Archeologica e saranno autorizzati secondo le procedure sancite dalla legge n.1497/39 e dalla legge n.431/85.

Articolo 17 (Cilento Interno)

Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente piano. E' consentita la destinazione ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico mediante interventi anche di ristrutturazione edilizia e urbanistica, a parità di volumi esistenti degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 28/2/85, n.47. I progetti devono seguire le procedure della legge n.1497/39, della legge n.431/85 e, per quanto concerne le opere previste in area d'interesse archeologico, quelle della legge n.1089/39.

Analisi strutturale della normativa di zonizzazione dei Piani Paesistici

Province di Caserta e Benevento

I PTP sono strutturati secondo due diverse tipologie di zonizzazione:

1. i PTP Matese, Taburno e Caserta-San Nicola la Strada sono suddivisi in Zone Territoriali Omogenee (di seguito ZTO) e in ciascuna sono individuati gli ambiti di intervento e le caratteristiche che li contraddistinguono;
2. i PTP Roccamonfina e Litorale Domitio, invece, individuano prima le caratteristiche degli specifici ambiti e successivamente i regimi di tutela e, infine, definiscono il territorio da assoggettare a tali norme.

Quindi si procederà con un confronto tra Piani con la stessa struttura: nel primo gruppo saranno analizzate le differenze e/o similitudini tra le ZTO in funzione degli interventi ammessi e divieti e limitazioni; nel secondo gruppo, invece, il confronto verterà sui diversi regimi di tutela previsti negli ambiti precedentemente individuati.

Confronto I gruppo

Si riporta, di seguito, il confronto, sotto forma tabellare, delle ZTO previste nei PTP.

PTP Matese	PTP Taburno	PTP Caserta-San Nicola la Strada
Zona di Conservazione integrale (CI)	Zona di Conservazione integrale (CI)	
		Zona di protezione integrale (PI)

PTP Matese	PTP Taburno	PTP Caserta-San Nicola la Strada
Zona di Conservazione integrata del paesaggio di pendice montana e collinare (CIP)	Zona di Conservazione integrata del paesaggio di pendice montana e collinare (CIP)	
		Zona di protezione integrale con restauro paesistico ambientale (PIR)
Zona di conservazione del paesaggio agricolo di declivio e fondovalle (CAF)	Zona di conservazione del paesaggio agricolo di declivio e fondovalle (CAF)	
Zona di conservazione integrata del paesaggio fluviale (CIF)	Zona di conservazione integrata del paesaggio fluviale (CIF)	
Zona di protezione del paesaggio agricolo di fondovalle (PAF)	Zona di protezione del paesaggio agricolo di fondovalle (PAF)	
Zona di Restauro paesistico ambientale e di recupero urbanistico edilizio (RUA)	Zona di Restauro paesistico ambientale e di recupero urbanistico edilizio (RUA)	Zona per il recupero urbanistico edilizio e restauro paesistico ambientale (RUA)
		Zona di conservazione e restauro urbanistico edilizio (CRUE)
		Zona di protezione di complessi e assi monumentali (PCM1- PCM2- PCM3)
Zona di valorizzazione degli insediamenti rurali infrastrutturali (VIRI)	Zona di valorizzazione degli insediamenti rurali infrastrutturali (VIRI)	
Zona di riqualificazione delle aree di cave e miniere(RACM)	Zona di riqualificazione delle aree di cave (RAC)	
Zona di valorizzazione di sito paleontologico (VAG)		
Zona di valorizzazione turistico-sportiva (VAT)		Zona di valorizzazione turistico-sportiva (VAT)
Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico	Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico	
Siti di importanza comunitaria		Siti di importanza comunitaria (SIC)
	Zona di valorizzazione di sito archeologico (VAS)	
		Aree e siti archeologici e paesaggio storico archeologico

È evidente che il PTP Matese e il PTP Taburno hanno una struttura simile, maggiori differenze si riscontrano con il PTP di Caserta. La prima caratteristica che appare evidente è l'eliminazione, nel PTP di Caserta, del concetto di conservazione all'interno delle zone con elevato valore paesaggistico e l'introduzione delle zone di protezione (PI, PIR). La conservazione è prevista, invece, all'interno dei tessuti storici con l'inserimento della "Zona di conservazione e restauro urbanistico edilizio" (**CRUE**), non prevista negli altri due Piani.

L'analisi prosegue con il confronto, dove possibile, tra gli interventi ammissibili, divieti e limitazioni delle diverse zone.

ZTO	PTP Matese	PTP Taburno	PTP Caserta-San Nicola la Strada
CI	<p>Gli interventi ammessi sono gli stessi previsti dal PTP del Taburno, inoltre è consentita la realizzazione di manufatti attinenti l'attività agro-silvo-pastorale (ricoveri per pastori ed animali) anche a carattere temporaneo.</p> <p>Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Taburno, ad eccezione dell'installazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radio-televisivi e telefonici in aree attualmente non utilizzate per analogo destinazione.</p>	<p>Gli interventi ammessi sono gli stessi previsti dal PTP del Matese, ad eccezione della realizzazione di manufatti attinenti l'attività agro-silvo-pastorale (ricoveri per pastori ed animali) anche a carattere temporaneo.</p> <p>Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Matese, inoltre è vietata l'installazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radio-televisivi e telefonici in aree attualmente non utilizzate per analogo destinazione</p>	
CIP	<p>Gli interventi ammessi e i divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Taburno</p>	<p>Gli interventi ammessi e i divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Matese</p>	
CAF	<p>Gli interventi ammessi e i divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Taburno</p>	<p>Gli interventi ammessi e i divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Matese</p>	
CIF	<p>Gli interventi ammessi e i divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Taburno</p>	<p>Gli interventi ammessi e i divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Matese</p>	
PAF	<p>Gli interventi ammessi sono gli stessi previsti dal PTP del Taburno, inoltre è consentita opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi.</p> <p>Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Taburno, in più è vietata la realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani.</p>	<p>Gli interventi ammessi sono gli stessi previsti dal PTP del Matese, ad eccezione delle opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi.</p> <p>Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Matese, ad eccezione della realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani.</p>	
RUA	<p>Gli interventi ammessi e i divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Taburno</p>	<p>Gli interventi ammessi e i divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Matese</p>	<p>Gli interventi ammessi e i divieti e le limitazioni, in tale zona, differiscono da quelli previsti nelle corrispondenti aree negli altri due PTP: non è previsto, infatti, alcun incremento edilizio. Inoltre è previsto un comma specifico per il rispetto delle attrezzature pubbliche e gli standards, mentre negli altri due PTP questo argomento è inserito negli interventi ammissibili.</p>
VIRI	<p>Gli interventi ammessi sono gli stessi previsti dal PTP del Taburno.</p> <p>I Divieti e limitazioni sono gli stessi del PTP del Taburno, ad eccezione della trasformazione ad uso monocolturale di colture differenziate.</p>	<p>Gli interventi ammessi sono gli stessi previsti dal PTP del Matese.</p> <p>I Divieti e limitazioni sono gli stessi del PTP del Matese, in più è prevista la trasformazione ad uso monocolturale di colture differenziate.</p>	
RAC/RACM	<p>Nonostante il PTP Matese assoggetti a tutela sia le aree di cava che di miniera, Gli interventi ammessi sono gli stessi previsti dal PTP del Taburno, che assoggetta solo le aree di cava.</p>	<p>Nonostante il PTP Taburno assoggetti a tutela solo le aree di cava Gli interventi ammessi sono gli stessi previsti dal PTP del Matese, che assoggetta le aree di cava e di miniera.</p>	
VAT	<p>Gli interventi ammessi sono ovviamente diversi dal PTP di</p>		<p>Gli interventi ammessi sono ovviamente diversi dal PTP di Caserta.</p>

ZTO	PTP Matese	PTP Taburno	PTP Caserta-San Nicola la Strada
	Caserta.		
Emergenze monumentali	Il territorio circostante le emergenze è assoggettato allo stesso regime di Conservazione integrale, con gli stessi divieti e limitazioni, previsti dal PTP del Taburno	Il territorio circostante le emergenze è assoggettato allo stesso regime di Conservazione integrale, con gli stessi divieti e limitazioni, previsti dal PTP del Matese	
SIC	Come nel PTP di Caserta sussiste l'obbligo di prevenire alterazioni degli habitat naturali e degli habitat di specie.		Come nel PTP di Matese sussiste l'obbligo di prevenire alterazioni degli habitat naturali e degli habitat di specie.

Confronto II gruppo

Per il confronto si è proceduto in modo differente; non essendo possibile confrontare le singole zone in funzione degli interventi ammessi, divieti e limitazioni, sono stati messi raggruppate le zone dei due piani in funzione del regime di tutela previsto.

Regime di tutela	PTP Litorale Domitio	PTP Roccamonfina
Conservazione integrale	ZONA N°1 Paesaggio di costa non urbanizzata costituito dalla fascia di arenile di pineta e duna ZONA N°2 Paesaggio fluviale di foce di eccezionale valore percettivo	ZONA N° 1 Zona di paesaggio montano contraddistinta prevalentemente dal valore percettivo del contesto ambientale costituito dalla presenza di boschi d'alto fusto posti in corrispondenza delle sommità dei rilievi. ZONA N° 2 Zona di paesaggio costituito da incisione orografica profonda di eccezionale valore percettivo. ZONA N° 5 Paesaggio antropico di insediamento storico di rilevante interesse percettivo e ambientale.
Riqualificazione ambientale	ZONA N°2 Paesaggio fluviale di foce di eccezionale valore percettivo ZONA N°6 Paesaggio di costa urbanizzata con prevalenza di insediamenti a bassa densità	
Conservazione integrata	ZONA N° 4 Paesaggio agricolo di litorale a coltivazione intensiva con edificazioni sparse	ZONA N°3 Zona di paesaggio agricolo di pendice montana o collinare contraddistinta da boschi artificiali d'alto fusto anche a finalità produttiva
Mantenimento	ZONA N°3 Paesaggio agricolo di litorale costiero a ridosso della fascia urbanizzata ZONA N° 5 Paesaggio di litorale contraddistinto da rilievo collinare di elevato valore percettivo ZONA N°6 Paesaggio di costa urbanizzata con prevalenza di insediamenti a bassa densità	ZONA N° 4 Zona di paesaggio agricolo di declivio o fondovalle di interesse percettivo e ambientale. ZONA N° 6 Paesaggio antropico di insediamento tradizionale di interesse percettivo e ambientale.
Trasformabilità controllata	ZONA N° 7 Paesaggio a prevalente carattere agricolo con urbanizzazione parziale indotta dalla infrastruttura viaria	ZONA N° 5 Paesaggio antropico di insediamento storico di rilevante interesse percettivo e ambientale. ZONA N° 6 Paesaggio antropico di insediamento tradizionale di interesse percettivo e ambientale.
Riconversione mirata	ZONA N° 8 Paesaggio storico con emergenze archeologiche di rilevante valore paesistico	ZONA N° 7 Paesaggio urbanizzato contraddistinto da emergenze monumentali di sito archeologico di recente scoperta.
Tutela integrale	Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesaggistico	Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesaggistico

Appare evidente che, con la suddivisione in ambiti e non in ZTO, è possibile prevedere in una stessa zona diversi regimi di tutela e, quindi, diverse tipologie di intervento.

Provincia di Napoli

I PTP sono strutturati secondo un'unica tipologia di zonizzazione, sono, infatti, suddivisi in Zone Territoriali Omogenee (di seguito ZTO) e in ciascuna sono individuati gli ambiti di intervento e le caratteristiche che li contraddistinguono. Quindi si procederà con un confronto tra Piani con la stessa struttura: saranno analizzate le differenze e/o similitudini tra le ZTO in funzione degli interventi ammessi e divieti e limitazioni.

Confronto

Si riporta, di seguito, il confronto, sotto forma tabellare, delle ZTO previste nei PTP.

PTP Vesuvio	PTP Posillipo	PTP Capri e Anacapri	PTP Campi Flegrei	PTP Agnano e Camaldoli	PTP Ischia
Zona di protezione integrale (PI)	Zona di protezione integrale (PI)	Zona di protezione integrale (PI)	Zona di protezione integrale (PI)	Zona di protezione integrale (PI)	Zona di protezione integrale (PI)
Zona di protezione integrale con restauro paesistico ambientale (PIR)		Zona di protezione integrale con restauro paesistico ambientale (PIR)	Zona di protezione integrale con restauro paesistico ambientale (PIR)	Zona di protezione integrale con restauro paesistico ambientale (PIR)	Zona di protezione integrale con restauro paesistico ambientale (PIR)
Zona per il recupero urbanistico edilizio e restauro paesistico ambientale (RUA)	Zona per il recupero urbanistico edilizio e restauro paesistico ambientale (RUA)	Zona per il recupero urbanistico edilizio e restauro paesistico ambientale (RUA)	Zona per il recupero urbanistico edilizio e restauro paesistico ambientale (RUA)	Zona per il recupero urbanistico edilizio e restauro paesistico ambientale (RUA)	Zona per il recupero urbanistico edilizio e restauro paesistico ambientale (RUA)
Zona per il recupero delle Aree industriali (AI)			Zona per il recupero delle Aree industriali (AI)	Zona per il recupero delle Aree industriali (AI)	
Zona di aree urbane sature interne(SI)			Zona di aree urbane sature anche di elevato valore paesistico(SB)	Zona di aree urbane sature(SB)	
Zona di aree urbane sature costiere(SC)					
			Zona di aree urbane sature per effetto dell'intervento edilizio pubblico (SA)		
				Zona di risanamento e restauro ambientale . Pendici Astroni (RA)	
				Zona Ippodromo Agnano (AS)	
				Zona Università di Monte Sant' Angelo (UMSA)	
Aree e siti archeologici e paesaggio storico archeologico	Aree e siti archeologici e paesaggio storico archeologico	Aree e siti archeologici e paesaggio storico archeologico	Aree e siti archeologici e paesaggio storico archeologico	Aree e siti archeologici e paesaggio storico archeologico	Aree e siti archeologici e paesaggio storico archeologico
		Entità naturali di eccezionale interesse			Entità naturali di eccezionale interesse
					Architettura rupestre

PTP Vesuvio	PTP Posillipo	PTP Capri e Anacapri	PTP Campi Flegrei	PTP Agnano e Camaldoli	PTP Ischia
			Zona di tutela integrale per il Centro storico del Rione Terra (CSRT)		
			Zona di tutela per le Aree di ricerca tecnologica (ART)		
			Zona depuratore Cuma (IT)		
			Zona risanamento e restauro paesistico ambientale Cratere Senga (RA)		
Zona di Risanamento e riqualificazione paesistica ed ambientale delle aree di cava (RAC)					
Zona a prevalente connotazione rurale ed elevata potenzialità archeologica (RAI)					
Zona aree portuali (AP)					

I piani hanno una struttura simile che poi si differenzia in base alle caratteristiche tipiche di ogni territorio interessato.

ZTO	PTP Vesuvio	PTP Posillipo	PTP Capri e Anacapri	PTP Campi Flegrei	PTP Agnano e Camaldoli	PTP Ischia
PI	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, inoltre è consentita interventi di risanamento e restauro ambientale volti alla ricostruzione delle caratteristiche vegetazionali dei siti. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP.	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, ad eccezione degli interventi di risanamento e restauro ambientale volti alla ricostruzione delle caratteristiche vegetazionali dei siti. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP.	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, ad eccezione degli interventi di risanamento e restauro ambientale volti alla ricostruzione delle caratteristiche vegetazionali dei siti. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP.	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, ad eccezione degli interventi di risanamento e restauro ambientale volti alla ricostruzione delle caratteristiche vegetazionali dei siti. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP.	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, ad eccezione degli interventi di risanamento e restauro ambientale volti alla ricostruzione delle caratteristiche vegetazionali dei siti. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP.	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, ad eccezione degli interventi di risanamento e restauro ambientale volti alla ricostruzione delle caratteristiche vegetazionali dei siti. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP.
PIR	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, ad eccezione della realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti. È,		Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, inoltre è consentita la realizzazione di piste ciclabili utilizzando	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, ad eccezione della realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti. È, inoltre, consentito	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, inoltre è consentita la realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, ad eccezione della realizzazione di piste ciclabili utilizzando

ZTO	PTP Vesuvio	PTP Posillipo	PTP Capri e Anacapri	PTP Campi Flegrei	PTP Agnano e Camaldoli	PTP Ischia
	inoltre, consentito l'adeguamento igienico funzionale delle case coloniche esistenti. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP		percorsi esistenti. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP	l'adeguamento igienico funzionale delle case coloniche esistenti e, nel caso di suoli agricoli totalmente ineditato, la realizzazione di residenze e attrezzature. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP		percorsi esistenti. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP
RUA	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, nel comma relativo alle attrezzature pubbliche sono consentite le opere di sistemazione delle aree e le infrastrutture primarie di pertinenza delle attrezzature da realizzare per il raggiungimento degli standards urbanistici di settore	Gli interventi ammissibili, divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP.	Gli interventi ammissibili, divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP.	Gli interventi ammissibili, divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP.	Gli interventi ammissibili, divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP.	Gli interventi ammissibili, divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP.
AI	Gli interventi ammessi sono gli stessi previsti dagli altri PTP.			Gli interventi ammessi sono gli stessi previsti dagli altri PTP.	Gli interventi ammessi sono gli stessi previsti dagli altri PTP.	
SB/SC/SI	Gli interventi ammessi sono gli stessi per tutti i PTP, solo in questo caso è previsto nella zona interna satira recupero edilizio, in tutti gli altri la ristrutturazione urbanistico-edilizia. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP.			Gli interventi ammessi, i divieti e limitazioni sono gli stessi per tutti i PTP.	Gli interventi ammessi, i divieti e limitazioni sono gli stessi per tutti i PTP.	
Aree e siti archeologici e paesaggio storico archeologico	Gli interventi ammessi, i divieti e limitazioni sono gli stessi per tutti i PTP.	Gli interventi ammessi, i divieti e limitazioni sono gli stessi per tutti i PTP.	Gli interventi ammessi, i divieti e limitazioni sono gli stessi per tutti i PTP.	Gli interventi ammessi, i divieti e limitazioni sono gli stessi per tutti i PTP.	Gli interventi ammessi, i divieti e limitazioni sono gli stessi per tutti i PTP.	Gli interventi ammessi, i divieti e limitazioni sono gli stessi per tutti i PTP.
Entità naturali di eccezionale			I divieti e limitazioni sono gli stessi			I divieti e limitazioni sono gli stessi

ZTO	PTP Vesuvio	PTP Posillipo	PTP Capri e Anacapri	PTP Campi Flegrei	PTP Agnano e Camaldoli	PTP Ischia
interesse			per tutti e due i PTP			per tutti e due i PTP

Province di Salerno e Avellino

I PTP sono strutturati secondo un'unica tipologia di zonizzazione: il territorio sono suddivisi in Zone Territoriali Omogenee (di seguito ZTO) e in ciascuna sono individuati gli ambiti di intervento e le caratteristiche che li contraddistinguono.

Quindi si procederà con un confronto tra Piani con la stessa struttura: saranno analizzate le differenze e/o similitudini tra le ZTO in funzione degli interventi compatibili e non compatibili

Confronto

Si riporta, di seguito, il confronto, sotto forma tabellare, delle ZTO previste nei PTP.

PTP Terminio Cervialto	PTP Cilento interno	PTP Cilento costiero
Zona di protezione integrale (PI)	Zona di protezione integrale (PI)	
		Zona di conservazione integrale (CI)
Zona di protezione integrale con restauro paesistico ambientale (PIR)	Zona di protezione integrale con restauro paesistico ambientale (PIR)	
		Zona di conservazione integrale e riqualificazione ambientale (CIRA)
Area turistica del Lago Lacero (ATLL)		
Area turistica di Campolaspietro (ATC)		
		Zona di conservazione integrata del paesaggio collinare (CIPC)
		Zona per il recupero urbanistico edilizio e restauro paesistico ambientale (RUA)
		Zona di riqualificazione degli insediamenti rurali infrastrutturati (RIRI)
		Zona di valorizzazione turistico-sportiva (VAT)
		Recupero e adeguamento delle portuali (AP)
		Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico, architettonico e archeologico.

Dall'analisi della zonizzazione emerge che i due piani sono perfettamente coincidenti per quanto riguarda gli interventi compatibili e non.

Il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola di Procida

Per quanto riguarda il piano paesistico dell'isola di Procida va ricordato che è stato approvato con D.M. 1 marzo 1971, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 5 maggio 1971, e stato redatto dalla Soprintendenza ai monumenti della Campania.

Il piano, in realtà, è stato elaborato dieci anni prima della sua approvazione, e lo testimonia la schematicità della sua impostazione. Comunque, pur nella sua semplicità, appare particolarmente incisivo, come d'altra parte si può verificare tenendo presenti le notevoli opposizioni "locali" fin dal momento della sua gestazione.

Il piano divide il territorio dell'isola (oltre 400 ha) in quattro zone:

1. la fascia costiera, considerata per un considerevole profondità (con indice di 0,01 mc/mq, lotto minimo di 10 mila mq e l'altezza massima di 4 metri);
2. due aree di edificazione, una di completamento e una di espansione (con un indice di mc/mq, lotto minimo di 400 mq, altezza massima di 8 metri);

3. le zone e i nuclei di interesse storico (per cui è prevista un'azione di consolidamento e risanamento conservativo);
4. Zona agricola tutto il restante territorio, con un indice di 0,05 mc/mq, lotto minimo di 5 mila mq e 8 metri di altezza massima.

Il Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino-Amalfitana

Il Piano Urbanistico Territoriale dell'area Sorrentino-Amalfitana è stato approvato, ai sensi dell'articolo 1/bis della Legge 8 agosto 1985, n.431¹, dalla legge regionale 27 giugno 1987, n.35².

Il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) così come stabilisce l'articolo 3 ha la valenza di Piano Territoriale di Coordinamento con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali. Esso sottopone a normativa d'uso il territorio dell'area sorrentino-amalfitana, ne prevede norme generali d'uso del territorio dell'area e formula direttive a carattere vincolante, alle quali i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici o nell'adeguamento di quelli vigenti. Il PUT, inoltre, formula indicazioni per la successiva elaborazione, da parte della Regione, di programmi d'interventi per lo sviluppo economico dell'area.

L'area di competenza del Piano coincide con la superficie territoriale di 34 comuni³ di cui 14 nella Provincia di Napoli⁴ e 20 nella Provincia di Salerno⁵.

La Penisola è stata suddivisa, ai fini del coordinamento attuativo e gestionale, in sei sub-aree, e per gli aspetti normativi è stata suddivisa in quindici tipi di "zone territoriali" con valore prescrittivo per la formazione dei Piani Regolatori Generali.

Le "zone territoriali 1a, 8, 9, 10, 13, 15" vanno direttamente recepite nella zonizzazione e normativa dei PRG.

Le "zone territoriali 3, 6, 11, 12, 14", vanno anch'esse direttamente recepite nella zonizzazione e normativa dei PRG rispettivamente con le seguenti denominazioni: tutela integrata e risanamento, zona B, attrezzature turistiche territoriali, attrezzature sportive territoriali, riqualificazione turistica.

Le "zone territoriali 1b, 4, 5 e 7" dovranno essere articolate in zone di PRG con normative conformi alle indicazioni dettate dalla zona territoriale⁶.

La "zona territoriale 2" può essere direttamente recepita nel PRG o articolata secondo quanto precisato nella normativa di zona territoriale⁷.

¹ Sollevando anche il regime inibitorio imposto con i DDMM 28 marzo 1985.

² Pubblicata sul BURC n.40 del 20 luglio 1987, e successivamente modificata dalla LR n.22 del 1/7/1993 sostituita dalla LR n.38 del 23/11/1994.

³ Per quattro comuni, Angri, Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Pagani non vincolati con la legge n.1497/39 e tre Cava dei Tirreni, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, tutelati ma non inibiti, la loro inclusione nel Piano è stata funzionale alla scelta della definizione di un'area omogenea.

⁴ Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnesello, Sant'Antonio Abate, Santa Maria La Carità, Sorrento, Vico Equense.

⁵ Amalfi, Angri, Atrani, Cava dei Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Positano, Praiano, Ravello, Sant'Egidio Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.

⁶ 1b-zona di tutela, ma differenziata in relazione alla preminenza delle istanze contenute (zona di tutela dei terrazzamenti della costiera amalfitana, zona di tutela agricola, zona di tutela silvo-pastorale, zona di tutela idrogeologica e di difesa del suolo); 4-eventuale zona "A", zona "B" di urbanizzazione recente da considerare saturata ai fini residenziali, eventuale zona "C" di espansione residenziale quantificata in funzione dell'eventuale fabbisogno di nuovi vani residenziali, zona "F" destinata alla copertura del fabbisogno di attrezzature pubbliche, eventuale zona "H" destinata ad insediamenti turistici ricettivi, eventuale zona "D1" destinata ad insediamenti produttivi artigianali o a piccole industrie di trasformazione dei prodotti agricoli, zona "E" agricola, eventuale zona di "rispetto" in funzione sia della tutela di valori ambientali, sia della difesa del suolo; 5-come la zona territoriale 4 con alcune eccezioni.

⁷ Trasferita nei PRG come zona "A" ai sensi del DM 2/4/68, n° 1444, o articolata in due zone di cui una "A" e l'altra di "rispetto ambientale".

Sub aree individuate dal PUT

1	Massa Lubrese	Penisola Sorrentina	4	Sant'Antonio Abate	Monti Lattari
	Sorrento	Penisola Sorrentina		Angri	Valle del Sarno
	Sant'Agnello	Penisola Sorrentina		Sant'Egidio Monte Albino	Monti Lattari
	Piano di Sorrento	Penisola Sorrentina		Corbara	Monti Lattari
	Meta	Penisola Sorrentina		Pagani	Valle del Sarno
	Vico Equense	Penisola Sorrentina		Nocera Inferiore	Valle del Sarno
2	Castellammare di Stabia	Monti Lattari	5	Nocera Superiore	Valle del Sarno
	Pimonte	Monti Lattari		Scala	Costiera Amalfitana
	Gragnano	Monti Lattari		Amalfi	Costiera Amalfitana
	Casola di Napoli	Monti Lattari		Atrani	Costiera Amalfitana
	Lettore	Monti Lattari		Ravello	Costiera Amalfitana
	Santa Maria la Carità	Monti Lattari		Tramonti	Monti Lattari
3	Agerola	Monti Lattari	6	Minori	Costiera Amalfitana
	Praiano	Costiera Amalfitana		Maiori	Costiera Amalfitana
	Furore	Costiera Amalfitana		Cetara	Costiera Amalfitana
	Conca dei Marini	Costiera Amalfitana		Cava dei Tirreni	Monti Lattari
				Vietri sul Mare	Costiera Amalfitana

Zone territoriali del PUT
1a - Tutela dell'ambiente naturale di 1° grado.

Le maggiori emergenze tettoniche e morfologiche che si presentano prevalentemente con roccia affiorante o talvolta a vegetazione spontanea.

1b - Tutela dell'ambiente naturale di 2° grado.

La parte del territorio prevalentemente a manto boscoso o a pascolo, le incisioni dei corsi d'acqua, alcune aree a colture pregiate di altissimo valore ambientale.

2 - Tutela degli insediamenti antichi accentrati.

Gli insediamenti antichi ed accentrati d'interesse storico, artistico ed ambientale.

3 - Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nucleo.

Gli insediamenti antichi, integrati con la organizzazione agricola del territorio, presenti nella costiera amalfitana e di notevole importanza paesistica.

4 - Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado.

Aree agricole ed insediamenti di interesse ambientale di cui alcuni possono rivestire anche interesse storico-artistico, altri, di recente realizzazione, risultano privi di qualità ambientale. Per la zona occorre procedere ad una complessa riqualificazione insediativa e delle strutture agricole.

5 - Riqualificazione insediativa ed ambientale di 2° grado.

Comprende aree agricole ed insediamenti analoghi a quelli della zona territoriale 4, caratterizzati da localizzazioni più interne e montane.

6 - Urbanizzazioni sature.

Prevalentemente le espansioni residenziali recenti, di scarso valore ambientale, da considerare sature ai fini residenziali.

7 - Razionalizzazione insediativa e tutela delle risorse agricole.

Aree agricole ed insediamenti residenziali e produttivi delle sub-aree 2, 4 e 6.

8 - Parchi territoriali.

Aree generalmente in emergenza o di altopiano e che costituiscono un sistema articolato di parchi tali da soddisfare il fabbisogno di standard al livello di parchi d'interesse territoriale.

9 - Parchi speciali.

Aree già caratterizzate dall'opera dell'uomo che, in quanto tali, hanno importante valore storico, artistico ed ambientale. Essa include giardini, insiemi di pregio vegetazionale o di interesse archeologico, in posizione topografica particolare o attinenti a monumenti di grande rilievo.

10 - Parchi attrezzati.

Le aree interne che, per la conformazione naturale e per la posizione nel contesto del sistema dei parchi territoriali, possiedono una capacità promozionale ai fini della riqualificazione del turismo in senso sportivo - naturale.

11 - Attrezzature turistiche complementari.

Le aree che, in ragione della conformazione del suolo e della posizione nel contesto dell'assetto territoriale dell'area, costituiscono i punti di localizzazione di quelle attrezzature turistiche complementari, a livello territoriale, indispensabili per la riqualificazione dell'offerta turistica.

12 - Attrezzature sportive integrate.

Le aree che, per la conformazione del suolo e per la posizione nel contesto dell'assetto territoriale e delle comunicazioni, costituiscono i punti focali per la localizzazione d'attrezzature sportive integrate a livello territoriale.

13 - Riserve naturali integrate.

Le aree interessanti per la presenza di flora spontanea caratteristica dell'ambiente e/o di alto valore botanico.

14 - Insediamenti turistici esistenti.

L'area del Faito interessata dall'insediamento turistico, residenziale e ricettivo, esistente.

15 - Attrezzature di interscambio per i trasporti.

Le aree che nel Piano Urbanistico Territoriale sono state indicate come localizzazione di attrezzature di interscambio per il sistema dei trasporti.

In riferimento all'articolo 2 del citato accordo:

- la conoscenza dell'intero territorio assoggettato al PUT, documentata negli elaborati (Relazioni e allegati) costituenti il Piano Urbanistico Territoriale secondo il dettato dell'articolo 6 della L.R.C. 35/87, è stata costituita attraverso l'analisi delle specifiche caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche, vegetazionali, paesaggistico-percettive e storico-culturali, con la individuazione articolata degli elementi e dei valori da tutelare, valorizzare e recuperare;

- le dinamiche socio-economiche ed insediative di trasformazione del territorio sono state partitamente considerate (Parti IV, V e VI del PUT – art. 6 LRC 35/87) individuando i fattori di rischio sotto il profilo paesaggistico-ambientale e definendo le logiche di interazione con gli altri atti di pianificazione, con particolare riferimento ai Piani regolatori generali comunali;
 - sono stati accuratamente individuati sia gli ambiti di tutela sia quelli di riqualificazione sia quelli di valorizzazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici ed ambientali (articolo 3 dell'accordo Stato-Regioni): in tal senso nel PUT sono delimitate le zone territoriali di tutela dell'ambiente naturale (di 1° e di 2° grado), di tutela degli insediamenti antichi sia accentrati sia sparsi e per nuclei, di riqualificazione insediativa ed ambientale (di 1° e di 2° grado), di razionalizzazione insediativa e di tutela delle risorse agricole, le urbanizzazioni sature, gli insediamenti turistici esistenti, nonché tutte le aree oggetto di articolate iniziative di valorizzazione compatibile (riserve naturali integrali, parchi territoriali, parchi speciali, parchi attrezzati, attrezzature turistiche complementari, attrezzature sportive integrate, attrezzature d'interscambio per i trasporti);
 - sono stati definiti gli obiettivi di qualità paesistica (articolo 4 dell'accordo Stato-Regioni): il PUT, infatti, attraverso la sua articolata normativa persegue il mantenimento delle caratteristiche insediative ed architettoniche e dei valori e delle morfologie costitutive del paesaggio, definisce linee di sviluppo (assetto delle comunicazioni, localizzazione di attrezzature, iniziative di tutela e promozione della qualità produttiva nei settori dell'agricoltura, delle attività silvo-pastorali e dell'artigianato) compatibili con il pregio paesistico e i valori delle diverse parti del territorio, individua le linee di riqualificazione delle parti compromesse o degradate;
 - sono state determinate nel PUT le tipologie di intervento da realizzare per la tutela e la valorizzazione paesistica del territorio;
 - sono state definite nel PUT norme prescrittive per la tutela e l'uso del territorio articolate per ambiti differenziati;
 - sono previste nel PUT le misure di coordinamento con la pianificazione urbanistica comunale.
- Va rilevato inoltre che:
- lo stato dei fatti e di diritto dei luoghi non corrisponde alle delimitazioni della zonizzazione;
 - non risulta evidente la connessione con il progetto di Rete Ecologica Regionale.

Normativa a carattere generale dei Piani Paesistici

Province di Caserta e Benevento

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
Finalità e contenuti del piano	Articolo 1	Articolo 1	Articolo 1	Articolo 1	Articolo 1
	La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti l'ambito territoriale n. 1 costituito da parti del territorio dei comuni di Caserta e S.Nicola la Strada (CE).	1.1. La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti il territorio del complesso vulcanico di Roccamonfina ricadente nei territori dei Comuni di Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli sottoposti alle disposizioni dell'art. I - quinquies della legge dell'8/08/1985 n.431.	1. La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti il territorio del Massiccio del Taburno dei Comuni di Paupisi, Campoli del Monte Taburno, Tocco Caudio, Solopaca, Vitulano, Cautano, Frasso Telesino, Dugenta, Melizzano, S. Agata dei Goti, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Moiano, Torrecuso, Foglianise e parte del territorio comunale di Arpaia, sottoposti alla disposizione dell'art. 1 - quinquies della legge 8 agosto 1985 n.431.	La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti il territorio Massiccio del Matese dei Comuni di Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannitica, Raviscanina, San Potito Sannitico, S.angelo di Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroia, San Gregorio Matese e S.Lorenzello sottoposti alle disposizioni dell'art.162 del D.Lgs 29/10/99 n.490.	La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti il territorio del litorale Domitio ricadente nei comuni di sessa Aurunca e Cellole sottoposti alle disposizioni dell'art. I - quinquies della legge dell'8/08/1985 n.431.
	Il presente Piano Territoriale Paesistico è costituito dalla Relazione di Piano, dalle Norme di Attuazione e dalla Tavola di zonizzazione. La Relazione descrive i riferimenti legislativi, la metodologia applicata, gli obiettivi di piano, l'ambito di pianificazione, l'analisi del territorio, le categorie di beni, gli ambiti ed i gradi di tutela	1.2. Il presente Piano Territoriale Paesistico, redatto ai sensi dell'art. I - bis della legge dell'8/08/1985 n.431, è costituito dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione.	IDEM Roccamonfina	2. Il presente Piano Territoriale Paesistico, redatto ai sensi dell'art.149 del D.Lgs. 29/10/99 n.490, è costituito dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione.	1.2. Il presente Piano Territoriale Paesistico, redatto ai sensi dell'art. I - bis della legge dell'8/08/1985 n.431, è costituito dalla relazione dalle norme d'attuazione e dalle tavole di zonizzazione dalla relazione e dalla tavola dell'uso del suolo.
Delimitazione dell'ambito di piano	Articolo 2	Articolo 2	Articolo 2	Articolo 2	Articolo 2
	Ambito n .1 Area di S.Leucio, Casertavecchia e Viale Carlo III L'ambito cui si applica è quello definito dai D.M. 28 marzo 1985 relativi rispettivamente alle aree di:	2.1. L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dal territorio dei Comuni di Conca	1. L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dall'intero territorio dei Comuni di	1. L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dal territorio dei Comuni di Ailano, Alife, Capriati al	2.1. L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dal territorio dei Comuni di Sessa

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
	<p>Caserta Vecchia in territorio comunale di Caserta, S. Leucio in territorio comunale di Caserta, Viale Carlo III in territorio comunale di Caserta e in territorio Comunale S. Nicola La Strada (CE), nonché tutte le aree boschive dei monti Tifatini vincolate «ope legis» ex art. 146 lettera «g» del D.L.vo n. 490/99, e a parte di territori ex art. 139 del D.L.vo n. 490/99, così come definito dalla tavola di zonizzazione.</p>	<p>della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli così come individuati dal D.M. 28/03/1985, relativi alle aree ed ai beni individuate ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984.</p>	<p>Paupisi, Campoli del Monte Taburno, Tocco Caudio, Solopaca, Vitulano, Cautano, Frasso Telesino, Dugenta, Melizzano, S. Agata dei Goti, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Moiano, Torrecuso, Foglianise nonché da parte del territorio comunale di Arpaia, così come individuati dai DD.MM. 28 marzo 1985, relativi alle aree ed ai beni individuati ai sensi dell'art.2 del D.M. 21 settembre 1984.</p>	<p>Volturno, Castello Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannitica, Raviscanina, San Potito Sannitico, S.angelo di Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroia, San Gregorio Matese e S.Lorenzello così come individuati dai DD.MM. 28 marzo 1985, relativi alle aree ed ai beni individuati ai sensi dell'art.2 del D.M. 21 settembre 1984.</p>	<p>Aurunca e Cellole così come individuati dal D.M. 28/03/1985, e relativi alle aree ed ai beni individuate ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984.</p>
	<p>Le aree regolate dal presente piano sono distinte in zone e subzone, secondo le perimetrazione e le normative specificate negli articoli del successivo titolo 2. La distinzione di tali aree o zone di piano è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi e dalle condizioni di conservazione dei valori paesaggistici tutelati. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.</p>	<p>2.2 Le aree regolate dal presente piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli artt. del successivo titolo II. La distinzione di tali zone di piano è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.</p>	<p>2. Le aree regolate dal presente Piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni riportate nelle tavole di zonizzazione e le normative specificate negli articoli del successivo Titolo II. La distinzione di tali zone di piano è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.</p>	<p>IDEM Roccamonfina</p>	<p>IDEM Roccamonfina</p>
<p>Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano</p>	<p>Articolo 3</p>	<p>Articolo 3</p>	<p>Articolo 3</p>	<p>Articolo 3</p>	<p>Articolo 3</p>
	<p>Per l'ambito sopra delimitato le categorie dei beni sono quelle individuate dagli artt. 139 e 146 del D.L.vo n. 490 del 29/10/1999.</p>	<p>3.1.Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dall'art. 1 della legge del 26/06/1939 n.1497 e dall'art. 1 della legge dell'8/08/1985 n.431.</p>	<p>IDEM Roccamonfina</p>	<p>1. Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate artt.139 e 146 del D.Lgs 29/10/99 n.490.</p>	<p>IDEM Roccamonfina</p>
<p>Norme o regimi di tutela e suddivisione in zone</p>	<p>Articolo 4</p>	<p>Articolo 4</p>	<p>Articolo 4</p>	<p>Articolo 4</p>	<p>Articolo 4</p>

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
	<p>Nelle zone individuate e perimetrate nel titolo II delle presenti norme si applicano le seguenti norme di tutela: P.I - Protezione Integrale. P.I.R. Protezione Integrale con Restauro paesistico-ambientale. R.U.A.- Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro paesistico-ambientale. C.R.U.E. - Conservazione e Restauro Urbanistico - Edilizio. P.C.M. - Protezione di complessi e assi monumentali, V.A.T. - Valorizzazione aree turistico-sportive</p>	<p>4.1 Nelle zone individuate nel TITOLO II della presente normativa si applicano le seguenti norme di tutela: Il regime normativo di CONSERVAZIONE INTEGRALE è applicato alle zone che presentano rilevante interesse paesistico per la presenza di Componenti naturalistiche, morfologiche vegetazionali o idrografiche combinate in composizioni di particolare valore percettivo, nelle quali deve essere assicurata la conservazione dell'assetto attuale degli elementi fisici, consentendo esclusivamente attività di fruizione e valorizzazione prive di effetti percepibili sul contesto ambientale. Il regime normativo di CONSERVAZIONE INTEGRATA è applicato alle zone che presentano rilevante interesse paesaggistico per la combinazione ottimale delle componenti morfologiche naturali del sito con i segni della trasformazione antropica, nelle quali devono essere garantite le condizioni per la conservazione dell'assetto attuale del territorio e per il mantenimento delle attività antropiche che hanno concorso a crearlo. Il regime normativo di MANTENIMENTO è applicato alle zone che presentano interesse paesaggistico per il soddisfacente grado di equilibrio esistente tra le</p>	<p>1. Nelle zone individuate nel Titolo II della presente normativa, come perimetrate nelle tavole di zonizzazione, si applicano le seguenti norme di tutela: C.I. Conservazione Integrale; C.I.P. Conservazione Integrata del Paesaggio di pendice montana e collinare; C.A.F. Conservazione del Paesaggio agricolo di declivio e Fondovalle C.I.F. Conservazione Integrata del paesaggio Fluviale; P.A.F. Protezione del paesaggio Agricolo di Fondovalle; R.U.A. Recupero Urbanistico-edilizio e restauro paesistico Ambientale; V.I.R.I. Valorizzazione degli Insediamenti Rurali Infrastrutturati; R.A.C. Riqualificazione delle Aree di Cava. V.A.S. Valorizzazione di Sito Archeologico</p>	<p>1. Nelle zone individuate nel Titolo II della presente normativa, come perimetrate nelle tavole di zonizzazione, si applicano le seguenti norme di tutela: C.I.Conservazione Integrale; C.I.P. Conservazione Integrata del Paesaggio di pendice montana e collinare; C.A.F. Conservazione del Paesaggio agricolo di declivio e Fondovalle C.I.F. Conservazione Integrata del paesaggio Fluviale; P.A.F. Protezione del paesaggio Agricolo di Fondovalle; R.U.A. Recupero Urbanistico-edilizio e restauro paesistico Ambientale; V.I.R.I. Valorizzazione degli Insediamenti Rurali Infrastrutturati; R.A.C.M. Riqualificazione delle aree di cava e di miniere; V.A.G. Valorizzazione di sito paleontologico; V.A.T. Valorizzazione Turistico-sportiva.</p>	IDEM Roccamonfina

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
		<p>varie componenti del paesaggio, nelle quale deve essere garantita la conservazione dei fattori determinanti, consentendo la trasformazione degli elementi marginali, di cui si tende a conservare inalterati i rapporti proporzionali reciproci.</p> <p>Il regime normativo di TRASFORMABILITA' CONTROLLATA è applicato a zone di interesse paesistico marginali, connesso col loro inserimento nell'insieme dell'aspetto paesaggistico dell'intero ambito territoriale, nelle quali può essere consentito un processo di modificazione delle varie componenti del paesaggio, di cui si prefigurano i limiti, in modo da controllare gli esiti complessivi del nuovo assetto ipotizzabile.</p> <p>Il regime normativo di TRASFORMABILITA' è applicato a zone di influenza marginale nell'assetto paesaggistico dell'ambito territoriale, nelle quali sono consentite modifiche delle diverse componenti, di cui si individuano limiti quantitativi in modo da evitare effetti dannosi sul panorama di insieme.</p> <p>Il regime normativo di RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE è applicato ad aree investite da un processo di urbanizzazione recente, privo di riconoscibilità e di qualità</p>			

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
		urbanistiche ed architettoniche, che costituisce elemento dissonante e squilibrato rispetto al contesto circostante, nelle quali si prevede l'attivazione di un processo di riorganizzazione dei rapporti quantitativi tra i vari fattori dell'insediamento e di riequilibrio estetico percettivo del tessuto edilizio, delle aree libere e degli spazi connettivi. Il regime normativo di RICONVERSIONE MIRATA è applicato a zone in contrasto con le vocazioni del sito per gli aspetti morfologici, vegetazionali o archeologico-monumentale, per le quali si prevede l'attivazione di un processo di radicale trasformazione, finalizzato alla liberazione dei valori paesistici potenziali attraverso l'eliminazione di tutti gli elementi compatibili.			
Efficacia delle norme e prescrizione di piano	Articolo 5	Articolo 5	Articolo 5	Articolo 5	Articolo 5
	Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 del D.L.vo n. 490/99.	5.1. Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al 1° comma dell'art. 1 bis L. n. 431/85.	IDEM Roccamonfina	1. Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al 1° comma dell'art. dell'art.149 del D.Lgs. 29/10/99 n.490.	IDEM Roccamonfina
	Il Piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e - prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e regionali, in applicazione dell'art.23	Il piano di cui al paragrafo precedente, costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi	IDEM Roccamonfina	IDEM Roccamonfina	IDEM Roccamonfina

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
	R.D. 1357/40. I Piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico, nonché, di concerto con la Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS., dovranno essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico ed ambientale.	dell'art. 5 della legge del 17/08/1942 n. 1150 e dei piani di settore regionali. I piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico, nonché, di concerto con la Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS., dovranno essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico ed ambientale.			
	Le perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale saranno approvate nelle forme e procedure previste dalla legge.	IDEM Caserta e San Nicola la Strada	IDEM Caserta e San Nicola la Strada	IDEM Caserta e San Nicola la Strada	IDEM Caserta e San Nicola la Strada
	Le autorizzazioni di cui all'art. 151 del D.L.vo n. 490/99 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano, sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. n.10/82, vigila sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa,	Le autorizzazioni di cui all'art. 7 L. n. 1497/39 nonché all'art. 1 L. n.431/85 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. n.10/82, vigila sull'osservanza delle prescrizioni	Le autorizzazioni di cui all'art. 7 legge n. 1497/39 nonché all'art. 1 legge n. 431/85 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex legge R.C. n. 10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni	Le autorizzazioni di cui all'art. 151 del D.Lgs. 29/10/99 n.490 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. n.10/82, vigila sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i	IDEM Roccamonfina

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
	dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS. delle autorizzazioni rilasciate e trasmettendole contestualmente alla relativa documentazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 151 del D.L.vo n. 490/99. Per le aree di interesse archeologico il parere della Soprintendenza Archeologica deve essere richiesto preventivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra.	contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS. delle autorizzazioni rilasciate trasmettendole contestualmente alla relativa documentazione ai sensi del V comma art. I L. n.431/85. Per le aree di interesse archeologico, perimetrare come indicato al punto 2 del presente articolo, il parere della Soprintendenza Archeologica deve essere richiesto preventivamente al rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 L. n. 1497/39.	contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS. delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendole, contestualmente alla relativa documentazione, ai sensi del quinto comma art. 1 legge n. 431/85.	BB.AA.AA.AA.SS. delle autorizzazioni rilasciate trasmettendole contestualmente alla relativa documentazione ai sensi del IV comma art. 151 del D.Lgs. 29/10/99 n.490.	
	Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento di ufficio, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'autorizzazione sindacale ex art.151 del DL. vo n. 490/99. Pertanto la concessione edilizia dovrà essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine dei sessanta giorni entro i quali il provvedimento può essere annullato da parte del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.	Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento dell'autorizzazione sindacale ex art. 7 L. n. 1497/39, da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, come sancito dalla legge dell' 8/08/85 n. 431. La concessione edilizia dovrà essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine previsto dalla citata L. n. 431/85.			IDEM Roccamonfina
Norme transitorie	Articolo 6		Articolo 24	Articolo 26	
	Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente Piano. E' consentito in tutte le zone del presente Piano, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, il		Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente piano. E' consentito in tutte le zone del presente piano, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, il	Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente Piano. E' consentito in tutte le zone del presente piano anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, il completamento delle opere legittimamente assentite. ola iniziate	

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
	<p>completamento delle opere legittimamente assentite, già iniziate ovvero in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente Piano, nonché la realizzazione e/o completamento delle opere infrastrutturali primarie e secondarie per le aree di edilizia residenziale pubblica e convenzionata già realizzata alla data di entrata in vigore del presente piano. Ai fini del potenziamento ed adeguamento dei servizi e delle strutture di interesse locale e sovracomunale e' consentita, in deroga alle norme di zona in cui le stesse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere:</p> <p>Comune di Caserta - Località Ponteselice - Opera di utilità sociale (Subzona P.C.M. 2 - Art. 16 -Titolo II);</p> <p>Comune di Caserta - Via San Martino - Complesso Comunità Cristiana - (Subzona P.C.M.2 - Art. 16 Titolo II).</p> <p>Le opere sopraindicate, di rilevanza comunale, dovranno essere autorizzate paesisticamente secondo le procedure di legge.</p>		<p>completamento delle opere legittimamente assentite, già iniziate ovvero in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente piano, nonché la realizzazione e/o completamento delle opere infrastrutturali primarie e secondarie per le aree di edilizia residenziale pubblica e convenzionata già realizzata alla data di entrata in vigore del presente piano.</p> <p>Ai fini del potenziamento ed adeguamento dei servizi e delle strutture di interesse locale e sovracomunale è consentita, in deroga alle norme di zona in cui le stesse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comune di Sant'Agata dei Goti. Ospedale Consortile in località San Pietro (Zona C.A.F. art. 15 Titolo II). - Comune di Torrecuso. Opere connesse con il raddoppio e potenziamento della linea ferroviaria Caserta Foggia per la tratta Caserta Vitulano (Zona C.I..P., C.A.F., C I F , V.I.R I., art. 14, 15, 16, 19 Titolo II). - Comune di Melizzano. Discarica rifiuti solidi urbani in località Torrello. <p>Le opere sopra indicate, di rilevanza comunale ovvero sovracomunale, dovranno essere autorizzate paesisticamente secondo le procedure di legge.</p> <p>Per la salvaguardia delle attività artigianali tradizionalmente connesse</p>	<p>ovvero in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente piano, nonché la realizzazione e/o completamento delle opere infrastrutturali primarie e secondarie per le aree di edilizia residenziale pubblica e convenzionata già realizzata alla data di entrata in vigore del presente piano.</p> <p>Ai fini del potenziamento ed adeguamento dei servizi e delle strutture di interesse locale e sovracomunale è consentita, in deroga alle norme di zona in cui le stesse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comune di Cusano Mutri: bretella di collegamento tra le superstrade Benevento-Campobasso e Benevento-Caianello, diramazione per Cusano Mutri (zona C.A.F., C.I.F., art. 15 e 16, Titolo 11); - Comune di Cerreto Sannita: bretella di collegamento tra le superstrade Benevento-Caianello e Benevento-Campobasso con le aree interne (Zona C.I. e C.I.P., art. 13 e art. 14 Titolo 11); - Comune di Faicchio: opere di completamento degli impianti sportivi (zona C.A.F., art. 15 Titolo 11); - Comune di San Lorenzello: opere di completamento Area Agrituristica Valle Santa (Zona C.I., art. 13 Titolo 11). - Comune di Alife: ampliamento della zona V.I.R.I. così come stabilito nell'accordo di programma approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania in data 18/11/97 n.22048 e pubblicato sul B.U.R.C. n.61 del 9/12/97. <p>Per la valorizzazione delle espressioni</p>	

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
			con le espressioni locali della produzione architettonica e' consentito, in deroga alle norme di zona, lo sfruttamento delle aree di affioramento del marmo pregiato varicolore, delle cave La Marmorera ed Uria, in territorio comunale di Vitulano (Zona CI. art. 13 Titolo II), nonché delle cave San Vito e Criscuoli, in territorio comunale di Cautano (Zona C.I. art. 13 Titolo II).	artistiche connesse alla produzione di ceramiche dei Comuni di S. Lorenzello e Cerreto Sannita, e per la salvaguardia delle attività artigianali tradizionali di ciascun Comune è in ogni caso consentito, in deroga alle norme di zona l'adeguamento funzionale in situ degli impianti di produzione secondo la vigente legislazione in materia. Le opere sopra indicate, di rilevanza comunale ovvero sovracomunale, dovranno essere sottoposte all'autorizzazione ex art. 151 del D.L.vo 29/10/99 n.490.	
Categorie degli interventi di recupero	Articolo 8	Articolo 6	Articolo 6	Articolo 6	Articolo 6
	Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da prevedere si definiscono come segue.	6.1. Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente Piano, le categorie di interventi da prevedere, con riferimento alla L.457/78 si definiscono come segue.	1. Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da prevedere, si definiscono come segue.	Idem Taburno	IDEM Roccamonfina
	Manutenzione ordinaria Per gli immobili di valore estetico e tradizionale si applicano le prescrizioni di cui al VII comma dell'art. 7 della presente normativa.	Manutenzione ordinaria Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi che consistono in opere di pulitura, conservazione, reintegrazione parziale o ripristino di elementi di finitura degli edifici, senza apportare modifiche estetiche o tecnologiche.	IDEM Roccamonfina	IDEM Roccamonfina	IDEM Roccamonfina
	Manutenzione straordinaria Con riferimento all'art.31 lettera b) legge n.457/78 deve ammettere solo: interventi di adeguamento statico o di sicurezza antisismica, igienico-sanitario e funzionale, mediante rinnovazione o sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, senza	Manutenzione straordinaria Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi finalizzati a rimuovere e a sostituire parti anche strutturali di edifici, installare e/o adeguare impianti igienico-sanitari e tecnologici senza modificare i volumi e le superfici delle singole	Manutenzione straordinaria Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi finalizzati a rimuovere e sostituire parti anche strutturali di edifici, installare e/o adeguare impianti igienico-sanitari e tecnologici, senza modificare i volumi e le superfici delle singole	Manutenzione straordinaria Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi finalizzati a rimuovere e sostituire parti anche strutturali di edifici, installare e/o adeguare impianti igienico-sanitari e tecnologici, senza modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.	IDEM Roccamonfina

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
	<p>modificazioni dell'aspetto esteriore degli edifici per gli immobili di valore estetico e tradizionale, realizzazione di servizi igienici e tecnologici senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, né cambio di destinazione d'uso.</p>	<p>unità immobiliari. Fanno parte di questa categoria anche gli interventi richiesti per il miglioramento antisismico delle strutture verticali ed orizzontali, (volte, solai, tetti) che non modificano la struttura dei singoli componenti né le dimensioni delle unità immobiliari. La realizzazione di nuove canalizzazioni per acqua, gas, telefono, energia elettrica, non devono comportare alterazione dell'estetica dei prospetti. Negli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di valore ambientale e paesistico nonché su quelli di cui ai punti 2, 3 dell'art.1 della L.1497139, è vietato: - alterare la posizione e la forma delle aperture delle finestre e porte originarie; - alterare pendenze, dimensioni e posizioni di rampe di scale interne ed esterne, se prospicienti corti e/o spazi aperti.</p>	<p>unità immobiliari. Fanno parte di questa categoria anche gli interventi richiesti per il miglioramento antisismico delle strutture verticali ed orizzontali (volte, solai, tetti) che non modificano la struttura dei singoli componenti né le dimensioni dell'unità immobiliare. Negli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di valore ambientale paesistico nonché su quelli di cui ai punti 2, 3 dell'art. 1 della legge 1497/39 è vietato: - alterare la posizione e la forma delle aperture di finestre e porte originarie; - alterare sagoma, pendenza e tipologia delle coperture nonché sostituire i manti di copertura tradizionali con materiali ed elementi di tipo diverso; - alterare pendenze, dimensioni e posizioni di rampe di scale interne ed esterne, se prospicienti corti e/o spazi aperti; intonacare i paramenti murari di pietrame, se tradizionalmente lasciati a vista.</p>	<p>Fanno parte di questa categoria anche gli interventi richiesti per il miglioramento antisismico delle strutture verticali ed orizzontali (volte, solai, tetti) che non modificano la struttura dei singoli componenti né le dimensioni dell'unità immobiliare. Negli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di valore ambientale paesistico nonché su quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art.139 del D.Lgs. 29/10/99 n.490 è vietato: - alterare la posizione e la forma delle aperture di finestre e porte originarie; - alterare sagoma, pendenza e tipologia delle coperture nonché sostituire i manti di copertura tradizionali con materiali ed elementi di tipo diverso; - alterare pendenze, dimensioni e posizioni di rampe di scale interne ed esterne, se prospicienti corti e/o spazi aperti; intonacare i paramenti murari di pietrame, se tradizionalmente lasciati a vista.</p>	
	<p>Restauro Con riferimento all'art.31 lettera c) legge n.457/78, deve ammettere solo: interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne</p>	<p>Restauro Si definisce intervento di restauro l'insieme di operazioni rivolte alla conservazione degli organismi edilizi che presentino un particolare e definito impianto tipologico unitamente a valori storico-artistici e/o storici e architettonici propri e correlati ai valori paesaggistici</p>	IDEM Roccamonfina	IDEM Roccamonfina	IDEM Roccamonfina

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
	consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Si applica a tutti gli immobili assoggettati alle norme di cui al titolo I del D.L.vo n. 490/99 e per tutti gli altri edifici prenovecenteschi e novecenteschi di pregio architettonico e ambientale che conservano tutti i caratteri originari, nonché agli edifici prenovecenteschi di valore tipologico e ambientale che conservano i caratteri originari. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente ad interventi di restauro l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza, in quanto elementi costitutivi del paesaggio urbano.	dell'ambiente in cui sono collocati. Gli interventi di restauro sono rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, volumetrici e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Il restauro si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex legge n. 1089/39 e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del XX secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e ai giardini di pertinenza, che ne formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle norme del presente piano, come fusione tra natura e architettura.			
	Risanamento conservativo Con riferimento all'art.31 lettera c) L.457/78, dovrà contemplare esclusivamente: interventi di consolidamento e ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio, inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti da nuove sistemazioni d'uso compatibili con la tutela del sito nel suo insieme, che non comportino	Risanamento conservativo Si definisce risanamento conservativo l'insieme degli interventi destinati al recupero dell'edificio per garantirne la conservazione e la funzionalità; essi riguardano le costruzioni il cui impianto tipologico sia individuabile ed architettonicamente qualificato e consistono in interventi di trasformazione, senza alterazioni	Risanamento conservativo Si definisce risanamento conservativo l'insieme degli interventi destinati al recupero dell'edificio per garantirne la conservazione e la funzionalità; essi riguardano le costruzioni il cui impianto tipologico sia individuabile e architettonicamente qualificato e consistono in interventi di trasformazione, senza alterazioni	IDEM Taburno	IDEM Roccamonfina

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
	alterazione visibile della configurazione originaria che s'intende ripristinare, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario. Si applica agli edifici prenovecenteschi che hanno subito notevoli trasformazioni, risultando fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali, nonché agli edifici novecenteschi, in analogo stato di conservazione, inseriti in maniera coerente nel paesaggio.	volumetriche, allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario nel caso in cui gli immobili da tutelare, isolati o inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili. Il risanamento conservativo può contemplare la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari, nonché nuove destinazioni d'uso purché compatibili con la tutela degli immobili, dei contesti e del sito considerato nel suo insieme.	volumetriche, allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario nel caso in cui gli immobili da tutelare, isolati o inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili. Il risanamento conservativo può contemplare la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari.		
		Ristrutturazione edilizia parziale Gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale si riferiscono alle operazioni rivolte alla modifica di una o più parti di unità edilizie, le operazioni, condotte attraverso interventi limitati di demolizioni e ricostruzioni che possano configurare una struttura edilizia in parte difforme dalla precedente, ma nel rispetto dei vincoli planovolumetrici dei caratteri morfologici della struttura urbana. All'interno delle unità edilizie con cortine a filo strada sono concesse variazioni planimetriche ed altimetriche nel rispetto della tipologia prevalente nel tessuto edilizio contiguo e sempre devono correlarsi con il primario impianto tipologico.	Ristrutturazione edilizia parziale Gli interventi di ristrutturazione edilizia si riferiscono alle operazioni volte alla modifica di una o più parti edilizie, condotte attraverso interventi limitati di demolizioni e ricostruzioni che possano configurare una struttura edilizia in parte difforme dalla precedente, ma nel rispetto dei vincoli planovolumetrici e dei caratteri morfologici della struttura urbana. Tale categoria di intervento non si applica per gli edifici di valore storico-artistico ed ambientale-paesaggistico nonché per quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 1497/39. Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di	Ristrutturazione edilizia parziale Gli interventi di ristrutturazione edilizia si riferiscono alle operazioni volte alla modifica di una o più parti edilizie, condotte attraverso interventi limitati di demolizioni e ricostruzioni che possano configurare una struttura edilizia in parte difforme dalla precedente, ma nel rispetto dei vincoli planovolumetrici e dei caratteri morfologici della struttura urbana. Tale categoria di intervento non si applica per gli edifici di valore storico-artistico ed ambientale-paesaggistico nonché per quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art.139 del predetto decreto. Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti.	IDEM Roccamonfina

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
			eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti.		
	Ristrutturazione edilizia Con riferimento all'art.31 lettera d) L.457/78, dovrà contemplare esclusivamente interventi di trasformazione, a parità di volume e di superficie utile, degli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un manufatto in tutto o in parte diverso dall'originario; tali interventi comprendono: il ripristino, la sostituzione, la modifica di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, nonché l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Si applica esclusivamente agli immobili non rientranti nei casi previsti per le categorie d'intervento definite nei commi precedenti.	Interventi di ristrutturazione edilizia integrale Gli interventi di ristrutturazione edilizia integrale si riferiscono alla costruzione di manufatti previa demolizione dei preesistenti immobili privi di interesse architettonico e tipologico, e sono finalizzati alla riqualificazione del contesto attraverso la realizzazione di manufatti in sintonia con l'ambiente circostante. Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici e altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti.	Ristrutturazione edilizia integrale Gli interventi di ristrutturazione edilizia integrale si riferiscono alla costruzione di manufatti previa demolizione dei preesistenti immobili, privi di interesse architettonico e tipologico, e sono finalizzati alla riqualificazione del contesto attraverso la realizzazione di manufatti in sintonia con l'ambiente circostante. Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti. Tale categoria di intervento non si applica per gli edifici di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché per quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.	Ristrutturazione edilizia integrale Gli interventi di ristrutturazione edilizia integrale si riferiscono alla costruzione di manufatti previa demolizione dei preesistenti immobili, privi di interesse architettonico e tipologico, e sono finalizzati alla riqualificazione del contesto attraverso la realizzazione di manufatti in sintonia con l'ambiente circostante. Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti. Tale categoria di intervento non si applica per gli edifici sottoposti al vincolo degli art.1, 2 e 4 della Legge 1089/39 di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art.139 del D.Lgs. 29/10/99 n.490.	IDEM Roccamonfina
		Interventi di demolizione senza ricostruzione Gli interventi di demolizione senza ricostruzione si riferiscono ad immobili privi di interesse architettonico o tipologico che insistono in aree da restituire alla originaria funzione di area aperta, espressione della storicizzazione dei siti quali percorsi, mura, porte, arredi urbani, punti di vista panoramici o emergenze naturalistiche (rilievi			IDEM Roccamonfina

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
		isolati, speroni, costoni).			
	<p>Ristrutturazione urbanistica Per operazioni di ristrutturazione urbanistica si intendono quegli interventi pubblici o privati finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente, nel comparto oggetto di intervento. Essi consistono in interventi di sostituzione, modificazione, adeguamento, ricostruzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio. La ristrutturazione urbanistica dovrà ammettersi soltanto per le aree di recente impianto, con esclusione di impianti o parti di essi, aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui all'art. 139 lettera C del D.L.vo n. 490/99.</p>	<p>Interventi di ristrutturazione urbanistica Per operazioni di ristrutturazione urbanistica si intendono quegli interventi pubblici o privati finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente, previsti in obbligatorio piano attuativo di dettaglio riguardante il comparto oggetto di intervento. Essi consistono in interventi di sostituzione, modificazione, ricostruzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio senza comportare incremento dei volumi edilizi esistenti. L'ampliamento della volumetria esistente, entro il massimo del 20% è consentito solo per l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche, secondo gli standards previsti dalla normativa di settore, per gli edifici a destinazione pubblica, agro-turistica e turistico-ricettiva. La ristrutturazione urbanistica non si applica agli edifici di valore storico, artistico, ambientale e paesistico.</p>	<p>Ristrutturazione urbanistica Per operazioni di ristrutturazione urbanistica si intendono quegli interventi pubblici o privati finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente nel comparto oggetto di intervento. Essi consistono in interventi di sostituzione, modificazione, adeguamento, ricostruzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio. La ristrutturazione urbanistica dovrà ammettersi soltanto per le aree di recente impianto, con esclusione di impianti o parti di essi, aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui al punto 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.</p>	<p>Ristrutturazione urbanistica Per operazioni di ristrutturazione urbanistica si intendono quegli interventi pubblici o privati finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente nel comparto oggetto di intervento. Essi consistono in interventi di sostituzione, modificazione, adeguamento, ricostruzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio. La ristrutturazione urbanistica dovrà ammettersi soltanto per le aree di recente impianto, con esclusione di impianti o parti di essi, aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui all' art. 1 lett.c) del D.Lgs. 29/10/99 n.490.</p>	IDEM Roccamonfina
Norme e disposizioni generali per tutte le zone	Articolo 7	Articolo 7	Articolo 7	Articolo 7	Articolo 7
	Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo H. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per	Il piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo titolo II. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per	IDEM Roccamonfina	IDEM Roccamonfina	IDEM Roccamonfina

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
	tutte le zone, fatte salve diverse prescrizioni previste dalla normativa specifica relativa alle singole zone e subzone di piano.	tutte le zone.			
	E' vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari anche se provvisori. E' vietata l'installazione di vettori pubblicitari a bandiera. La collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere dalle vigenti disposizioni di legge in materia.	E' vietata, lungo le strade panoramiche e su entrambi i lati, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. Nelle aree urbane la collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da apposito piano redatto a cura dei singoli Comuni.	IDEM Roccamonfina	E' vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. Nelle aree urbane la collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere autorizzata dal Comune secondo le norme previste dal regolamento edilizio.	IDEM Roccamonfina
	E' vietata l'impermeabilizzazione per le pavimentazioni delle aree scoperte, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate.	Per la pavimentazione delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.	Per la pavimentazione delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati, con pavimentazione o basolati tradizionali, non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio, usando materiali lapidei, se preesistenti, posti in opera a regola d'arte secondo tipologie e tecniche tradizionali della zona.	IDEM Roccamonfina	IDEM Roccamonfina
	Tutte le vedute panoramiche, godibili da luoghi accessibili al pubblico,	Tutte le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, e	Le aree risultanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di	IDEM Taburno	IDEM Roccamonfina

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
	sono oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1) art.23 del R.D. n.1357/40.	godibili da luoghi accessibili al pubblico, sono oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1) art. 23 del R.D. n. 1357/40.	demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.		
	I calpestii pubblici e privati con pavimentazioni o basolati tradizionali non dovranno essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, dovranno essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.	Le aree risultanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione preveda Interventi di riqualificazione ambientale.	Le falde delle coperture inclinate non dovranno superare la pendenza del 35%. I manti di copertura dovranno essere in tegole del tipo tradizionalmente ricorrente nei luoghi.	Le falde delle coperture inclinate non dovranno superare la pendenza del 35%. I manti di copertura dovranno essere in tegole del tipo tradizionalmente ricorrente nei luoghi. Per gli impianti produttivi sono consentite coperture a falde con materiali continui che richiamano per disegno e colore i manti di tegole di tipo tradizionale.	IDEM Roccamonfina
	Per tutti gli edifici le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per isolati edilizi, in modo da evitare la creazione di barriere percettive al godimento del bene tutelato.	Per tutti gli edifici le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici o gruppi di edifici, in modo da non impedire le visuali panoramiche.	Per gli immobili di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale valgono le seguenti prescrizioni: tutti i materiali, finiture e colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi di lamiera zincata o di rame; le canalizzazioni di impianti tecnici, con esclusione di quelli di distribuzione del metano, devono essere collocate sotto traccia; le	IDEM Roccamonfina	IDEM Roccamonfina

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
			ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato; è vietato l'uso di alluminio anodizzato; i materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne; i manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale; l'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse; sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici; le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.		
	Per i complessi di immobili di cui all'art. 139 lettera c) del D.L.vo n. 490/99 l'aspetto delle superfici esterne dovrà essere tale da non pregiudicare l'intrinseco valore di caratterizzazione paesaggistica o comprometterne l'armonico inserimento nel paesaggio circostante, e pertanto: - tutti i materiali, finiture e colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale;	Per gli immobili di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge del 29/06/1939 n.1497 e per i centri storici e per i nuclei ed immobili rurali di valore storico ed ambientale, con esclusione degli edifici di recente impianto, valgono le seguenti prescrizioni: - tutti i materiali, finiture e colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale; i canali pluviali a vista degli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra	Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità, ovvero con perizie geologiche per gli altri casi, venga certificato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile; saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.	Per gli immobili di cui all'art. 139 lettera c) del D.L.vo n. 490/99 e per i centri storici e per i nuclei ed immobili rurali di valore storico ed ambientale valgono le seguenti prescrizioni: tutti i materiali, finiture e colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale; i canali pluviali a vista degli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio ed ogni altro impianto o condotta a vista dovranno essere realizzati o sostituiti con materiale in lamiera zincata o rame;	IDEM Roccamonfina

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
	<ul style="list-style-type: none"> - i canali pluviali a vista degli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio ed ogni altro impianto o condotta a vista dovranno essere realizzati o sostituiti con materiale in lamiera zincata o rame con esclusione di materiale plastico o P.V.C. di qualsiasi tipo; - le canalizzazioni di impianti tecnici dovranno essere collocate sotto traccia; - è vietato l'uso di alluminio anodizzato non preverniciato; - i materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne; - i manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale; - l'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse; - sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici; - le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive. 	tubatura o condotto a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi di lamiera zincata o di rame; le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato; è vietato l'uso di alluminio anodizzato; i materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne; i manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale; l'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte; sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici; le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.	I muri di contenimento vanno	<ul style="list-style-type: none"> - le canalizzazioni di impianti tecnici dovranno essere collocate sotto traccia; - le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato; - è vietato l'uso di alluminio anodizzato; - i materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne; - i manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale; - l'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse; - sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici; - le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive. 	IDEM Roccamonfina
	Per nuclei e complessi rurali di cui	Il consolidamento per i fenomeni			IDEM Roccamonfina

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
	<p>all'art.5, che conservano un'integrità tipologica e formale tale da costituire elemento di forte caratterizzazione del paesaggio, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, di restauro e risanamento conservativo. I materiali adottati dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne. I manti di copertura tradizionale in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti ed i rivestimenti in materiali polivinilici e asfaltici. Le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.</p>	<p>franosì ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.</p>	<p>realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti; in casi eccezionali, qualora sia indispensabile ricorrere a strutture armate, esse dovranno essere rivestite di materiale lapideo ovvero tradizionale.</p>		
	<p>Per le aree dissestate o instabili occorrerà procedere ad un controllo continuo dell'evoluzione delle condizioni idrogeologiche e la realizzazione di interventi esclusivamente in termini di rimboschimento e/o ripristino della cuticola erbosa, utilizzando essenze appartenenti al patrimonio vegetazionale locale secondo le direttive dell'ispettorato Dipartimentale delle Foreste. Per quanto riguarda gli alvei permanenti o stagionali per il deflusso delle acque superficiali, è fatto divieto assoluto, in tutto il territorio</p>	<p>I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti; in casi eccezionali, quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, esse dovranno essere rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale.</p>	<p>E' vietata la cancellazione dei segni tradizionali di confine, di delimitazioni di appezzamenti e colture, di sistemazione dei dislivelli, di delimitazioni dei canali, corsi d'acqua e sentieri costituiti da muri di pietrame o tufo, filari di alberi e vegetazione arbustiva, strutture ed elementi in legno.</p>	IDEM Roccamonfina	IDEM Roccamonfina

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
	dell'ambito, di interventi volti alla regolarizzazione geometrica della sezione dell'alveo mediante manufatti in conglomerato cementizio o muratura ed è prescritto il ripristino dei profili naturali delle sezioni e delle ripe laddove tali interventi siano stati già eseguiti. L'eventuale progetto di realizzazione di briglie (qualora indispensabili) dovrà, in ogni caso, prevedere le modalità di compatibilizzazione paesaggistica dei manufatti sotto il profilo dei materiali ammessi e/o del rinverdimento.				
	I muri di contenimento del terreno, se consentiti dalla specifica normativa di zona, andranno realizzati con materiale lapideo a faccia vista senza stilatura dei giunti o in casi eccezionali, quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, rivestiti di materiale lapideo di tipo tradizionale.			E' vietata la cancellazione dei segni tradizionali di confine, delimitazioni di appezzamenti e colture, di sistemazione dei dislivelli, delimitazioni dei canali, corsi d'acqua e sentieri costituiti da muri di pietrame o tufo, filari di alberi e vegetazione arbustiva, strutture ed elementi in legno.	
	In tutto il territorio dell'ambito è vietata l'apertura di nuove cave per l'estrazione di materiali lapidei calcarei di ogni tipo nonché di sabbie, ghiaie e/o pietrisco. Per le cave di materiali calcarei, sabbie e ghiaie, attualmente in esercizio, è vietato il rinnovo delle relative concessioni e/o autorizzazioni ed è obbligatorio il ripristino dei siti secondo le prescrizioni degli atti di concessione. Per le cave non più in attività è indispensabile provvedere alle opere di sistemazione ambientale.				

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
	E' fatto divieto, nell'intero territorio dell'ambito, di attivare discariche di qualsiasi tipo.				
	Per gli altri insediamenti produttivi di tipo industriale, artigianale e turistico non inclusi nelle A. S.I. o in P.I.P. attivi alla data di adozione del presente piano è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria degli immobili e la manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici esistenti, nonché la delocalizzazione senza incremento di volume, se migliorativa dell'impatto ambientale.				
	Per gli insediamenti produttivi inclusi nelle A.S.I. e nei P.I.P. è consentito l'adeguamento funzionale degli immobili e degli impianti tecnologici entro il limite del 5% delle superfici utili esistenti previa elaborazione di progetto di minimizzazione dell'impatto percettivo e ambientale degli interventi.				
	Per la viabilità principale sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione della rete esistente che non comportino ampliamenti delle sedi stradali. Eventuali opere d'arte necessarie dovranno presentare caratteristiche dimensionali, tipologiche e costruttive idonee a favorirne l'inserimento nell'ambiente circostante e pertanto utilizzare materiali locali e tecniche costruttive tradizionali; per la viabilità minore, oltre ad interventi di sistemazione dei				

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
	tracciati esistenti secondo le modalità previste dal precedente comma, sono ammesse realizzazioni ex novo previa redazione di progetti di dettaglio elaborati secondo i seguenti criteri la sezione stradale non deve superare i 3 metri comprensivi di banchine e zanelle, il tracciato deve essere studiato in modo da ridurre al minimo scavi e sbancamenti. Eventuali opere d'arte accessorie devono essere realizzate esclusivamente in muratura a faccia vista; le eventuali piazzole di scambio andranno localizzate esclusivamente in corrispondenza di idonee conformazioni del suolo atte ad evitare sbancamenti o riporti				
	Sono consentiti gli interventi di ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e le opere connesse ed indispensabili. Le vedute panoramiche derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.				
Interventi consentiti per tutte le zone	Articolo 9	Articolo 8	Articolo 8	Articolo 8	Articolo 8
	Per tutte le zone comprese nel presente piano sono ammesse, se compatibili con l'ambiente, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli	Per tutte le zone, comprese nel presente Piano, sono ammessi, anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone (Titolo II),	Per tutte le zone comprese nel presente piano, con esclusione del sito archeologico di cui all'art. 22 della presente normativa (Zona	Per tutte le zone comprese nel presente piano, con esclusione del sito paleontologico di cui all'art. 21 della presente normativa (Zona V.A.G.), sono ammessi, anche in	IDEM Roccamonfina

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
	<p>artt.7 e 8 della presente normativa, nonché alla normativa relativa alle singole zone e subzone, ed alle procedure autorizzatorie previste dall'art. 151 del D.L.vo n. 490/99, comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo; - interventi di sistemazione a verde, con utilizzo di essenze mediterranee o storicamente inserite nel paesaggio, per le fasce di rispetto stradale ex D.M n 1401/68, nel rispetto delle norme di sicurezza per le quali è vietato qualsiasi uso; - interventi rivolti alla bonifica ed al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione dei giardini e dei parchi, con utilizzo di essenze mediterranee o storicamente inserite nel paesaggio; - interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree; interventi di adeguamento igienico - funzionale, impiantistico, alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesaggistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute 	<p>nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:</p> <p>a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia da prevedersi limitatamente agli immobili di cui ai punti 6 e 7 dell'art. 6 della presente normativa, che dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente; interventi per la demolizione e ricostruzione in situ, finanziati ai sensi della L.219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981.</p> <p>b) Interventi di sistemazione a verde, per le fasce di rispetto stradale ex D.M. n. 1404/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale. E' vietato qualsiasi uso di tali fasce.</p> <p>c) Interventi rivolti al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e parchi.</p> <p>d) Opere di bioingegneria o ingegneria naturalistica che prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'impiego di materiale vivente sia da solo che in combinazione con materiali inerti 	<p>V.A.S.), sono ammessi, anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone (titolo II), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6, 7 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:</p> <p>a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia, parziale ed integrale, che dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti; interventi per la demolizione e ricostruzione, finanziati ai sensi della legge 219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981. Non possono essere individuate per la ricostruzione extra situ aree ricadenti in zona C.I di cui al Titolo II.</p> <p>b) Interventi rivolti al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.</p> <p>c) Opere di bioingegneria o ingegneria naturalistica che prevedano: l'impiego di materiale vivente, sia da solo sia in combinazione con materiali inerti, per opere di sistemazione delle aree esposte alle frane da crollo o scivolamento per evitare l'erosione</p>	<p>deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone (titolo II), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6, 7 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fristo, i seguenti interventi:</p> <p>a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia, parziale ed integrale, che dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti; interventi per la demolizione e ricostruzione in situ, finanziati ai sensi della legge 219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981.</p> <p>b) interventi rivolti al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.</p> <p>c) opere di ingegneria naturalistica che prevedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'impiego di materiale vivente, sia da solo sia in combinazione con materiali inerti, per opere di sistemazione delle aree esposte alle frane da crollo o scivolamento per evitare l'erosione superficiale dei versanti; - interventi di rivestimento di superfici degradate con manto vegetale a protezione dall'erosione superficiale e dall'irrigamento anche con impiego di geocelle o georeti o geostuoie; - interventi stabilizzanti per consolidamento del terreno in profondità mediante impiego di tallee per palificate vive, graticciate, fascinate vive, cordonate 	

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
	<p>panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno e non dovranno comportare incrementi di superficie coperta superiori al 6% di quella esistente;</p> <p>- interventi di delocalizzazione di immobili, parti di immobili o di pertinenza degli stessi, purché costruiti successivamente al 1930 e purché migliorativi sotto il profilo paesaggistico ambientale e prevedenti tutte le misure necessarie ad un'ideale sistemazione delle aree di risulta.</p>	<p>per opere di sistemazione delle aree esposte alle frane da crollo o scivolamento per evitare l'erosione superficiale dei versanti;</p> <p>- interventi di rivestimento di superfici degradate con manto vegetale a protezione dell'erosione superficiale e dell'irrigamento, anche con impiego di geocelle o georeti o geostuoie;</p> <p>- interventi stabilizzanti per consolidamento del terreno in profondità mediante impiego di talee per palificate vive graticciate, fascinate vive, cordonate o gradonate e piantagioni di specie pioniere;</p> <p>- interventi combinati di protezione di scarpate o pendii instabili con materiale da costruzione vivi o inerti;</p> <p>- abbattimento dei massi con la tecnica di presplitting per la difesa dalla caduta e sistemazione del fronte di scavo con successiva piantumazione;</p> <p>- rivestimenti dei pendii con rete metallica ad alta resistenza con successivo inerbimento degli stessi;</p> <p>- realizzazione di barriere paramassi con funi e reti di acciaio.</p> <p>f) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della</p>	<p>superficiale dei versanti; interventi di rivestimento di superfici degradate con manto vegetale a protezione dall'erosione superficiale e dall'irrigamento anche con impiego di geocelle o georeti o geostuoie; interventi stabilizzanti per consolidamento del terreno in profondità mediante impiego di talee per palificate vive, graticciate, fascinate vive, cordonate o gradonate e piantagioni di specie pioniere; interventi combinati di protezione di scarpate o pendii instabili con materiale da costruzione vivi e inerti; abbattimento dei massi con la tecnica di presplitting per la difesa della caduta e sistemazione del fronte di scavo con successiva piantumazione; rivestimenti dei pendii con rete metallica ad alta resistenza con successivo inerbimento degli stessi;</p> <p>d) interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.</p> <p>e) interventi di sistemazione, ripristino, restauro ambientale e paesistico nelle aree le cui connotazioni di paesaggio naturale od antropizzato siano state alterate dalla presenza di manufatti, impianti</p>	<p>o gradonate e piantagioni di specie pioniere;</p> <p>- interventi combinati di protezione di scarpate o pendii instabili con materiale da costruzione vivi e inerti;</p> <p>- abbattimento dei massi con la tecnica di presplitting, per la difesa della caduta e sistemazione del fronte di scavo con successiva piantumazione;</p> <p>- rivestimenti dei pendii con rete metallica ad alta resistenza con successivo inerbimento degli stessi;</p> <p>- realizzazione di barriere paramassi con funi e reti di acciaio.</p> <p>d) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.</p> <p>e) Interventi di sistemazione, ripristino, restauro ambientale e paesistico nelle aree le cui connotazioni di paesaggio naturale od antropizzato siano state alterate dalla presenza di manufatti, impianti ed opere costituenti detrattori ambientali. Tali interventi di restauro ambientale e paesistico per le aree di cave dismesse per le aree di raccolta e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani saturate, e per le aree di discarica in genere, saranno effettuati secondo i criteri indicati al precedente punto c) del presente articolo.</p> <p>f) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.</p> <p>g) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle</p>	

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
		Soprintendenza Archeologica. g) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili. h) Interventi di sistemazione, ripristino, restauro ambientale e paesistico nelle aree le cui connotazioni di paesaggio naturale ed antropizzato siano state alterate dalla presenza di manufatti, impianti ed opere costituenti detrattori ambientali. Gli interventi di restauro ambientale e paesistico per le aree di cave dismesse, per le aree di raccolto e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani saturate e per le aree di discarica in genere, saranno effettuati secondo i criteri indicati al precedente punto d) del presente articolo. i) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche, per gli edifici esistenti. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno. Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità:	ed opere costituenti detrattori ambientali. Tali interventi di restauro ambientale e paesistico per le aree di cave dismesse, per le aree di raccolta e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani saturate, e per le aree di discarica in genere, saranno effettuati secondo i criteri indicati al precedente punto c) del presente articolo. f) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili. g) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche, per gli edifici esistenti. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno. h) Realizzazione di tettoie a protezione o deposito temporaneo di raccolto agricolo con strutture lignee e schermature in cannuce o altro materiale vegetale. i) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità: - per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia e di radura possono realizzarsi recinzioni con	barriere architettoniche, per gli edifici esistenti. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno. h) Realizzazione di tettoie a protezione o deposito temporaneo di raccolto agricolo con strutture lignee e schermature in cannuce o altro materiale vegetale. i) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità: - per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia e di radura possono realizzarsi recinzioni con filo metallico o rete metallica e pali in legno, ferro o cemento, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali; - per le aree a destinazione residenziale e diversa da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non può superare i 2,50 metri. l) Interventi di ripristino o reintegrazione di muri di contenimento o recinzione esistenti di pietrame a secco. m) Interventi di sistemazione e adeguamento della viabilità pedonale interpodereale e	

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
		<p>- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia e di radura possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;</p> <p>- per le aree a destinazione residenziale e diversa da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non può superare i 2 metri.</p> <p>i) Interventi di sistemazione e adeguamento della viabilità pedonale, interpoderale e carrabile esistente. Realizzazione di nuovi tracciati stradali, di percorribilità locale, la cui larghezza non dovrà superare i limiti imposti dal vigente Codice della Strada. Ampliamento dei tracciati stradali di percorribilità locale fino al raggiungimento dei limiti del vigente Codice della Strada.</p> <p>Per i tratti panoramici della viabilità esistente e di nuova realizzazione od esposti alle visuali panoramiche dei siti, le eventuali opere per la realizzazione o l'ampliamento della sede viaria dovranno escludere strutture a sbalzo o su pilastri, tagli ed espianati di alberi di alto fusto.</p>	<p>filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;</p> <p>- per le aree a destinazione residenziale e diversa da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non può superare i due metri.</p> <p>l) Interventi di ripristino o reintegrazione di muri di contenimento o recinzioni esistenti di pietrame a secco.</p> <p>m) interventi di sistemazione e adeguamento della viabilità pedonale interpoderale e carrabile esistente. Realizzazione di nuovi tracciati stradali, di percorribilità locale. Per i tratti panoramici della viabilità esistente e di nuova realizzazione, od esposti alle visuali panoramiche dei siti, le eventuali opere per la realizzazione e l'ampliamento della sede viaria dovranno escludere strutture a sbalzo o su pilastri, tagli ed espianati di alberi di alto fusto.</p> <p>n) Interventi, nei centri abitati, per la riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, con impiego di materiali lapidei e tecniche tradizionali; aiuole</p>	<p>carrabile esistente. Realizzazione di nuovi tracciati stradali, di percorribilità locale. Per i tratti panoramici della viabilità esistente e di nuova realizzazione, od esposti alle visuali panoramiche dei siti, le eventuali opere per la realizzazione e l'ampliamento della sede viaria dovranno escludere strutture a sbalzo o su pilastri, tagli ed espianati di alberi di alto fusto.</p> <p>n) Interventi, nei centri abitati, per la riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, con impiego di materiali lapidei e tecniche tradizionali; aiuole ed alberature; elementi di arredo urbano quali panchine, sedili, muretti, corpi illuminanti.</p> <p>o) Riconversione degli impianti produttivi agricoli ad altra destinazione con eventuale incremento delle volumetrie secondo la normativa Regionale vigente se l'incremento di volumetrie non contrasta con le esigenze di tutela nel paesaggio.</p> <p>Per gli interventi di cui ai punti b), c), i), e), n) si dovranno utilizzare essenze storicamente inserite nel paesaggio del Matese.</p>	

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
		l) Interventi nei centri abitati per la riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta con: impiego di materiali lapidei e tecniche tradizionali; aiuole ed alberature; elementi di arredo urbano quali panchine, sedili muretti corpi illuminati. Per gli interventi di cui ai punti b), c), e) si dovranno utilizzare essenze tipiche dei luoghi o essenze storicamente inserite nel paesaggio.	ed alberature, elementi di arredo urbano quali panchine, sedile, corpi illuminanti. Per gli interventi di cui ai punti b), c), e), i), n) si dovranno utilizzare essenze storicamente inserite nel paesaggio del Taburno.		
Norme specifiche per la tutela di sistemi o singolarità geografiche, geomorfologiche e vegetazionali		Articolo 9	Articolo 9	Articolo 9	Articolo 9
		Tutela delle zone boschive Le norme di cui al presente articolo si applicano per tutte le aree boscate governate da essenze arboree non da frutto, fatta eccezione per i castagneti destinati alla produzione della massa legnosa, anche se comprendenti radure o pianori, come classificate dal competente Organo tecnico. Tali unità ambientali comprendono, altresì, i boschi artificiali colturali e di recente impianto. Le aree boscate configurano unità paesistiche omogenee per compattezza, distribuzione e densità degli esemplari, equilibrio vegetazionale raggiunto dalle piante, valore naturalistico dell'insieme.	Tutela delle zone boschive Le norme di cui al presente articolo si applicano per tutte le aree boschive governate da essenze arboree non da frutto, fatta eccezione per i castagneti destinati alla produzione della massa legnosa, anche se comprendenti radure o pianori, come classificate dal competente Organo Tecnico. Tali unità ambientali comprendono, altresì, i boschi artificiali colturali di recente impianto. Il taglio di essenze arboree, sia colturale che produttivo, è vietato su esemplari secolari. La necessità di espianco di essenze arboree in tutte le zone a causa di affezioni fitopatologiche deve essere valutata	Tutela delle zone boschive Le norme di cui al presente articolo si applicano per tutte le aree boschive governate da essenze arboree non da frutto, fatta eccezione per i castagneti destinati alla produzione della massa legnosa, anche se comprendenti radure o pianori, come classificate dal competente Organo tecnico. Tali unità ambientali comprendono, altresì, i boschi artificiali colturali di recente impianto. Le aree boschive configurano unità paesistiche omogenee per compattezza, distribuzione e densità degli esemplari; equilibrio vegetazionale raggiunto dalle piante. valore naturalistico dell'insieme. Il taglio di essenze arboree, sia colturale che produttivo, è vietato su esemplari secolari. Il taglio colturale, di natura selettiva, è diretto	IDEM Roccamonfina

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
		<p>Il taglio di essenze arboree è suddiviso in colturale ed in produttivo. In entrambi i casi è vietato l'intervento su piante secolari. Il taglio colturale, di natura selettiva, è diretto al miglioramento ed alla difesa dell'ambiente mediante diradamenti. Il taglio produttivo deve essere oggetto di apposite autorizzazioni ai fini ambientali di cui all'art. 7 della L.1497139 e ai sensi dell'art. 1 lettera g) della L. 431/85. Non è consentito procedere al taglio e all'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze rare che di quelle facenti parte di macchia mediterranea spontanea, senza la prescritta autorizzazione degli enti preposti al controllo. La necessità di espianto di essenze arboree in tutte le zone a causa di affezioni fitopatologiche, nonché di piante secche anche se costituenti filari, deve essere valutata dal Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato competenti per zona. In ogni caso, le essenze espantate dovranno essere sostituite da essenze dello stesso tipo. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza o di prevenzione e/o danneggiamento dagli incendi deve essere comunicata, per la prescritta autorizzazione, agli Uffici del Settore Amministrativo delle Foreste competente per territorio.</p>	<p>dal Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato competenti per zona. In ogni caso, le essenze espantate dovranno essere sostituite da essenze dello stesso tipo. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza o di prevenzione e/o danneggiamento dagli incendi deve essere comunicata agli uffici del Settore Amministrativo delle Foreste competente per territorio. Nelle aree boschive sono vietate le seguenti opere:</p> <p>j) apertura di piste e strade che comportino sbancamenti e/o movimenti di terra di profondità superiore ai 50 cm;</p> <p>k) la realizzazione di manufatti in muratura.</p> <p>Nelle zone boschive, sono ammessi i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rimpiazzo di esemplari rimossi perché ammalorati o danneggiati in maniera irreversibile; - lo sfoltimento della vegetazione di sottobosco; - la potatura e il rimboscimento; - la trasformazione dei castagneti in castanili da frutto; - la sistemazione di piste esistenti con possibilità di ripristino degli esistenti tappetini di usura; - la realizzazione di opere di riassetto e/o sistemazione idrogeologica con tecniche di 	<p>al miglioramento ed alla difesa dell'ambiente mediante diradamenti. Il taglio produttivo deve e essere di apposite autorizzazioni ai fini ambientali di cui all'art. 151 del D.L.vo 29/10/99 n.490. Non è consentito procedere al taglio e all'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze rare che di quelle facenti parte di macchia mediterranea spontanea, senza la prescritta autorizzazione degli enti preposti al controllo. La necessità di espianto di essenze arboree in tutte le zone a causa di affezioni fitopatologiche deve essere valutata dal Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato competenti per zona. In ogni caso, le essenze espantate dovranno essere sostituite da essenze dello stesso tipo. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza o di prevenzione e/o danneggiamento dagli incendi deve essere comunicata, per la prescritta autorizzazione, agli uffici del Settore Amministrativo delle Foreste competente per territorio. Nelle aree boschive sono vietate le seguenti opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apertura di piste e strade che comportino sbancamenti e/o movimenti di terra di profondità superiore ai 100 cm; - la realizzazione di manufatti in muratura. <p>Nelle aree boschive, sono ammessi i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rimpiazzo di esemplari rimossi perché ammalorati o danneggiati in maniera irreversibile; - lo sfoltimento della vegetazione di sottobosco; - la potatura e il rimboscimento; - la trasformazione dei castagneti in 	

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
		<p>Nelle aree boscate sono vietate le seguenti opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apertura di piste che comportino sbancamenti e/o movimenti di terra di profondità superiori ai 30 cm.; - il taglio o l'espianto esteso tale da compromettere le valenze paesaggistiche del bene; <p>la realizzazione di manufatti in muratura.</p> <p>Nelle aree boscate sono ammessi i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rimpiazzo di esemplari rimossi perché ammalorati o danneggiati in maniera irreversibile; - lo sfoltimento della vegetazione di sottobosco; - la potatura e il rimboschimento; - la trasformazione dei castagneti in castanili da frutto; - la sistemazione delle piste esistenti con possibilità di ripristino degli esistenti tappetini di usura; - la realizzazione di opere di riassetto e/o sistemazione idrogeologica con tecniche di ingegneria naturalistica; - la realizzazione di opere necessarie per la stabilità dei pendii e per migliorare la funzione protettiva delle aree dai fenomeni di dissesto purché eseguite nel rispetto dei criteri naturalistici; <p>la collocazione di prefabbricati al servizio delle sole aree di bosco artificiale (pinete ecc.) destinate a</p>	<p>ingegneria naturalistica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di opere necessarie per la stabilità dei pendii e per migliorare la funzione protettiva delle aree dai fenomeni di dissesto, purché eseguite nel rispetto dei criteri naturalistici; - la collocazione di prefabbricati di servizio aventi superficie massima di mq. 9,0 di altezza massima al colmo di m. 3,5 posizionati ad una distanza tra loro non inferiore a m. 300,0. <p>Nei boschi cedui sono ammesse le seguenti opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il taglio o l'espianto culturale, secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa di settore; - lo sfoltimento della vegetazione di sottobosco necessario per le operazioni culturali o di normale governo del bosco; - la realizzazione di manufatti in legno per il ricovero di attrezzi aventi superficie massima di mq. 9,0 ed altezza massima al colmo di m. 3,5 posizionati ad una distanza tra loro non inferiore a m. 300,0. 	<p>castanili da frutto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sistemazione di piste esistenti con possibilità di ripristino degli esistenti tappetini di usura; - la realizzazione di opere di riassetto e/o sistemazione idrogeologica con tecniche di ingegneria naturalistica; - la realizzazione di opere necessarie per la stabilità dei pendii e per migliorare la funzione protettiva delle aree dai fenomeni di dissesto, purché eseguite nel rispetto dei criteri naturalistici; - la collocazione di prefabbricati di servizio aventi superficie massima di mq. 9,0, di altezza massima al colmo di m. 3,5 posizionati ad una distanza tra loro non inferiore a m. 300,0. <p>Nei boschi cedui sono ammesse le seguenti opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il taglio o l'espianto culturale, secondo le disposizioni di cui alla L.R. 13/87; - lo sfoltimento della vegetazione di sottobosco necessario per le operazioni culturali o di normale governo del bosco; - la realizzazione di manufatti in legno per il ricovero di attrezzi aventi superficie massima di mq. 9,0 ed altezza massima al colmo di m. 3,5 posizionati ad una distanza tra loro non inferiore a m. 300,0. 	

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
		<p>parco urbano, aventi superficie massima di mq 9 ed altezza massima al colmo di m 3 posizionati ad una distanza tra loro non inferiore a m 300 per una estensione servita di ettari 1,00.</p> <p>Nei boschi cedui sono ammesse le seguenti opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il taglio o l'espianto colturale, secondo le disposizioni di cui alla L.R. 13/87; - lo sfoltimento della vegetazione di sottobosco necessario per le operazioni colturali o di normale governo del bosco; <p>la realizzazione di manufatti in legno per il ricovero di attrezzi aventi superficie massima di mq 9 ed altezza massima al colmo di m 3 posizionati ad una distanza tra loro non inferiore a m 300.</p> <p>Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 13/87 è richiesta, altresì, l'autorizzazione di cui all'art. 7 della L. n. 1497139 anche per gli impianti, gli appezzamenti di bosco, le piante sparse, i filari, i giardini ed i parchi urbani di cui al medesimo articolo 8.</p> <p>E' richiesta, nelle zone ricadenti nei limiti di cui alla lettera d) della L. 431/85 l'autorizzazione ai fini ambientali, anche per l'utilizzazione dei cedui e per tutti gli interventi in zone non boscate per i quali è prescritta l'autorizzazione ai sensi degli artt. 22 e 23 della LR n.13/87.</p> <p>L'impianto di manufatti attinenti alle attività agro-silvo-pastorali</p>			

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
		(abbeveratoi, ricoveri, fili a sbalzo, etc.), a carattere temporaneo e che non comportino l'obbligo di richiesta di concessione edilizia, deve, comunque, essere autorizzato ai sensi della L. 1497/39.			
		Tutela dei corsi d'acqua delle sorgenti e dei bacini idrografici Nelle incisioni orografiche profonde con dislivelli superiori a m 20 misurati fra il livello di massima portata del corso d'acqua ed il terrazzamento più distante dallo stesso, per una fascia di m 50 a destra e sinistra del ciglio dell'ultimo terrazzamento; nei corsi d'acqua a profili trasversali con dislivelli inferiori a quelli sopra indicati per una fascia di metri 80 a destra e a sinistra del ciglio spondale; intorno a tutte le Sorgenti presenti sul territorio interessato dal presente Piano e per una fascia di rispetto di metri 50; nei bacini idrografici naturali o artificiali per una fascia di metri 100 intorno alla riva sono vietati i seguenti interventi: - modifiche del tracciato del corso d'acqua e del perimetro di bacino; - opere di consolidamento delle sponde che prevedano la realizzazione di manufatti in cls. a vista; - aperture di cave o siti di estrazione del materiale litoide; - movimenti di terra, scavi profondi, eliminazione dei	Tutela dei corsi d'acqua delle sorgenti e dei bacini idrografici Nelle incisioni orografiche profonde con dislivelli superiori a m. 20,0, misurati fra il livello di massima portata del corso d'acqua ed il terrazzamento più distante dallo stesso, per una fascia di m. 50,0 a destra e a sinistra del ciglio dell'ultimo terrazzamento; nei corsi d'acqua a profili trasversali con dislivelli inferiori a quelli sopra indicati, per una fascia di m. 80,0 a destra e sinistra del ciglio spondale; intorno a tutte le sorgenti presenti sul territorio interessato dal presente Piano e per una fascia di rispetto di m. 50,0; nei bacini idrografici naturali o artificiali per una fascia di 100,0 mt. intorno alla riva; sono vietati i seguenti interventi: - modifiche del tracciato del corso d'acqua e del perimetro del bacino; - opere di consolidamento delle sponde che prevedono la realizzazione di manufatti in cls a vista; - aperture di cave o siti di estrazione del materiale litoide, - movimenti di terra, scavi	Tutela dei corsi d'acqua delle sorgenti e dei bacini idrografici Nelle incisioni orografiche profonde catalogate come fiumi per una fascia di m. 50,00 a destra e a sinistra del ciglio spondale; nei corsi d'acqua per una fascia di m.50,00 a destra e sinistra del ciglio spondale; intorno a tutte le sorgenti presenti sul territorio interessato dal presente Piano e per una fascia di rispetto di m. 50,0; nei bacini idrografici naturali o artificiali per una fascia di 100,0 mt. intorno alla riva; nelle fasce di rispetto dei fiumi, dei corsi d'acqua, delle sorgenti, dei bacini idrografici naturali, ricadenti in zona definita RUA ai sensi delle presenti norme, stabilite dagli strumenti urbanistici Comunali, vigenti o da approvarsi secondo le Norme Regionali di settore; sono vietati i seguenti interventi: - modifiche del tracciato del corso d'acqua e del perimetro del bacino; - opere di consolidamento delle sponde che prevedono la realizzazione di manufatti in cls a vista; - aperture di cave o siti di estrazione del materiale litoide; - movimenti di terra, scavi profondi, eliminazione dei terrazzamenti naturali di origine alluvionale; - localizzazione di discariche o di impianti di smaltimento dei rifiuti,	IDEM Roccamonfina

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
		terrazzamenti naturali di origine alluvionale; - localizzazione di discariche o d'impianti di smaltimenti dei rifiuti, localizzazioni di siti di autodemolizioni; - espianto di essenze vegetali arboree o arbustive di qualunque tipo; - realizzazione di nuove volumetrie edificatorie; - apposizione di cartellonistica pubblicitaria lungo i tracciati carrabili ricadenti nelle aree suddette. Sono consentiti i seguenti interventi: - interventi collegati alle attività agro-silvo pastorale che non comportino modifiche delle sponde o espianto di essenze arboree o arbustive; - opere di ingegneria idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni della configurazione delle sponde; - interventi di sistemazione e di difesa delle fasce spondali con opere che prevedono il successivo rapido inerbimento dei pendii; - realizzazione di aree attrezzate di sosta o di pic-nic non pavimentate, con relativi manufatti di servizio. Per le aree di sorgente è ammessa la realizzazione di impianti di captazione interrati. Tutte le opere per la difesa spondale	profondi, eliminazione dei terrazzamenti naturali di origine alluvionale, - localizzazione di discariche o di impianti di smaltimento dei rifiuti, localizzazione dei siti di autodemolizione; - espianto di essenze arboree di qualunque tipo; - realizzazione di nuove volumetrie; - apposizione di cartellonistica pubblicitaria lungo i tracciati carrabili ricadenti nelle aree predette. Sono consentiti i seguenti interventi: - interventi collegati alle attività agro-silvo pastorale che non comportino modifiche delle sponde o espianto di essenze arboree; - opere di ingegneria idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni della configurazione delle sponde; - interventi di sistemazione e di difesa delle fasce spondali con opere che prevedano il successivo rapido inerbimento dei pendii; - per le aree di sorgente è ammessa la realizzazione di impianti di captazione interrati. Tutte le opere per la difesa spondale dei corsi d'acqua e dei bacini, ricadenti nelle zone C.1. e C.1.P. di cui al Titolo II, sono consentite esclusivamente se realizzate con	localizzazione dei siti di autodemolizione; - espianto di essenze arboree di qualunque tipo; - realizzazione di nuove volumetrie; - apposizione di cartellonistica pubblicitaria lungo i tracciati carrabili ricadenti nelle aree predette. Sono consentiti i seguenti interventi: - interventi collegati alle attività agro-silvo pastorale che non comportino modifiche delle sponde o espianto di essenze arboree; - opere di ingegneria idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni della configurazione delle sponde; - interventi di sistemazione e di difesa delle fasce spondali con opere che prevedano il successivo rapido inerbimento dei pendii; - per le aree di sorgente è ammessa la realizzazione di impianti di captazione interrati. Tutte le opere per la difesa spondale dei corsi d'acqua e dei bacini ricadenti nelle zone C.I., C.I.P. e C.I.F., sono consentite esclusivamente se realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Sono comunque consentiti la pulizia ed, il restauro anche con il ripristino e la modifica del tracciato se si tratta di opere necessarie per evitare il dissesto idrogeologico secondo le indicazioni dell' autorità competente.	

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
		dei corsi d'acqua e dei bacini sono consentite esclusivamente se realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Per la effettuazione di tali interventi si rende necessario l'apporto delle Autorità di Bacino Nazionali e Regionali, qualora vengano costituite ai sensi della L. n. 183/89.	interventi di ingegneria naturalistica.		
Opere pubbliche ammissibili e di interesse pubblico	Articolo 10		Articolo 23	Articolo 25	
	Sono ammissibili salvo diverse disposizioni di zona e subzona ed alle condizioni previste dalla presente normativa: - interventi di infrastrutture viaria ed impiantistica del territorio; - interventi di realizzazione, riqualificazione e sistemazione di verde pubblico; - interventi di adeguamento funzionale ed impiantistico di edifici destinati a servizi pubblici; - interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati alla destinazione ad attrezzature e servizi pubblici nonché ad edilizia residenziale pubblica, per l'adeguamento agli standards urbanistici, degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 47/85; - interventi di recupero e riqualificazione paesaggistico-ambientale e urbanistico edilizia interventi per la difesa del suolo.		E' consentito in tutte le zone del presente piano anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali, purché interrati, quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistema di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale; l'adeguamento ed il potenziamento delle reti ferroviarie con le opere connesse con l'abolizione dei passaggi a livello; la bonifica e la sistemazione degli alvei e dei canali ricadenti nelle aree del presente piano. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.2.3763/6 del 20/4/82 e n. 3763/6 del 24/6/1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà	E' consentito in tutte le zone del presente Piano anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali, purché interrati, quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale; l'adeguamento ed il potenziamento delle reti ferroviarie con le opere connesse con l'abolizione dei passaggi a livello; la bonifica e la sistemazione degli alvei e dei canali ricadenti nelle aree del presente Piano. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.2.3763/6 del 20/4/82 e n. 3763/6 del 24/6/1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. I progetti esecutivi di dette opere, che dovranno tenere conto dei criteri di tutela paesistica, se in deroga alla normativa di zona in cui esse ricadono, dovranno recepire	

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
			preventivamente essere autorizzata dal Ministero BB.CC.AA. I progetti esecutivi di dette opere, che dovranno tenere conto dei criteri di tutela paesistica, se in deroga alla normativa di zona in cui esse ricadono, dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.AA.AA.AA.SS. e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in area di interesse archeologico). Le procedure autorizzative delle predette opere sono quelle sancite dalla legge n. 1497/39 e legge 431/85.	eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.AAAAAA.SS. e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in area di interesse archeologico). Le procedure autorizzative delle predette opere sono quelle sancite dal D.L.vo 490/99.	
	I progetti relativi agli interventi suddetti sono sottoposti alle procedure autorizzative previste dall'art. 151 del D.L.vo n. 490/99.				
	Tutte le opere pubbliche previste dagli strumenti urbanistici vigenti e non rientranti tra quelle ammissibili andranno delocalizzate in aree non incluse nell'ambito territoriale normato dal presente Piano Paesistico.				
Aree di paesaggio storico archeologico		Articolo 10	Articolo 10	Articolo 10	Articolo 10
		Il Paesaggio Storico Archeologico è definito dai rapporti esistenti tra i resti antichi, ancorché solo in parte emergenti, e territorio circostante e dalla conservazione di segni di strutturazione del territorio.	IDEM Roccamonfina	IDEM Roccamonfina	IDEM Roccamonfina
		La tutela di tali aree attraverso il controllo preventivo da parte della	La tutela di tali aree attraverso il controllo preventivo da parte della	IDEM Roccamonfina	

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
		Soprintendenza Archeologica competente per il territorio, è preordinata alla conservazione dell'identità storica del paesaggio o alla sua riconnessione ai fini della valorizzazione paesistica.	Soprintendenza Archeologica competente per territorio è preordinata alla conservazione dell'identità storica del paesaggio e alla sua riconnessione ai fini della valorizzazione paesistica.		
		<p>In tali aree, perimetrare come indicato dall'art. 5, punto 2, qualsiasi sia la tipologia di conservazione o trasformabilità esplicitamente prevista dal Piano e indicata al successivo Titolo II, valgono le seguenti norme:</p> <p>1) tutti gli interventi di iniziativa pubblica e privata che comportino scavi o movimenti di terra, o realizzazioni di strutture anche precarie, necessitano di parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio;</p> <p>2) la strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella normativa generale il controllo preventivo del territorio, così come espresso al precedente punto.</p> <p>Il parere preventivo della Soprintendenza Archeologica si articolerà in prescrizioni vincolanti graduate in funzione della tipologia dell'intervento previsto e delle caratteristiche storico archeologiche del sito.</p>	<p>In tali aree, perimetrare come indicato all'art. 5, punto 2, della presente normativa, qualunque sia la tipologia di conservazione o trasformabilità dettata dal Titolo II, valgono le seguenti prescrizioni:</p> <p>- tutti gli interventi di iniziativa pubblica o privata che comportino scavi o movimenti di terra necessitano di parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio che potrà chiedere, in sede istruttoria, anche saggi e scavi archeologici;</p> <p>- la strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella normativa generale il controllo preventivo del territorio, così come espresso al precedente punto.</p>	<p>In tali aree, perimetrare come indicato all'art. 5, punto 2, della presente normativa, qualunque sia la tipologia di conservazione o trasformabilità dettata dal successivo Titolo II, valgono le seguenti prescrizioni</p> <p>1) tutti gli interventi di iniziativa pubblica o privata che comportino scavi o movimenti di terra, o realizzazione di strutture anche precarie, necessitano di parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio che potrà chiedere, in sede istruttoria, anche saggi e scavi archeologici;</p> <p>2) la strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella normativa generale il controllo preventivo del territorio, così come espresso al precedente punto.</p>	
Adempimenti degli enti territoriali	Articolo 11				
	I Comuni, la Provincia, la Regione e				

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
	gli enti territoriali di gestione statali e locali, sono tenuti, nella formazione, adozione ed approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione ad osservare norme e prescrizioni contenute nel presente piano. Le norme e prescrizioni del Piano Paesistico prevalgono nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica generale ed esecutivi, tanto regionali, quanto subregionali.				
Norme specifiche per le infrastrutture antropiche		Articolo 11	Articolo 11	Articolo 11	Articolo 11
		1. Tratturi Le sedi degli antichi tratturi della transumanza appartenenti al demanio regionale o comunale sono sottoposti al regime di assoluta inedificabilità. E' ammesso invece l'attraversamento della sede tratturale in linea ortogonale all'andamento del tracciato con infrastrutture o sedi viarie nei casi in cui lo stesso risulti inevitabile per fini di utilità pubblica e non siano individuabili tracciati alternativi. L'esecuzione degli interventi di cui sopra e di scavi o di profondità superiore ai 50 cm anche finalizzati al passaggio di urbanizzazioni interrate o opere di coltivazione e subordinata l'acquisizione del preventivo parere della Soprintendenza Archeologica.	1. Tratturi Le sedi degli antichi tratturi della transumanza appartenenti al demanio regionale o comunale sono sottoposte al regime di assoluta inedificabilità. E' ammesso l'attraversamento della sede tratturale in linea ortogonale all'andamento del tracciato, per la realizzazione di sedi viarie di interesse locale, ovvero di reti infrastrutturali, quando non siano individuabili tracciati alternativi. L'esecuzione degli interventi di cui sopra e di scavi di profondità superiore ai 50,0 cm. e subordinata all'acquisizione del preventivo parere della Soprintendenza Archeologica.	IDEM Taburno	IDEM Roccamonfina
		Cave Nelle zone ricadenti nel presente	Cave Nelle zone ricadenti nel presente	Cave e Miniere Nelle zone ricadenti nel presente piano e per	IDEM Roccamonfina

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
		<p>piano e per le quali non sia fatto esplicito divieto è ammessa l'attività estrattiva nelle aree di cave.</p> <p>La coltivazione delle cave dovrà essere condotta secondo tecniche e metodi che assicurino in ogni caso specifico la limitazione dell'impatto visivo della frattura nel paesaggio, la pendenza verso monte dei ripiani progressivi per consentire il regolare deflusso e la raccolta delle acque; l'inerbimento della superficie già sfruttata per consentire la piantumazione di essenze a rapido accrescimento; la preparazione del soprassuolo per la successiva sistemazione definitiva.</p> <p>Lungo il fronte di cava andranno previsti gli opportuni interventi di ingegneria naturalistica idonei per la riqualificazione del sito, alla cessazione avvenuta della attività estrattiva.</p> <p>Per le cave attive alla data di entrata in vigore del presente piano e ricadenti in aree nelle quali è vietata la prosecuzione della attività estrattiva, è fatto obbligo della cessazione dell'esercizio entro mesi 12 dalla data di entrata in vigore del piano stesso.</p>	<p>piano e per le quali non sia fatto esplicito divieto, è ammessa l'attività estrattiva nelle aree di cava.</p> <p>La coltivazione delle cave dovrà essere condotta secondo tecniche e metodi che assicurino in ogni caso specifico: la limitazione dell'impatto visivo della frattura del paesaggio; la pendenza verso monte dei ripiani progressivi per consentire il regolare deflusso e la raccolta delle acque; l'inerbimento della superficie già sfruttata per consentire la piantumazione di essenze a rapido accrescimento; la preparazione del soprassuolo per la successiva sistemazione definitiva.</p> <p>Lungo il fronte di cava andranno previsti gli opportuni interventi di ingegneria naturalistica idonei per la riqualificazione del sito, alla cessazione avvenuta delle attività estrattive.</p> <p>Per le cave attive alla data di entrata in vigore del presente piano ricadenti in zone nelle quali è vietata la prosecuzione dell'attività estrattiva, è fatto obbligo della cessazione dell'esercizio entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano, provvedendo nel predetto termine anche alle opere di sistemazione. Ambientale.</p>	<p>le quali non sia fatto esplicito divieto, è ammessa attività estrattiva nelle aree di cava e miniere.</p> <p>La coltivazione delle cave e miniere dovrà essere condotta secondo tecniche e metodi che assicurino in ogni caso specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la limitazione dell'impatto visivo della frattura del paesaggio; - la pendenza verso monte (lei ripiani progressivi per consentire il regolare deflusso e la raccolta delle acque; - l'inerbimento della superficie già sfruttata per consentire la piantumazione di essenze a rapido accrescimento; - la preparazione del soprassuolo per la successiva sistemazione definitiva. <p>Lungo il fronte andranno previsti gli opportuni interventi di ingegneria naturalistica idonei per la riqualificazione del sito, alla cessazione avvenuta delle attività estrattive.</p> <p>Per le cave esistenti, alla data di entrata in vigore del presente Piano, per le quali esistono ancora aree da coltivare, ricadenti in zone nelle quali è vietata la prosecuzione della attività estrattiva, l'attività stessa potrà essere proseguita se finalizzata alla sistemazione ambientale, nei modi e con i tempi stabiliti dallo specifico progetto di coltivazione e recupero, da approvarsi secondo le vigenti normative in materia, dagli organi competenti, e da redigersi in conformità delle norme dell'art. 11 punto 2 che precede.</p> <p>L'intera area interessata dal progetto approvato deve intendersi come sottoposta a regime della zona RACM.</p>	

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
		<p>Discariche e stoccaggio dei rifiuti</p> <p>Nelle zone ricadenti nel presente piano e per le quali non sia fatto esplicito divieto è ammessa la realizzazione di impianti per la discarica e lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani.</p> <p>Le singole aree da destinare allo scopo, di estensione non superiore a 2.000 mq. comprensivi degli spazi destinati all'ingresso e alla manovra dei mezzi, nonché alla localizzazione dei necessari manufatti di servizio, dovranno essere opportunamente perimetrate e recintate con alberatura idonea a limitarne la visibilità.</p> <p>La discarica di materiali inerti dovrà essere effettuata nei siti di estrazione dismessi ed in aree per le quali il riporto di materiale sia necessario per il ripristino dell'originaria configurazione, ai fini del restauro ambientale. L'area andrà periodicamente sistemata secondo un piano di dettaglio preventivamente redatto dal soggetto interessato, approvato dalla Soprintendenza ed eseguito a cura del soggetto cui è affidata la gestione dell'impianto.</p> <p>Le discariche in attività alla data di approvazione del presente piano e ricadenti in aree in cui è fatto esplicito divieto di prosecuzione dell'attività stessa dovranno cessare l'esercizio entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano, provvedendo nel predetto termine anche nelle opere di sistemazione</p>	<p>Discariche e stoccaggio di rifiuti</p> <p>Nelle zone ricadenti nel presente piano e per le quali non sia fatto esplicito divieto è ammessa la realizzazione di impianti per la discarica e lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani.</p> <p>Le singole aree da destinare allo scopo, dovranno essere opportunamente perimetrate e recintate con alberatura idonea a limitarne la visibilità.</p> <p>La discarica di materiali inerti dovrà essere effettuata nei siti di estrazione dismessi ed in aree per le quali il riporto di materiale sia necessario per il ripristino dell'originaria configurazione, ai fini del restauro ambientale e paesaggistico. L'area andrà periodicamente sistemata secondo un piano di dettaglio preventivamente redatto dal soggetto interessato ed eseguito a cura del soggetto cui e' affidata la gestione dell'impianto.</p> <p>Le discariche attive alla data di entrata in vigore del presente piano e ricadenti in area in cui è fatto esplicito divieto di prosecuzione dell'attività stessa, dovranno cessare l'esercizio entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano, provvedendo nel predetto termine anche alle opere di sistemazione ambientale.</p>	IDEM Roccamonfina	IDEM Roccamonfina

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
		ambientale.			
Opere abusive edilizie e di trasformazione del suolo e Sanatoria delle opere abusive		Articolo 12	Articolo 12	Articolo 12	Articolo 12
		<p>12.1. In riferimento alla Legge 47/85 e successive modifiche e/o integrazioni, il presente Piano costituisce norma di riferimento per il rilascio del parere di cui all'art. 32 della citata Legge 47/85 così come modificato dall'art. 12 della Legge 68/88 e dalla Legge 724/94.</p> <p>12.2. Per le opere abusivamente eseguite nelle zone disciplinate dal presente Piano, il parere di cui all'art. 32 della Legge 47/85 verrà reso in conformità alle prescrizioni contenute in apposito piano da redigersi, ai sensi dell'art. 29 della citata Legge 47/85, entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Piano. Il suddetto piano dovrà essere sottoposto al parere della Soprintendenza competente.</p> <p>12.3. In caso di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di demolizione di opere realizzate abusivamente e non sanabili, ai sensi del piano di cui al precedente comma, le vedute panoramiche o le aree ritenute di particolare interesse paesaggistico e ambientale devono intendersi sottoposte a tutela secondo le norme del presente P.T.P. La sistemazione ditale aree è a spese</p>	<p>Il presente piano è redatto valutando, ai fini della tutela paesaggistica, lo stato di fatto del territorio in presenza di tutte le costruzioni esistenti e registrate dalle riprese aeree che costituiscono le tavole di zonizzazione, parte integrante del Piano paesistico territoriale.</p>	<p>Per le concessioni in sanatoria si applicano tutte le norme del presente Piano Territoriale Paesistico.</p>	IDEM Roccamonfina

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
		della ditta proprietaria dell'area che deve redigere un idoneo progetto di sistemazione che è sottoposto ad autorizzazione ai fini della tutela paesistica e ambientale. Il Comune, in caso di inadempienza dei proprietari ed entro 120 gg. dall'ingiunzione, può, in danno di questi, redigere un progetto di sistemazione dell'area oggetto di ripristino.			
		Per quanto attiene i fabbricati pubblici e le relative sistemazioni esterne, la Soprintendenza ha la facoltà di prescrivere le opere di finiture necessarie per soddisfare le esigenze di tutela ambientale, già indicate nel precedente art. 6.			IDEM Roccamonfina
Inquadramento normativo		Articolo 13			Articolo 13
		In tutto il territorio incluso nel perimetro del piano paesistico ogni intervento di modifica dell'assetto paesistico deve essere conforme alle norme specifiche dettate per le singole zone in cui è suddiviso il territorio nella tavola di zonizzazione.			In tutto il territorio incluso nel perimetro del piano paesistico ogni intervento di modifica dell'assetto paesistico secondo quanto specificato dall'articolo 5 del titolo I delle presenti norme di attuazione, deve essere conforme alle norme specifiche dettate per le singole zone in cui è suddiviso il territorio nella tavola di zonizzazione facente parte integrante del presente piano, come specificato nei seguenti articoli del titolo II.
		Le seguenti normative di zona sono integrate dalle normative specifiche per particolari categorie di aree geografiche, attività antropiche o			IDEM Roccamonfina

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
		beni archeologici o storici contenute negli articoli del precedente titolo I. Nel testo delle seguenti norme verranno usate le seguenti sigle per indicare i seguenti interventi di trasformazione del patrimonio esistente: <ul style="list-style-type: none"> - M.O. per manutenzione ordinaria; - M.S. per manutenzione straordinaria; - R.C. per restauro o risanamento conservativo; - R.E. per ristrutturazione edilizia in genere; - R.E.P. per ristrutturazione edilizia parziale; - R.E.I. per ristrutturazione edilizia integrale; - R.U. per ristrutturazione urbanistica 			
Norme finali	Articolo 20				
	La presente normativa si applica anche per la definizione delle istanze di cui alle leggi 28/2/85 n.47 e 23/12/94 n.724 in materia di condono edilizio.				
Nome particolari per l'esame delle istanze di autorizzazione in sanatoria					Articolo 22
					In deroga a quanto stabilito nell'art 12 del precedente Titolo I in attesa della redazione dei Piani di recupero di cui all' art 29 della L. 47/85 è consentito l'esame di merito di

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
					istanze di autorizzazione in sanatoria, formulate ai sensi della legge 47/85 e 724/95, per opere eseguite senza preventiva autorizzazione e ricadenti nelle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8 del presente Piano L'esame di merito delle istanze di cui sopra dovrà essere condotto caso per caso sulla base di una valutazione dell'impatto percettivo nello specifico contesto paesaggistico e nelle visuali di insieme e degli effetti sul contesto ambientale e per quanto attiene ad eventuali danni alla vegetazione ed all'assetto idrografico, faunistico e morfologico. I piani di recupero da redigere ai sensi del citato art. 29 della L. 47/85 devono escludere il rilascio delle autorizzazioni in sanatoria per opere abusive ricadenti nelle zone I e 2 del presente piano e non conformi ad esso.
Norme particolari per la progettazione e la esecuzione degli interventi edilizi					Articolo 24
					Nella progettazione ed esecuzione di interventi di trasformazione dello stato dei luoghi devono essere rispettate in tutte le zone del presente piano le seguenti norme particolari, ad integrazione di quanto già specificato all'articolo 7 del Titolo Primo. Negli interventi da eseguire su edifici in muratura di epoca anteriore

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
					al 1930 é fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> • devono essere lasciate a vista le murature di tufo o pietrame prive di traccia di intonaco; • eventuali cordoli in cemento armato devono essere realizzati in traccia all'interno della muratura, senza alterarne la superficie esterna e senza demolire i cornicioni in muratura esistenti; • devono essere conservati o ripristinati i cornicioni tradizionali esistenti in filari di coppi aggettanti detti "a romanella"; • devono essere conservati o ripristinati con elementi di materiale spessore e sagomatura analoghi i rivestimenti lapidei di soglie davanzali e scale, rimuovendo eventuali nuovi rivestimenti recenti, lastre standardizzate di marmi o pietre commerciali; • deve essere conservato o ripristinato il disegno degli infissi esistenti, con impiego di legno tradizionale o di alluminio; devono essere rimosse eventuali serrande avvolgibili; • deve essere conservato o ripristinato il manto tradizionale in doppio strato di coppi o in coppi e tegoloni piani; • devono essere conservati o ripristinati canali di gronda e pluviali in lamiera di sezioni tradizionali; • le tinteggiature esterne

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
					<p>devono essere ripristinate con prodotti a base di latte di calce o silicati e polveri di terra, riproponendo le coloriture tradizionali nei vari toni tenui del giallo, rosa, arancio;</p> <p>Negli interventi di MO, MS, RC e RE e nell'ampliamento di edifici esistenti non inclusi nella precedente categoria o nella costruzione di nuovi edifici devono essere osservate le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le coperture devono essere realizzate con falde inclinate con unica linea di colmo • Il manto di copertura deve essere ripristinato o realizzato con tegole curve in argilla; • le tinteggiature devono essere eseguite con prodotti a base di lane di calce o silicati e colori di terra; • non devono essere conservate o installate serrande avvolgibili; • i nuovi rivestimenti lapidei devono essere realizzati con pietra locale; • eventuali murature a vista o paramenti esterni devono essere realizzati in pietra di tufo, calcare locale o altro materiale di effetto estetico analogo; • la costruzione ex novo, la ricostruzione o l'ampliamento di manufatti agricoli strumentali deve essere realizzata con murature in

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
					tufo o pietrame a faccia vista, prive di finestre con affaccio e dotate esclusivamente di aperture per areazione, tetto a doppio spiovente con manto di tegole in argilla; <ul style="list-style-type: none"> • le nuove recinzioni di appezzamenti di terreno o di aree scoperte di uso sportivo ricreativo devono essere realizzate con impiego esclusivo di struttura lignea e/o reti metalliche, eventualmente abbinata a piantumazioni di essenze vegetali locali.
Piani attuativi di dettaglio					Articolo 25
					Il Piano paesistico prevede l'obbligo della redazione di Piani di Dettaglio, da parte di Enti cointeressati anche in collaborazione con soggetti privati o solo da parte di quest' ultimi per particolari interventi in siti caratterizzati da rilevanti aspetti geologici, naturalistici, paesaggistici, agricoli e storico-culturali; ove necessario, fino all'approvazione dei Piani predetti, restano in vigore le disposizioni generali del presente. Il Piano di dettaglio prescrive, comunque, le opere ed i provvedimenti conformi alle finalità consentite dal presente piano, comprende i dati planovolumetrici e di arredo urbano se necessario; può consentire limitati adattamenti in relazione alla scala ed al suo grado di analisi. Poichè i piani di dettaglio si

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
					<p>riferiscono a campi specifici e particolari possono essere inseriti negli strumenti urbanistici comunali generali e particolareggiati con i quali in ogni modo devono essere compatibili e, in ogni caso dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza per i BB. AA ed AA. Nelle aree di parco naturale e riserva, come individuate dalla Regione Campania ai sensi della vigente normativa, il Piano di assetto del Parco di cui alle predette norme detterà modalità per l'uso e la valorizzazione delle aree all'interno dei 'imiti e nel rispetto delle prescrizioni fissate nelle norme di cui al presente piano.</p> <p>Il piano attuativo di dettaglio analizza singoli elementi che potrebbero costituire oggetto di distinti e separati progetti di conservazione o modificazione e che tuttavia possono raggiungere un adattamento morfologico valido per mezzo di un'unica progettazione articolata proposta da uno o più soggetti</p> <p>Tale progetto unitario può riferirsi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parti del tessuto insediativo costituito da monovalenze funzionali ed unità gestionali; - parti del tessuto insediativo costituito da interrelazioni fra funzioni, anche differenti, nell'unità gestionale; - parti del territorio

Province di Caserta e Benevento					
Contenuti	Caserta e San Nicola la Strada DM 18 ottobre 2000	Roccamonfina DM 23 gennaio 1996	Taburno DM 30 settembre 1996	Matese DM 4 settembre 2000	Litorale Domitio DM 22 ottobre 1996
					naturale anche ad uso agricolo costituite da unità gestionali sia riferite a regime proprietario di natura pubblica (usi civici, aree demaniali) sia a convenzione fra soggetti, privati e/o pubblici. Il progetto di dettaglio deve essere compatibile con le previsioni del P.T.P e recepito dal P.R.G. o, se esistenti, dagli strumenti di e può essere realizzato con lotti funzionali paesisticamente compiuti.

Provincia di Napoli

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
Finalità' e contenuti del piano.	Art. 1.	Art. 1.	Art. 1.	Art. 1.	Art. 1.	Art. 1.
	1. - La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti l'ambito Agnano - Camaldoli del Comune di Napoli, sottoposto alle disposizioni dell'art. 1 - quinquies della legge 8 agosto 1985, n. 431.	1. - La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti gli interi territori di Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida, sottoposti alle disposizioni dell'art. 1 - quinquies della legge 8 agosto 1985 n. 431.	1. - La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti l'intero territorio dell'isola di Capri, sottoposto alle disposizioni dell'art. 1 quinquies della legge 8 agosto 1985 n. 431.	1. La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti gli interi territori dei Comuni dell'isola di Ischia.	Il presente Piano, riguardante l'ambito di Posillipo nel Comune di Napoli, redatto ai sensi dell'art. 1 - bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, è costituito dalla relazione di piano, dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione. La relazione descrive i riferimenti legislativi, la metodologia applicata, gli obiettivi di piano, l'ambito di pianificazione, l'analisi del territorio, le categorie di beni, gli ambiti e i gradi di tutela	1. La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti i territori dei Comuni Vesuviani di: San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Pompei, Boscoreale, Boscorease, Trecase, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia, Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio, Nola-Castel Cicala, sottoposti alle disposizioni dell'art. 1 quinquies della legge 8 agosto 1985 n. 431.
	2. - Il presente Piano Territoriale Paesistico è costituito dalla relazione di piano, dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione. La Relazione descrive i riferimenti legislativi, la metodologia applicata, gli obiettivi di piano, l'ambito di pianificazione, l'analisi del territorio, le categorie di beni, gli ambiti e i gradi di tutela.	IDEM Agnano e Camaldoli		2. Il presente Piano Territoriale Paesistico, redatto ai sensi dell'art. 1 - bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, è costituito dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione.		IDEM Ischia

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
Delimitazione dell'ambito di piano	Art. 2	Art. 2	Art. 2	Art. 2	Art. 2	Art. 2
	1. - L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dal decreto ministeriale 28 marzo 1985 relativamente alle aree di Agnano e Camaldoli nel territorio del comune di Napoli.	1. - L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dall'intero territorio del comune di Pozzuoli, del comune di Bacoli e del Comune di Monte di Procida.	1. - L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dall'intero territorio dei comuni di Capri e Anacapri.	1. L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dall'intero territorio dei Comuni di Barano, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.	1. - L'ambito cui si applica la presente normativa è quello comprendente parte del territorio di Napoli così come individuato dal decreto ministeriale 28 marzo 1985 relativamente all'area della collina di Posillipo, con l'inclusione dell'ultimo tratto delle sue pendici occidentali compreso tra via Manzoni e il piede della scarpata che, pur non essendo assoggettato all'articolo 1 - quinquies della legge 431/85 ma sottoposto soltanto al decreto ministeriale 24 ottobre 1957 e decreto ministeriale 18 agosto 1960, costituisce parte integrante sia dal punto di vista geomorfologico che paesistico della collina stessa.	1. L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dall'intero territorio dei comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscorecase, Trecase, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, nonché da parte del territorio dei comuni di Pompei, Boscoreale, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia, Pollena Trocchia, Cercola e Nola-Castel Cicala, così come individuati dal D.M. 28 marzo 1985, relativo alle aree ed ai beni individuati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21 settembre 1984.
	2. - Le aree regolate dal presente piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli articoli del successivo Titolo II. La distinzione di tali aree o zone di piano, è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano.	Art. 3	Art. 3	Art. 3	Art. 3	Art. 3	Art. 3
	1. - Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dall'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli
Norme di tutela e suddivisione in zone	Art. 4	Art. 4	Art. 4	Art. 4	Art. 4	Art. 4
	1. - Nelle zone individuate e perimetrate nel Titolo II della presente normativa si applicano le seguenti norme di tutela: P.I.: Protezione Integrale; P.I.R.: Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale; R.U.A.: Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico Ambientale; A.I.: Recupero delle Aree Industriali; S.B.: Norme per le Zone Sature Private; R.A.: Recupero ambientale delle pendici degli Astroni (discarica di Pianura); A.S.: Norme per le aree a destinazione sportiva (Ippodromo di Agnano); U.M.S.A.: Norme per l'insediamento Universitario Monte S. Angelo.	1. - Nelle zone individuate e perimetrate nel Titolo II della presente normativa si applicano le seguenti norme di tutela: P.I.: Protezione Integrale; P.I.R.: Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale; R.U.A.: Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico Ambientale; C.S.R.T.: Restauro del Centro Storico Rione Terra; A.R.T.: Norme per le Aree di Ricerca Tecnologica; S.A.: Norme per le Zone Sature Pubbliche; R.A.: Recupero ambientale del cratere Senga; I.T.: Norme per l'impianto del depuratore di Cuma.	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli

Contenuti	Provincia di Napoli					
	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
Efficacia delle norme e prescrizioni di piano	Art. 5	Art. 5	Art. 5	Art. 5	Art. 5	Art. 5
	1. - Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 1-bis legge n. 431/85.	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli
	2. - Il piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dei piani di settore regionali, in applicazione dell'art. 23 regio decreto 1357/40. Gli strumenti urbanistici esistenti dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico.	2. - Il piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei piani di settore regionali, in applicazione dell'art. 23 regio decreto 1357/40. I piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico.	IDEM Campi Flegrei	2. Il piano di cui al paragrafo precedente, in applicazione dell'art. 23 R.D. 1357/40, costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dei piani di settore regionali. I piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico, nonché di concerto con la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, dovranno essere individuati e perimetrati i centri storici, i	2. - Il piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei piani di settore regionali, in applicazione dell'art. 23 regio decreto 1357/40. Gli strumenti urbanistici esistenti dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici dovranno essere riportate le perimetrazioni delle aree di interesse archeologico individuate dalla Soprintendenza Archeologica.	2. Il piano di cui al paragrafo precedente, in applicazione dell'art. 23 R.D. 1357/40, costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei piani di settore regionali. I piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico, nonché di concerto con la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, dovranno essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei ed i

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
				nuclei e i complessi rurali di valore storico e ambientale.		complessi rurali di valore storico ed ambientale. Le perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, saranno approvate nelle forme e procedure previste dalla legge.
	3. - Le autorizzazioni di cui all'art. 7 legge n. 1497/39 e all'art. 1 legge n. 431/85 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. n. 10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. delle autorizzazioni rilasciate trasmettendo contestualmente la relativa documentazione ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della legge n. 431/85. Per le aree di interesse archeologico perimetrare come indicato al punto 2 del	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
	presente articolo, il parere della Soprintendenza Archeologica deve essere richiesto preventivamente al rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge 1497/39.					
	4. - Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento di ufficio, da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali come sancito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dell'autorizzazione sindacale ex art. 7 legge n. 1497/39. La concessione edilizia dovrà essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine previsto dalla citata legge.	4. - Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento di ufficio, da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'autorizzazione sindacale ex art. 7 legge n. 1497/39. La concessione edilizia dovrà essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine dei 60 giorni entro i quali il provvedimento può essere annullato da parte del Ministro per i Beni Culturali.	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Ischia
Norme e disposizioni generali per tutte le zone	Art. 6	Art. 6	Art. 6	Art. 6	Art. 6	Art. 6
	1. - Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo II. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone.	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli
	2. - È vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. È vietata l'installazione di vettori pubblicitari a bandiera.	2. - È vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. La collocazione della cartellonistica pubblicitaria	2. - È vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. È vietata l'installazione di vettori pubblicitari a bandiera,	IDEM Campi Flegrei	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Campi Flegrei

Contenuti	Provincia di Napoli					
	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
	La collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da apposito piano, redatto a cura del Comune di Napoli, da sottoporre ad approvazione della Soprintendenza competente.	dovrà essere regolamentata da apposito piano redatto a cura dei singoli Comuni, da sottoporre all'approvazione della competente Soprintendenza.	nonché l'apposizione di reti metalliche o recinzioni sui parapetti esistenti che non dovranno essere ulteriormente sopraelevati. La collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da apposito piano redatto a cura dei singoli comuni, da sottoporre alla approvazione della competente Soprintendenza.			
	3. - È vietata l'impermeabilizzazione per le pavimentazioni delle aree scoperte, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone.	IDEM Agnano e Camaldoli	3. - È vietata l'impermeabilizzazione per le pavimentazioni delle aree scoperte, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate.	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Capri e Anacapri	IDEM Agnano e Camaldoli
	4. - È vietata l'installazione di tende a sporgere che impediscano la veduta panoramica dai luoghi accessibili al pubblico.	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli
	5. - Tutte le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, e godibili da luoghi accessibili al pubblico, sono oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1) art. 23 del regio decreto n. 1357/40.	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli
	6. - Le aree derivanti dal	6. - Le aree derivanti dal	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Campi Flegrei	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Campi Flegrei

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
	ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizioni, preveda interventi di riqualificazione ambientale secondo i principi fitosociologici riferiti alla vegetazione potenziale.	ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione preveda interventi di riqualificazione ambientale.				
	7. - I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non dovranno essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, dovranno essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	7. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non dovranno essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, dovranno essere ripristinati i manti di calpestio originari e posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.
	8. - Per tutti gli edifici le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici o gruppi di edifici, in modo da non impedire le visuali panoramiche.	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli
	9. - Per gli immobili di cui al punto 3 dell'art. 1 della legge	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
	29 giugno 1939, n. 1497 valgono le seguenti prescrizioni. Tutti i materiali ed i colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o di rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo; le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati o sostituiti in ferro battuto o lavorato. È vietato l'uso di alluminio anodizzato.					
	10. - Per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale, con esclusione degli edifici di recente impianto di cui al successivo articolo 7 punto 6, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo. I materiali da impiegare dovranno essere di tipo	10. - Per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale, con esclusione degli edifici di recente impianto di cui al successivo art. 7 punto 6, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. I materiali da impiegare dovranno essere di tipo	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	10. - Per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. I materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni,	IDEM Agnano e Camaldoli

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
	<p>tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne.</p> <p>I manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale.</p> <p>L'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse.</p> <p>Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici. Le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.</p>	<p>tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne.</p> <p>I manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale.</p> <p>L'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse.</p> <p>Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici. Le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive. In sede di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale alla presente normativa di piano paesistico, dovranno essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei e i complessi rurali di valore storico e ambientale, previo parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici.</p>			<p>manti di copertura e pavimentazioni esterne.</p> <p>I manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale.</p> <p>L'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterano la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse.</p> <p>Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici.</p> <p>Le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive</p>	
	11. - Per i fenomeni franosi ed	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
	erosivi sono consentiti interventi di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari, venga certificato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.					
	12. - I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale.	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli
	13. - Le pavimentazioni delle aree scoperte, di pertinenza degli edifici, o comunque di spazi non edificati devono escludere la impermeabilizzazione. Dovranno utilizzarsi materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche.	IDEM Agnano e Camaldoli		IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli
Categorie degli interventi di recupero	Art. 7	Art. 7	Art. 7	Art. 7	Art. 7	Art. 7
	1. - Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
	prevedere con il Piano di recupero ex lege n. 457/78 si definiscono come segue.					
	2. - Manutenzione ordinaria. Per gli immobili di valore estetico tradizionale si applicano le prescrizioni di cui al punto 9 dell'art. 6.	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli
	3. - Manutenzione straordinaria, con riferimento all'art. 31 lettera b) legge n. 457/78 si deve ammettere solo: interventi di adeguamento statico o di sicurezza antisismica, igienico-sanitario e funzionale, mediante rinnovazione o sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, senza modificazioni estetiche dell'aspetto esteriore degli edifici per gli immobili di valore estetico tradizionale. Realizzazione di servizi igienici e tecnologici senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari.	IDEM Agnano e Camaldoli.	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli
	4. - Restauro, con riferimento all'art. 31 lettera c) legge n. 457/78 si deve ammettere solo: interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
	tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex lege 1 giugno 1939, n. 1089 e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del / secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza, che formano elemento costitutivo del paesaggio urbano del Comune di Napoli come fusione tra natura e architettura.					
	5.Risanamento conservativo, con riferimento all'art. 31 lettera c) legge n. 487/78 dovrà contemplare soltanto quei casi di "risanamento", in cui gli immobili da tutelare, isolati o soprattutto inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili, da richiedere notevoli trasformazioni allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
	originario. Il risanamento conservativo può contemplare nuove destinazioni d'uso che siano compatibili con la tutela degli immobili, dei contesti e del sito considerato nel suo insieme.					
	6. - Ristrutturazione edilizia, con riferimento all'art. 31 lettera d) legge n. 457/78, dovrà ammettersi soltanto per gli edifici di recente impianto (realizzati dopo il 1945), con l'esclusione degli edifici di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli
	7..Ristrutturazione urbanistica, con riferimento all'art. 31 lettera e) legge n. 457/78, dovrà ammettersi soltanto per le aree di recente impianto, con esclusione di impianti o parti di essi, aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui al punto 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.	IDEM Agnano e Camaldoli.	7. - Ristrutturazione urbanistica, non è ammessa nelle zone del presente piano.	7. Ristrutturazione urbanistica, con riferimento all'art. 31 lettera e) legge n. 457/78, dovrà ammettersi soltanto per le aree degli insediamenti baraccati realizzati a seguito del terremoto del 1883.	IDEM Capri e Anacapri	IDEM Agnano e Camaldoli
Tutela dei litorali marini		Art. 8.	Art. 8.	Art. 8.	Art. 8.	Art. 8.
		1. Sul litorale marino salvo diverse prescrizioni dettate per le singole zone, sono consentiti esclusivamente interventi volti: alla difesa ed alla ricostituzione dei requisiti	1. - Sul litorale marino, salvo diverse prescrizioni dettate per le singole zone, sono consentiti esclusivamente interventi volti: alla difesa ed alla ricostruzione dei requisiti	1. Sul litorale marino salvo diverse prescrizioni dettate per le singole zone, sono consentiti esclusivamente interventi volti alla difesa ed alla ricostituzione dei requisiti	IDEM Campi Flegrei	IDEM Campi Flegrei

Contenuti	Provincia di Napoli					
	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
		<p>ecologici dell'habitat costiero e marino; alla riqualificazione delle spiagge e delle coste mediante una costante opera di manutenzione ordinaria cui è obbligato il comune e i singoli privati proprietari, o i concessionari per la parte demaniale sempre nel rispetto di eventuali presenze archeologiche. Eventuali interventi straordinari di difesa della costa devono essere preceduti da progetti esecutivi che prevedano l'uso di tecnologie d'ingegneria naturalistica che salvaguardino le caratteristiche ambientali e archeologiche. Qualora previa certificazione di istituti scientifici ed universitari venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile saranno consentiti interventi sempre che essi risultino compatibili con la tutela dei valori ambientali.</p> <p>Gli interventi di difesa della costa e degli abitati costieri, da eseguire in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarini che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali, paesistiche e archeologiche del contesto marino e garantiscano, anche</p>	<p>ecologici dell'habitat costiero e marino; alla preservazione delle spiagge e delle coste tramite interventi che non alterino l'aspetto esteriore e le eventuali presenze archeologiche e mediante una costante opera di manutenzione ordinaria cui è obbligato il comune e i singoli privati proprietari, o i concessionari per la parte demaniale, attraverso anche il ripascimento degli arenili con materiali costitutivi dell'arenile stesso per il mantenimento dell'originaria linea di costa e di spiaggia compatibilmente con i criteri e le norme del Piano Particolareggiato Marino. Eventuali interventi straordinari di difesa della costa devono essere preceduti da progetti esecutivi che prevedano l'uso di tecnologie d'ingegneria naturalistica che salvaguardino le caratteristiche ambientali e archeologiche. Qualora previa certificazione di istituti scientifici ed universitari venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile saranno consentiti altri interventi sempre che essi risultino compatibili con la tutela dei valori ambientali. Gli interventi di difesa della costa e degli abitati costieri, da</p>	<p>ecologici dell'habitat costiero e marino; alla riqualificazione e ripascimento delle spiagge e preservazione delle coste rocciose e tufacee mediante una costante opera di manutenzione ordinaria cui è obbligato il Comune e i singoli privati proprietari, o i concessionari per la parte demaniale sempre nel rispetto di eventuali presenze archeologiche. Eventuali interventi straordinari di difesa della costa devono essere preceduti da progetti esecutivi che prevedano l'uso di tecnologie d'ingegneria naturalistica che salvaguardino le caratteristiche ambientali e archeologiche. Qualora previa certificazione di istituti scientifici ed universitari, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile saranno consentiti altri interventi sempre che essi risultino compatibili con la tutela dei valori ambientali.</p> <p>Gli interventi di difesa della costa e degli abitati costieri, da eseguire in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarini che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali, paesistiche e</p>		

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
		<p>dopo la realizzazione dell'opera la conservazione dell'andamento dell'attuale linea di costa e di battigia. Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere esistenti dovranno prevedere l'integrazione e/o la sostituzione dei massi artificiali con elementi lapidei di origine vulcanica.</p> <p>Tali interventi dovranno essere autorizzati ex art. 7 legge n. 1497/39, secondo le procedure del precedente art. 5, e dovranno essere preventivamente comunicati alla Soprintendenza Archeologica, per i controlli e le eventuali prescrizioni, se ricadenti nelle aree di interesse archeologico di cui all'art. 5 punto 2, ovvero in quelle già individuate dal presente piano.</p>	<p>eseguire in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarini che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali paesistiche e archeologiche del contesto marino e garantiscano, anche dopo la realizzazione dell'opera la conservazione dell'andamento dell'attuale linea di costa e di battigia.</p> <p>Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere esistenti dovranno prevedere le integrazioni e/o la sostituzione dei massi artificiali con elementi lapidei.</p> <p>Tali interventi dovranno essere autorizzati ex art. 7 legge n. 1497/39, secondo le procedure del precedente art. 5, e dovranno essere preventivamente comunicati alla Soprintendenza Archeologica, per i controlli e le eventuali prescrizioni, se ricadenti nell'area di interesse archeologico di cui all'art. 5, punto 2, ovvero in quelle già individuate.</p>	<p>archeologiche del contesto marino e garantiscano, anche dopo la realizzazione dell'intervento, la conservazione dell'andamento dell'attuale linea di costa e di battigia.</p> <p>Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere esistenti dovranno prevedere l'integrazione e/o la sostituzione dei massi artificiali con elementi lapidei di origine vulcanica.</p> <p>Tali interventi dovranno essere autorizzati ex art. 7 legge n. 1497/39, secondo le procedure del precedente art. 5, e dovranno essere preventivamente comunicati alla Soprintendenza Archeologica, per i controlli e le eventuali prescrizioni, se ricadenti nelle aree di interesse archeologico di cui all'art. 5 punto 2</p>		
		2. - Entro una fascia profonda 300 metri dalla linea di costa sono ammessi i seguenti interventi se conformi alle norme e prescrizioni per le singole zone di cui al Titolo II:	2. - Entro una fascia profonda 200 metri dalla linea di costa sono ammessi i seguenti interventi se conformi alle norme e prescrizioni per le singole zone di cui al Titolo II:	2. Entro una fascia profonda 300 metri dalla linea di costa sono ammessi i seguenti interventi salvo diverse prescrizioni dettate per le singole zone di cui al Titolo II:	2. - Entro una fascia profonda 300 metri dalla linea di costa sono ammessi i seguenti interventi se conformi alle norme e prescrizioni per le singole zone di cui al Titolo II:	IDEM Ischia

Contenuti	Provincia di Napoli					
	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
		- interventi di conservazione del manto vegetale naturale esistente, con particolare attenzione per la vegetazione psamofila e alofila, sia di costa sabbiosa che rocciosa e tufacea e per quella retrostante, lungo le fasce di spiaggia e retrospiaggia; - interventi per la riqualificazione e ricostituzione della vegetazione costiera con specie autoctone secondo requisiti fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area; - interventi di riqualificazione delle aree e degli edifici esistenti da realizzare secondo progetti esecutivi di iniziativa comunale, finalizzati alla eliminazione degli elementi e delle zone di degrado; - per gli stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti dovrà essere verificata la compatibilità delle opere esistenti con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell'area; sono consentiti solo adeguamenti igienici e tecnologici senza incrementi delle volumetrie esistenti; - per i cantieri navali, per le altre industrie costiere, per gli esercizi commerciali e di ristorazione e i circoli nautici	- interventi di conservazione del manto vegetale naturale esistente, con particolare attenzione per la vegetazione psammofila e alofila, sia di costa sabbiosa che rocciosa e per quella retrostante, lungo le fasce di spiaggia e retrospiaggia; - interventi per la riqualificazione e ricostituzione della vegetazione costiera con specie autoctone secondo requisiti fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area; - per le attrezzature di spiaggia e stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti dovrà essere verificata la compatibilità delle opere esistenti con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell'area; sono consentiti solo adeguamenti igienici e tecnologici senza incrementi delle volumetrie esistenti; - per gli esercizi commerciali e di ristorazione esistenti dovrà essere verificata la compatibilità ai fini della tutela del paesaggio e della qualità dell'ambiente marino; qualsiasi intervento va preliminarmente sottoposto a preventivo parere della Soprintendenza Archeologica	- interventi di conservazione del manto vegetale costiero esistente, con particolare attenzione per la vegetazione psamofila e alofila, sia di costa sabbiosa che rocciosa e tufacea e per quella retrostante, lungo le fasce di spiaggia e retrospiaggia; - interventi per la riqualificazione e ricostituzione della vegetazione costiera con specie autoctone secondo requisiti fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area; - per gli stabilimenti balneari autorizzati dovrà essere verificata la compatibilità delle opere esistenti con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell'area; sono consentiti solo adeguamenti igienici e tecnologici senza incrementi delle volumetrie esistenti; - per i cantieri navali, per le altre industrie costiere, per gli esercizi commerciali e di ristorazione e i circoli nautici esistenti dovrà essere verificata la compatibilità ai fini della tutela del paesaggio e della qualità dell'ambiente marino.	- interventi di conservazione del manto vegetale naturale esistente, con particolare attenzione per la vegetazione psamofila e alofila, sia di costa sabbiosa che rocciosa e per quella retrostante, lungo le fasce di spiaggia e retrospiaggia; - interventi per la riqualificazione e ricostituzione della vegetazione costiera con specie autoctone secondo requisiti fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area; - per le attrezzature di spiaggia e stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti dovrà essere verificata la compatibilità delle opere esistenti con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell'area; sono consentiti solo adeguamenti igienici e tecnologici senza incrementi delle volumetrie esistenti. - per gli esercizi commerciali e di ristorazione e i circoli nautici esistenti dovrà essere verificata la compatibilità ai fini della tutela del paesaggio e della qualità dell'ambiente marino; - il Comune di Napoli dovrà predisporre un piano esecutivo per tutta la fascia costiera per	

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
		esistenti nonché per le attrezzature e gli impianti turistici da realizzare, se consentiti dalla specifica normativa di zona, dovrà essere verificata la compatibilità ai fini della tutela del paesaggio e della qualità dell'ambiente marino; qualsiasi intervento va preliminarmente sottoposto a preventivo parere della Soprintendenza Archeologica che valuterà le relative attività rispetto alla loro compatibilità con eventuali destinazioni a Parco Archeologico delle aree.	che valuterà le relative attività rispetto alla loro compatibilità con eventuali destinazioni a Parco Archeologico delle aree.		la sua riqualificazione paesistica ed ambientale che preveda l'eliminazione delle compromissioni esistenti e la demolizione dei manufatti edilizi abusivi con le procedure speciali previste dalle vigenti normative.	
Interventi consentiti per tutte le zone.	Art. 8	Art 9	Art 9	Art 9	Art 9	Art 9
	Per tutte le zone, comprese nel presente piano, sono ammessi se compatibili con l'ambiente, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:	Per tutte le zone, comprese nel presente piano, sono ammessi se compatibili con l'ambiente, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:	Per tutte le zone, comprese nel presente piano, sono ammessi anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone (Titolo II), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:	IDEM Capri e Anacapri	IDEM Capri e Anacapri	IDEM Capri e Anacapri
	a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, che potranno prevedersi limitatamente agli immobili di	IDEM Agnano e Camaldoli	a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e di risanamento conservativo e di riqualificazione estetica degli immobili e delle aree pertinenziali anche mediante	IDEM Agnano e Camaldoli	a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo.	a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia (da prevedersi limitatamente agli immobili di cui al punto 6

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
	cui al punto 6 dell'art. 7 della presente normativa, dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti.		l'inserimento di elementi architettonici tipici e tradizionali del luogo che non costituiscano nuove volumetrie.			dell'art. 7 della presente normativa), che dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti; interventi per la demolizione e ricostruzione in situ, finanziati ai sensi della legge 219/ 81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981.
	b) Interventi di sistemazione a verde, per le fasce di rispetto stradale ex decreto ministeriale n. 1404/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale. È vietato qualsiasi uso di tali fasce.	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli
	c) Interventi rivolti alla bonifica e al ripristino ambientale del sistema vegetale e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	c) Interventi rivolti al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi. Per le ville, i giardini e i parchi costituenti singolarità paesaggistica, naturalistica e botanica, di cui all'art. 1 punto 2 della legge 1497/39, gli interventi di manutenzione straordinaria delle serre esistenti possono prevedere anche adeguamento ed incremento del volume esistente, purché finalizzato esclusivamente al mantenimento delle singolarità botaniche di eccezionale	IDEM Agnano e Camaldoli	c) Interventi rivolti al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
				interesse.		
	d) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori, e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli	IDEM Agnano e Camaldoli
	e) Ripristino ed adeguamento funzionale degli impianti termali.	IDEM Agnano e Camaldoli	e) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.	e) Ripristino ed adeguamento funzionale degli impianti termali attivi e non, anche attraverso la ricollocazione delle opere idrauliche connesse all'impianto.	e) Interventi, per gli edifici a destinazione pubblica e turistico-ricettiva esistenti, di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.	IDEM Capri e Anacapri
	f) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.	IDEM Agnano e Camaldoli	f) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche, per gli edifici a destinazione pubblica, turistico-ricettiva e artigianale. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica	IDEM Agnano e Camaldoli	f) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità: - per le aree agricole, gli incolti, le aree di macchia ricadenti in zona P.I., possono realizzarsi recinzioni con filo	f) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche, per gli edifici esistenti. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
			con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno. Per gli interventi di cui ai punti b) e c) si dovranno utilizzare essenze mediterranee o essenze storicamente inserite nel paesaggio caprese.		metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali; - nelle aree a destinazione residenziale, ricadenti tanto in zona R.U.A. che zona P.I. del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura di tufo a vista, anche con l'inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza. In ogni caso, l'altezza delle recinzioni, di qualunque tipo, non può superare i 2 metri. Per gli interventi di cui ai punti b) e c) si dovranno utilizzare essenze mediterranee o essenze storicamente inserite nel paesaggio.	punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.
	g) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli	g) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche nonché di adeguamento agli standards previsti dalla normativa di settore, anche con ampliamenti entro il massimo del 20% (venti per cento) della volumetria esistente, per gli edifici a destinazione pubblica e turistico-ricettiva, compresi campeggi e immobili a destinazione agroturistica esistenti ed attivi. Detti		g) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche per gli edifici a destinazione pubblica, turistico-ricettiva, termale, nonché per i campeggi esistenti ed attivi e per gli immobili a destinazione agroturistica. Adeguamento agli standards previsti dalla normativa di settore, anche con ampliamenti entro il massimo del 20% (venti per cento) della volumetria		g) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità: per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali; - per le aree a destinazione residenziale e diversa da

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
	edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.	interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti; della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.		esistente, per i soli impianti termali, con esclusione dei volumi a destinazione turistico-ricettiva, nonché per gli immobili a destinazione agroturistica. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.		quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non può superare i 2 metri.
	h) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità: - per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia ricadenti in zona P.I. possono realizzarsi recinzioni unicamente con filo metallico e pali in legno al fine di evitare ostacoli alle libere visuali; - per le stesse aree ricadenti in zona P.I.R. le recinzioni possono prevedersi anche con siepi e arbusti di essenze tipiche del luogo; - nelle restanti zone del presente piano e nelle aree a	h) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità: - per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia ricadenti in zona P.I. possono realizzarsi recinzioni unicamente con filo metallico e pali in legno al fine di evitare ostacoli alle libere visuali; - per le stesse aree ricadenti in zona P.I.R. le recinzioni possono prevedersi anche con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo; - nelle restanti zone del presente piano e nelle aree a		h) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità: - per le aree agricole, gli incolti, le aree di macchia, possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali; - nelle aree a destinazione residenziale e diverse da quelle sopra indicate, ricadenti in tutte le zone del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura di tufo a vista, anche con		h) Interventi di sistemazione e adeguamento anche attraverso ampliamento della viabilità pedonale e carrabile con l'utilizzazione di quella esistente. Per i tratti panoramici della viabilità esistente, od esposti alle visuali panoramiche dei siti, le eventuali opere di ampliamento della sede viaria dovranno escludere muri di contenimento e strutture a sbalzo o su pilastri, tagli ed espianati di alberi di alto fusto. i) Interventi per la riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, con: impiego di

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
	<p>destinazione residenziale o diversa da quelle sopra elencate nelle zone P.I. e P.I.R. possono realizzarsi recinzioni in muratura di tufo a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza, senza impiego di cemento a vista.</p> <p>In ogni caso le altezze delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non possono superare i 2 metri.</p> <p>i) Interventi per la realizzazione di cisterne completamente interrato e vasche, adeguatamente proporzionate alle utenze cui sono destinate, con vincolo di trascrizione della destinazione d'uso. Le cisterne e le vasche non dovranno avere altezza e/o profondità superiore a m. 1,50 e per le sole cisterne il piano di copertura dovrà essere realizzato in modo da assicurare, ad opera finita, il ripristino della configurazione geomorfologica e vegetazionale originarie dei luoghi.</p> <p>Per gli interventi di cui ai punti b) e c) si dovranno utilizzare essenze mediterranee o essenze storicamente inserite nel paesaggio.</p>	<p>destinazione residenziale o diversa da quelle sopra elencate nelle zone P.I. e P.I.R. possono realizzarsi recinzioni in muratura di tufo a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza senza impiego di cemento a vista.</p> <p>In ogni caso le altezze delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non possono superare i 2 metri.</p> <p>Per gli interventi di cui ai punti b) e c) si dovranno utilizzare essenze mediterranee o essenze storicamente inserite nel paesaggio flegreo.</p>		<p>l'inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza.</p> <p>In ogni caso, l'altezza delle recinzioni, di qualunque tipo, non può superare i 2 metri.</p>		<p>materiali lapidei e tecniche tradizionali; aiuole ed alberature; elementi di arredo urbano quali panchine, sedili, muretti, corpi illuminanti.</p> <p>Per gli interventi di cui ai punti b), c), i) si dovranno utilizzare essenze mediterranee o essenze storicamente inserite nel paesaggio vesuviano.</p>

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
				i) Interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile, attraverso l'utilizzazione di quella esistente per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici.		
				l) Interventi per la riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, con: l'impiego di materiali lapidei e tecniche tradizionali; aiuole ed alberature; elementi di arredo urbano quali panchine, sedili, muretti, corpi illuminanti. Per gli interventi di cui ai punti b) e c) si dovranno utilizzare essenze mediterranee o essenze storicamente inserite nel paesaggio ischitano.		
Adempimenti degli enti territoriali	Art. 9	Art.10	Art.10	Art.10	Art.10	Art.10
	1. - I Comuni, la Provincia, la Regione sono tenuti, nella formazione, adozione e approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione a osservare norme e prescrizioni contenute nel presente piano. Le norme e prescrizioni del piano paesistico prevalgono nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica generale ed esecutivi, tanto regionali (P.T.C. ai sensi	1. - I Comuni, la Provincia, la Regione e gli Enti di gestione statali e locali, sono tenuti, nella formazione, adozione e approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione a osservare norme e prescrizioni contenute nel presente piano. Le norme e prescrizioni del piano paesistico prevalgono nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica generale ed	1. - I Comuni, la Provincia, la Regione sono tenuti, nella formazione, adozione e approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione a osservare norme e prescrizioni contenute nel presente piano. Le norme e prescrizioni del piano paesistico prevalgono nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica generale ed esecutivi, tanto regionali (P.T.C. ai sensi	IDEM Campi Flegrei	I Comuni, la Provincia, la Regione sono tenuti, nella formazione, adozione e approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione a osservare norme e prescrizioni contenute nel presente piano. Le norme e prescrizioni del piano paesistico prevalgono nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica generale ed esecutivi, tanto regionali (P.T.C. ai sensi	IDEM Campi Flegrei

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
	dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dei piani di settore, in applicazione dell'art. 23 regio decreto 1357/39) quanto subregionali. punto 2, della presente normativa, dovranno essere sottoposte, altresì, al parere vincolante della soprintendenza Archeologica competente per territorio.	esecutivi, tanto regionali quanto subregionali.	dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei piani di settore, in applicazione dell'art. 23 r.d. 1357/39) quanto subregionali. determinano rumorosità ed inquinamento, nonché con gli interventi necessari per l'interramento delle linee di distribuzione dalla centrale stessa ai nodi di distribuzione di Capri ed Anacapri. - Adeguamento del campo sportivo in località Damecuta di Anacapri, in zona P.I.R. Le soprindicate opere, di rilevanza comunale ovvero sovracomunale, dovranno essere sottoposte all'autorizzazione sindacale ex art. 7 della legge n. 1497/39. Qualora le suddette opere ricadano in aree di interesse archeologico, come definite dall'art. 5, punto 2, della presente normativa, dovranno essere sottoposte, altresì, al parere vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio.		dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dei piani di settore, in applicazione dell'art. 23 regio decreto n. 1357/39) quanto subregionali.	
Opere pubbliche e di interesse pubblico	Art. 19	Art. 22	Art. 16	Art. 17	Art. 14	Art. 21
	È' consentito in tutte le zone del presente piano la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di	È' consentito in tutte le zone del presente piano la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di	IDEM Agnano e Camaldoli	È' consentito in tutte le zone del presente piano, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa la realizzazione e/o	IDEM Agnano e Camaldoli	È' consentito in tutte le zone del presente piano, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa: - la realizzazione e/o

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
	<p>depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero BB.CC.AA. I progetti esecutivi di dette opere, che dovranno tenere conto dei criteri di tutela paesistica e dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.AA.AA. e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in area di interesse archeologico), saranno autorizzati secondo le procedure sancite dalla legge n. 1497/39 e legge n. 431/85.</p>	<p>depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero BB.CC.AA. I progetti esecutivi di dette opere, che dovranno tenere conto dei criteri di tutela paesistica e dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.AA.AA. e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in area di interesse archeologico), saranno autorizzati secondo le procedure sancite dalla legge n. 1497/39 e legge n. 431/85. È consentito il completamento delle opere infrastrutturali dell'area Flegrea e delle opere di adeguamento e potenziamento del Porto di Pozzuoli in attuazione del Piano Intermodale dell'Area Flegrea ex legge 887/84. I progetti esecutivi di dette</p>		<p>l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero BB.CC.AA. Le procedure autorizzative delle suddette opere sono quelle sancite dalla legge n. 1497/39 e legge n. 431/85. A protezione dei valori paesistico-ambientali del Monte Epomeo è vietata l'installazione di antenne, ripetitori, tralicci e similari sulla sua vetta e al di sopra della quota 500 (cinquecento) metri. Gli impianti già esistenti oltre detta quota dovranno essere rimossi. Per l'individuazione delle nuove localizzazioni gli enti proprietari dovranno predisporre apposito progetto che, al fine della riduzione e</p>		<p>l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrico, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale; - l'adeguamento ed il potenziamento della rete autostradale esistente con relativi svincoli e bretelle di collegamento, nonché delle reti ferroviarie con le opere connesse con l'abolizione dei passaggi a livello; - la bonifica e la sistemazione degli alvei e dei canali ricadenti nelle aree del presente piano. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.2.3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero BB.CC.AA. I progetti esecutivi di dette opere, che dovranno tenere conto dei criteri di tutela paesistica, se in deroga alle normativa di zona in cui esse ricadono, dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla</p>

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
		opere dovranno tenere conto dei criteri di tutela paesistica e dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e della Soprintendenza Archeologica ciascuno per le relative competenze.		del ridimensionamento degli impianti stessi, tenga conto dei valori paesistico-ambientali e panoramici delle aree. La localizzazione dei manufatti indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero BB.CC.AA. I progetti esecutivi di dette opere, se in deroga alla normativa del presente piano, dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in area di interesse archeologico). Le procedure autorizzative delle suddette opere sono quelle sancite dalla legge n. 1497/39 e legge n. 431/85.		Soprintendenza BB.AA.AA. e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in area di interesse archeologico). Le procedure autorizzative delle predette opere sono quelle sancite dalla legge n. 1497/39 e legge n. 431/85. A protezione dei valori paesistico-ambientali del Monte Somma e Vesuvio è vietata l'installazione di antenne, ripetitori, tralici e similari sulla sua vetta e al di sopra della quota cinquecento metri. Gli impianti già esistenti oltre la quota cinquecento, dovranno essere rimossi. Per l'individuazione delle nuove localizzazioni, gli enti proprietari dovranno predisporre apposito progetto che, al fine della riduzione e del ridimensionamento degli impianti stessi, tenga conto dei valori paesistico ambientali e panoramici delle aree.
Norme transitorie	Art. 20	Art. 23	Art. 17	Art.18	Art. 15	Art.22
	Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente piano. Per le concessioni e autorizzazioni in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente piano e non ancora assentite non si applica la procedura del	IDEM Agnano e Camaldoli	Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente piano. È consentita la destinazione ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, mediante interventi anche di ristrutturazione edilizia, a	Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente piano. È consentita la destinazione ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico mediante interventi anche di ristrutturazione edilizia ed	Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente piano. Per le concessioni e autorizzazioni in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente piano e non ancora assentite non si applica la procedura del	Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente piano. È consentita, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, la destinazione ad attrezzature

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
	<p>silenzo-assenso.</p> <p>È consentita la destinazione ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico mediante interventi anche di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, a parità di volumi esistenti, degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47.</p> <p>I progetti dovranno seguire le procedure della legge n. 1497/39 e n. 431/85.</p>		<p>parità di volumi esistenti degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47.</p> <p>I progetti dovranno seguire le procedure della legge n. 1497/39 e n. 431/85.</p>	<p>urbanistica, a parità di volumi esistenti, degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I progetti dovranno seguire le procedure della legge n. 1497/39 e n. 431/85.</p> <p>È consentito in tutte le zone del presente piano, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, il completamento delle opere pubbliche già iniziate e sospese, ovvero in corso e comunque in avanzato stato di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente piano.</p> <p>Le procedure autorizzative per i progetti di completamento delle suddette opere sono quelle sancite dalla legge n. 1497/39 e legge n. 431/85.</p> <p>È consentito l'adeguamento dei porti di: Ischia Porto; Casamicciola Terme; Lacco Ameno; Forio. La compatibilità paesistico-ambientale, nel rispetto delle norme e prescrizioni di cui all'art. 8 della presente normativa, sarà valutata dalla Soprintendenza per i beni Ambientali e Architettonici, con il parere della Soprintendenza Archeologica per l'eventuale presenza di testimonianze archeologiche.</p>	<p>silenzo-assenso.</p> <p>È consentita la destinazione ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico mediante interventi anche di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, a parità di volumi esistenti, degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47.</p>	<p>pubbliche o di interesse pubblico mediante interventi anche di ristrutturazione urbanistica, a parità di volumi esistenti, degli edifici acquisiti al patrimonio in applicazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47.</p> <p>Le procedure autorizzative per gli interventi di cui sopra sono quelle sancite dalla legge n. 1497/39 e n. 431/85.</p> <p>È consentito in tutte le zone del presente piano, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, il completamento delle opere pubbliche già iniziate e sospese, ovvero in corso e comunque in avanzato stato di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente piano, nonché la realizzazione e/o completamento delle opere infrastrutturali primarie e secondarie per le aree di edilizia residenziale pubblica e convenzionata già realizzata alla data di entrata in vigore del presente piano. Per i manufatti incompleti e destinati alla residenza in attuazione dei programmi di edilizia pubblica e convenzionata di cui sopra, è ammesso il completamento.</p> <p>È consentita la realizzazione dei programmi di edilizia</p>

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
						residenziale pubblica, nelle sole zone classificate R.U.A ed S.I. dalla presente normativa, qualora sia già iniziata, alla data di entrata in vigore del presente piano, la procedura per l'acquisizione da parte del Comune delle aree investite dal programma edificatorio. Le procedure autorizzative per gli interventi di cui sopra sono quelle sancite dalla legge n. 1497/39 e n. 431/85.
	A protezione dei valori paesistico-ambientali del complesso conventuale dei Camaldoli, è vietata l'installazione di antenne, ripetitori, tralici e similari al suo interno e per un raggio di duecento metri dal suo perimetro. Gli impianti già esistenti dovranno essere rimossi. Per l'individuazione delle nuove localizzazioni, anche per le similari strutture esistenti per tutto l'ambito, gli enti proprietari dovranno predisporre apposito progetto che, al fine della riduzione e del ridimensionamento degli impianti stessi, tenga conto dei valori paesistico-ambientali e panoramici dell'area. Limitatamente alle aree di pertinenza del complesso termale ed alberghiero della	Ai fini del potenziamento ed adeguamento dei servizi e strutture di interesse locale è consentita, in deroga alle norme di zona in cui le stesse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere: Completamento dell'ospedale nella località "La Schiana" (zona P.I.R.) in comune di Pozzuoli; Ampliamento e adeguamento funzionale dell'istituto professionale per l'agricoltura di Licola (zona P.I.) in comune di Pozzuoli. Le soprindicate opere, di rilevanza comunale ovvero sovracomunale, dovranno essere sottoposte all'autorizzazione sindacale ex art. 7 legge n. 1497/39. Qualora le suddette opere ricadano in aree di interesse	Ai fini del potenziamento ed adeguamento dei servizi e strutture di interesse locale è consentita, in deroga alle norme di zona in cui le stesse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere: - Adeguamento, senza ampliamento dell'attuale specchio d'acqua né realizzazione di nuove volumetrie fuori terra, del porto turistico e commerciale di Marina Grande a Capri, in zona P.I. - Interventi programmati per gli impianti sportivi in località S. Costanzo di Capri, in zona P.I.R., con recupero, riqualificazione e sistemazione delle aree circostanti gli impianti già esistenti e in corso di esecuzione, nonché interventi di adeguamento alle	Ai fini del potenziamento ed adeguamento dei servizi e strutture di interesse locale ovvero sovracomunale, è consentita, in deroga alle norme di zona in cui esse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere in territorio comunale di: Barano: - Opere di bonifica e sistemazione dell'Alveo Cimitero e Regina Elena, nella omonima località (zona R.U.A., P.I.); - Area sportiva scoperta attrezzata in località Fiaiano; - Adeguamento statico e funzionale del ponte sulla statale 270 in località Buonopane; Casamicciola: - Caserma per il corpo di Guardia Forestale, in località	Per l'area di Mergellina compresa tra via Posillipo (Largo Sermoneta) e l'incrocio con via Caracciolo, allo scopo di conseguire una migliore fruizione pedonale della località e di assicurare la migliore fluidità del traffico veicolare, sia per quanto riguarda la circolazione che la regolamentazione della sosta, il Comune dovrà predisporre un progetto di sistemazione dell'area che preveda: a) la creazione di un'ampia zona pedonale da ricavare nell'area oggetto dell'intervento, anche con l'eventuale modifica della viabilità esistente, sistemata riordinando l'apparato verde con aiuole e nuove alberature ad integrazione di quelle esistenti;	Ai fini della realizzazione dei programmi per lo sviluppo dell'area Torrese-Stabiese (piano TESS) è consentita, anche in deroga alle norme di zona in cui esse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere: - sistemazione della strada provinciale Torretta di Siena ed anello di raccordo della strada provinciale promiscua in località Cimitero in territorio di Torre Annunziata; - adeguamento della strada provinciale promiscua con raccordo alla S.S. 268 del Vesuvio, in territorio Boscotrecase. Ai fini dello sviluppo delle potenzialità turistiche, nonché per l'adeguamento dei servizi ed infrastrutture di interesse sovracomunale è consentita,

Contenuti	Provincia di Napoli					
	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
	<p>Società Terme di Agnano, è consentito, con esclusione della realizzazione di nuovi volumi, l'adeguamento funzionale nonché la realizzazione di attrezzature a servizio dell'attività alberghiera e quelle necessarie per l'utilizzazione delle risorse idrotermali dell'area.</p> <p>Nella zona bassa della conca di bonifica sono consentite attività agricole, ricreative e sportive, purché compatibili con il mantenimento del manto vegetale, senza modifiche della configurazione dei terreni e dei canali delle acque reflue</p> <p>La compatibilità paesistico-ambientali di tali opere sarà valutata dalla competente Soprintendenza previa redazione di progetto generale attuabile anche secondo stralci funzionali.</p> <p>Qualora le suddette opere ricadano in aree di interesse archeologico, come definite dall'art. 5, punto 2, della presente normativa, dovranno essere sottoposte, altresì, al parere vincolante della soprintendenza Archeologica competente per territorio.</p>	<p>archeologico, come definite dall'art. 5, punto 2, della presente normativa, dovranno essere sottoposte, altresì, al parere vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio.</p>	<p>normative per la sicurezza e per l'eliminazione delle barriere architettoniche.</p> <p>- Sistemazione dell'impianto esistente della S.I.P.P.I.C. per la produzione di energia elettrica in località Marina Grande, in zona P.I.R. del presente piano, con interventi di ristrutturazione edilizia con riorganizzazione planovolumetrica, nel rispetto delle cubature esistenti dell'attuale centrale di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, con interrimento delle funzioni che determinano rumorosità ed inquinamento, nonché con gli interventi necessari per l'interrimento delle linee di distribuzione dalla centrale stessa ai nodi di distribuzione di Capri ed Anacapri.</p> <p>- Adeguamento del campo sportivo in località Damecuta di Anacapri, in zona P.I.R.</p> <p>Le soprintendite opere, di rilevanza comunale ovvero sovracomunale, dovranno essere sottoposte all'autorizzazione sindacale ex art. 7 della legge n. 1497/39.</p> <p>Qualora le suddette opere ricadano in aree di interesse archeologico, come definite dall'art. 5, punto 2, della presente normativa, dovranno essere sottoposte, altresì, al</p>	<p>Pietra Vano (zona P.I.);</p> <p>- Riqualificazione paesistica ed ambientale della Piazza Marina (zona R.U.A.); il Comune dovrà predisporre apposito progetto che preveda anche la demolizione dei volumi e delle strutture precarie esistenti, con la ricollocazione dei pubblici esercizi all'interno di nuova volumetria non eccedente i 150,0 mq. di superficie comprensiva di eventuale porticato, e non superiore in altezza ai 4,5 m.;</p> <p>- Adeguamento funzionale della strada al servizio della Casa Comunale.</p> <p>- Ampliamento Ospedale "Rizzoli", in località Fundera (zona P.I.);</p> <p>- Ampliamento scuola media in via Fundera, nella omonima località (zona P.I.). Ischia:</p> <p>- Adeguamento e completamento degli impianti per la compattazione e differenziazione nella raccolta dei rifiuti solidi urbani, in località Caraucio (zona P.I.);</p> <p>- Caserma Guardia di Finanza (zona R.U.A.);</p> <p>- Complesso scolastico elementare-materno in località Campagnano (zona P.I.R.);</p> <p>- Bretella di collegamento in tunnel Ischia Porto-Capitelli</p>	<p>b) il restauro di arredi d'epoca, sculture, lampioni, edicole votive e non più di 6 chioschi per "acquafrescai" ubicati a distanza non inferiore a mt. 10 dal muro di ripa per il rispetto dell'ambiente e delle visuali panoramiche. Lo spazio di ingombro dei chioschi, a tipologia unica, non deve superare per ognuno di essi i mq. 4 in pianta e i ml. 2,70 in altezza alla gronda e ml. 3,50 al colmo. La sistemazione stradale deve consentire l'accesso a speciali automezzi di servizio diretti al porto turistico e lo svolgimento delle manovre di inversione degli autobus pubblici.</p> <p>Allo scopo di ripristinare sia le visuali panoramiche che il decoro delle aiuole e del verde esistente nel progetto di sistemazione dell'area di Mergellina, si dovrà prevedere un ridimensionamento degli attuali chalet esistenti eliminando in ogni caso tutte le volumetrie non corrispondenti alle concessioni edilizie.</p> <p>- Per la struttura di sostegno del piazzale di S. Antonio a Posillipo che risulta una compromissione ambientale di notevoli dimensioni, il soggetto proprietario dovrà redigere un progetto</p>	<p>anche in deroga alle norme di zona in cui esse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere:</p> <p>- recupero pedonale del tracciato ferroviario Cook, dall'abitato di Ercolano al sito della ex stazione di valle della seggiovia del Vesuvio;</p> <p>- opere di completamento e ampliamento del Palazzo di Giustizia nonché di nuovo collegamento viario alla rete autostradale esistente, in territorio comunale di Torre Annunziata;</p> <p>- realizzazione dell'Ospedale Consortile ed opere infrastrutturali connesse in territorio comunale di Boscotrecase.</p> <p>Ai fini del potenziamento ed adeguamento dei servizi e strutture di interesse locale è consentita, in deroga alle norme di zona in cui le stesse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere:</p> <p>- Comune di Ercolano. Strada di accesso e parcheggio a servizio dell'area archeologica (zona P.I.).</p> <p>- Comune di Torre del Greco. Ampliamento degli Uffici Giudiziari in località Cimitero (zona P.I.); Centro Polisportivo in località Santa Maria La Bruna (zona P.I.R.); Completamento del</p>

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
			parere vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio.	(zona R.U.A., P.I.); - Centro Congressi in località Arso (zona R.U.A.). Serrara Fontana: - Adeguamento e/o ampliamento della scuola elementare di Sant'Angelo nella località omonima (zona P.I.); - Riqualificazione e sistemazione a verde attrezzato per uso pubblico delle aree, già a discarica, nelle località Petto e Trone Morgera (zona P.I.); - Sistemazione con ampliamento sotterraneo del parcheggio di Cava Ruffano (zona P.I.R.) e sistemazione dell'area circostante. Tutte le sopraelencate opere dovranno tener conto dei criteri di tutela paesistica; le nuove volumetrie, salvo diversa specifica prescrizione, non dovranno avere altezza eccedente quella media degli edifici esistenti al contorno ed in ogni caso non potranno superare i 10,0 m. fuori terra; le aree libere e quelle pertinenziali anche da destinare a parcheggio dovranno essere piantumate con essenze d'alto fusto. Tutte le soprindicate opere, di rilevanza comunale ovvero sovracomunale, dovranno essere sottoposte	finalizzato ad una idonea riqualificazione paesistica della collina con eventuale recupero del manufatto attraverso operazioni che consentano la ricostituzione della vegetazione lungo il fronte panoramico. È possibile prevedere anche l'utilizzo della struttura attraverso interventi di ristrutturazione delle sue parti interne con creazione dei necessari accessi dal piazzale nel rispetto delle visuali panoramiche e delle caratteristiche ambientali. - Per l'area del Parco Virgiliano, ricadente in zona P.I., il Comune dovrà predisporre un progetto di restauro e ripristino ambientale che dovrà contemplare la reintegrazione dell'apparato vegetale distrutto e danneggiato, il restauro di quello esistente, attraverso operazioni che tengano conto dei principi fitosociologici della vegetazione, il risanamento e la pulizia delle scarpe, con l'eliminazione del materiale sversato che ne ha alterato la fisionomia, la demolizione dei chioschi e delle strutture abusive, anche di carattere temporaneo. Potranno prevedersi punti di ristoro costituiti da non più di	Programma Costruttivo ex lege 219/81 art. 2 bis nelle località Lamaria e Leopardi. - Comune di Massa di Somma. Recupero edilizio di via Marini a mezzo di apposito piano di recupero ai sensi della legge n. 457/78, secondo le categorie d'intervento e relative limitazioni come riportato nell'art. 7 della presente normativa. - Comune di Terzigno. Realizzazione della Casa Comunale in località Croce del Carmine (zona R.U.A.). - Comune di Pompei. Sistemazione dell'area prospiciente la strada di collegamento Porta Marina Superiore e Porta Marina Inferiore per l'insediamento di strutture commerciali di tipo leggero. Il progetto di sistemazione dovrà comunque salvaguardare il patrimonio arboreo esistente e la conformazione altimetrica dell'area in oggetto e circostante (zona P.I.). Tutte le soprindicate opere, di rilevanza comunale ovvero sovracomunale, dovranno essere sottoposte all'autorizzazione sindacale ex art. 7 della legge n. 1497/39. Qualora le suddette opere ricadano in area di interesse archeologico, come definite

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
				all'autorizzazione sindacale ex art. 7 legge n. 1497/39. Qualora le suddette opere ricadano in aree di interesse archeologico, come definite dall'art. 5, punto 2, della presente normativa, dovranno essere sottoposte, altresì, al parere vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio.	6 chioschi, ubicati nel rispetto delle visuali panoramiche e dell'ambiente. Lo spazio di ingombro dei chioschi, a tipologia unica, non dovrà superare per ognuno di essi i mq. 4 in pianta. - Per l'area pianeggiante su via Campegna, attualmente utilizzata per il deposito ed accatastamento dei materiali, posta in adiacenza al polo sportivo CUS Napoli, è consentita la realizzazione di un parco attrezzato per lo sport di nuovo impianto con la ricomposizione e ripristino delle caratteristiche vegetazionali dell'area ai piedi della collina di Posillipo. Il progetto di restauro ambientale e paesistico-vegetazionale potrà prevedere la realizzazione di attrezzature sportive, con esclusione di nuove volumetrie ad eccezione di quelle strettamente indispensabili per i servizi. Tutti i progetti del presente articolo dovranno seguire le procedure della legge n. 1497/39 e n. 431/85.	dall'art. 5, punto 2, della presente normativa, dovranno essere sottoposte, altresì, al parere vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio.
Piano di dettaglio delle opere abusive				Art. 19		Art. 23
				Il presente piano territoriale paesistico è stato redatto valutando ai fini della tutela paesaggistica lo stato di fatto		IDEM Ischia

Provincia di Napoli						
Contenuti	AGNANO E CAMALDOLI D.M. 6.11.1995	CAMPI FLEGREI D.M. 26.4.1999	CAPRI E ANACAPRI D.M. 8.2.1999	ISCHIA D.M.8.2.1999	POSILLIPO D.M.14.12.1995	VESUVIO D.M. 28.12.1998
				<p>del territorio in presenza di tutte le costruzioni esistenti riportate nelle ortofotocarte sulle quali è stata disegnata la zonizzazione, parte integrante del piano stesso.</p> <p>Nelle aree, anche vaste, dove si addensano le opere abusivamente eseguite, il parere di cui all'art. 32 della legge 47/85 verrà reso in conformità alle prescrizioni contenute in un piano di dettaglio da redigersi entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano a cura del Ministero per i BB.CC.AA. e con il supporto degli Uffici Tecnici dei Comuni interessati. Detto piano è finalizzato ad una valutazione specifica della compatibilità delle opere abusivamente realizzate con il grado di compromissione ambientale della relativa area.</p>		

Province di Salerno e Avellino

	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
Finalità e contenuti del piano	Articolo 1	Articolo 1	Articolo 1
	<p>La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti il territorio del Cilento Costiero relativo ai Comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Ascea, Centola, Camerota e S. Giovanni a Piro, sottoposti alla disposizione dell'art. 1- quinquies della legge 8 agosto 1985 n. 431.</p>	<p>Il Piano Territoriale Paesistico prevede la definizione delle norme volte alla tutela, alla gestione ed alla riqualificazione del paesaggio, dell'ambiente e delle identità culturali del territorio del Cilento interno che costituiscono un patrimonio collettivo di eccezionale bellezza. Tale area presenta valori storici, archeologici, architettonici, paesistici ed ambientali unici per la presenza sia di ampie aree boscate e di diffuse attività agro-silvo-colturali di carattere storico-tradizionale che di emergenze architettoniche e storico-artistiche di grande valenza monumentale. I tratti distintivi del territorio dell'ambito specifico del Cilento interno fanno sì che l'area in oggetto debba essere considerata di grande interesse non solo nell'ambito regionale ma in ambito nazionale, rivestendo massima espressione culturale delle aree interne del nostro Paese.</p> <p>Per quanto sopra specificato, le presenti norme sono finalizzate soprattutto a preservare questo territorio da alterazioni morfologiche e modifiche strutturali che possano compromettere lo stato dei luoghi.</p> <p>Per attuare quanto specificato, saranno consentiti interventi di restauro ambientale e di ingegneria naturalistica che sono i più idonei ad assicurare la conservazione dei tratti distintivi per i quali l'area del Cilento interno è stata in parte anche sottoposta a vincolo sia di tutela ex legge 1497/39 che di assoluta immodificabilità dei luoghi ai sensi del D.M. 28/03/1985.</p>	<p>Il Piano Territoriale Paesistico prevede la definizione delle norme volte alla tutela, alla gestione ed alla riqualificazione del paesaggio, dell'ambiente e delle identità culturali del territorio del Terminio-Cervialto che costituiscono un patrimonio collettivo di eccezionale bellezza. Tale area presenta valori storici, archeologici, architettonici, paesistici ed ambientali unici, nell'ambito del territorio regionale, sia per la presenza di ampie aree boscate e di attività agro-silvo-colturali di carattere storico-tradizionale sia per la presenza di emergenze architettoniche e storico-artistiche di grande valenza monumentale. I tratti distintivi del territorio dell'ambito specifico del massiccio del Terminio-Cervialto fanno sì che l'area in oggetto debba essere considerata di grande interesse non solo nell'ambito regionale ma in ambito nazionale, rivestendo massima espressione culturale delle aree interne del nostro Paese.</p> <p>Per quanto sopra specificato, le presenti norme sono finalizzate soprattutto a preservare questo territorio da alterazioni morfologiche e modifiche strutturali che possano compromettere lo stato dei luoghi.</p> <p>Per attuare quanto specificato, saranno consentiti interventi di restauro ambientale e di ingegneria naturalistica che sono i più idonei ad assicurare la conservazione dei tratti distintivi per i quali l'area del Terminio-Cervialto è stata in parte anche sottoposta a vincolo sia di tutela ex legge 1497/39 che di assoluta immodificabilità dei luoghi ai sensi del D.M. 28/03/1985.</p>
	<p>Il presente Piano Territoriale Paesistico, redatto ai sensi dell'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, è costituito dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione.</p>	IDEM Cilento Costiero	IDEM Cilento Costiero
Delimitazione dell'ambito di piano e topografica dell'area	Articolo 2	Articolo 2	Articolo 2
	<p>1. L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dall'intero territorio così come individuato dai DD.MM. 28 marzo 1985, relativi alle aree ed ai beni individuati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21 settembre 1984 nei</p>	<p>1. La presente normativa viene applicata all'area del Cilento interno comprendente zone sia sottoposte a vincolo di immodificabilità dei luoghi ai sensi dell'art. 1 quinquies della legge n.431/85, che assoggettate alla tutela ai sensi delle leggi</p>	<p>La presente normativa viene applicata all'area del Terminio-Cervialto comprendente zone sia sottoposte a vincolo di immodificabilità dei luoghi ai sensi dell'art. 1 quinquies della legge n. 431/85, che assoggettate alla tutela ai sensi delle leggi</p>

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
	Comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Ascea, Centola, Camerota e S. Giovanni a Piro.	nn.1497/39 e 431/85 nei comuni di: Valle dell'Angelo, Piaggine, Monte S.Giacomo, Sassano e Sanza.	nn.1497/39 e 431/85 nei seguenti comuni: Serino, Volturara Irpina, Montella, Nusco, Bagnoli Irpino, Giffoni Valle Piana, Acerno.
	2. Le aree regolate dal presente Piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli articoli del successivo Titolo II. La distinzione di tali zone di Piano è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.	2. Il territorio regolato dal presente P.T.P. è distinto in zone definite nelle tavole di zonizzazione alle quali si riferiscono le normative specificate negli articoli del successivo titolo II . La distinzione di tali zone di Piano è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A questi valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.	IDEM Cilento Interno
Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano e sottoposti a tutela secondo il disposto del presente P.T.P.	Articolo 3	Articolo 3	Articolo 3
	1.Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dall'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.	1. Per l'ambito relativo al Cilento interno del presente P.T.P. vengono tutelate le categorie di beni così come individuate dall'art.1 della legge 29/06/1939 n.1497 e dall'art.1 della legge 08/08/1985 n.431.	IDEM Cilento Interno
Norme di tutela e suddivisione in zone	Articolo 4		
	1. Nelle zone individuate nel Titolo II della presente normativa, come perimetrata nelle tavole di zonizzazione, si applicano le seguenti norme di tutela: Ambiti della protezione integrale: - Conservazione integrale (C.I.) - Conservazione integrale e riqualificazione ambientale (C.I.R.A.) Ambiti del paesaggio agricolo: - Conservazione integrata del paesaggio collinare (C.I.P.C.) Ambiti urbani - Recupero urbanistico-edilizio e restauro paesaggistico-ambientale (R.U.A.) - Riqualificazione degli insediamenti rurali infrastrutturati (R.I.R.I.) - Valorizzazione turistico-sportiva (V.A.T.) Ambiti portuali - Riqualificazione di aree portuali (A.P.)		

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
Efficacia delle norme e prescrizioni di piano	Articolo 5	Articolo 4	Articolo 4
	Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 1 bis della legge n. 431/85.	IDEM Cilento Costiero	IDEM Cilento Costiero
	<p>Il Piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 nonché dei piani di settore regionali. I Piani Regolatori Generali e i piani urbanistici esecutivi dovranno essere adeguati alla presente normativa di Piano paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico, nonché, di concerto con la Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS., dovranno essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico ed ambientale.</p> <p>Le perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale saranno approvate nelle forme e procedure previste dalla legge.</p>	<p>Il Piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell' art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei Piani di Settore Regionali. I Piani Regolatori Generali ed esecutivi devono essere adeguati alla presente normativa di Piano Territoriale Paesistico.</p> <p>In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, devono essere perimetrate le aree di interesse archeologico, nonché, di concerto con la Soprintendenza competente, devono essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico -paesistico - ambientale. Le perimetrazioni dei centri storici e dei suddetti nuclei saranno approvate nelle forme e procedure previste per legge.</p>	<p>Il Piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art.5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei Piani di Settore Regionali, in applicazione dell'art.23 del R.D. 1357/40. I Piani Regolatori Generali e Particolareggiati, e comunque esecutivi, devono essere adeguati alla presente normativa di Piano Territoriale Paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, devono essere perimetrate le aree di interesse archeologico, nonché, di concerto con la Soprintendenza competente, devono essere individuati e perimetrati i centri Storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico -paesistico - ambientale. Le perimetrazioni dei centri storici e dei suddetti nuclei saranno approvate nelle forme e procedure previste per legge.</p>
	Le autorizzazioni di cui all'art. 7 legge n. 1497/39 nonché quelle di cui all'art. 1 legge n. 431/85, per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente Piano, sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. L'Amministrazione Comunale, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. n. 10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS. delle autorizzazioni rilasciate trasmettendole, contestualmente alla relativa documentazione, ai sensi del quinto comma art. 1 legge n. 431/85.	<p>Le autorizzazioni di cui all'art.7 della legge n.1497/39 nonché all'art.1 della legge n.431/85 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente Piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex L.R. n. 10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB .AA . AA. delle autorizzazioni rilasciate trasmettendole, contestualmente, alla relativa documentazione ai sensi del quinto comma art.1 legge n.431/85.</p> <p>Le autorizzazioni rilasciate nel periodo compreso tra l'entrata in vigore dei DD.MM. 28 marzo 1985 e l'approvazione del Piano Territoriale Paesistico e non trasmesse al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ai fini della verifica di</p>	IDEM Cilento Interno

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
		<p>legittimità di cui all'art.82, IX comma, D.P.R. 616/1977 sono illegittime: non costituiscono titolo per la prosecuzione dei lavori e vanno revocate. Ove i lavori fossero in corso o già completati, si applicano le disposizioni di cui all'art.15 della L.1497/1939.</p> <p>Per le aree di interesse archeologico, perimetrare come indicato al punto 2 del presente articolo, il rilascio dell'autorizzazione ex art.7 della L.1497/39 deve essere comunicato anche alla Soprintendenza Archeologica.</p>	
		<p>Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento di ufficio da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali entro sessanta giorni dalla notifica dell'autorizzazione sindacale ex art.7 legge n.1497/39. La concessione edilizia deve essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine di sessanta giorni entro i quali il provvedimento può essere annullato da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali.</p>	IDEM Cilento Interno
		<p>Le opere pubbliche autorizzate ai fini paesistici e ambientali in epoca antecedente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico, e non ancora iniziate non possono essere intraprese e sono soggette a riesame con le modalità fissate dall'art.1 della legge 431/85 al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni del Piano stesso. Sono parimenti soggette a riesame, con le modalità di cui sopra, i progetti di opere pubbliche autorizzate ed ancora in corso alla data di adozione del Piano. Nelle more del riesame, i lavori sono sospesi. Scopo del riesame è quello di verificare:</p> <p>a) la compatibilità delle opere con i contenuti del Piano;</p> <p>b) lo stato di avanzamento dei lavori con riferimento alla reversibilità delle trasformazioni prodotte.</p> <p>A seguito del riesame non è consentito il rilascio di autorizzazioni per la prosecuzione di interventi in contrasto con le prescrizioni del Piano il cui stato di avanzamento sia tale da rendere agevole il ripristino dei luoghi.</p>	<p>Le opere pubbliche autorizzate ai fini paesistici e ambientali in epoca antecedente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico, e non ancora iniziate, sono soggette a riesame con le modalità fissate dall'art.1 della legge 431/85 al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni del Piano stesso. Sono parimenti soggette a riesame con le modalità di cui sopra, i progetti di opere pubbliche autorizzate ed ancora in corso alla data di adozione del Piano.</p> <p>Scopo del riesame è quello di verificare:</p> <p>a) la compatibilità delle opere con i contenuti del Piano;</p> <p>b) lo stato di avanzamento dei lavori con riferimento alla reversibilità delle trasformazioni prodotte.</p> <p>A seguito del riesame non è consentito il rilascio di autorizzazioni per la prosecuzione di interventi in contrasto con le prescrizioni del Piano il cui stato di avanzamento sia tale da rendere agevole il ripristino dello stato dei luoghi.</p>
Norme di tutela per i beni di cui agli artt.2 e 3 del presente titolo I e suddivisione in zone		Articolo 5	Articolo 5
		La zonizzazione di cui al successivo titolo II della presente	La zonizzazione di cui al successivo titolo II della presente

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
		normativa prevede l'applicazione delle seguenti norme di tutela: P.I. Protezione Integrale P.I.R. Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale	normativa prevede l'applicazione delle Seguenti norme di tutela: P.I. Protezione integrale P. I. R. Protezione integrale con Restauro Paesistico-Ambientale A.T.L.L. Area Turistica del Lago Laceno A.T.C. Area Turistica di Campolasperto.
Categorie degli interventi di recupero	Articolo 6		
	1. Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da prevedere si definiscono come segue.		
	2. <u>Manutenzione ordinaria</u> Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi che consistono in opere di pulitura, conservazione, reintegrazione parziale o ripristino di elementi di finitura degli edifici senza apportare modifiche estetiche o tecnologiche.		
	3. <u>Manutenzione straordinaria</u> Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi finalizzati a rimuovere e sostituire parti anche strutturali di edifici, installare e/o adeguare impianti igienico-sanitari e tecnologici, senza modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari. Fanno parte di questa categoria anche gli interventi richiesti per il miglioramento antisismico delle strutture verticali ed orizzontali (volte, solai, tetti) che non modifichino la struttura dei singoli componenti né le dimensioni dell'unità immobiliare. Negli interventi di manutenzione straordinaria è vietato: alterare la posizione e la forma originarie nei prospetti delle aperture di finestre e porte; - alterare sagoma, pendenza e tipologia delle coperture nonché sostituire i manti di copertura tradizionali con materiali ed elementi di tipo diverso; - alterare pendenze, dimensioni e posizioni di rampe di scale interne ed esterne; - intonacare i paramenti murari di pietrame, se tradizionalmente lasciati a vista.		
	4. <u>Restauro</u> Si definisce intervento di restauro l'insieme di operazioni rivolte alla conservazione degli organismi edilizi che presentino particolare e definito impianto tipologico		

Province di Salerno e Avellino		
	Cilento Costiero	Cilento Interno
		Terminio Cervialto
	<p>unitamente a valori storico-artistici e architettonici, propri e correlati ai valori paesaggistici nell'ambiente in cui sono collocati.</p> <p>Gli interventi di restauro sono volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, volumetrici e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Il restauro si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex lege n. 1089/39 e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del XX secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza, che formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle forme del presente Piano, come fusione tra natura e architettura.</p>	
	<p><u>5. Risanamento conservativo</u></p> <p>Si definisce risanamento conservativo l'insieme degli interventi destinati al recupero dell'edificio per garantirne la conservazione e la funzionalità; essi riguardano le costruzioni il cui impianto tipologico sia individuabile e architettonicamente qualificato e consistono in interventi di trasformazione, senza alterazioni volumetriche, allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario nel caso in cui gli immobili da tutelare, isolati o inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili. Il risanamento conservativo può contemplare la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari.</p>	
	<p><u>6. Ristrutturazione edilizia parziale</u></p> <p>Gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale si riferiscono alle operazioni rivolte alla modifica di una o più parti edilizie, condotte attraverso interventi limitati di demolizioni e ricostruzioni che possano configurare una struttura edilizia in parte difforme dalla precedente, ma nel rispetto dei vincoli planovolumetrici e dei caratteri morfologici della struttura urbana.</p> <p>Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo degli art. 1, 2 e 4 della legge 1089/39 di</p>	

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
	valore storico-artistico ed ambientale-paesaggistico. Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, della presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti.		
	<u>7.Ristrutturazione edilizia integrale</u> Gli interventi di ristrutturazione edilizia integrale si riferiscono alla costruzione di manufatti previa demolizione dei preesistenti immobili, privi di interesse architettonico e tipologico, e sono finalizzati alla riqualificazione del contesto attraverso la realizzazione di manufatti in sintonia con l'ambiente circostante. Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti. Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo degli art. 1, 2 e 4 della legge 1089/39 di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui al punto 2 dell'art. 1 della legge n. 1497/139.		
	<u>8.Ristrutturazione urbanistica</u> Per operazioni di ristrutturazione urbanistica si intendono quegli interventi pubblici o privati finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente, nel comparto oggetto di intervento. Essi consistono in interventi di sostituzione, modificazione, adeguamento, ricostruzione dell' esistente tessuto urbanistico-edilizio. La ristrutturazione urbanistica dovrà ammettersi soltanto per le aree di recente impianto, con esclusione di impianti o parti di essi, aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico.		
Norme e disposizioni generali per tutte le zone	Articolo 7	Articolo 6	Articolo 6
	1. Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo II. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone.	1. Il Piano Territoriale Paesistico detta norme per ognuna delle singole zone di cui al successivo titolo II . Le sottoelencate disposizioni generali devono ritenersi valide per tutte le zone così come individuate nelle tavole di zonizzazione del Piano.	IDEM Cilento interno
	2.E' vietata l'apertura di cave e miniere nonché l'attivazione di discariche per qualsiasi tipo di rifiuti. Non è consentito installare nuovi impianti per la produzione ed il trasporto di energia (elettrodotti superiori a 60 KV, gasdotti, etc.) nonché	2. Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo, deve essere redatto apposito progetto che,	IDEM Cilento interno

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
	per le telecomunicazioni radiotelevisive, ad eccezione di quelli necessari per l'alimentazione di strutture radio ripetitrici della rete radio A.I.B. regionale e di quelli necessari per le attività di pubblico servizio, salvo autorizzazione delle competenti amministrazioni previo parere del Ministero dell'Ambiente.	unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.	
	3. E' vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. Nelle aree urbane la collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da apposito piano redatto a cura dei singoli Comuni.	3. Per gli immobili di cui ai punti 2 e 3 dell'art.1 della legge 29 giugno 1939 n.1497 e, più in generale, per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico ed ambientale valgono le seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> • tutte le finiture esterne degli edifici devono sia prevedere l'utilizzo di materiali tradizionali, rivalutando le tecniche artigianali campane, che essere compatibili con il decoro ambientale. Sono vietati le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti, i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici nonchè le persiane avvolgibili; • i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubazione o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o in rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo; • le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia; • le ringhiere, i corrimani, le grate ed i cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati o sostituiti in ferro battuto o lavorato. E' vietato l'uso di alluminio anodizzato; • i manti di copertura dei tetti a falde devono essere in coppi, mentre le coperture piane devono escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia e la cromia del contesto in cui sono inserite; • le opere lapidee non vanno tinteggiate e devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive; • gli impianti di antenne televisive posizionate sulle abitazioni devono essere del tipo centralizzato ed unici per ogni singolo fabbricato. 	IDEM Cilento interno
	4. E' obbligatorio che le piantumazioni stradali vengano effettuate con specie coerenti con le unità ambientali locali e in particolare con la vegetazione naturale potenziale del sito interessato dall'intervento.	4. Gli interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate devono essere realizzate secondo le sottoelencate modalità: <ul style="list-style-type: none"> - per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di 	IDEM Cilento interno

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
	Tra le specie arboree coerenti con quanto riportato nel comma precedente verranno scelte quelle che per motivi funzionali e percettivi meglio si adattano al fine dell'intervento (ombreggiatura, scopo fitosanitario, riduzione dell'inquinamento acustico o atmosferico).	macchia possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali; - per le aree a destinazione residenziale e diversa da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone del presente Piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza; - In ogni caso l'altezza delle recinzioni di qualsiasi tipo, non può superare i due metri.	
	5. Per la pavimentazione delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. Le superfici esterne di pertinenza di edifici non agricoli debbono essere compiutamente organizzate, pavimentate per un'aliquota di superficie impermeabilizzata non superiore al 30% della superficie fondiaria scoperta, e/o sistemate a verde, con indici di piantumazione, con specie arboree non estranee all'ambiente locale, con caratteristiche strutturali e densità coerenti con le tipologie naturali di riferimento. Deve inoltre risultare ben netta l'individuazione del limite di pertinenza ai fini della gestione e manutenzione delle aree di competenza privata. I calpestii pubblici e privati, con pavimentazione o basolati tradizionali, non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio, usando materiali lapidei, se preesistenti, posti in opera a regola d'arte secondo tipologie e tecniche tradizionali della zona.	5. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia. L'intervento di ristrutturazione edilizia, da prevedersi limitatamente agli immobili di cui al punto 1.5 del successivo art. 12, deve puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti. Sono altresì possibili interventi per la demolizione e ricostruzione in sito, finanziati ai sensi della L.219/81 per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981.	IDEM Cilento interno
	6. Le aree risultanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione e recupero ambientale in linea con la vegetazione naturale potenziale del sito ambientale.	6. Per la finitura delle pavimentazioni delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere	IDEM Cilento interno

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
		ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.	
	7. Le falde delle coperture inclinate non dovranno superare la pendenza del 35%. I manti di copertura dovranno essere in tegole del tipo tradizionalmente ricorrente nei luoghi.	7. L'apertura di cave e miniere è vietata, nonché l'attivazione di discariche per qualsiasi tipo di rifiuti.	IDEM Cilento interno
	8. Per tutti gli edifici, le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici, o gruppi di edifici, in modo da non impedire le visuali panoramiche.	8. Non possono essere raccolte le singolarità geologiche, paleontologiche, mineralogiche e i reperti archeologici. La raccolta può essere autorizzata dalle competenti amministrazioni esclusivamente ai fini didattici e scientifici.	IDEM Cilento interno
	9. Per gli immobili di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale valgono le seguenti prescrizioni: - tutti i materiali, finiture e colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi di lamiera zincata o preverniciata, di rame o cotto; le canalizzazioni di impianti tecnici con esclusione di quelli di distribuzione del metano, devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato; è vietato l'uso di alluminio anodizzato, lamiere ondulate, lastre in plastica, eternit; i materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne; è vietato l'uso di avvolgibili in plastica o metallo; i manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale; l'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse; sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in piastrelle ceramiche, gres, cotto, materiali polivinilici o asfaltici; le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive; è consentita	9. E' vietato realizzare nuove opere per la sistemazione fluviale ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale effettuati con tecniche di ingegneria naturalistica. Lungo le aste fluviali non si possono eseguire opere di consolidamento e sistemazione spondale che alterino i caratteri naturalistici degli argini e dell'insieme ecosistemico né sbarramenti artificiali dei flussi fluviali che precludano totalmente il naturale trasporto delle ghiaie e la risalita delle specie ittiche.	IDEM Cilento interno

Province di Salerno e Avellino		
Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
l'installazione di ornate, davanzali, stipiti, zoccolature, gradini esterni in materiali lapidei con esclusione di marmi bianchi e graniti (per le zoccolature è ammesso anche il cotto).		
10. Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche che privilegino l'uso di materiali lapidei o lignei anche viventi coerenti con le risorse locali con indicazioni progettuali provenienti anche da forestali e naturalisti. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità, ovvero con perizie geologiche per gli altri casi, venga certificato che le tecniche di precedentemente descritte non siano applicabili, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.	10. Non possono essere realizzati: - nuovi tracciati stradali di larghezza superiore a quella prevista dal vigente codice della strada per strade con caratteristiche di percorribilità locale; - ferrovie; - impianti a fune Sono consentite le elipiste e percorsi per operazioni di antincendio boschivo che devono rientrare nei 3 metri di larghezza ed essere inibite al traffico rotabile privato. E' consentita la ristrutturazione delle strade interpoderali (pubbliche e/o private) esistenti connesse alle attività agricole nei limiti e nel rispetto delle tipologie preesistenti.	10. Non possono essere realizzati: - nuovi tracciati stradali di larghezza superiore a quella prevista dal vigente codice della strada per strade con caratteristiche di percorribilità locale; - ferrovie; - impianti a fune escluso che nella zona A.T. L. L. Sono consentite le elipiste e percorsi per operazioni di antincendio boschivo che devono rientrare nei 3 metri di larghezza ed essere inibite al traffico rotabile privato. E' consentita la ristrutturazione delle strade interpoderali (pubbliche e/o private) esistenti connesse alle attività agricole nei limiti e nel rispetto delle tipologie preesistenti.
11. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti; in casi eccezionali, qualora sia indispensabile ricorrere a strutture armate, esse dovranno essere rivestite di materiale lapideo di idoneo spessore e lavorazione.	11. E' vietato apporre, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati, cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. La collocazione della cartellonistica pubblicitaria deve essere regolamentata da apposito Piano redatto a cura dei singoli Comuni.	IDEM Cilento Interno
12. E' vietata la cancellazione dei segni tradizionali: di confine, di delimitazioni di appezzamenti e colture, di sistemazione dei dislivelli, di delimitazioni dei canali, corsi d'acqua e sentieri costituiti da muri di pietrame, filari di alberi e vegetazione arbustiva, strutture ed elementi in legno.	12. Non è consentito installare nuovi impianti per la produzione ed il trasporto di energia (elettrodotti superiori a 60 KV, gasdotti, etc.), nonché per le telecomunicazioni, ad eccezione di quelli necessari per l'alimentazione di strutture radio ripetitrici della rete radio A.I.B. regionale e di quelli necessari per le attività di pubblico servizio, salvo autorizzazione della Giunta Regionale previo parere del Ministero dell'ambiente.	IDEM Cilento Interno
13. Per i nuovi interventi di edificazione di qualunque tipo, non è consentito lasciare incomplete le costruzioni per assenza di intonaci o per ferri di attesa in copertura o altre forme di definizione morfologica precaria. L'incompletezza dell'edificio preclude la possibilità di successivi atti propedeutici alla utilizzazione: abitabilità, agibilità etc. Nella medesima logica, negli immobili condonati è prescritta l'installazione di serramenti, intonaci, manti di copertura e finiture in genere.	13. E' vietato realizzare nuovi bacini idrici.	IDEM Cilento Interno
14. Nelle zone agricole, sono ammessi esclusivamente edifici connessi con la conduzione agricola dei fondi o con	14. Tutte le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, e godibili da luoghi accessibili al pubblico, sono	IDEM Cilento Interno

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
	attività turistico-ricettiva o agrituristica nei limiti indicati al successivo art. 14, con tipologie edilizie semplici, senza sporti, balconi, pensiline e similari. In particolare le pertinenze debbono denotare, per tipologia edilizia, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta e disomogenea rispetto alla abitazione e non devono essere dotate di impianti ed accessori di tipo residenziale (cucina, bagno/i etc.), potendosi consentire esclusivamente un locale igienico commisurato alla presenza soltanto di wc, lavabo e doccia; inoltre, se realizzate al di sotto o in aderenza al volume della abitazione, non debbono presentare passaggi interni di collegamento con l'abitazione stessa.	oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1 dell'art. 23 del R.D. n.1357/40.	
	15. Nelle zone in cui sia ammessa la realizzazione di unità produttive artigianali è prescritta l'adozione di tipologie edilizie semplici - con il solo piano terra - salvo ufficio al primo piano - ed eventuali seminterrati riservati a garage e impianti tecnologici - senza sporti, pensiline e similari, con finiture corrispondenti alle prescrizioni di cui ai commi seguenti. Le eventuali recinzioni non debbono superare l'altezza complessiva di ml 2,00 e devono essere realizzate con muri alti fino a 1,20 ml, intonacati o rivestiti in pietra senza stilatura dei giunti, eventualmente sormontati da inferriate verniciate di altezza non superiore a 1,30 ml, con esclusione di reti metalliche di qualunque tipo. Sono ammesse insegne o tabelle, esclusivamente apposte sul prospetto del fabbricato, di dimensioni non superiori a ml 1,50 x 2,50, eventualmente illuminate direttamente da faretti o similari; sono vietate scritte luminose, al neon e simili.	15. Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.	IDEM Cilento Interno
	16. Nelle zone in cui sia ammessa la realizzazione di unità alberghiere è prescritta l'adozione di tipologie a padiglioni o cottages distribuiti nel verde, con altezze massime di ml 7,50 (piano terra più primo piano; in caso di presenza di seminterrato per garage e impianti tecnologici l'altezza massima può essere portata a ml 8,50) Per i villaggi turistici, nei casi in cui sia ammessa la trasformazione delle unità ricettive precarie in unità realizzate con tecnologie edilizie vere e proprie, l'altezza massima ammissibile è di ml 4 (un piano).	16. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista con pietre squadrate, disposte a ricorsi orizzontali e senza stilatura dei giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale.	IDEM Cilento Interno
		17. Le fasce di rispetto stradale riferite al D.M. n.1444/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, vanno sistemate a	IDEM Cilento Interno

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
		verde.	
		18. E' consentito l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonchè per il superamento delle barriere architettoniche secondo gli standards previsti dalla normativa di settore per gli edifici pubblici e con destinazione turistico-ricettiva, compresi i campeggi ed immobili ad uso agriturismo esistenti ed attivi con esclusione delle strutture realizzate in legno. Inoltre per tale adeguamento negli edifici di recente impianto, con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico, è consentito l'ampliamento della volumetria esistente entro il massimo del 20%. I suddetti interventi devono essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.	IDEM Cilento Interno
Tutela dei laghi		Articolo 7	Articolo 7
		1. La tutela dei laghi segue le procedure indicate nel successivo art.9. La procedura di tutela si applica anche ai laghi stagionali entro una fascia di ml.300 dalla sponda, considerato il limite di massima espansione stagionale del lago.	IDEM Cilento interno
		- 2. Entro la fascia di ml.300 all'intorno di un lago, sono ammessi esclusivamente interventi conformi alle norme ed alle prescrizioni per le singole zone quali: - conservazione della vegetazione spontanea ed antropica tradizionale del luogo mediante interventi di ingegneria ed architettura biologica e del paesaggio; - interventi di ricostituzione della vegetazione spontanea ed antropica ancorchè percorsa dal fuoco; interventi di ripristino della vegetazione in sede di ripristino dello stato dei luoghi conseguente all'attivazione delle procedure connesse all'art. 15 della legge n. 1497/39.	IDEM Cilento interno
Tutela delle zone boschive		Articolo 8	Articolo 8
		1. Il taglio di essenze arboree va suddiviso in colturale ed in produttivo. In entrambi i casi è vietato l'intervento su piante secolari. Il <u>taglio colturale</u> è di natura selettiva, diretto al miglioramento ed alla difesa dell'ambiente mediante diradamenti; si tratta, perciò, di taglio di sfollamento,	IDEM Cilento interno

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
		<p>diradamento delle piante secche, deperite, invase da insetti, da crittogame, danneggiate dal fuoco o per qualsiasi causa deteriorate. Il <u>taglio produttivo</u> deve essere in ogni caso oggetto di apposite autorizzazioni ai fini ambientali di cui all'art.7 della legge 1497/39 e ai sensi dell'arti lettera g) della legge 431/85. Non è consentito procedere al taglio e all'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze rare che di quelle facenti parte di macchia mediterranea spontanea, senza la prescritta autorizzazione degli enti preposti al controllo. La necessità di espianto di essenze arboree in tutte le zone a causa di affezioni fitopatologiche, nonché di piante secche anche se costituenti filari, deve essere opportunamente valutata dal Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato competenti per zona. In ogni caso, le essenze espantate dovranno essere sostituite da essenze dello stesso tipo. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza o di prevenzione e/o danneggiamento dagli incendi deve essere comunicata, per la prescritta autorizzazione, agli Uffici del Settore Amministrativo delle Foreste competente per zona che valuterà l'intervento.</p>	
		<p>2. Ai sensi dell'art.8, comma 2, della L.R. n. 13/87 è richiesta, altresì, l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n.1497/39 anche per gli impianti, gli appezzamenti di bosco, le piante sparse, i filari, i giardini ed i parchi urbani di cui al medesimo articolo 8. E' richiesta, nelle zone ricadenti nei limiti di cui alla lettera d) della L.431/85, l'autorizzazione ai fini ambientali, anche per l'utilizzazione dei cedui e per tutti gli interventi in zone non boscate per i quali è prescritta l'autorizzazione ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. n.13/87. L'impianto di manufatti attinenti all'attività agro-silvo-pastorale (abbeveratoi, ricoveri, fili a sbalzo, ecc.), a carattere temporaneo e che non comportino l'obbligo di richiesta di concessione edilizia, deve, comunque, essere autorizzato ai sensi della L.1497/39</p>	IDEM Cilento interno
Interventi consentiti per tutte le zone	Articolo 8		
	Per tutte le zone comprese nel presente Piano, sono ammessi, anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone (titolo II), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6, 7 della presente normativa e comunque sempre che		

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
	non si arrechino danni agli alberi, i seguenti interventi:		
	a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia, parziale ed integrale, che dovranno puntare alla riqualificazione dell' edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti; interventi per la demolizione e ricostruzione, finanziati ai sensi della legge 219/81 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981		
	b) Interventi rivolti al recupero ed eventualmente ripristino ambientale del sistema vegetazionale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.		
	c) Opere che prevedano l'impiego di materiale vivente, sia da solo sia in combinazione con materiali inerti, per opere di sistemazione delle aree esposte alle frane da crollo o scivolamento per evitare l'erosione superficiale dei versanti; interventi di rivestimento di superfici degradate con manto vegetale a protezione dall'erosione superficiale e dall'irrigamento anche con impiego di geocelle, georeti o geostuoie; interventi stabilizzanti per consolidamento del terreno in profondità mediante impiego di talee per palificate vive, graticciate, fascinate vive, cordonate o gradonate e piantagioni di specie pioniere; interventi combinati di protezione di scarpate o pendii instabili con materiale da costruzione vivo e inerte; abbattimento dei massi con la tecnica di presplitting per la difesa dalla caduta e sistemazione del fronte di scavo con successiva piantumazione; rivestimenti dei pendii con rete metallica ad alta resistenza con successivo inerbimento degli stessi; realizzazione di barriere paramassi con funi e reti di acciaio. In considerazione del fatto che in ambiente mediterraneo l'uso di talee per palificate, graticciate e fascinate vive può comportare qualche difficoltà nella individuazione delle specie coerenti con le serie di vegetazione locali è indispensabile che nel gruppo di progettazione sia presente almeno un dottore in scienze forestali, scienze naturali, scienze biologiche o scienze ambientali.		

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
	d)Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.		
	e)Interventi di sistemazione, ripristino, restauro ambientale e paesistico nelle aree le cui connotazioni di paesaggio naturale od antropizzato siano state alterate dalla presenza di manufatti, impianti ed opere costituenti detrattori ambientali. Tali interventi di restauro ambientale e paesistico per le aree di cave dismesse, per le aree saturate di raccolta e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani e per le aree di discarica in genere, saranno effettuati secondo i criteri indicati al precedente punto c) del presente articolo.		
	f)Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.		
	g)Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche, per gli edifici esistenti a destinazione pubblica e turistico-ricettiva compresi i campeggi ed immobili ad uso agro-turistico esistenti ed attivi. Inoltre, per tale adeguamento negli edifici di recente impianto, con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico, è consentito l'ampliamento della volumetria per le quantità strettamente indispensabili. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.		
	h)Realizzazione di tettoie con manti in coppi a protezione di depositi temporanei di raccolti agricoli con strutture lignee e schermature in cannuce o altro materiale vegetale.		
	i) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità: -per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia e di radura possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di specie tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;		

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
	-per le aree a destinazione residenziale e diversa da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non può superare i due metri e l'eventuale uso di specie vegetali dovrà essere coerente con la vegetazione naturale potenziale.		
	l)Interventi di ripristino o reintegrazione di muri di contenimento o di recinzione esistenti di pietrame a secco.		
	m)Interventi di sistemazione e adeguamento della viabilità pedonale, interpoderale e carrabile esistente (per quest'ultima anche mediante regolarizzazione delle sezioni fino ad una larghezza di ml 4,00), nonché realizzazione di nuovi tracciati pedonali e/o ciclabili, con esclusione in ogni caso di tappetini di asfalto nelle aree assoggettate a C.I.. Realizzazione di nuovi tracciati stradali di percorribilità locale con sezioni di larghezza massima non superiore a ml 4,00. Per i tratti panoramici della viabilità esistente e di nuova realizzazione, o esposti alle visuali panoramiche dei siti, le eventuali opere per la realizzazione o l'ampliamento della sede viaria dovranno escludere strutture a sbalzo superiori a ml 1,00 o su pilastri, tagli ed espianati di alberi. Nel caso di nuovi tracciati ricadenti in zone C.I. si dovrà procedere ad una verifica di compatibilità ambientale preventiva e ad interventi eseguiti secondo i principi della progettazione ambientale enunciati dall'International Association for Enviromental Design.		
	n)Interventi, nei centri abitati, per la riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, con impiego di materiali lapidei e tecniche tradizionali, aiuole ed alberature; elementi di arredo urbano quali panchine, sedili, muretti, corpi illuminanti.		
	o)Interventi - nel rispetto delle norme delle singole zone per quanto concerne incrementi edilizi ed altezze massime - finalizzati alla riconversione di strutture produttive esistenti, a seguito di specifiche esigenze derivanti dall'adeguamento a prescrizioni normative di leggi di settore ovvero a esigenze di diversificazione del prodotto offerto in funzione della domanda di mercato.		
	Per gli interventi di cui ai punti b), c), e), i), n), si dovranno		

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
	utilizzare specie vegetali coerenti con la vegetazione naturale potenziale e comunque storicamente inserite nel paesaggio del Cilento. L'Ente Parco dovrà definire l'elenco delle piante "storicamente inserite" nel paesaggio del Cilento.		
Tutela dei corsi d'acqua		Articolo 9	Articolo 9
		1. L'art. 1 lettera c) della legge n.431 dell'8/08/1985 esplicita la tutela, ai sensi della legge n. 1497/39, dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1993 e delle relative sponde o piede degli argini per una fascia di 50 metri. Nelle citate zone P.I. e P.I.R. è vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi nell'ambito di una fascia di ml. 150 su entrambe le sponde ad eccezione di interventi di sistemazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua da realizzarsi esclusivamente con interventi di ingegneria naturalistica. In tali zone non è consentita la cementificazione dei corsi d'acqua, nè la messa in opera di strutture non compatibili con le esigenze di tutela ambientale ancorchè collaudate dal punto di vista idraulico.	IDEM Cilento Interno
		2. Le difese spondali sono consentite esclusivamente se realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Per la effettuazione di tali interventi si rende necessario l'apporto delle Autorità di Bacino Nazionali e Regionali, qualora vengano costituite ai sensi della legge n.183/89.	IDEM Cilento Interno
Norme per la tutela di sistemi o singolarità geografiche, geomorfologiche e vegetazionali	Articolo 9		
	Fermo restando quanto fissato da precedente art. 8, debbono essere altresì osservate le norme seguenti		
	<u>1.Tutela dei litorali marini</u> 1.Sul litorale marino sono consentiti interventi volti: -alla difesa e al recupero dei requisiti ecologici dell'habitat costiero e marino; -alla riqualificazione delle spiagge e delle coste mediante una costante opera di manutenzione ordinaria cui è obbligato il Comune o i concessionari per la parte demaniale, sempre nei rispetto di eventuali presenze archeologiche.		

Province di Salerno e Avellino		
	Cilento Costiero	Cilento Interno
		Terminio Cervialto
	<p>Gli interventi di difesa della costa e degli abitati costieri, da eseguirsi in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarini che assicurino la tutela ambientale, paesistica e archeologica del contesto marino e che garantiscano, anche dopo la realizzazione dell'opera, la conservazione sostanziale dell'andamento della attuale linea di costa e di battigia. Tali interventi devono essere autorizzati ai sensi dell'art.7 della L.1497/39, secondo le procedure della L.431/85 e quelle a riguardo vigenti, e dovranno essere preventivamente comunicati alla Soprintendenza Archeologica per i controlli e le eventuali prescrizioni, se ricadenti nelle aree di interesse archeologico. I progetti dovranno contenere lo studio di compatibilità e la quantificazione degli impatti e delle opere di risanamento e mitigazione.</p> <p>3. Entro una fascia profonda 300 metri dalla linea di costa sono altresì ammessi i seguenti interventi: -di conservazione del manto vegetale naturale esistente, sia di costa sabbiosa che rocciosa e di quella retrostante, lungo le fasce di spiaggia e retrospiaggia;</p> <ul style="list-style-type: none"> - di riqualificazione e ricostituzione della vegetazione costiera con specie autoctone secondo requisiti fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e di potenzialità della vegetazione dell' area; - di riqualificazione delle aree e degli edifici esistenti da realizzare secondo progetti esecutivi, finalizzati all'eliminazione degli elementi e delle zone di degrado; <p>di adeguamento igienico e tecnologico senza incrementi delle volumetrie esistenti per gli stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti qualora sia stata verificata la compatibilità delle opere realizzate con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell'area. Inoltre, per quanto attiene gli stabilimenti esistenti e quelli nuovi autorizzabili, sono consentiti esclusivamente interventi con elementi naturali (legno, canne, ecc.) ovvero con elementi comunque asportabili con la fine della stagione estiva mentre è vietata la realizzazione di piattaforme o di qualsiasi struttura in cemento armato. Per quanto attiene gli scarichi di eventuali servizi annessi agli stabilimenti balneari, questi devono essere realizzati con tubazioni immettenti in vasche a tenuta a</p>	

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
	<p>svuotamento periodico. I concessionari devono altresì esibire idoneo contratto stipulato con ditta specializzata nell'espurgo di vasche a tenuta. Deve essere, inoltre, verificata la compatibilità, ai fini della tutela del paesaggio e della qualità dell'ambiente marino, dei cantieri navali, delle industrie costiere, degli esercizi commerciali e di ristorazione e dei circoli nautici esistenti nonché delle attrezzature e degli impianti turistici da realizzare se consentiti dalla specifica normativa di zona.</p>		
	<p><u>2.Tutela delle zone boschive</u> Per la tutela delle zone boschive si fa riferimento a quanto già stabilito dalla legge Regionale della Campania no 11/96. In particolare si intende per taglio culturale quello definito dall'art. 17 dell'Allegato "B" della Legge della Regione Campania no 11/96 che qui appresso si trascrive: "Taglio culturale e' quello che assicura la conservazione ed il miglioramento dei boschi, e, quindi, la salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico e dei tratti essenziali e rinnovabili del paesaggio montano.</p> <p>L'esecuzione dei tagli culturali può essere così articolata:</p> <p>a-Taglio culturale da eseguirsi in base ad un piano economico di assestamento forestale redatto, approvato e vigente; i tagli culturali sono quelli realizzati o da realizzare in conformità delle previsioni e delle prescrizioni del piano di assestamento o piano economico;</p> <p>b-Taglio culturale da eseguirsi da privati o Enti Pubblici, in assenza di piano economico o di assestamento forestale.</p> <p>Nei boschi il taglio culturale viene eseguito secondo le modalità previste dagli artt. 18 e successivi dell'allegato "B" della L.R. n 11/96, integrata e modificata come appresso enunciato:</p> <p>1-Sono soggette ad autorizzazione, tutte le superfici di cui agli artt. 14 e 15 della L.R. 11/96. L'autorizzazione ai tagli viene rilasciata dall'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, previo parere del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo forestale dello Stato a cui devono essere indirizzate le istanze.</p> <p>2-Nei boschi cedui il taglio deve essere eseguito rispettando le prescrizioni delle leggi e regolamenti forestali per ciò che si riferisce in particolare al turno minimo, all'epoca del taglio nonché al rilascio delle piante matricine (cfr. art. 18 co. 1 lett.</p>		

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
	<p>A della L.R. 11/96)</p> <p>3-Nelle fustaie di proprietà pubblica o privata si può procedere ai vari tagli colturali Soltanto quando la provvigione legnosa per ettaro sia superiore a mc. 140 (cfr. art.19 della L.R. 11/96) e si provvede mediante: a) tagli preparatori;</p> <p>b)tagli di sementazione; tagli secondari;</p> <p>c) tagli di curazione per boschi disetanei;</p> <p>d) il prelievo della massa legnosa, non deve comunque superare il 20-30% della provvigione media del lotto e l'intervallo tra due tagli consecutivi sulla medesima superficie boscata non deve essere inferiore a dieci anni;</p> <p>e) quando occorre eseguire il taglio di sgombero totale delle piante di vecchio ciclo, in presenza di rinnovazione naturale, completamente ed uniformemente affermata sulla superficie da tagliare, con un'altezza del novellame non inferiore a ml. 1,50-2,00, si può prescindere dal limite provvigionale di mc. 140 per ettaro ma devono essere lasciate almeno cinque piante mature per ettaro, per consentire il mantenimento dell'habitat per la fauna; la rinnovazione naturale può considerarsi pienamente affermata quando il novellame è distribuito uniformemente e copre non meno dell'80% della superficie da sgombrare; il tipo e l'intensità dei tagli colturali di diradamento e di sfollo nelle perticaie e nelle giovani fustaie, diretti ad eliminare i soggetti deperienti, malformati e/o soprannumerari, e comunque non interessanti il piano dominante devono essere stabiliti caso per caso e contenuti entro 3040 mc per ettaro; tali sfolli e/o diradamenti possono essere ripetuti, se necessario, sulla stessa superficie dopo 6-8 anni.</p> <p>4-E' consentito il taglio di conversione dei boschi cedui in fustaie, in base a regolari piani di conversione approvati con le modalità di cui all'art. 2 dell'allegato "B" della L.R. n 11/96 e in osservanza delle disposizioni contenute al punto 3 della lettera "e". (cfr. art. 20 della L.R. 11/96)</p> <p>5- Nei boschi cedui invecchiati che abbiano un'età media pari almeno al doppio del turno il taglio deve preventivamente essere autorizzato secondo le modalità di cui al punto 1 nel rispetto delle prescrizioni contenute nell' atto autorizzativo nel quale verrà indicata anche l'epoca del taglio</p>		

Province di Salerno e Avellino		
	Cilento Costiero	Cilento Interno
		Terminio Cervialto
	<p>a seconda che trattasi di ceduo composto o di avviamento ad alto fusto.</p> <p>6- Nei boschi percorsi e danneggiati o distrutti dal fuoco si applica quanto previsto dall'art. 21 dell'allegato "B" L.R. 11/96</p> <p>7- Non è consentito procedere al taglio o all'estirpazione della vegetazione arbustiva, tanto di essenze rare che di quelle facenti parte della macchia mediterranea, senza la prescritta autorizzazione degli enti preposti al controllo. L'estirpazione di essenze arboree in tutta la zona a causa delle affezioni fitopatologiche nonché di piante secche anche se costituenti filari devono essere opportunamente valutate dal Corpo Forestale dello Stato; in ogni caso le essenze estirpate dovranno essere sostituite da essenze dello stesso tipo.</p> <p>8- La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza e prevenzione e/o danneggiate dagli incendi deve essere comunicata, per la prescritta autorizzazione, agli enti di cui al punto 1 che valuteranno l'intervento.</p> <p>9- E' richiesta, nelle zone ricadenti nei limiti di cui alla lettera "d" della legge 431/85, l'autorizzazione ai fini ambientali, anche per l'utilizzazione dei cedui e per tutti gli interventi in zone non boscate per i quali è prescritta l'autorizzazione ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge regionale 11/96.</p> <p>10- L'impianto di manufatti attinenti l'attività agro-silvo-pastorale, (abbeveratoi, ricoveri, fili a sbalzo, ecc.) a carattere temporaneo che non comportino l'obbligo di richiesta di concessione edilizia, deve, comunque, essere autorizzato ai sensi della legge 1497/39</p> <p>11- In tutte le aree boscate racchiuse nel perimetro del presente Piano Territoriale paesistico la sorveglianza sulla corretta applicazione delle presenti norme è affidata al Corpo Forestale dello Stato e la loro violazione costituisce infrazione alla normativa ambientale e forestale vigente.</p>	
	<p>3 Tutela dei corsi d' acqua delle sorgenti e dei bacini idrografici Le norme di cui al presente articolo e punto - salvo diverse indicazioni zonizzative, prescrizioni o indicazioni del successivo Titolo II si applicano: nelle zone extraurbane per</p>	v

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
	<p>25 ml a destra e a sinistra del ciglio dell'ultimo terrazzamento; nei corsi d'acqua a profili trasversali con dislivelli inferiori a quelli sopra indicati, per una fascia di m 80,0 a destra e sinistra del ciglio spondale; intorno a tutte le sorgenti presenti sul territorio interessato dal presente Piano e per una fascia di rispetto di m 50,0; nei bacini idrografici naturali o artificiali per una fascia di 100,0 ml intorno alla riva.</p> <p>Sono vietati i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -modifiche del tracciato del corso d'acqua e del perimetro del bacino; -opere di consolidamento delle sponde che prevedano la realizzazione di manufatti in calcestruzzo a vista; -aperture di cave o siti di estrazione di materiale; -movimenti di terra, scavi profondi, eliminazione dei terrazzamenti naturali di origine alluvionale; -localizzazione di discariche o di impianti di smaltimento dei rifiuti, localizzazione dei siti stoccaggio o demolizione di autoveicoli; -espianto di alberi di qualunque tipo; -realizzazione di nuove volumetrie; -apposizione di cartellonistica pubblicitaria lungo i tracciati carrabili ricadenti nelle aree predette <p>Sono consentiti i seguenti interventi. - interventi collegati alle attività agro-silvo-pastorali che non comportino modifiche delle sponde o espianto di alberi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - opere di ingegneria idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni della configurazione delle sponde; - interventi di pulitura, sistemazione e di difesa delle fasce spondali con opere che prevedano il successivo rapido inerbimento dei pendii; - compatibilmente con il piano del Parco, realizzazione di sentieri e percorsi pedonali e/o ciclabili che non comportino modificazioni dell'andamento naturale del suolo né pavimentazioni o muri di sostegno; - per le aree di sorgente è ammessa la realizzazione di impianti di captazione interrati. <p>Tutte le opere per la difesa spondale dei corsi d'acqua e dei bacini ricadenti nelle zone C.I. C.I.R.A. e C.I.P.C. sono consentite esclusivamente se realizzate con interventi che</p>		

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
	prevedono l'uso di elementi lapidei e lignei su indicazione anche della componente forestale e naturalistica.		
Tutela dei rilievi al di sopra dei m.1200 s.l.m.		Articolo 10	Articolo 10
		1. In generale, sui rilievi al di sopra dei m. 1200, è consentito esclusivamente il recupero del patrimonio edilizio esistente secondo le categorie di intervento così come definite nel successivo art. 12 ai punti 1.1, 1.2,1.3, 1.4 e 1.5 nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.6 punti 3,4 e 5.	1. In generale, sui rilievi al di sopra dei m. 1200, è consentito esclusivamente il recupero del patrimonio edilizio esistente secondo le categorie di intervento così come definite nel successivo art. 12 ai punti 1.1, 1.2,1.3, 1.4 e 1.5 nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.6 punti 3,4 e 5. Particolari prescrizioni sono indicate al successivo art. 17 per l'Area Turistica del Lago Laceno.
		2. Per l'attività agro-silvo-culturale si rimanda a quanto disposto agli artt.8, 14 e 15 delle presenti norme.	IDEM Cilento Interno
Aree di paesaggio storico archeologico	Articolo 10		
	Il paesaggio Storico Archeologico è definito dai rapporti esistenti tra i resti antichi, ancorché solo in parte emergenti, e territorio circostante e dalla conservazione dei segni di strutturazione del territorio. La tutela di tali aree, attraverso il controllo preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica competente per territorio, è preordinata alla conservazione dell'identità storica del paesaggio e alla sua riconnessione ai fini della valorizzazione paesistica. In tali aree, perimetrare come indicato all'art. 5, punto 2, della presente normativa, qualunque sia la tipologia di conservazione o trasformabilità dettata dal successivo Titolo II, valgono le seguenti prescrizioni: 1) tutti gli interventi di iniziativa pubblica o privata che comportino scavi o movimenti di terra necessitano di parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio che potrà chiedere, in sede istruttoria, anche saggi e scavi archeologici; 2) la strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella normativa generale il controllo preventivo del territorio, così come espresso al precedente punto.		
Opere abusive edilizie e di trasformazione del suolo		Articolo 11	Articolo 11
		I. In riferimento alla L.47/85 e successive modifiche e/o integrazioni, il presente Piano costituisce norma di riferimento	IDEM Cilento Interno

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
		per il rilascio del parere di cui all'art.32 della citata L.47/85 così come modificato dall'art.12 della L.68/88 e dalla L.724/94.	
		2. Per le opere abusivamente eseguite nelle zone disciplinate dal presente Piano, il parere di cui all'art.32 della L.47/85 verrà reso in conformità alle prescrizioni contenute in un piano di dettaglio da redigersi, ai sensi dell'art.29 della citata L.47/85, entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Piano. Il suddetto piano di dettaglio dovrà essere sottoposto al parere della Soprintendenza competente.	IDEM Cilento Interno
		3. In caso di ripristino dello stato dei luoghi di cui al precedente comma mediante demolizione di opere realizzate abusivamente e non sanabili, le vedute panoramiche o le aree ritenute di particolare interesse paesaggistico e ambientale devono intendersi sottoposte a tutela secondo le norme del presente P.T.P. La sistemazione di tali aree è a spese della ditta proprietaria dell'area che deve redigere un idoneo progetto di sistemazione che è sottoposto ad autorizzazione ai fini della tutela paesistica e ambientale. Il Comune, in caso di inadempimento dei proprietari ed entro 120 gg. dall'ingiunzione, può, in danno di questi, redigere un progetto di sistemazione dell'area oggetto di ripristino. Per quanto attiene i fabbricati pubblici e privati e le relative sistemazioni esterne, la Soprintendenza ha la facoltà di prescrivere le opere di finiture necessarie per soddisfare le esigenze di tutela ambientale, già indicate nel precedente art.6.	IDEM Cilento Interno
Categoria degli interventi di recupero		Articolo 12	Articolo 12
		1. Oltre a quanto già indicato nel precedente art.6, ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati oggetto del presente Piano le categorie di interventi da prevedere con i Piani di Recupero ex lege n.457/78, o comunque per l'intervento sul patrimonio edilizio esistente, sono le seguenti:	IDEM Cilento Interno
		1.1. Manutenzione ordinaria: interventi di mantenimento dello schema architettonico-strutturale della composizione delle facciate e del modello tipologico tradizionale.	IDEM Cilento Interno
		1.2. Manutenzione straordinaria: interventi di adeguamento statico o di sicurezza antisismica, di adeguamento igienico-sanitario-tecnologico e funzionale, mediante rinnovazione o sostituzione di parti anche strutturali	IDEM Cilento Interno

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
		degli edifici, senza modificazioni estetiche dell'aspetto esteriore degli edifici per gli immobili di valore estetico tradizionale, senza modificazioni estetiche o alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari	
		1.3. Restauro: interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, volumetrici e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Il restauro si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex legge n. 1089/89 e per tutti gli altri edifici di valore storico -culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del XX° secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza che ne formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle norme del presente piano come fusione tra natura e architettura	IDEM Cilento Interno
		1.4. Risanamento conservativo: interventi di trasformazione, senza alterazioni volumetriche, allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario nel caso in cui gli immobili da tutelare, isolati o inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili. Il risanamento conservativo può contemplare nuove destinazioni d'uso purchè compatibili con la tutela degli immobili, dei contesti e del sito considerato nel suo insieme.	IDEM Cilento Interno
		1.5. Ristrutturazione edilizia: interventi di ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica nonché l'inserimento di nuovi elementi ed impianti finalizzati alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti ad eccezione dei casi indicati all'art. 6 comma 18 e all'art. 15 punto 5. La ristrutturazione edilizia si applica agli edifici di recente impianto con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico.	1.5. Ristrutturazione edilizia: - interventi di ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica nonché l'inserimento di nuovi elementi ed impianti finalizzati alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti ad eccezione dei casi indicati agli artt.6, comma 18, 15 punto 5, 16 e 17. La ristrutturazione edilizia si applica agli edifici di recente impianto con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico.

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
			1.6. Ristrutturazione urbanistica: interventi di sostituzione o modificazione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio senza comportare al di fuori dei piani particolareggiati di cui agli artt. 17 e 18 delle presenti norme, incremento dei volumi edilizi esistenti. L'ampliamento della volumetria esistente entro il massimo del 20% è consentito solo per l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche secondo gli standards previsti dalla normativa di settore per gli edifici indicati al precedente art. 6 comma 18. La ristrutturazione urbanistica non si applica agli edifici di valore storico, artistico, ambientale e paesistico
Adempimenti degli enti subregionali		Articolo 13	Articolo 13
		1. Nell'attuazione delle norme di cui al P.T.P. -Cilento interno-gli enti subregionali, ciascuno per le proprie competenze, già individuate dal D.P.R. n.6 16/77 e dalla L.R. n. 10/82, vigileranno perché vengano osservate le prescrizioni di cui alla presente normativa.	1. Nell'attuazione delle norme di cui al P.T.P. -Terminio-Cervialto- gli enti subregionali, ciascuno per le proprie competenze, già individuate dal D.P.R. n.616/77e dalla L.R. n. 10/82, vigileranno perché vengano osservate le prescrizioni di cui alla presente normativa.
		2. Il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali conserva il potere di annullamento delle autorizzazioni paesistico-ambientali rilasciate dagli enti subregionali ai sensi dell' art. 1 della L.431/85, ancorchè tali autorizzazioni siano conformi alle norme di Piano.	IDEM Cilento Interno
Opere Pubbliche e di Interesse Pubblico		Articolo 16	
		E' consentito in tutte le zone del presente Piano la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle Circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20/4/82 e n.3763/6 del 24/6/82, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali deve essere autorizzata ai fini ambientali ai sensi della L.1437/39. I progetti esecutivi di dette opere, che devono tenere conto dei criteri di tutela paesistica e devono recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.AA.AA. e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti	

Province di Salerno e Avellino			
	Cilento Costiero	Cilento Interno	Terminio Cervialto
		in aree di interesse archeologico), saranno autorizzati, anche essi, secondo le procedure sancite dalla L.1497/39 e dalla L.431/85.	
Norme Transitorie		Articolo 17	Articolo 19
		Oltre a quanto già stabilito nel precedente art.4 titolo I, le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente Piano. Per le concessioni e autorizzazioni in corso d'istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Piano e non ancora assentite, non si applica la procedura del silenzio-assenso.	Oltre a quanto già stabilito nel precedente art.4 titolo I, le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente Piano. Per le concessioni e autorizzazioni in corso d'istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Piano e non ancora assentite, non si applica la procedura del mancato esercizio del potere di annullamento.
		E' consentita la destinazione ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico mediante interventi anche di ristrutturazione edilizia e urbanistica, a parità di volumi esistenti, degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 28 febbraio 1985 n.47.	IDEM Cilento Interno
		I progetti devono seguire le procedure della legge 1497/39, della legge 431/85 e, per quanto concerne le opere previste in area di interesse archeologico, quelle della legge n.1089/39.	IDEM Cilento Interno
Opere Pubbliche e di interesse pubblico			Articolo 18
			E' consentito in tutte le zone del presente Piano la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle Circolari del P.C.M. n.1.1.2/3763/6 del 20.4.82 e n. 3763/6 del 24.6.82, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali deve essere autorizzata ai fini ambientali ai sensi della L.1437/39. I progetti esecutivi di dette opere, che devono tenere conto dei criteri di tutela paesistica e dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.AA.AA. e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in aree di interesse archeologico), saranno autorizzati anche essi, secondo le procedure sancite dalla L. 1497/39 e dalla L.431/85.

Normativa di zonizzazione dei Piani Paesistici

Province di Caserta e Benevento

Zona	Norme del PTP del massiccio del Matese	
Articolo 13 - Zona di Conservazione Integrale (C.I.)	1. Descrizione dei caratteri paesaggistici La zona comprende prevalentemente aree boschive e pianori nudi d'altura situati nella parte sommitale dei rilievi del Massiccio, che presentano rilevante interesse paesaggistico per: - l'assenza di modifiche antropiche sostanziali dei caratteri naturali; - l'equilibrio vegetazionale fra le varie essenze; - il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo; - il particolare valore percettivo della configurazione estetica, dovuta all'alternanza tra copertura boschiva e suolo nudo. I confini della zona sopradescritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. Norme di tutela La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrale finalizzata al mantenimento dell'attuale assetto paesistico e naturalistico dell'insieme (C.I.).	
	3. Divieti e limitazioni Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi: - incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo; - apertura o la continuazione di attività estrattive di nuove cave; - realizzazione e prosecuzione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi genere; - esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno, anche di modesta entità o di qualsiasi altra modifica dell'andamento morfologico naturale; - realizzazione di nuove linee elettriche aeree su tralicci; - trasformazione colturale di aree di pascolo e di bosco.	
	4. Interventi ammissibili Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 del Titolo I della presente normativa: - realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti tagli del sottobosco per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in struttura lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua utilizzando invasi naturali; - opere di sistemazione di aree aperte per uso ricreativo e picnic che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, taglio di vegetazione arborea o arbustiva ne opere murarie; - eventuali manufatti per la dotazione di servizi igienici dovranno essere in legno e dotati di depurazione chimica delle acque di scarico; - realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreni, muri di sostegno, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni; - opere di captazione idrica, da realizzare con tecniche di ingegneria ecologica; - opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione; - interventi di ristrutturazione edilizia anche integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica che preveda, in ogni caso, il contenimento delle altezze nei limiti di mt. 6,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media del declivio stesso; - adeguamento impiantistico e funzionale anche attraverso ampliamento fino al 10% della volumetria esistente e sempre nei limiti di altezza fissati al punto precedente, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici o complessi di edifici destinati, ovvero da destinare, ad attività turistico- ricettiva o agri-turistica; - adeguamento igienico-funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento delle case esistenti, nonché adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui all'art. 139 lett.b) e c) del D.L.vo 29/10/99 n.490. Eventuali ampliamenti non dovranno superare il limite del 10% e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia; - realizzazione, fino a quota di 1200 mt. s.l.m., di manufatti attinenti l'attività agrosilvo-pastorale (ricoveri per pastori ed animali) anche a carattere temporaneo e che comportino l'obbligo di rilascio di concessione edilizia previa autorizzazione ai sensi del D.L.vo 490/99.	
Articolo 14 - Zona di conservazione integrata del paesaggio di pendice montana e collinare (C.I.P.)	1. Descrizione dei caratteri paesaggistici La zona comprende aree agricole con presenza di boschi, cespugliati ed incolti che presentano rilevante interesse paesaggistico per: - le visuali privilegiate delle emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche del Massiccio; - andamento naturale del terreno, caratteristiche formali e cromatiche della vegetazione spontanea, nonché per l'equilibrio estetico nei segni attività antropica	

Zona	Norme del PTP del massiccio del Matese	
	quali terrazzamenti, sentieri, dimensioni e forma degli appezzamenti, colore e disposizione delle colture; I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. Norme di tutela La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrata, dell'attuale paesaggio di pendice montana e collinare (C.I.P.).	
	3. Divieti e limitazioni Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> - incremento del volumi esistenti con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo; - apertura di nuove cave; - prosecuzione della coltivazione di cave; - realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani; - alterazione dell'andamento naturale del terreno con esclusione delle aree agricole; - trasformazione culturale dei pascoli; - trasformazione di colture arboree in seminativo; - l'espianto degli oliveti; - la trasformazione di boschi cedui in colture arboree da frutto. 	
	4. Interventi ammissibili Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 del Titolo I della presente normativa: <ul style="list-style-type: none"> - opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi; eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia; - realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi; - opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, delle antenne radio e ripetitori televisivi esistenti; - ristrutturazione edilizia anche integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui al punto 6 e 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento delle altezze nei limiti di mt. 7.50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, i predetti limiti sono apportati alla quota media del declivio stesso; - adeguamento igienico funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento, delle case esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 139 del D.L.vo 490/99. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-funzionale e abitativo delle case potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa alle condizioni previste dalla vigente normativa regionale in materia; - adeguamento funzionale delle pertinenze agricole e degli impianti per attività produttive, anche attraverso ampliamento delle volumetrie alle condizioni previste dalla vigente normativa regionale in materia; - realizzazione di case rurali e relative pertinenze agricole, di impianti per attività produttive, i cui volumi non dovranno superare gli indici previsti dalle leggi regionali di settore; - adeguamento impiantistico e funzionale anche attraverso ampliamento fino al 10% della volumetria esistente, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici o complessi di edifici destinati, ovvero da destinare, ad attività turistico-ricettiva o agrituristica; - ristrutturazione urbanistica con le limitazioni di cui al punto 8 dell'art. 6 della presente normativa, per edifici o complessi di edifici da recuperare ad uso turistico ricettivo o agri-turistico. Tali interventi, da realizzare nel rispetto dei criteri della tutela ambientale e finalizzati al migliore inserimento paesistico, devono prevedere la ricomposizione tipologica e volumetrica delle preesistenze ed i volumi di nuova edificazione non dovranno superare i limiti di m. 7.50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto. Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Le altezze delle nuove volumetrie dovranno essere contenute nei limiti di metri 7.50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media del declivio stesso. Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di mt 10,00.	
Articolo 15 - Zona di conservazione del paesaggio agricolo di declivio e	1. Descrizione dei caratteri paesaggistici La zona comprende aree a prevalente carattere agricolo con presenza di colture arboree tradizionali e di seminativo, che presentano interesse paesaggistico per le visuali delle	

Zona	Norme del PTP del massiccio del Matese	
fondovalle (C.A.F.)	emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche del Massiccio, per l'equilibrio estetico assunto dai segni di attività antropica per dimensioni e forma degli appezzamenti, per le caratteristiche formali e cromatiche delle colture tradizionali locali. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. Norme di tutela La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione del paesaggio agricolo di declivio e fondovalle (C.A.F.).	
	3. Divieti e limitazioni Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi. <ul style="list-style-type: none"> - incremento dei volumi esistenti con la esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo, - apertura di nuove cave, - realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani, - esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno, espanto degli oliveti. 	
	4. Interventi ammissibili Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 del Titolo I della presente normativa; <ul style="list-style-type: none"> - opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o sportivo all'aperto che non comportino la realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi. Eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia; - realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamento di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi; - opere di adeguamento e realizzazione di infrastrutture di servizio a rete, opere di adeguamento e potenziamento delle antenne radio e dei ripetitori televisivi esistenti; installazione di protezioni stagionali delle colture, costituite da strutture smontabili; ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 dell' art 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda, in ogni caso il contenimento delle altezze nei limiti di m. 6,50 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media del declivio stesso; - adeguamento igienico-funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento delle case esistenti, nonché adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art139 del D.L.vo 490/99, da realizzarsi secondo quanto previsto ed alle condizioni delle leggi vigenti in materia; - adeguamento funzionale degli impianti per attività produttive, anche attraverso ampliamento delle volumetrie, fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalla normativa di settore; - realizzazione di case rurali e pertinenze agricole e nuovi impianti per attività produttive i cui volumi non dovranno superare gli indici e gli standards previsti dalla normativa di settore. Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti, non potranno superare i m. 7,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). In caso di suolo in declivio i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media del declivio stesso. Eventuali volumetrie tecniche emergenti, connesse con la tipologia e la funzionalità delle pertinenze agricole e degli impianti per attività produttive, potranno raggiungere l'altezza massima di metri 10,00 dal piano di campagna. In caso di suolo in declivio i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media di campagna del declivio stesso.	
Articolo 16 - Zona di conservazione integrata del paesaggio fluviale (C.I.F.)	1. Descrizione dei caratteri paesaggistici La zona comprende aree agricole di vigneti e seminativo che presentano rilevante interesse paesaggistico per l'equilibrio estetico nei segni delle trasformazioni antropiche, per le dimensioni e la forma degli appezzamenti, per la disposizione delle colture, nonché interesse naturalistico per la presenza dell'alveo fluviale e della vegetazione spontanea tipica, per caratteristiche formali e cromatiche delle sponde fluviali. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. Norme di tutela La zona in oggetto è sottoposta alle norme di conservazione integrata dell'attuale paesaggio fluviale (C.I.F.).	
	3. Divieti e limitazioni Nella zona, per una fascia di tutela di ml. 50 dal ciglio spondale, salvo maggiori divieti per esigenze di sicurezza idrogeologica indicate dalle competenti autorità, sono VIETATI i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> - incremento dei volumi esistenti con l'esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo; - apertura di nuove cave; 	

Zona	Norme del PTP del massiccio del Matese	
	<ul style="list-style-type: none"> - prosecuzione della coltivazione di cave; - realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo; alterazione dell'andamento naturale del terreno; - trasformazione ad uso monocolturale di colture differenziate; trasformazione delle colture arboree; - espianto degli oliveti. 	
	<p>4. Interventi ammissibili</p> <p>Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e le disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 del Titolo I della presente normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi. Eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia; - realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi; - opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, con realizzazione di nuovi impianti interrati, installazione di protezioni stagionali delle colture ed impianto di serre stagionali costituite da strutture smontabili; - adeguamento igienico-funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento delle case esistenti, nonché adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art.139 del D.L.vo 490/99, da realizzarsi secondo quanto previsto ed alle condizioni delle leggi vigenti in materia; - realizzazione ed adeguamento funzionale degli impianti per attività produttive e case rurali, anche attraverso ampliamento delle volumetrie, fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalla normativa di settore, salvo maggiori limitazioni imposte da esigenze di tutela del paesaggio. <p>Tutti i volumi derivanti dagli interventi di cui al presente punto non potranno superare i m. 7,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di mt.10,00.</p>	
Articolo 17- Zona di protezione del paesaggio agricolo di fondovalle (P.A.F.)	<p>1. Descrizione dei caratteri paesaggistici</p> <p>La zona comprende aree agricole con presenza di colture arboree e di seminativo misto, che presentano interesse paesaggistico per il loro inserimento nel contesto del Massiccio e per il rapporto esteticamente equilibrato fra caratteri naturali e segni della trasformazione antropica. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.</p>	
	<p>2. Norme di tutela</p> <p>La zona in oggetto è sottoposta alle norme di Trasformabilità Controllata, finalizzate all'individuazione del grado di sviluppo delle attività agricole e produttive esistenti, compatibili con l'attuale equilibrio paesistico (P.A.F.).</p>	
	<p>3. Divieti e limitazioni</p> <p>Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apertura di nuove cave; - realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani; - esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno; - l'espianto degli oliveti. 	
	<p>Interventi ammissibili</p> <p>Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 del Titolo I della presente normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di aree di parcheggio che non comporti rilevanti movimenti di terra, muri di sostegno e taglio di alberi; - opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi. Eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia; - opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, delle antenne radio e ripetitori televisivi esistenti. Realizzazione di nuovi impianti interrati, installazione di protezioni stagionali delle colture ed impianto di serre stagionali costituite da strutture smontabili; - ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento delle altezze nei limiti di m. 7,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto; - adeguamento igienico funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento delle case esistenti, nonché adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con 	

Zona	Norme del PTP del massiccio del Matese	
	esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art.139 del D.L.vo 490/99, da realizzarsi secondo quanto previsto ed alle condizioni delle leggi vigenti in materia; <ul style="list-style-type: none"> - adeguamento funzionale degli impianti per attività produttive, anche attraverso ampliamento delle volumetrie, fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalla normativa di settore; - realizzazione di case rurali e pertinenze agricole, impianti per attività produttive, i cui volumi non dovranno superare indici e standards previsti dalla normativa di settore. Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti, non potranno superare i m. 7.50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di mt. 10,00.	
Articolo 18 - Zona di recupero urbanistico edilizio e di restauro paesistico ambientale (R.U.A.)	1. Descrizione dei caratteri paesaggistici La zona comprende aree urbanizzate di elevato valore paesistico costituite tanto dal tessuto edilizio di antica formazione ovvero tradizionale quanto da borghi, nuclei sparsi ed insediamenti edificati anche di recente impianto con relative aree contigue. L'interesse paesaggistico della zona risiede nell'adattamento alle singolarità e alle emergenze geomorfologiche degli insediamenti abitativi, nell'equilibrio volumetrico e cromatico tra tessuto edilizio storico e caratteri dell'ambiente naturale, nella compatibilità delle espansioni recenti rispetto all'immagine urbana consolidata ovvero alle connotazioni paesistiche dei siti. La zona comprende i centri storici e gli abitati di più recente impianto, con le relative aree contigue; i borghi ed i nuclei storici isolati; gli insediamenti di più recente edificazione posti lungo i tracciati infrastrutturali. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. Norme di tutela La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il recupero e riassetto urbanistico e per il restauro paesistico ambientale (R.U.A.).	
	3. Divieti e limitazioni Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> - apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti; - realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo; - esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno; - l'espanto della vegetazione arborea e degli oliveti, ad eccezione dei casi di realizzazione di attrezzature pubbliche e di edilizia residenziale; - realizzazione di elettrodotti od altre infrastrutture aeree; - ristrutturazione urbanistica per le aree interne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 p.to 2 della presente normativa. 	
	4. Interventi ammissibili Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 del Titolo I della presente normativa: <ul style="list-style-type: none"> - riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali; - realizzazione delle attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Negli strumenti di pianificazione e attuazione della medesima dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale, da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tenere conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, rispetto della geomorfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e comunque, non potrà superare i 10 metri; - opere di sistemazione delle aree ed infrastrutture primarie di pertinenza delle attrezzature da realizzare per il raggiungimento degli standards urbanistici di settore, di cui al punto precedente; - ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 6 punti 6 e 7 della presente normativa. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative non devono superare il limite massimo del 20% della superficie residenziale esistente e non possono interessare unità derivanti da frazionamenti effettuati successivamente alla 	

Zona	Norme del PTP del massiccio del Matese	
	<p>data di vigenza del presente Piano. E' comunque sempre consentita la superficie necessaria per la realizzazione dei servizi igienici</p> <p>Tutti i volumi derivanti dagli interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero di ampliamento nei casi di adeguamento dovranno in ogni caso, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno. Per gli edifici di valore storico-artistico e ambientale-paesistico nonché per quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art.139 del D.L.vo 490/99 non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico.</p>	
	<p>5. Strumenti di pianificazione ed attuazione della pianificazione urbanistica</p> <p>Le aree ricadenti nella zona disciplinata dal presente articolo (R U.A.) ed esterne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 p.to 2 della presente normativa, sono sottoposte alle norme dettate dagli strumenti ordinari di pianificazione e di attuazione della pianificazione urbanistica. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica: rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno; divieto di terrazzamenti rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti.</p> <p>Le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quella media degli edifici esistenti al contorno dal piano di campagna, in contesto edificato, con altezza comunque inferiore a mt. 12; - mt. 8,00 dal piano di campagna all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree di nuova espansione residenziale; - mt. 7,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree agricole ovvero di insediamento sparso; - mt. 10,00 dal piano di campagna alla gronda nelle aree di insediamento produttivo ovvero individuate per la realizzazione di attrezzature pubbliche di cui al precedente p.to 4 del presente articolo. <p>Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di mt. 10,00.</p>	
Articolo 19 - Zona di valorizzazione degli insediamenti rurali infrastrutturati (V.I.R.I.)	<p>1. Descrizione dei caratteri paesaggistici</p> <p>La zona comprende aree a prevalente carattere agricolo con presenza di un tessuto edificato diffuso, costituito da originario insediamento di case sparse riconnesso da edilizia a destinazione residenziale, commerciale e produttiva di più recente impianto, anche indotta dalle opere infrastrutturali. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.</p>	
	<p>2. Norme di tutela</p> <p>La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la valorizzazione e il riassetto delle aree ed insediamenti rurali infrastrutturati e di recente impianto (V.I.R.I.).</p>	
	<p>3. Divieti e limitazioni</p> <p>Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti; - realizzazione di impianti di scarica di rifiuti di qualsiasi tipo; - esecuzione di movimenti di terra che comporti sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno; - espianto degli uliveti; 	
	<p>4. Interventi ammissibili</p> <p>Ai fini del riassetto delle aree e degli insediamenti rurali infrastrutturati e di recente impianto nella zona sono AMMESSI interventi edificatori a carattere abitativo, rurale, produttivo, commerciale, artigianale e industriale nonché attrezzature pubbliche nel rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali di settore. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei seguenti criteri di tutela paesistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto dei punti di vista panoramici; - rispetto della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno; - rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti. <p>Le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quella media degli edifici esistenti al contorno dal piano di campagna, in contesto edificato, è comunque sempre consentito l'adeguamento all'altezza del fabbricato esistente in caso di sopraelevazione parziale od ampliamento; - mt. 7.50 dal piano di campagna all'imposta della copertura inclinata, nelle aree di nuovo insediamento abitativo a carattere sparso; - mt. 10,00 dal piano di campagna alla gronda per i manufatti a destinazione produttiva, industriale, artigianale, commerciale, ovvero per le volumetrie destinate ad attrezzature pubbliche. <p>Le distanze tra i fabbricati non dovranno essere inferiori a mt.10,00 con vincolo di inedificabilità per le aree di distacco.</p>	

Zona	Norme del PTP del massiccio del Matese	
	Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di mt 10,00.	
Articolo 20 - Zona di riqualificazione delle aree di cave e miniere (R.A.C.M.)	1. Descrizione dei caratteri paesaggistici La zona comprende le aree di miniera e di cave. Gli originari caratteri paesistici sono stati alterati negli anni dall'attività estrattiva che ha modificato la geomorfologia del sito. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. Norme di tutela La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la riqualificazione paesistica ed ambientale delle aree di cave e miniere (R.A.C.M.).	
	3. Interventi ammissibili La prosecuzione o la ripresa dell'attività estrattiva nelle aree ricadenti nella presente zona deve essere condotta secondo le tecniche e i metodi indicati all'art. il p.to 2 del Titolo I. E' consentita la realizzazione delle volumetrie tecniche strettamente necessarie per la conduzione dell'attività stessa. In ogni caso i nuovi volumi non dovranno interferire con le direttrici di libera visuale panoramica sui rilievi montani, godibile dalle strade, dalle aree e siti accessibili al pubblico. Le aree, gli impianti ed i manufatti resi disponibili per la progressiva dismissione e cessazione dell'attività estrattiva, devono essere sottoposte a recupero ambientale e paesistico e possono essere destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche della zona (scientifico-tecnologiche, produttive, turistico-ricettive, culturali) in attuazione di obbligatorio piano esecutivo di dettaglio di iniziativa pubblica.	
Articolo 21 - Zona di Valorizzazione di Sito Paleontologico (V.A.G.).	La zona comprende l'area nelle immediate vicinanze dell'abitato di Pietraroja, nell'ambito di un più vasto sito di importanza archeologica. La zona è sottoposta a norme di tutela per la valorizzazione finalizzate alla creazione di un parco paleontologico del Titerno di rilevante valore scientifico in quanto vi sono presenti impronte fossili della speciale ittiofauna marina che testimoniano l'orogenesi dell'Appennino meridionale nel corso dell'era Secondaria o Mesozoica. Per la riconversione dell'area dovrà essere redatto apposito piano attuativo di dettaglio a cura della Amministrazione Comunale di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio e la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici ed Artistici e Storici competente. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al precedente comma nella zona sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all'art. 8-9-10-il del Titolo I della presente normativa.	
Articolo 22 - Zona di valorizzazione turistico-sportiva (V.A.T.)	1. Descrizione dei caratteri paesaggistici La zona comprende prevalentemente aree anche ad alta quota con presenza di attrezzature turistico-sportive o di tessuti edilizi di recente formazione a vocazione e potenzialità turistico-sportiva.	
	2. Norme di tutela La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la valorizzazione turistico-sportiva (V.A.T.).	
	3. Divieti e limitazioni Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi: - opere di edilizia residenziale; - incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4; - apertura e prosecuzione di cave; - realizzazione e prosecuzione di discariche; - realizzazione di nuove linee elettriche aree su tralicci; - installazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radio-televisivi e telefonici.	
	4. Interventi ammissibili Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 del Titolo I della presente normativa: - adeguamento funzionale degli impianti di risalita e delle piste da sci utilizzando gli attuali tracciati; - realizzazione di nuove piste e di impianti di risalita, secondo i limiti della normativa in materia, nella località di Bocca della Selva e di Campo Le Fosse; - adeguamento impiantistico-funzionale anche attraverso ampliamento della volumetria esistente, secondo la vigente normativa Regionale in materia e nei limiti di altezza fissati al paragrafo successivo, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici turistici e residenziale o su complessi di edifici destinati o da destinare ad attività turistico-ricettiva; - realizzazione di opere per attrezzature turistico-alberghiere per la ristorazione e le attività ricettive la cui cubatura deve contenersi nei limiti di mc. 10.000 nelle località Bocca della Selva e mc. 5.000 nella località Campo Maiuri e Miralago; - realizzazione di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento delle attività acustico-sportive quali rifugi e depositi di attrezzature da realizzarsi in legno. Per tali opere deve essere richiesta l'autorizzazione ai sensi del D.L.vo 490/99;	

Zona	Norme del PTP del massiccio del Matese	
	<ul style="list-style-type: none"> - opere di sistemazione di aree all'aperto per uso ricreativo e per attività per il tempo libero che non comporti no alterazioni dell'andamento naturale del terreno, taglio di vegetazione arborea né opere murarie. Eventuali servizi igienici devono essere in legno e dotati di depurazione chimica delle acque di scarico; - opere per attrezzature leggere in legno per la commercializzazione di prodotti locali che devono essere, comunque, autorizzate ai sensi del D.L.vo 490/99; - realizzazione di aree di parcheggio secondo i limiti stabiliti dalle vigenti leggi in materia. - Tutti i volumi derivanti da ampliamenti o nuove costruzioni devono essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). <p>Le altezze delle nuove volumetrie relative alle opere di attrezzature turistico-alberghiere devono essere contenute nel limite di 10 m. all'imposta della copertura del tetto. in caso di suolo in declivio, il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media di declivio stesso.</p> <p>Si deve far ricorso per tali attrezzature a tipologie e materiali di uso locale.</p> <p>Nel caso in cui, per la realizzazione delle opere consentite, si rendesse necessario l'abbattimento di alberi, questi potranno essere recisi solo dopo che sia stata acquisita la preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti.</p>	
Articolo 23 - Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico	<p>Il territorio circostante le emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico indicate nell'elenco che segue è sottoposto per una fascia di 300 metri di raggio al regime di conservazione integrale (C.I.), come disciplinato dall'art. 13 della presente normativa e con i seguenti divieti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incremento dei volumi esistenti di qualsiasi tipo; - pavimentazione di aree agricole; - aperture di nuove strade carrabili; - installazione di tettoie o simili. <p>Il predetto regime si applica ai seguenti elementi o complessi:</p> <p>Cerreto Sannita: Convento Madonna delle Grazie Cerreto Sannita: Convento Madonna della Libera Faicchio: Convento S. Pasquale Faicchio: Chiesa Ave Gratia Piena Gioia Sannitica: Castello Piedimonte Matese: Santuario S. Maria Occorrevole Piedimonte Matese: Chiesa S. Maria di Costantinopoli S. Angelo d'Alife: Castello - Rupecanina Raviscanina: Borgo medievale - Rupecanina</p> <p>Sono comunque sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo.</p>	
Articolo 24 - Siti di Importanza Comunitaria	<p>Il territorio regolato dal presente Piano è interessato dalla presenza di 8 siti di Importanza Comunitaria sotto riportati, al momento proposti dalla Regione Campania e comunicati alla Commissione della CEE per l'insediamento della rete "Natura 2000" prevista dalla direttiva 92/43 CEE (Habitat). Per tali Siti ancorché in assenza della formalizzazione da parte della Commissione delle Comunità Europee sussiste l'obbligo di prevenire alterazioni degli habitat naturali e degli habitat di specie. A tal fine a tutti gli interventi previsti nei territorio dei predetti 8 S.I.C. dovranno essere applicate le valutazioni di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 8/7/1997 n.357.</p> <p>Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Matese Casertano" (sigla IT8010014);</p> <p>Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato Media Valle del fiume Volturno' (sigla IT8010013)</p> <p>Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Lago di Gallo" (sigla IT801001 D)</p> <p>Sito di Importanza Comunitaria S.I.C.) denominato "La Gallinola - Montemiletto - Monti del Matese" (sigla IT7282287);</p> <p>Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Pendici meridionali del Monte Mutria" (sigla IT8020009)</p> <p>Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Alta Valle del fiume Lete" (sigla IT8010001)</p> <p>Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Lago di Letino" (sigla IT8010012)</p> <p>Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Alta Valle del fiume Titerno" (sigla IT8020002)</p>	

Zona	Norme del PTP del complesso vulcanico di Roccamonfina	
<p>Articolo 14 ZONA N° 1 - Zona di paesaggio montano contraddistinta prevalentemente dal valore percettivo del contesto ambientale costituito dalla presenza di boschi d'alto fusto posti in corrispondenza delle sommità dei rilievi.</p>	<p>La zona comprende prevalentemente aree boschive d'altura situate nella parte sommitale dei rilievi del Massiccio vulcanico, che presentano rilevante interesse paesaggistico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'assenza di modifiche antropiche sostanziali dei caratteri naturali; - riequilibrio vegetazionale fra le vane essenze; - il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo; - il particolare valore percettivo della configurazione estetica, dovuta alla intensa copertura boschiva. <p>La zona è sottoposta al regime normativo di CONSERVAZIONE INTEGRALE finalizzata al mantenimento dell'attuale assetto paesistico e naturalistico dell'insieme.</p> <p>Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apertura o continuazione di attività estrattive nelle cave esistenti di materiale litoide o sciolto e l'asportazione di materiale terroso; - esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno, anche di qualsiasi altra modifica dell'andamento morfologico attuale; - cancellazione degli attuali segni di delimitazione degli sistemazione dei dislivelli, costituiti da muri di pietrame o siepi; - costruzione di nuovi edifici o manufatti fuori terra, fatte salve le sole opere espressamente indicate negli interventi ammessi; - R.E.P. e R.E.I. dei manufatti esistenti in muratura di pietrame calcareo o tufo di valore ambientale, paesistico, nonché su quelli di cui ai punti 2, 3 dell'art. 1 della L. 1497/39 - installazione di apparecchiatura per la trasmissione di segnali radiotelevisivi o telefonici in aree attualmente non utilizzate per analoga destinazione; - realizzazione di nuove linee elettriche aeree di alta tensione su tralicci; - installazione di nuovi impianti per la produzione di energia; - R.E.P. e R.E.I. e ampliamento dei fabbricati di residenza stagionale o agricola esistenti di valore ambientale, paesistico, nonché su quelli di cui ai punti 2, 3 dell'art. 1 della L.1497139; - impianto di discariche di rifiuti o materiali di risulta di qualsiasi genere; - modifica delle cavità naturali anche se successivamente regolarizzate dall'intervento umano; - eliminazione dei siti delle cosiddette neviere. <p>Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti tagli del sottobosco per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in struttura lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua per l'estinzione, da ottenere utilizzando, tramite tecniche di ingegneria ecologica, invasi naturali; • opere di sistemazione di aree aperte per uso ricreativo e picnic che non comportino taglio di vegetazione arborea o arbustiva né opere murarie, ma solo l'impiego di recinzioni ed attrezzature lignee e l'eventuale installazione di elementi mobili, in struttura prefabbricata leggera o in legno per servizi igienici dotati di depurazione chimica delle acque di scarico; • creazione di aree di parcheggio ai lati della viabilità esistente, per massimo n. 6 posti macchina, che non comportino movimenti o livellamenti di terreno, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni o manti di asfalto; • ripristino o reintegrazione di muri di contenimento o recinzioni esistenti in pietrame a secco; • opere di sistemazione ambientale di cave esistenti, previa verifica dell'impatto percettivo ed ambientale; • realizzazione di manufatti di servizio dell'attività agricola, in legno o in struttura mista di tipo tradizionale (muratura di pietrame calcareo o tufo e legno) purché di altezza non superiore ai m 3 all'imposta e m 4,50 al colmo della copertura; • opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione; • interventi di R.E.P. e R.E.I. degli edifici esistenti, di residenza stagionale o extragricola non inclusi nella precedente categoria; • interventi di R.E.P., R.E.I. ed ampliamento fino al 10% della volumetria, per adeguamento impiantistico e funzionale, di edifici o complessi esistenti destinati ad attività turistico-ricettiva o agri-turistica, con l'esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico e finalizzati al miglioramento dell'inserimento paesistico; • interventi di R.E.I. con possibilità di incremento entro il massimo del 10% della volumetria esistente di edifici o complessi esistenti destinati o da recuperare ad uso turistico-ricettivo o agri-turistico, con altezze massime di m 6,00 all'imposta e di m 7,50 al colmo della copertura con l'esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico; <p>interventi di restauro, risanamento conservativo o reintegrazione di manufatti esistenti, inagibili e/o dissestati, purché lo stato di conservazione sia tale da consentire l'individuazione certa degli elementi distintivi da ripristinare, quali sagoma e volume complessivi, aspetto esteriore dei fronti, ecc.;</p>	

Zona	Norme del PTP del complesso vulcanico di Roccamonfina	
<p>Articolo 15. ZONA N° 2 - Zona di paesaggio costituito da incisione orografica profonda di eccezionale valore percettivo.</p>	<p>La zona è costituita dalla fascia di territorio di elevato valore paesistico -ambientale lungo la sponda del corso d'acqua o del lago, di profondità come individuata nella planimetria di piano, connotata dalle qualità degli elementi percettivi ed ambientali propri dell'unità geomorfologica.</p> <p>La zona è di eccezionale interesse per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i caratteri distintivi del sito determinati dal rapporto esistenti tra il corso d'acqua ed i profili trasversali; • le singolarità delle trasformazioni naturali dovute all'incisione dell'asta fluviale; • il valore percettivo d'insieme determinato dalla vegetazione delle aree adiacenti. <p>Per essa vale il regime di CONSERVAZIONE INTEGRALE finalizzata alla conservazione dei caratteri distintivi dell'area ed al mantenimento dell'ecosistema.</p> <p>Nella zona sono vietati i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbattimento di piante di alto fusto di qualsiasi essenza se non previo parere del competente Organo Tecnico e con eventuale rimpiazzo dei soggetti; • modifica del tracciato del corso d'acqua o del perimetro delle sponde se non per necessità idrauliche fronteggiate con opere di ingegneria naturalistica mirate alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni sostanziali del percorso o delle sponde; • costruzioni di nuovi edifici; • realizzazioni di discariche o di siti di stoccaggio anche provvisorio di materiale di rifiuto; • movimenti di terra e scavi; • apertura di nuovi siti estrattivi o prosecuzione di coltivazione di cave; • modifica di cavità naturali anche se regolarizzate dall'uomo nel corso dei secoli. <p>In tale zona è invece consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sistemazione idrogeologica della incisione idrografica, della sponda e dei pendii purché realizzata con interventi di manutenzione quale la rimozione degli ostacoli al deflusso dell'acqua o la configurazione dei pendii; • la sistemazione e consolidamento del percorso spondale imposti dall'equilibrio idrogeologico dell'unità purché realizzati con manufatti di pietrame naturale a secco (gabbionate) o sistemi simili, successivamente piantumati con essenze autoctone compatibili con l'ecosistema, concordate con il competente Organo Tecnico; • la realizzazione o sistemazione di piste o sentieri percorsi escursionistici e di aree attrezzate di sosta e pic-nic mediante opere che non comportino taglio di piante di alto fusto o modifica dei tracciati esistenti con pavimentazioni in terra battuta o materiali ecologici similari ed eventuale installazione di elementi mobili, in struttura prefabbricata o in legno per servizi igienici dotati di depurazione chimica delle acque di scarico; • creazione di aree di parcheggio ai lati della viabilità extraurbana esistente per massimo n. 6 posti macchina che non comportino movimenti o livellamenti di terra, taglio di vegetazione e manti di asfalto; • opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione purché finalizzate anche al miglioramento dell'inserimento paesistico; • la sistemazione idraulica mediante realizzazione di canali di scolo di tipo tradizionale; • lo svolgimento delle operazioni connesse all'esercizio delle attività agricole che non comportino l'espianto di essenze vegetazionali; 	
<p>Articolo 16 ZONA N°3 - Zona di paesaggio agricolo di pendice montana o collinare contraddistinto da boschi artificiali d'alto fusto anche a finalità produttiva</p>	<p>La zona comprende prevalentemente aree boschive costituite da boschi cedui castanili e da castagneti da frutto situati lungo le pendici del massiccio vulcanico, che presentano rilevante interesse paesaggistico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'equilibrio vegetazionale fra le varie essenze; • il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo; • il particolare valore percettivo della configurazione estetica, dovuta alla pressoché totale ed omogenea copertura boschiva dei pendii e dalla particolare connotazione dei castagneti produttivi oggetto di costante manutenzione. <p>La zona è sottoposta al regime normativo di CONSERVAZIONE INTEGRATA finalizzata al mantenimento dell'attuale assetto paesistico e naturalistico dell'insieme.</p> <p>Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apertura o continuazione di attività estrattive nelle cave esistenti di materiale litoide o sciolto e l'asportazione di materiale terroso; • esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno, anche di modesta entità o di qualsiasi altra modifica dell'andamento morfologico attuale; • cancellazione degli attuali segni di delimitazione degli appezzamenti o di sistemazione dei dislivelli, costituiti da muri di pietrame o strutture lignee o filari di alberi o siepi; • costruzione di nuovi edifici per residenza stagionale o extragricola e manufatti terra, fatte salve le sole opere espressamente indicate negli interventi ammessi; • installazione di apparecchiatura per la trasmissione di segnali radio-televisivi o telefonici in aree attualmente non utilizzate per analoga destinazione; 	

Zona	Norme del PTP del complesso vulcanico di Roccamonfina	
	<ul style="list-style-type: none"> • realizzazione di nuove linee elettriche aeree di alta tensione su tralicci; • installazione di nuovi impianti per la produzione di energia; • R.E.P., R.E.I. e ampliamento dei fabbricati di residenza stagionale o agricola esistenti di valore ambientale, paesistico, nonché su quelli di cui ai punti 2, 3 dell'art. 1 della L. 1497/39; • impianto di discariche di rifiuti o materiali di risulta di qualsiasi genere; <p>Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti tagli del sottobosco per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in struttura lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua per l'estinzione, da ottenere utilizzando, tramite tecniche di ingegneria ecologica, invasi naturali; • opere di sistemazione di aree aperte per uso ricreativo e picnic che non comportino taglio di vegetazione arborea o arbustiva né opere murarie, ma solo l'impiego di recinzioni ed attrezzature lignee e l'eventuale installazione di elementi mobili, in struttura prefabbricata leggera o in legno anche per servizi igienici dotati di depurazione chimica delle acque di scarico; • creazione di aree di parcheggio ai lati della viabilità esistente, per massimo n.6 posti macchina, che non comportino movimenti o livellamenti di terreno, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni o manti di asfalto; • l'installazione di protezioni stagionali delle colture, costituite da strutture mobili in metallo e teli di materiale plastico; • opere di sistemazione ambientale di cave esistenti; • la trasformazione colturale di aree boscate, anche se produttive, purché restino alberate; • opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione; • interventi di R.E.P. e R.E.I. degli edifici esistenti, di residenza stagionale o extragricola non inclusi nella precedente categoria ed al miglioramento dell'inserimento paesistico, da ottenere attraverso una nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda la riduzione delle altezze massime a m 6,00 all'imposta e a m 7,50 al colmo della copertura; • interventi di R.E.P., R.E.I ed ampliamento fino al 10% della volumetria, per adeguamento impiantistico e funzionale, di edifici o complessi esistenti destinati ad attività turistico-ricettiva o agri-turistica e finalizzati al miglioramento dell'inserimento paesistico con l'esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico; • interventi di R.E.I. con possibilità di incremento entro il massimo del 10% della volumetria esistente di edifici o complessi esistenti destinati o da recuperare ad uso turistico-ricettivo o agri-turistico, prevedendo soluzioni di ricomposizione tipologica e volumetrica, con altezze massime di m 6,50 all'imposta e di m 8,00 al colmo della copertura; • interventi di restauro, risanamento conservativo o reintegrazione di manufatti esistenti, inagibili e/o dissestati, purché lo stato di conservazione sia tale da consentire l'individuazione certa degli elementi distintivi da ripristinare, quali sagoma e volume complessivi, aspetto esteriore dei fronti, andamento delle coperture, rivestimenti o paramenti di finitura originari, ecc.; • realizzazione di costruzioni di tipo tradizionale di servizio per l'attività agricola con altezza non superiore a m 7,50; • l'adeguamento delle case rurali esistenti fino al raggiungimento dell'indice fondiario di 0,03 mc./mq. complessivo. Le attrezzature e le pertinenze possono essere incrementate entro il limite del 10% dei volumi esistenti. <p>Nel caso di suolo agricolo totalmente ineditato sono consentiti per case rurali e pertinenze per la conduzione del fondo volumi che non superino l'indice fondiario massimo di 0,03 mc./mq.</p> <p>I volumi derivanti da interventi di adeguamento e le nuove costruzioni non potranno superare i 7,50 metri di altezza e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti).</p>	
Articolo 17 ZONA N° 4 - Zona di paesaggio agricolo di declivio o fondovalle di interesse percettivo e ambientale.	<p>La zona comprende aree a prevalente utilizzazione agricola, con presenza di colture arboree tradizionali e di seminativo, che presentano rilevante interesse paesaggistico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inserimento nelle visuali privilegiate delle emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche del Massiccio; • situazione di equilibrio estetico assunto dai segni dell'attività antropica per quanto attiene le dimensioni e la forma degli appezzamenti e le caratteristiche formali e cromatiche delle colture tradizionali locali; <p>La zona è sottoposta al regime normativo di MANTENIMENTO finalizzato alla tutela dell'attuale equilibrio paesistico, attraverso la conservazione degli elementi strutturanti e del rapporto quantitativo fra i fattori secondari del contesto.</p> <p>Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:</p>	

Zona	Norme del PTP del complesso vulcanico di Roccamonfina	
	<ul style="list-style-type: none"> • apertura di nuove cave di calcare tufo o altro materiale lapideo; • l'esecuzione di movimenti di terra che comportino estese e trasformazioni della morfologia del terreno; • la cancellazione dei segni storici di delimitazione degli appezzamenti muri in pietrame o filari di alberi o cespugli; • l'espianto degli oliveti e degli ulivi isolati; • l'espianto della vegetazione spontanea arbustiva presente lungo i confini, le strade, i sentieri e le delimitazioni fra le colture e la loro sostituzione con piantumazione artificiale di essenze ornamentali o comunque estranee alla flora locale salvo quanto previsto dal nuovo Codice della Strada; <p>In deroga alle precedenti norme è consentita l'edificazione all'interno delle zone "B" di eventuali frazioni rurali, secondo gli indici indicati dal PRG vigente alla data di approvazione del presente piano, con altezza massima non superiore a mt 7,50 e la realizzazione di nuove infrastrutture di servizio pubblico in aree già dotate di urbanizzazioni e situate in contesto edificato.</p> <p>L'edificazione in eventuali zone "C" di espansione residenziale o "D" di insediamento produttivo, "F6" alberghiere o "Kg" destinate a villaggi turistici e campeggi o in altre zone destinate ad infrastrutture di servizio ancora non urbanizzate, previste dai PRG vigenti alla data di approvazione del presente piano, è subordinata alla redazione di piano attuativo di dettaglio, sentita la Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS</p> <p>Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con ampliamento di volumetria fino al raggiungimento dell'indice fondiario di 0,03 mc/mq o di un incremento "una tantum" del 20% della volumetria esistente, con altezza massima di mt 3,00 all'imposta della copertura e di mt. 4,50 al colmo, da incrementare fino a rispettivi mt. 4,50 e 6,00 in caso di documentate esigenze dimensionali di particolari coltivazioni o allevamenti specializzati; • nuova costruzione di manufatti a servizio di azienda agricola su lotto minimo di 1,5 ha, con indice fondiario di 0,03 mc/mq e altezze massime conformi a quanto prescritto nel precedente comma; • nuova costruzione su lotto minimo di 3 ha con indice fondiario di 0,05 mc/mq e altezza massima di mt. 4,50 all'imposta e 6,00 al colmo della copertura dei manufatti produttivi agricoli; • ampliamento fino al raggiungimento dell'indice fondiario di 0,015 mc/mq di un incremento "una tantum" del 10 % della volumetria esistente, con altezza massima di mt. 4,50 per gli edifici di residenza a servizio di aziende agricole esistente alla data di approvazione del presente Piano; • ampliamento fino al raggiungimento dell'indice fondiario di 0,05 mc/mq o di un incremento "una tantum" del 20% della volumetria esistente per adeguamento igienico-funzionale; con altezza massima di mt. 4,50 degli edifici esistenti a destinazione agrituristica o turistico-ricettiva; • la realizzazione di fabbricati per residenza a servizi dell'azienda agricola o a destinazione agri-turistica o turistico-ricettiva con indice fondiario 0,03 mc/mq sul lotto minimo di ha 1,50 e per altezza fino a m 4,50 all'imposta e m 6 al colmo. • la realizzazione, in lotto minimo di 1,5 ha, di opere di sistemazione esterna finalizzate ad attività sportiva o ricreativa all'aperto che non comportino livellamenti di terreno, muri di sostegno, taglio di alberi, arbusti o coltivazioni arboree, e di eventuali manufatti di servizio (servizi igienici spogliatoi) di superficie non superiore a 24 mq. e di altezza non superiore a mt. 3,00; • opere di adeguamento tecnologico funzionale o realizzazione ex novo di infrastrutture di servizio a rete (linee elettriche, telefoniche), di antenne radio e ripetitori televisivi esistenti, purché progettate previa valutazione dell'impatto percettivo ed ambientale di diverse soluzioni alternative, al fine di ottimizzare l'inserimento nel contesto paesistico; • l'installazione di protezioni stagionali delle colture, costituite da strutture mobili in metallo e teli di materiale plastico; • la realizzazione di tettoie di protezione o deposito temporaneo di raccolto realizzate in struttura lignea e schermature in cannuce o altro materiale vegetale; • a realizzazione di manufatti di servizio di tipo tradizionale in struttura mista di muratura di pietrame e legno; • opere di sistemazione ambientale di cave in calcare o in tufo esistente, previa verifica di impatto percettivo ed ambientale del progetto di ripristino finale; <p>la realizzazione di piazzale di sosta o parcheggio ai lati della viabilità carrabile per un massimo di n. 6 posti auto, che non comportino movimenti di terra, muri di sostegno, taglio di alberi o arbusti, e che includano la piantumazione di n. 1 albero appartenente alla vegetazione locale per ogni 2 posti macchina.</p>	
Articolo 18 ZONA N° 5 Paesaggio	La zona comprende aree interessate da tessuti edilizi di antica formazione, insediati in corrispondenza di particolarità o emergenze morfologica del territorio (cinali, vette,	

Zona	Norme del PTP del complesso vulcanico di Roccamonfina	
<p>antropico di insediamento storico di rilevante interesse percettivo e ambientale.</p>	<p>speroni etc) che presentano rilevante interesse paesaggistico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adattamento dell'andamento viario del nucleo storico alle particolarità morfologiche del sito; • equilibrio volumetrico e cromatico fra edificato storico e caratteri naturali e antropici dell'intorno ambientale • riconoscibilità dell'immagine urbana complessiva del centro storico; • compatibilità delle espansioni periferiche recenti con l'immagine urbana storica per composizione di insieme unitario o separazione fra le due realtà; <p>La zona è sottoposta al regime di CONSERVAZIONE INTEGRALE dell'immagine urbana del nucleo storico e dei caratteri morfologici e vegetazionali del sito di impianto e di TRASFORMABILITA' CONTROLLATA da espansioni recenti.</p> <p>Nella zona in generale sono vietati i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modificazioni di qualsiasi genere della configurazione geomorfologica del sito; • espianto della vegetazione arborea e arbustiva; • la realizzazione di elettrodotti o altre infrastrutture aeree; • la demolizione e/o ricostruzione di muri di terrazzamento o recinzione in pietrame locale o in tufo squadrato; • l'edificazione di nuove costruzioni in zone residenziali di espansione non ancora urbanizzate non contigue a zone "B". <p>Per le aree ricadenti nella zona disciplinata dal presente articolo ed esterne ai perimetri dei centri storici, dei nuclei e complessi rurali di valore storico-ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui al precedente art. 5.2 Titolo 1, i Comuni possono redigere appositi piani particolareggiati finalizzati al recupero ed alla riqualificazione paesistico-ambientale del tessuto edilizio ed urbano, secondo tutte le categorie degli interventi edilizi di cui al precedente articolo 6 del Titolo I.</p> <p>Nelle zone di completamento residenziale "B" è consentita l'edificazione e la realizzazione di interventi di arredo urbano secondo gli indici e le normative di piano con le seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'altezza massima dei nuovi edifici non deve essere superiore a mt. 7,50, con esclusione di eventuali aree di risulta o di sedime compresi in una cortina unitaria per i quali è consentito il riallineamento con il più basso degli edifici confinanti; • la sistemazione degli spazi pubblici deve essere realizzata con pietre e mattoni tradizionali locali o materiali moderni di analogo effetto estetico per tessitura superficiale e coloritura; • la sistemazione di parchi e giardini pubblici deve essere eseguita con impiego di essenze tipiche del luogo. <p>Nelle zone di nuova espansione residenziale "C" e di insediamento produttivo "D" possono essere edificate aree intereluse fra altri lotti edificati con altezza massima non superiore a mt. 7,50.</p> <p>Nella zone agricole "E" eventualmente incluse nella presente zona possono essere realizzate nuove costruzioni o ampliamenti di costruzioni esistenti secondo gli indici del P.R.G. vigente alla data di approvazione del presente piano con altezza massima non superiore a i mt 4,50 per le residenze e mt. 3,00 per i manufatti.</p>	
<p>Articolo 19 ZONA N° 6. Paesaggio antropico di insediamento tradizionale di interesse percettivo e ambientale.</p>	<p>La zona comprende aree interessate da tessuti edilizi consolidati, insediati in aderenza all'andamento morfologico naturale del sito (declivio, mezza costa, sella, ecc.) che presentano interesse paesaggistico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • equilibrio volumetrico e cromatico fra edificato storico e caratteri naturali e antropici dell'intorno ambientale; • compatibilità delle espansioni periferiche recenti con i caratteri strutturanti del contesto paesistico. <p>La zona è sottoposta al regime di MANTENIMENTO dell'immagine urbana del nucleo storico e dei caratteri morfologici e vegetazionali del sito di impianto e di TRASFORMABILITA' CONTROLLATA delle espansioni recenti.</p> <p>Nella zona in generale sono vietati i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modificazioni di qualsiasi genere della configurazione geo-morfologica del sito; • espianto della vegetazione arborea e arbustiva; • la realizzazione di elettrodotti o altre infrastrutture aeree; • la demolizione e/o ricostruzione di muri di terrazzamento o recinzione in pietrame locale o in tufo squadrato. <p>Per le aree ricadenti nella zona disciplinata dal presente articolo ed esterne ai perimetri dei centri storici, dei nuclei e complessi rurali di valore storico-ambientale individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui al precedente art. 5.2 Titolo I, i Comuni possono redigere appositi piani particolareggiati finalizzati al recupero ed alla riqualificazione paesistico-ambientale del tessuto edilizio ed urbano, secondo tutte le categorie degli interventi edilizi di cui al precedente articolo 6 del Titolo I.</p> <p>Nelle zone di completamento e di espansione residenziale "B" e "C" è consentita l'esecuzione di nuova costruzione secondo gli indici e le normative di piano con le seguenti limitazioni:</p>	

Zona	Norme del PTP del complesso vulcanico di Roccamonfina	
	<ul style="list-style-type: none"> • la sistemazione di parchi e giardini pubblici deve essere eseguita con impiego di essenze tipiche del luogo. Nelle zone destinate dai P.R.G. vigenti ad impianti produttivi o attrezzature pubbliche possono essere edificate aree già dotate di urbanizzazione, intercluse fra altri lotti edificati con altezza massima non superiore a mt. 10,50. Nella zone "E" agricole eventualmente incluse nella presente zona possono essere realizzate nuove costruzioni o ampliamenti di costruzioni esistenti secondo gli indici del P.R.G. vigente.	
Articolo 20 ZONA N° 7 - Paesaggio urbanizzato contraddistinto da emergenze monumentali di sito archeologico di recente scoperta.	Le aree di Parco Archeologico di Monte La Frascara e di Monte 5. Croce, così come perimetrate nelle tavole di zonizzazione (zona n. 7) sono sottoposte al regime RICONVERSIONE MIRATA dell'area di eccezionale rilevanza paesaggistica nel panorama delle pendici del Massiccio finalizzato alla creazione di un parco archeologico attraverso il recupero ad uso pubblico delle aree libere o liberabili, attraverso la delocalizzazione delle attività incompatibili e, demolizione senza ricostruzione dei manufatti obsoleti, con il recupero delle strutture monumentali. Nell'attesa dell'approvazione del piano di cui al precedente comma nella zona sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi da assoggettare alle procedure di approvazione preliminare di cui al precedente art. relativo alle aree archeologiche. <ul style="list-style-type: none"> • M.0. di edifici residenziali commerciali o produttivi esistenti; M.0. e M. 5. di infrastrutture di servizio primario; costruzione di manufatti di servizio tecnico o impiantistico di pertinenza di edifici esistenti.	
Articolo 21 Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesaggistico	Il territorio circostante le emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico è sottoposto per una fascia di mt. 300 metri di raggio a regime di TUTELA INTEGRALE, in cui sono vietati i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> - nuova costruzione e R.E. integrale di fabbricati esistenti; - modifica dell'attuale morfologia del suolo e della copertura vegetazionale esistente; - pavimentazione di aree agricole, anche incolte; - apertura di nuove strade carrabili o sentieri pedonali; - installazione di tettoie o simili; - piantumazione di essenze ornamentali o comunque estranee alla tradizione locale. 	

Zona	Norme del PTP del litorale Domitio	
<p>Articolo 14 ZONA N.1 Paesaggio di costa non urbanizzata costituito dalla fascia di arenile di pineta e duna</p>	<p>La zona é immediatamente limitrofa alla linea di costa laddove i rari manufatti sparsi non costituiscono elemento di alterazione degli eccezionali valori paesistici dell'area. La fascia sabbiosa é caratterizzata dai rilievi della duna con la flora e la fauna tipica di questo habitat; immediatamente a ridosso di questa si stende una lunga fascia di pineta artificiale impiantata a piú riprese nel corso di questo secolo che contribuisce ormai a connotare il paesaggio.</p> <p>La zona é sottoposta a regime di CONSERVAZIONE INIEGRALE, finalizzato alla tutela ed alla valorizzazione degli eccezionali valori paesistici ed ambientali costituiti dal rapporto fra l'area ricoperta dalla vegetazione d'alto fusto, l'antistante duna sabbiosa ed il mare. In detta zona sono vietati i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilascio di nuove autorizzazioni per strutture di tipo turistico - balneare • realizzazione di impianti di estrazione di materiale sabbioso o di itticultura; • movimenti di terra, scavi o riporti che modifichino rassetto della duna sabbiosa o della superficie boscata; • espianto di essenze arboree o arbustive ed eliminazione del sottobosco; • apposizione di cartellonistica pubblicitaria; • realizzazione di manufatti ex novo. <p>Nella zona sono altresì ammessi i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attrezzatura di aree di sosta e picnic nonché la sistemazione di percorsi pedonali o escursionistici; • interventi di manutenzione del verde così come autorizzati dal competente organo tecnico del Corpo Forestale; • sostituzione di soggetti ammalorati o danneggiati dal fuoco che andrà attuata con soggetti di specie analoga o comunque, sentito il parere della forestale, con essenze d'alto fusto compatibili con le caratteristiche paesaggistico- ambientali della zona; <p>Negli interventi esplicitamente ammessi é fatto obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'eventuale aperture di piste tagliafuoco potranno essere considerate solo su richiesta del predetto organo tecnico; • gli interventi di realizzazione di aree libere attrezzate, tendenti alla valorizzazione dell'area a fini turistico- ricreativi, andranno adeguatamente preventivati mediante redazione di un piano attuativo di dettaglio da sottoporre alla approvazione della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici che valuti l'inserimento dell'intervento proposto nel contesto interessato; • le pavimentazioni di aree scoperte di uso pubblico o privato, devono essere realizzate o ripristinate con impiego di pietre di tufo, scheggioni di calcare, acciottolato, battuto di taglime di tufo o altro materiale di effetto estetico affine; • le opere di sistemazione di strade carrabili non asfaltate alla data di approvazione del presente piano e di tutte le strade vicinali interpoderali ancorche' asfaltate, devono essere realizzate con marito in tappetino ecologico composto di taglime di tufo, pietrisco di cava o altro materiale di' analogo effetto estetico, zanella di tufo o calcare e arginello erboso; • i muretti di recinzione e sostegno devono essere realizzati o rivestiti in tufo, con bauletto in pietra uguale o in conglomerato di pietrisco di cava o di taglime di tufo; 	
<p>Articolo 15 ZONA N. 2 Paesaggio fluviale di foce di eccezionale valore percettivo</p>	<p>L'area e' costituita dalla fascia spondale in sinistra idraulica del fiume Garigliano, dalla SS. Domitiana alla foce i cui eccezionali valori percettivi sono costituiti dall' equilibrio fra la zona di duna, la fascia di pineta presente in prossimità della foce ed il paesaggio agricolo fortemente connotato da alcune emergenze archeologiche e monumentali di eccezionale valore percettivo, quali ad esempio il ponte Borbonico.</p> <p>La zona stessa é sottoposta a regime di CONSERVAZIONE INTEGRALE finalizzato alla conservazione dei caratteri distintivi ed alla valorizzazione degli elementi a fini turistico - culturali e di RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE di piccoli comparti di, ridotto valore percettivo e per strutture da destinare a servizio delle aree di interesse archeologico.</p> <p>In detta zona sono VIETATI i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Movimenti di terra, scavi e livellamenti. che modifichino la configurazione della duna e la conformazione naturale del terreno; • Modifica del tracciato del corso d'acqua o del perimetro delle sponde; • Modifica delle canalizzazioni di bonifica se non per opere di ingegneria naturalistica mirata alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni sostanziali del percorso o delle sponde; • Taglio di piante o espianto di canneti e siepi lungo i confini dei fondi; • Apposizioni di cartellonistica pubblicitaria ad esclusione di quella di indicazione di itinerari o località di interesse turistico; • Realizzazione di impianti di estrazione o di tipo agricolo che comportino movimenti di terra o realizzazione di manufatti; • Localizzazione di attrezzature da pesca quali reti a bilancia o simili • La costruzione di nuovi manufatti. <p>Nell'area sono altresì AMMESSI i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> •-La sistemazione del percorso, della sponda e degli argini con interventi di manutenzione secondo i criteri della ingegneria naturalistica e preferendo tecniche che escludano l'impiego di manufatti in c.a.; 	

Zona	Norme del PTP del litorale Domitio	
	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi di manutenzione straordinaria delle attuali opere idrauliche al fine del miglioramento della loro capacità di inserimento nel contesto ambientale, optando di preferenza per impiego di pietrame a vista da integrare con essenze autoctone da concordare con il competente organo tecnico; • Realizzazione o sistemazione di piste e sentieri mediante opere che non comportino taglio di piante d'alto fusto o modifica dei tracciati viari esistenti, da attuarsi con pavimentazioni in terra battuta o materiali ecologici assimilabili e di analogo effetto estetico; • Sistemazione di aree attrezzate destinate ad attività turistico ricreative di modesta entità ivi compresa la sistemazione di manufatti di servizio in legno destinati ad ospitare le necessarie attrezzature, per un volume non superiore ai mc. 30 ed una altezza massima di m 3 all'imposta, purchè posti tra loro ad una distanza non inferiore ai 500 mt, secondo un piano attuativo di dettaglio che valuti ipotesi di organizzazione di queste aree attrezzate e della loro compatibilità con gli eccezionali valori percettivi della zona anche in previsione della valorizzazione delle eccezionali potenzialità turistico- culturali collegate alle emergenze monumentali ed alle preesistenze archeologiche; • Recinzioni di spazi attrezzati esclusivamente con opere in legno; • Manutenzione di tratti di pineta con realizzazione , ove necessario, di piste tagliafuoco in terra battuta o di percorsi pedonali che non comportino tagli di piante ma la sola sostituzione di soggetti ammalorati con essenze della stessa specie o altre compatibili da concordare con il competente organo forestale; • Realizzazione di attrezzature di attracco di ridotte dimensioni che non comportino l'esecuzione di manufatti in c.a. a vista ma la sola installazione di pontili in legno; • RE con incremento del volume fino al 10 % di fabbricati ad uso turistico ricettivo, purché finalizzato al miglioramento dei caratteri costruttivi e alla loro capacità di inserimento nel contesto paesistico e storico dell'area; • Demolizione senza ricostruzione di fabbricati purché non anteriori al 1940 e sistemazione delle aree di sedime ad attrezzature di tipo turistico culturali. 	
Articolo 16 ZONA N. 3 Paesaggio agricolo di litorale costiero a ridosso della fascia urbanizzata	<p>La zona è costituita dalla porzione di territorio contigua alla fascia costiera ed immediatamente a ridosso dell' arca urbanizzata. In essa l'elemento prevalente di interesse, è rappresentato dai segni residui della trasformazione del territorio connotato dai tracciati dei canali di bonifica sottolineati dai canneti e da filari di alberature e dai residui segni percepibili della configurazione del litorale.</p> <p>I rari manufatti di tipo agricolo, produttivo o commerciale non alterano sostanzialmente i valori paesaggistici dell'ambito che risultano di rilevante interesse per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - equilibrio estetico dei segni delle trasformazioni antropiche per quanto attiene le dimensioni e la forma degli appezzamenti la disposizione delle colture, le canalizzazioni e le tracce residue dell'antico assetto dell'area; - caratteristiche formali e cromatiche della vegetazione spontanea e della natura del paesaggio <p>La zona è sottoposta al regime di MANTENIMENTO finalizzata alla tutela dei segni fondamentali dell'attuale assetto paesistico e ad una valorizzazione controllata delle aree destinate a fini turistico ricettivi a servizio dell'intero ambito.</p> <p>Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apertura di nuove cave; • la prosecuzione dell'attività estrattiva di argilla, inerti litoidi o altro materiale esistente; • creazione di impianti di itticoltura che prevedano la realizzazione di vasche o altri manufatti incompatibili con l'attuale assetto paesistico. • l'esecuzione di movimenti di terra; • la cancellazione degli attuali segni di delimitazione degli appezzamenti costituiti da filari di alberi; canneti, arbusti o altro elemento vegetale, anche di coltivazione; • l'espianto della vegetazione spontanea arbustiva presente lungo i confini, le strade, i canali di irrigazione e i tracciati interpoderali; • la pavimentazione di aree attualmente destinate a coltura o incolte, ad esclusione di quelle di stretta pertinenza dei manufatti residenziali o strumentali. <p>Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con ampliamento di volumetria fino al raggiungimento dell'indice fondiario di 0,01 e della superficie massima di mq: 100, con limite massimo di altezza di mt. 3,00 all'imposta e mt. 4,50 colmo; • la realizzazione, di opere di sistemazione esterna finalizzate ad attività sportiva o ricreativa all'aperto che non comportino livellamenti di terreno, muri di sostegno taglio di alberi, arbusti o coltivazioni arboree, e di eventuali manufatti di servizio (servizi igienici, spogliatoi), su lotti minimi di ha 3,di superficie non superiore a 30 mq. e di altezza massima inferiore amt.3.00; • opere di adeguamento tecnologico funzionale di infrastrutture di servizio (linee elettriche, telefoniche, distribuzione gas, ecc.), esistenti, purché progettati in modo da ottenere un miglioramento dell'impatto sul contesto paesistico, documentato attraverso verifiche di inserimento percettivo e di compatibilità ambientale; • l'installazione di protezioni stagionali delle colture costituite da strutture mobili in metallo e teli in materiale plastico; • la realizzazione di tettoie di protezione o deposito temporaneo di raccolto agricolo 	

Zona	Norme del PTP del litorale Domitio	
	<p>realizzate in struttura lignea e schermature in cannuce o altro materiale vegetale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • costruzione ex novo di serre per coltivazioni in ambiente artificiale, secondo le normative vigenti e purchè per lotti superiori a 1 ha, la superficie coperta non superi il 50 % della superficie del lotto e siano previste nella progettazione misure di ottimizzazione dell'inserimento nel contesto paesistico; • Realizzazione di nuove costruzioni a destinazione turistico ricettiva su lotto minimo di ha 2,00 (interamente compresi in detta zona) e poste a distanza fra loro non inferiore a ml. 2,00, con indice fondiario non superiore a 0,08 mc/mq e comunque fino alla cubatura max di 2000 mc. <p>L'attuazione degli interventi dovrà avvenire previa redazione di apposito piano di dettaglio, di iniziativa pubblica o privata, in unica soluzione e per l'intera area, valutando la compatibilità fra le costruzioni in esso previste ed il contesto ambientale. Detto piano andrà sottoposto alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza per i BB. AA. AA.</p> <p>Nella progettazione ed esecuzione degli interventi sopra elencati devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le pavimentazioni di aree scoperte di uso pubblico o privato, • devono essere realizzate con materiali che prevedano l'esclusione di manti bituminosi; • le opere di sistemazione di strade carrabili esistenti non asfaltate alla data di approvazione del presente <i>piano</i> e di tutte le strade vicinali interpoderali ancorchè asfaltate dovranno essere realizzate con manto in tappetino ecologico composto di taglime di tufo, pietrisco di cava. o altro materiale di analogo effetto estetico, zanella di tufo. o calcare e arginello erboso; • le nuove recinzioni di appezzamenti di terreno o di aree scoperte di uso sportivo ricreativo dovranno essere realizzate con impiego esclusivo di strutture lignee e/o reti metalliche, eventualmente abbinata a piantumazioni di essenze vegetali locali; • i muretti di recinzione e sostegno dovranno essere realizzato o rivestiti in pietra calcarea locale o in tufo, con bauletto in pietra uguale o in conglomerato di pietrisco di cava o di taglime di tufo 	
<p>Articolo 17 ZONA N. 4 Paesaggio agricolo di litorale a coltivazione intensiva con edificazioni sparse</p>	<p>La zona è costituita dalla porzione di territorio contigua alla fascia costiera. In essa l'elemento prevalente di interesse, è rappresentato dall'assetto agricolo del paesaggio connotato dai tracciati dei canali di bonifica sottolineati dai canneti e da filari di alberature ad alto fusto. Sullo sfondo in direzione del mare si percepisce la netta linea della pineta.</p> <p>Le rare edificazioni sparse sono quasi esclusivamente destinate alle attività di conduzione del fondo e non alterano sostanzialmente i valori paesaggistici dell'ambito che risultano di rilevante interesse per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - equilibrio estetico dei segni delle trasformazioni antropiche per quanto attiene le dimensioni e la forma degli appezzamenti e la disposizione delle colture e le canalizzazioni; - caratteristiche formali e cromatiche della vegetazione spontanea e della retrostante fascia di pineta. <p>La zona è sottoposta al regime di CONSERVAZIONE INIEGRATA finalizzata alla tutela dell'attuale assetto paesistico ed al mantenimento delle attività culturali esistenti.</p> <p>Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costruzione di nuovi edifici per residenza stagionale, agricola, agri turistica o per uso turistico -ricettivo; • apertura di nuove cave; • la prosecuzione dell'attività estrattiva di argilla, inerti litoidi o altro materiale esistenti; • creazione di impianti di itticoltura che prevedano la realizzazione di vasche o altri manufatti incompatibili con l'attuale assetto paesistico; <p>la ristrutturazione edilizia, parziale o integrale e la demolizione e ricostruzione di fabbricati di qualsiasi genere, incluse le pertinenze agricole, realizzati in struttura muraria portante di pietra calcarea o di tufo, di datazione anteriore al 1930;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esecuzione di movimenti di terra; • la cancellazione degli attuali segni di delimitazione degli appezzamenti costituiti da filari di alberi, canneti, arbusti o altro elemento vegetale, anche di coltivazione; • la trasformazione ad uso monocolturale industriale di colture differenziate; • la trasformazione di colture arboree (vigneto, frutteto, etc) in seminativo; • l'espianto degli oliveti e degli ulivi isolati; • l'espianto della vegetazione spontanea arbustiva presente lungo i confini, le strade, i canali di irrigazione e i tracciati interpoderali • la pavimentazione di aree attualmente destinate a coltura o incolte, ad esclusione di quelle di stretta pertinenza dei manufatti residenziali o strumentali. <p>Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con ampliamento di volumetria fino al raggiungimento dell'indice fondiario di 0,01 e della superficie massima di mq: 100, con limite massimo di altezza di mt. 3.00 all'imposta e mt. 4,50 colmo; • costruzione ex nuovo di serre per coltivazioni in ambiente artificiale, secondo le normative vigenti e purchè per lotti superiori a 1 ha, la superficie coperta non superi il 50 % della superficie del lotto e siano previste nella progettazione misure di ottimizzazione dell'inserimento nel contesto paesistico; • la realizzazione , in lotto minimo di 2 ha di opere di sistemazione esterna finalizzate ad 	

Zona	Norme del PTP del litorale Domitio	
	<p>attività sportiva o ricreativa all'aperto che non comportino, muri di sostegno e taglio di alberi, e di eventuali manufatti di servizio ("servizi igienici, spogliatoi) di superficie non superiore a 60 mq. e di altezza massima inferiore a mt. 3.00 all'imposta delle coperture;</p> <ul style="list-style-type: none"> • opere di adeguamento tecnologico funzionale di infrastrutture di servizio (linee elettriche, telefoniche, distribuzione gas, ecc.) esistenti, purché progettati in modo da ottenere un miglioramento dell'impatto sul contesto paesistico, documentato attraverso verifiche di inserimento percettivo e di compatibilità ambientale; • l'installazione di protezioni stagionali delle colture costituite da strutture mobili in metallo e teli in materiale plastico; • la realizzazione di tettoie di protezione o deposito temporaneo di raccolto agricolo realizzate in struttura lignea e schermature in cannuce o altro materiale vegetale. <p>In deroga alle precedenti disposizioni possono essere autorizzati interventi di R.U. ed ampliamento fino ad un incremento "una tantum" del 20 % della volumetria esistente, con conservazione dell'altezza massima attuale, di impianti produttivi isolati o inseriti in P.L.P. attuati, previa verifica della compatibilità ambientale e paesaggistica, elaborata sulla base di una valutazione dell'impatto percettivo ed ambientale, da sottoporre alla preventiva approvazione della Soprintendenza per i beni architettonici ed ambientali.</p> <p>Nella progettazione ed esecuzione degli interventi sopra elencati devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le pavimentazioni di aree scoperte di uso pubblico o privato devono essere realizzate o ripristinate con impiego di pietre di tufo, scheggioni di calcare, acciottolato, battuto di taglime di tufo o altro materiale di effetto estetico affine; • le opere di sistemazione di strade carrabili non asfaltate alla data di approvazione del presente piano e di tutte le strade vicinali interpoderali ancorché asfaltate, devono essere realizzate con manto in tappetino ecologico composto da taglime di tufo, pietrisco di cava o altro materiale di effetto estetico analogo, zanella di tufo o calcare e arginello erboso; • i muretti di recinzione e sostegno devono essere realizzati o rivestiti in pietra calcarea locale o in tufo, con bauletto in pietra uguale, conglomerato di pietrisco di cava o di taglime di tufo. 	
<p>Articolo 18 ZONA N. 5 Paesaggio di litorale contraddistinto da rilievo collinare di elevato valore percettivo</p>	<p>La zona è costituita prevalentemente dalle pendici del Montecicoli fino alla sua sommità su cui si erge l'emergenza monumentale di Torecicoli.</p> <p>Il rilevante interesse paesaggistico, intrinseco nell'area, risulta accentuata dalla altrettanto rilevante percezione visiva che da essa è offerta. Infatti il monte rappresenta l'unica emergenza orografica altimetrica, dalla quale è possibile godere, in primo piano, tutto l'area di pineta artificiale e, soprattutto, la sottostante area archeologica che andrà destinata a parco archeologico.</p> <p>La zona è sottoposta a regime di MANTENIMENTO finalizzato al mantenimento dell'attuale assetto paesistico e naturalistico dell'insieme e, in prospettiva, all'ulteriore miglioramento della percezione visiva del paesaggio.</p> <p>Nella zona sono vietati i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'apertura di nuove piste carrabili o di sentieri pedonali e la trasformazione degli attuali percorsi; • Apertura di nuove cave; • L'asportazione a materiale terroso; • L'esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno, anche se di modesta entità o di qualsiasi altra modifica dell'andamento morfologico attuale e degli eventuali terrazzamenti; • La cancellazione degli eventuali segni di delimitazione degli appezzamenti o delle attuali sistemazioni dei dislivelli costituiti da muri di pietra; • La costruzione di nuovi edifici o manufatti fuori terra, fatte salve le sole opere espressamente indicate negli interventi ammessi. <p>Nella zona sono altresì ammessi i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemazione di tracciati viari e degli accessi pedonali ivi compreso le opere di pavimentazione di percorsi extraurbani da realizzare in terra battuta o con acciottolato taglime di tufo o altri materiali di tipo analogo; • Opere di ingegneria urbanistica finalizzate all'assetto idrogeologico dell'area con sistemi ecocompatibili; • Sistemazione di aree attrezzate destinate ad attività turistico ricreative; in dette aree è fatto esplicito divieto di realizzazione di nuovi volumi con esclusione di manufatti di servizio in legno destinati ad ospitare le necessarie attrezzature, per un volume non superiore ai mc. 30 ed una altezza massima di m 3 all'imposta, purché posti tra loro ad una distanza non inferiore ai 300 mt, secondo un piano attuativo di dettaglio che valuti ipotesi di organizzazione di queste aree attrezzate e della loro compatibilità con gli eccezionali valori percettivi della zona anche in previsione della valorizzazione delle eccezionali potenzialità turistico-culturali collegate alle emergenze monumentali ed alle preesistenze archeologiche; 	
<p>Articolo 19 ZONA N. 6 Paesaggio di costa urbanizzata</p>	<p>La zona è costituita dalla porzione di fascia costiera in cui gli insediamenti di tipo non intensivo consentono una buona percezione dei valori paesaggistici dell'area.</p> <p>Essa è in parte ancora connotata dalla presenza di piante di alto fusto immediatamente a</p>	

Zona	Norme del PTP del litorale Domitio	
con prevalenza di insediamenti a bassa densità	<p>ridosso della faccia d'arenile e da piccole porzioni di paesaggio di tipo agricolo segnato da canali e canneti.</p> <p>Regime di MANTENIMENTO degli insediamenti consolidati, finalizzato alla conservazione dell'attuale connotazione paesaggistica e dei caratteri culturali esistenti e di RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE di eventuali nuovi insediamenti privi di qualità percettive.</p> <p>Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eliminazione degli attuali segni di delimitazione dei lotti quali filari di piante, canneti ecc.; • movimenti di terra, impianti di estrazione di materiale sabbioso o di itticultura • eliminazione di essenze d'alto fusto fatta eccezione per i soggetti ammalorati che vanno comunque rimpiazzati con soggetti della stessa essenza; <p>Per le aree ricadenti nella zona disciplinate dal seguente articolo ed esterne ai perimetri dei centri storici, dei nuclei e dei complessi rurali di valore storico- ambientale i comuni possono redigere appositi piani particolareggiati finalizzati al recupero ed alla riqualificazione paesistico ambientale del tessuto edilizio ed urbano.</p> <p>Nelle zone residenziali la realizzazione di nuove costruzioni secondo gli indici e le normative dello strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore del presente Piano Paesistico andrà attuata per i soli lotti interclusi e comunque con le seguenti limitazioni: la sistemazione di parchi e giardini deve essere eseguite con essenze tipiche del luogo;</p> <p>L'altezza massima delle nuove costruzioni non dovrà superare m 7,50 misurati alla linea di gronda.</p> <p>E' consentita la realizzazione di una struttura di attracco di natanti purchè situata all' interno di un canale artificiale già esistente. La stessa dovrà essere realizzata sulla base di un Piano di dettaglio di iniziativa pubblica o privata da redigersi al fine di verificarne la compatibilità ambientale e da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza per i BB. AA. ed AA. Non saranno comunque ammessi interventi che comportino modifiche sostanziali del corso d'acqua e strutture affioranti in c.a. di altezza superiore a int. 1 misurata dal piano di campagna</p> <p>E' prevista inoltre la possibilità di attuazione degli interventi previsti dal Piano Regolatore per le zone omogenee " G " a carattere turistico -alberghiero- commerciale, per la definizione degli interventi in dette aree andranno redatti appositi piani di dettaglio e comunque i fabbricati non dovranno superare l'altezza massima di m. 10,50.</p>	
Articolo 20 ZONA N. 7 Paesaggio a prevalente carattere agricolo con urbanizzazione parziale indotta dalla infrastruttura viaria	<p>La zona comprende aree a prevalente carattere agricolo, investite da un processo di urbanizzazione recente costituita da edifici a prevalente funzione produttiva e commerciale, limitata esclusivamente alla fascia posta lungo il percorso della SS. Domitiana sullo sfondo delle quali nel panorama agricolo tradizionale si percepisce la linea della pineta. -</p> <p>La zona è sottoposta al regime normativo di TRASFORMABILITA' CONTROLLATA finalizzato alla tutela dei caratteri principali dell'attuale equilibrio paesistico ed allo sviluppo entro margini di compatibilità delle attività produttive, prevalentemente agricole, esistenti.</p> <p>Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esecuzione di movimenti di terra che comportino estese e trasformazioni della morfologia del terreno; • l'espianto degli oliveti e degli ulivi isolati; • l'espianto della vegetazione arborea presente lungo i confini, le strade, i sentieri, i canali di irrigazione e le delimitazioni fra le colture. <p>Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ampliamento e nuova costruzione di manufatti strumentali a servizio di azienda agricola secondo gli indici fissati dal P.R.G. vigente, con altezza massima di mt 4,50 all'imposta della copertura t di mt. 6,00 al colmo; • costruzione ex novo o ampliamento di impianti per la conservazione e la trasformazione di prodotti agricoli, secondo gli indici di P.R.G., con altezza massima di mt 6,00; • realizzazione di impianti in serra così come previsto dalla normativa vigente purchè siano posti in essere tutti gli accorgimenti necessari per migliorarne l'inserimento nel contesto ambientale e ne sia ridotta la percezione dalla viabilità principale mediante schermatura con vegetazione locale di altezza adeguata; • realizzazione di impianti sportivi all'aperto o al coperto, inclusi in P.R.G. vigenti, secondo gli indici prescritti dalle norme di attuazione dello stesso, con altezza massima non superiore a mt. 7,50; • Interventi di nuova costruzione relative a zone di completamento di aree già urbanizzate o in aree destinate ad insediamenti produttivi o turistico ricettivi incluse nei P.R.G. vigenti alla data di approvazione del presente piano secondo gli indici fissati dalle relative norme di attuazione ma con altezza massima non superiore a mt. 7,50 • interventi di R.U. riguardanti qualsiasi zona urbana o di nuova costruzione da realizzare in zone non ancora urbanizzate, destinate dal P.R.G. o da piani particolareggiati ad insediamenti produttivi, commerciali o turistico - ricettivi, previa redazione di piani attuativi di dettaglio, di iniziativa privata o pubblica, corredati da valutazione dell'impatto percettivo ed ambientale, - da sottoporre alla preventiva approvazione della Soprintendenza per i beni architettonici ed ambientali; I succitati piani attuativi di dettaglio dovranno prevedere comunque una altezza massima dei 	

Zona	Norme del PTP del litorale Domitio	
	<p>manufatti non superiori a m 7,50 misurati alla linea di gronda;</p> <ul style="list-style-type: none"> • opere di adeguamento tecnologico funzionale o realizzazione ex novo di infrastrutture di servizio a rete (linee elettriche, telefoniche), di antenne radio e ripetitori televisivi esistenti , purché progettate previa valutazione dell' impatto percettivo ed ambientale di diverse soluzioni alternative, al fine di ottimizzare l'inserimento nel contesto paesistico; • l' installazione di protezioni stagionali delle colture, costituite da strutture mobili in metallo e teli di materiale plastico; • la realizzazione di tettoie di protezione o deposito temporaneo di raccolto agricolo realizzate in struttura lignea e schermature in cannuce o altro materiale vegetale; • realizzazione di interventi di sistemazione ambientale di cave in calcare o in tufo esistente, previa verifica di impatto ambientale del progetto di ripristino finale; • la realizzazione di piazzali di sosta o parcheggio ai lati della viabilità carrabile, che non comportino rilevanti movimenti di terra o espianto di alberi e che includano la piantumazione di essenze locali; <p>Nella progettazione ed esecuzione degli interventi sopra elencati devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le pavimentazioni di aree scoperte di uso pubblico o privato, devono essere realizzate o ripristinate con impiego di pietre di tufo, scheggioni di calcare, acciottolato, battuto di taglime di tufo o altro materiale di effetto estetico affine; • i muretti di recinzione e sostegno del terreno, in area privata o pubblica, devono essere realizzati o rivestiti in pietra calcarea locale o in tufo, con bauletto in pietra uguale in conglomerato di pietrisco di cava o di taglime di tufo; <p>L'eventuale ampliamento di aree di sviluppo industriale previste nello strumento urbanistico potrà essere valutato sulla base di Piani attuativi di dettaglio che ne verifichino la compatibilità ambientale con il contesto esistente da sottoporre alla preventiva approvazione della Soprintendenza per i BB. AA.</p>	
<p>Articolo 21 ZONA N. 8 Paesaggio storico con emergenze archeologiche di rilevante valore paesistico</p>	<p>La zona comprende i siti che sono localizzati nell'area denominata di S.Limato ed in prossimità della foce del Garigliano Essi sono connotati dalla presenza di rilevanti emergenze monumentali, ed attualmente contraddistinti da edificazione di epoca recente connessa con il ruolo di attuazione di attività residenziali, turistico ricreative commerciali o produttive, svolte in prossimità della costa.</p> <p>Il piano prevede tre sub-zone:</p> <p>La prima e' quella posta in prossimità della foce del Garigliano.</p> <p>La seconda è quella circostante il ponte borbonico.</p> <p>La terza è posta in località di torre di San Limato.</p> <p>L'area assume rilevante interesse paesistico per l'equilibrio con cui i resti delle costruzioni antiche si inseriscono in un paesaggio connotato da un'elevata qualità percettiva del contesto.</p> <p>La zona è sottoposta a regime di RICONVERSIONE MIRATA delle aree di rilevanza paesaggistica del litorale finalizzato alla creazione di piccoli parchi archeologici attraverso il recupero ad uso pubblico delle arce libere o liberabili, mediante la localizzazione delle attività incompatibili, demolizione senza ricostruzioni dei manufatti obsoleti e la riqualificazione ambientale ed urbanistica dei fabbricati compatibili con il recupero delle strutture monumentali.</p> <p>Per la riconversione della zona dovrà essere redatto a cura dell'amministrazione comunale anche in collaborazione con altri soggetti un piano attuativo di dettaglio da sottoporre alla approvazione delle competenti Soprintendenze archeologica e per i Beni Ambientali ed Architettonici.</p> <p>Nell' attesa dell'approvazione del piano di cui al precedente comma nella zona sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi da assoggettare alle procedure di approvazione preliminari di cui al precedente art. relativo alle aree archeologiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> - costruzione di manufatti di servizio tecnico o impiantistico di pertinenza di edifici esistenti. - manutenzione di aree libere. 	
<p>Articolo 23 Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesaggistico</p>	<p>Il territorio circostante le emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico indicate nell'elenco che segue è sottoposto per una fascia ampia almeno mt. 200 - da individuarsi con piani di dettaglio di iniziativa comunale o privata -sulla base di precisi confini catastali a regime di TUTELA INTEGRALE, in cui sono VIETATI i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuova costruzione e R.E. integrale di fabbricati esistenti, - modifica dell'attuale morfologia del suolo e della copertura vegetazionale esistente, - pavimentazione di aree agricole, anche incolte, - installazione di tettoie o simili; - piantumazione di essenze ornamentali o comunque estranee alla tradizione locale. <p>L' esecuzione di qualsiasi altro intervento di trasformazione dello stato dei luoghi non incluso nel precedente elenco deve essere subordinata all'acquisizione della preventiva approvazione di questo Ufficio che può essere espresso solo previa redazione dei predetti piani.</p> <p>SESSA AURUNCA: Borgo di San Vito; Borgo Centore; Masseria di Monte Cicoli; Masseria della Torre; Masseria d'Auria; Masseria Schitoli; Masseria Olivella; Masseria Tre Ponti; Chiesa di San Vito; Chiesa di S. Caterina nel Borgo Centore; Ponte sul Garigliano; Rudere sul Garigliano.</p>	

Zona	Norme del PTP di Caserta e San Nicola La Strada	
Articolo 12- Zona P.I.	Descrizione dei confini La zona P.I. comprende quelle aree di elevato valore paesaggistico i cui caratteri naturalistici risultano pressoché incontaminati e precisamente; gli interi versanti settentrionali dei monti S.Leucio, Sommacco e Marmorella, il monte Tifata, (vincolati con D.M.4/5/92), nonché tutte le aree boschive dei monti Tifatini (vincolate ope legis ex art. 146 lettera g) del D.L.vo n. 490/99), e comprese entro i confini dell'area così come definiti dalla tavola di zonizzazione.	
	Norme di tutela L'area in oggetto è sottoposta alle norme di protezione integrale P.I. conservazione dei caratteri naturalistici e morfologici dell'area.	
	Interventi ammissibili <ul style="list-style-type: none"> - Interventi volti alla conservazione ed al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico evolutivi e le potenzialità della vegetazione della zona; - interventi di parziale rimboscimento sulla base di piani di dettaglio che precisino tipi di essenze, estensioni e localizzazioni delle piantumazioni nel rispetto dei locali caratteri botanico-vegetazionali e paesaggistici; - interventi di prevenzione degli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; - interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale esistente, prevedenti anche la realizzazione di aree di sosta in corrispondenza di idonee conformazioni del suolo atte ad evitare sbancamenti o riporti, per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici, con l'impiego di materiali e tecniche tradizionali e senza ampliamenti e regolarizzazioni dei tracciati; - interventi di manutenzione ordinaria e restauro degli immobili attualmente nell'area, nonché di adeguamento funzionale e tecnologico nella misura massima del 5% dell'attuale superficie coperta. 	
	Divieti e limitazioni <ul style="list-style-type: none"> - E' vietato qualsiasi intervento edificatorio e di incremento dei volumi esistenti, ad eccezione dei casi previsti nel precedente comma; - è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; - sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; - è vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti, è vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze, qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico culturale, dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili con il suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere gradualmente e programmati. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata per l'autorizzazione agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli espanti strettamente necessari per gli scavi ed il restauro dei monumenti da parte delle competenti Soprintendenze. 	
	Uso del suolo Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche con le disponibili provvidenze di leggi statali e regionali, gli interventi atti ad assicurarne la tutela e la conservazione. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione. E' consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato alla data di entrata in vigore del presente piano, con le seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> - è vietata la modifica degli esistenti ordinamenti colturali; - è vietato l'impianto di serre, di qualsiasi tipo e dimensione; - è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree sottoposte a vincolo archeologico; - è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali; - è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione della potenzialità produttiva del suolo e di altre risorse primarie; - è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee. 	
Articolo 13 - Zona P.I.R.	Descrizione dei confini La zona P.I.R. comprende le aree di elevato valore paesaggistico, a confine con la zona P.I. di cui al precedente articolo, parzialmente degradate per l'effetto di incendi e/o fenomeni erosivi e precisamente: <ul style="list-style-type: none"> a) Area dei versanti sud dei monti S.Leucio e Sommacco; b) Area circostante il borgo di Casertavecchia. I confini delle singole aree sono definiti nella tavola di zonizzazione.	
	Norma di tutela La zona in oggetto e' sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale con restauro paesistico-ambientale - P.I.R.	
	Interventi ammissibili <ul style="list-style-type: none"> - Interventi volti alla conservazione ed alla ricostituzione del verde secondo l'applicazione 	

Zona	Norme del PTP di Caserta e San Nicola La Strada	
	dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e le potenzialità della vegetazione dell'area; <ul style="list-style-type: none"> - interventi di prevenzione degli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; - interventi di parziale rimboschimento secondo quanto previsto all'art. 12; - interventi di consolidamento di fenomeni franosi ed erosivi esclusivamente in termini di rimboschimento o ripristino del manto erboso: tali fenomeni dovranno essere suffragati da controlli continui dell'evoluzione delle condizioni idrogeologiche, - interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture e di infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; - interventi di sistemazione della viabilità pedonale esistente, prevedenti anche la realizzazione di aree di sosta in corrispondenza di idonee conformazioni del suolo atte ad evitare sbancamenti o riporti, per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici, senza ampliamenti e regolarizzazioni dei tracciati e con l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali; - interventi di manutenzione ordinaria e restauro degli immobili attualmente presenti nell'area, nonché di adeguamento funzionale e tecnologico nella misura del 5% dell'attuale superficie coperta. 	
	Divieti e limitazioni <ul style="list-style-type: none"> - E' vietato qualsiasi intervento edificatorio e di incremento dei volumi esistenti, ad eccezione dei casi previsti nel precedente comma; - è vietata la modificazione dei profili naturali del terreno; - è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; - sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; - è vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti; - è vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto, nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva sia di essenze esotiche sia di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze, se non estranee al contesto paesistico-culturale. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per gli espanti ed i tagli strettamente necessari per gli scavi ed il restauro dei monumenti da parte delle competenti Soprintendenze. 	
	L'uso del suolo Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di leggi statali e regionali, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione della vegetazione. E' consentito l'uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> - è vietata la modifica degli esistenti ordinamenti colturali; è vietato l'impianto di serre di qualsiasi tipo e dimensione; - è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree sottoposte a vincolo archeologico; - è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione culturale. 	
Articolo 14 - Zona R.U.A.	Descrizione dei confini I confini di ogni singola area sono definiti nella tavola di zonizzazione.	
	Norme di tutela La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il recupero urbanistico-edilizio e restauro paesistico-ambientale - R. U. A.	
	Interventi ammissibili <ul style="list-style-type: none"> - Interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino incrementi dei volumi edilizi esistenti; - interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale; - interventi per la ricostituzione del verde secondo l'applicazione di principi che rispettino i processi dinamico-evolutivi e la potenzialità della vegetazione dell'area; - interventi per la prevenzione degli incendi senza la creazione di strade tagliafuoco, e per la realizzazione di opere per la difesa del suolo secondo le prescrizioni di cui alle norme generali. Nelle suddette aree si dovranno prevedere misure atte a: <ul style="list-style-type: none"> - conservare l'attuale configurazione dei lotti e dei loro elementi strutturali (rapporto aree edificate ed aree scoperte); - conservare, per gli isolati, l'allineamento attuale; - conservare le attuali caratteristiche volumetriche ed altimetriche degli isolati consentendo, in casi specificamente individuati dagli strumenti di pianificazione e alle condizioni fissate dalle norme generali, l'adeguamento igienico-sanitario-impiantistico anche con la realizzazione di nuovi volumi; - conservare le aree a verde privato (alberature, orti, giardini) con interventi che prevedano la conservazione ed il ripristino dei caratteri originari dei seguenti elementi: <ol style="list-style-type: none"> a) delle essenze vegetali esistenti e delle aree di pertinenza non pavimentate; b) dell'articolazione complessiva degli spazi (pavimentati ed a verde); 	

Zona	Norme del PTP di Caserta e San Nicola La Strada	
	<p>c) degli elementi di arredi e degli elementi di divisione interna e perimetrale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - conservare o ripristinare le caratteristiche originarie degli spazi pubblici e delle alberature ed aree a verde pubblico con interventi che prevedano la conservazione o il ripristino dei caratteri originari dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> d) articolazione dei tracciati e delle dimensioni; e) materiali e composizione delle pavimentazioni; f) elementi di arredo (fontane, panchine, paracarri, ecc.); g) elementi di divisione e perimetrazione degli spazi (recinzioni e simili). <p>Per le opere di manutenzione e/o sostituzione degli elementi originari per usura o faticenza dovranno essere utilizzati materiali e tecniche uguali o tecnicamente equivalenti a quelli originari, scelti tra quelli tradizionali.</p> <p>Nel caso siano intervenute trasformazioni nei tracciamenti viari, negli allineamenti, nonché nelle dimensioni volumetriche ed altimetriche degli isolati, nei materiali utilizzati, non coerenti con i caratteri originari e non oggi immodificabili per motivi di funzionalità complessiva dell'insediamento, dovrà essere previsto il ripristino della situazione preesistente sulla base di adeguata documentazione.</p> <p>I materiali e le tecniche da utilizzare dovranno essere di tipo tradizionale e dovranno prevedersi tinteggiature in colori naturali, da definire previa elaborazione di Piano del Colore. Sono esclusi gli edifici di valore storico-artistico per i quali si applicano le categorie della manutenzione ordinaria, del restauro e del risanamento conservativo secondo i criteri di applicabilità definiti dalle norme generali.</p>	
	<p>Divieti e limitazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - E' vietato qualsiasi intervento edificatorio di incremento dei volumi esistenti, con l'esclusione di quanto previsto al comma 3 nonché al comma 5 del presente articolo; - è vietata la modificazione di profili naturali del terreno; - sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; - è vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto e della vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze, se non estranee al contesto paesistico-culturale. La necessità di abbattimenti di piante di alto fusto, per motivi di sicurezza, va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi ed il restauro dei monumenti da parte delle competenti Soprintendenze. 	
	<p>Attrezzature pubbliche</p> <p>Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto delle visuali panoramiche, rispetto della geomorfologia del terreno, rispetto dell'unitarietà del tessuto urbano ed edilizio storico, destinazioni d'uso compatibili con i valori paesaggistici di insieme).</p>	
Articolo 15 - Zona C.R.U.E.	<p>Descrizione dei confini</p> <p>Comprende il tessuto storico di Casertavecchia, il nucleo urbano di S. Leucio comprensivo del Belvedere, degli opifici e dei quartieri operai "S.Carlo" e "S.Ferdinando", nonché della Piazza della Seta, il borgo della "Vaccheria", il Casino Vecchio e l'abazia di S.Pietro ad Montes, elementi areali di grande valore storico-artistico e percettivo e di forte strutturazione del paesaggio. I confini delle aree suddette sono definiti nella tavola di zonizzazione.</p>	
	<p>Norme di tutela</p> <p>Le aree in oggetto sono sottoposte a norme di conservazione e restauro urbanistico-edilizio C.R.U.E., finalizzate alla conservazione e al recupero dell'integrità morfologica e funzionale dei tessuti storici e delle qualità naturalistiche dei siti.</p>	
	<p>Interventi ammissibili</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventi di manutenzione ordinaria e restauro del patrimonio edilizio esistente; - interventi di adeguamento igienico-sanitario degli immobili che non comportino incrementi di volume o di superficie utile né modifica dell'aspetto esteriore degli stessi; - interventi di riqualificazione degli spazi ineditati subordinati all'elaborazione di progetti di dettaglio, tesi alla ricostituzione di un equilibrato rapporto tra paesaggio naturale e paesaggio costruito prioritariamente attraverso elementi di filtro vegetali e, peraltro, suffragati da dettagliate analisi storico-documentarie e botanico-vegetazionali; - interventi di manutenzione ordinaria e riqualificazione degli spazi pubblici e della viabilità, esistenti secondo criteri rigorosamente conservativi e ripristinatori delle caratteristiche originarie degli elementi areali, lineari e puntuali (piazze e slarghi, tracciati viari, elementi di arredo urbano, ecc.), subordinati alla redazione di progetti di dettaglio, corredati da analisi storico-documentarie; - interventi di regolamentazione, uniformazione e minimizzazione dell'impatto ambientale di insegne, vetrine, schermature di qualsiasi tipo degli esercizi commerciali e turistico-ricettivi esistenti; - limitatamente al sito di S.Leucio, interventi mirati al decongestionamento del traffico 	

Zona	Norme del PTP di Caserta e San Nicola La Strada	
	veicolare gravante sulla SS 87, che non escludono la possibilità di creazione di asse viario alternativo, nonché di sistemazione e riqualificazione delle aree contigue alla Piazza della Seta e su essa prospettanti.	
	Divieti e limitazioni Sono vietati, con esclusione dei casi previsti nel precedente comma: - qualsiasi intervento, sia pubblico che privato, edificatorio e di incremento dei volumi esistenti; - qualsiasi modificazione della configurazione geomorfologica del sito; - la realizzazione di nuove strade sia carrabili che pedonali. Sono altresì vietati: - l'attraversamento di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; - l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori, e l'installazione di vettori pubblicitari a bandiera; - l'impermeabilizzazione delle aree scoperte di pertinenza degli edifici o, comunque, degli spazi ineditificati; - installazione di tende a sporgere che impediscano le vedute panoramiche; - il taglio o l'espianto di alberi d'alto fusto. Le essenze da espiantare, a causa di affezioni fitopatologiche, devono essere sostituite con essenze analoghe.	
Articolo 16 - Zona P.C.M.	Descrizione dei confini. Comprende l'asse viario monumentale che, dalla facciata della Reggia, si sviluppa attraverso Piazza Carlo III, Viale Carlo III e la piazza detta «la Rotonda», quest'ultima in territorio del Comune di S.Nicola la Strada, costituisce un elemento lineare di forte e pregevole connotazione del paesaggio. Comprende altresì le aree edificate ed inedificate adiacenti le tre emergenze suddette e ricadenti nei territori comunali di Caserta, per una profondità di metri 500 dal ciglio stradale, e S. Nicola la Strada per una profondità di metri 300 dal ciglio stradale. I confini dell'area suddetta sono definiti nella tavola di zonizzazione unitamente a quelli delle subzone costituenti la stessa, e precisamente: subzona P.C.M. 1, subzona P.C.M. 2, subzona P.C.M. 3.	
	Norme di tutela La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela P.C.M. ed alle norme specifiche di subzona, tese alla protezione dei valori percettivi e di strutturazione del paesaggio di complessi ed assi monumentali minacciati da uno sviluppo urbano disorganico e mirate, quindi, al conseguimento del duplice obiettivo della salvaguardia delle visuali sull'asse e della riqualificazione delle fasce ad esso adiacenti.	
	Interventi ammissibili Si rinvia alla normativa specifica di subzona.	
	Divieti e limitazioni - E' vietata la modificazione dei profili naturali del terreno; - sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti e di altre infrastrutture aeree; - e' vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto, le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche dovranno essere sostituite con essenze analoghe; - è vietata qualsiasi modifica della viabilità primaria esistente connessa all'asse monumentale nel suo complesso; - è vietata la realizzazione di viabilità primaria ex novo salvo esplicitamente indicato nelle norme delle subzone.	
Subzona P.C.M. 1	Descrizione dei confini Comprende la Piazza Carlo III antistante la facciata della reggia a partire dal limite da questa costituito, il Viale Carlo III con adiacenti galoppatoi e fasce interposte in territorio comunale di Caserta e di S. Nicola la Strada, la Piazza circolare detta «La Rotonda», conclusiva del percorso, in territorio di S. Nicola la Strada.	
	Norme di tutela La subzona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela specifiche P.C.M. 1, finalizzate al ripristino dei valori storico-monumentali e paesaggistici originari.	
	Interventi ammissibili - Interventi di ripristino e riqualificazione dell'intera subarea attraverso piano unitario di dettaglio, elaborato dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Detto piano dovrà prevedere: - opere di piantumazione delle fasce interposte e delle aree ancora inedificate perimetrali all'intera subarea con essenze che ricostituiscano il paesaggio vegetale storico; - elementi di segnaletica e di arredo urbano; - impianti di pubblica illuminazione; - interventi di sistemazione delle cortine murarie direttamente prospicienti il Viale Carlo III e le due piazze; - interventi volti al ripristino del collegamento del Viale Carlo III con la omonima Piazza antistante la reggia, quali interrimento o delocalizzazione della linea ferroviaria subordinatamente alla redazione di un progetto di sistemazione e riqualificazione dell'area di risulta e dell'intera piazza, anche in relazione alle realizzande opere di costruzione di parcheggi sotterranei. Tale progetto dovrà in particolare prevedere il recupero dell'area attualmente occupata dai binari e dalla stazione ferroviaria come zona di filtro tra il paesaggio agricolo, ancora conservato, e l'antica Piazza D'Armi antistante	

Zona	Norme del PTP di Caserta e San Nicola La Strada	
	la Reggia.	
	Divieti e limitazioni Valgono i divieti e le limitazioni imposti nella normativa di zona P.C.M., nonché, il divieto di nuove edificazioni o incremento dei volumi esistenti.	
Subzona P.C.M. 2	Descrizione dei confini I confini sono definiti nella tavola di zonizzazione.	
	Norme di tutela La subzona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela specifiche P.C.M. 2 tese alla conservazione dei tratti paesaggistici residui e delle visuali panoramiche sull'asse monumentale, nonché alla riqualificazione del tessuto edilizio, piuttosto disorganico, per recuperare un rapporto con l'ambiente naturale più prossimo all'originario.	
	<p>Interventi ammissibili</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale; - opere di sistemazione di aree all'aperto per uso ricreativo e per attività per il tempo libero, che non comportino la creazione di nuovi volumi. Eventuali servizi potranno essere allocati sotto il piano di campagna; - interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con la tutela dei valori paesaggistici, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; - interventi di sistemazione della viabilità pedonale attraverso l'utilizzazione di quella esistente; - interventi di riorganizzazione della viabilità veicolare; - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, alle condizioni di cui alle norme generali. <p>Per gli immobili direttamente prospicienti il sistema viario monumentale nel suo complesso, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza incremento di volumi e di superficie utile, che provvedano ad uniformarne ed integrarne nell'ambiente l'aspetto esteriore e, pertanto:</p> <p>a) nella manutenzione delle facciate andranno rimosse zoccolature e rivestimenti che non siano realizzati in materiali locali tradizionali optando per tinteggiature in colori pastello;</p> <p>b) nella sostituzione degli infissi si opererà per elementi in legno o alluminio preverniciato;</p> <p>c) le recinzioni di qualsiasi tipo dovranno essere opportunamente schermate con plantumazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi di sistemazione a verde di spazi pubblici che prevedano opere di piantumazione con essenze analoghe a quelle presenti lungo il Viale Carlo III; - interventi di riqualificazione degli insediamenti produttivi con possibilità di delocalizzazione e di arretramento dei volumi esistenti, secondo progetti di miglioramento e minimizzazione dell'impatto ambientale e di sistemazione delle aree di risulta che prevedano opportune schermature vegetali; - interventi di integrazione di volumi, esclusivamente lungo la cortina prospiciente il Viale Carlo III in territorio del Comune di S. Nicola la Strada, negli spazi interclusi, a condizione che le nuove altezze degli immobili siano pari a quella inferiore tra le altezze degli edifici adiacenti e comunque non superiori a m.7, alla gronda della copertura inclinata. Le predette integrazioni dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia del terreno; rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti) e saranno prive di sporti e altre strutture a sbalzo e potranno essere realizzate per una profondità non superiore a m 20. 	
	Divieti e limitazioni <ul style="list-style-type: none"> - E' vietato l'incremento dei volumi esistenti, con le eccezioni di cui al precedente comma; - è vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti; - è vietato l'impianto di serre di qualsiasi tipo e dimensione. 	
Subzona P.C.M. 3	Descrizione dei confini I confini sono definiti nella tavola di zonizzazione.	
	Norme di tutela La subzona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela specifiche P.C.M.3 tese alla riqualificazione ambientale ed al recupero dei caratteri paesaggistico-percettivi compromessi.	
	<p>Interventi ammissibili</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventi di riqualificazione ambientale prevedenti la realizzazione di aree a verde pubblico nei lotti ineditati; - opere di sistemazione di aree all'aperto per uso ricreativo e per attività per il tempo libero, che non comportino nuovi volumi. Eventuali servizi potranno essere allocati sotto il piano di campagna; - interventi di riqualificazione del tessuto edilizio esistente consistenti in manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, alle condizioni di cui alle norme generali; - interventi di integrazione di volumi ad uso residenziale, se consentiti dagli strumenti urbanistici, allorché i corpi edilizi risultino incompleti dal punto di vista volumetrico rispetto alla conformazione complessiva dell'isolato ed a condizione che la nuova altezza 	

Zona	Norme del PTP di Caserta e San Nicola La Strada	
	dell'immobile sia pari a quella inferiore tra le altezze degli edifici adiacenti e comunque non superiore a m 10; - interventi di costruzione ad uso residenziale se consentito dagli strumenti urbanistici con indice non superiore a 1,5 mc/mq nei lotti non edificati a condizione che la nuova altezza dell'immobile sia pari a quella inferiore tra le altezze degli edifici adiacenti e comunque non superiore a m10; - interventi di schermatura vegetale lungo il perimetro dei lotti dell'intera subzona con essenze compatibili con quelle previste nel progetto unitario elaborato per la subzona P.C.M. 1; - interventi di localizzazione di insediamenti produttivi (industriale, artigianale, commerciale), se inclusi in piani A.S.I e P.I.P. con un'altezza consentita fino e non oltre i m.7; - realizzazione di nuovi tracciati stradali di percorribilità locale.	
	Divieti e limitazioni Valgono i divieti e le limitazioni previsti nella normativa di zona P.C.M.	
Articolo 17 - Zona di Valorizzazione Turistico – Sportiva (V.A.T.)	Descrizione dei confini La zona V.A.T. comprende l'area così come definita dalla tavola di zonizzazione.	
	Norme di tutela L'area in oggetto è sottoposta alla norma di valorizzazione di aree per attrezzature ricettive e sportive, finalizzata alla conservazione dei caratteri morfologici e paesaggistici dell'area.	
	Interventi ammissibili Nelle zone sono ammessi i seguenti interventi: operazioni finalizzate al miglioramento del tessuto edilizio esistente e attraverso interventi di sostituzione, modificazione, adeguamento e ricostruzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio, a parità di volumetria. Tutti i volumi derivanti da ampliamenti o nuove costruzioni devono essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). Le altezze delle nuove volumetrie relative alle opere devono essere contenute nei limiti di m.7 all'imposta della copertura del tetto. In caso di suolo in declivio, il predetto limite di altezze è rapportato alla quota media di declivio stesso. Si deve far ricorso per tali opere a tipologie e materiali di uso locale. Sono possibili anche interventi volti alla organizzazione di spazi liberi per parcheggi a raso. Nel caso in cui, per la realizzazione delle opere consentite, si rendesse necessario l'abbattimento di alberi, questi potranno essere recisi solo dopo che sia stata acquisita la preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti.	
Articolo 18- Aree e siti archeologici e paesaggio storico-archeologico	Il paesaggio storico archeologico è definito dai rapporti esistenti tra i resti antichi, ancorché solo in parte emergenti, e territorio circostante e dalla conservazione dei segni di strutturazione del territorio. La tutela di tali aree, attraverso il controllo preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica competente per territorio, è preordinata alla conservazione dell'identità storica del paesaggio e alla sua riconnessione ai fini della valorizzazione paesistica. In tali aree, perimetrare come indicato all'art.5, punto 2, della presente normativa, qualunque sia la tipologia di conservazione o trasformabilità, valgono le seguenti prescrizioni: tutti gli interventi di iniziativa pubblica o privata che comportino scavi o movimenti di terra necessitano di parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio che potrà chiedere, in sede istruttoria, anche saggi e scavi archeologici; la strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella normativa generale il controllo preventivo del territorio, così come espresso al precedente punto.	
Articolo 19 - Siti di importanza comunitaria (S.I.C.)	Il territorio regolato dal presente Piano è interessato dalla presenza di n. 2 Siti di Importanza Comunitaria sotto elencati, al momento proposti dalla Regione Campania e comunicati alla Commissione Europea per l'inserimento nella rete "Natura 2000" prevista dalla direttiva 92/43/CEE (Habitat). Per tali Siti, ancorché in assenza di formalizzazione da parte della Commissione Europea, sussiste l'obbligo di prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie. A tal fine gli interventi previsti nei territori dei predetti S.I.C. dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza di cui all'art.5 del D.P.R. 8/7/1997 n. 357, fatti salvi tutti i necessari nulla osta, pareri e autorizzazioni, previsti dalla normativa vigente. Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Bosco di S. Silvestro" (sigla IT80 10004) Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Monte Tifata" (sigla IT80I0016)	

Zona	Norme del PTP del massiccio del Taburno	
Art. 13 - Zona di Conservazione Integrale (C.I.)	1. <u>Descrizione dei caratteri paesaggistici</u> La zona comprende prevalentemente aree boschive e pianori nudi d'altura situati nella parte sommitale dei rilievi del Massiccio, che presentano rilevante interesse paesaggistico per l'assenza di modifiche antropiche sostanziali dei caratteri naturali, l'equilibrio vegetazionale fra le varie essenze, il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo, nonché per il valore percettivo della configurazione estetica, dovuta all'alternanza tra copertura boschiva e suolo nudo. I confini della zona sopradescritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. <u>Norme di tutela</u> La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrale finalizzata al mantenimento dell'attuale assetto paesistico e naturalistico dell'insieme (C.1.)	
	3. <u>Divieti e limitazioni</u> Nella zona sono vietati i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> - incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo; - apertura o continuazione di attività estrattive nelle cave esistenti di materiale litoide o sciolto e l'asportazione di materiale terroso; - realizzazione e prosecuzione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi genere; - esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno e di qualsiasi altra modifica dell'andamento morfologico naturale; - installazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radio-televisivi e telefonici in arre attualmente non utilizzate per analoga destinazione; - realizzazione di nuove linee elettriche aeree su tralicci, - trasformazione colturali di aree di pascolo e di bosco 	
	4. <u>Interventi ammissibili</u> Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 del Titolo I della presente normativa: <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti tagli del sottobosco per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in struttura lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua utilizzando invasi naturali; - opere di sistemazione di aree aperte per uso ricreativo che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, taglio di vegetazione arborea o arbustiva né opere murarie; eventuali manufatti per la dotazione di servizi igienici dovranno essere dotati di depurazione chimica delle acque di scarico; - realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreni, muri di sostegno, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni; - opere di captazione idrica, da realizzare con tecniche di ingegneria ecologica; - opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione; - interventi di ristrutturazione edilizia, anche integrale, degli edifici esistenti, a parità di volume, e con le limitazioni di cui al punto 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda, in ogni caso, il contenimento delle altezze nei limiti di mt 6.00 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso; - adeguamento impiantistico e funzionale, anche attraverso ampliamento, fino al 10% della volumetria esistente, sempre nel limite di altezza fissato al punto precedente, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici o complessi di edifici destinati, ovvero da destinare, ad attività turistico-ricettiva o agri-turistica. 	
Art. 14 - Zona di Conservazione Integrata del Paesaggio di pendice montana e collinare (C.I.P.)	1. <u>Descrizione dei caratteri paesaggistici</u> La zona comprende aree agricole con presenza di boschi, cespugliati ed incolti che presentano rilevante interesse paesaggistico per le visuali privilegiate delle emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche del Massiccio, andamento naturale del terreno, caratteristiche formali e cromatiche della vegetazione spontanea, nonché per l'equilibrio estetico nei segni dell'attività antropica quali terrazzamenti, sentieri dimensioni e forma degli appezzamenti, colore e disposizione delle colture. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. <u>Norme di tutela</u> La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrata, dell'attuale paesaggio di pendice montana e collinare (C.I.P.).	
	3. <u>Divieti e limitazioni</u> Nella zona sono vietati i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> - incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo; - apertura di nuove cave di materiale litoide o sciolto; - prosecuzione della coltivazione di cave di calcare; - realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani; - alterazione dell'andamento naturale del terreno con esclusione delle aree agricole; - trasformazione colturale dei pascoli, - trasformazione di colture arboree (castagneto da frutto e oliveto) in seminativo - l'espianto degli oliveti; - la trasformazione di boschi cedui in colture arboree da frutto. 	

Zona	Norme del PTP del massiccio del Taburno	
	<p>4. <u>interventi ammissibili</u></p> <p>Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 del Titolo I della presente normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi; eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite di superficie di 24 mq. e di altezza massima di 4,50mt.; - realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi; - opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, delle antenne radio e ripetitori televisivi esistenti; - ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui al punto 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento delle altezze nel limite di mt. 6,00 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso; - adeguamento igienico funzionale, anche attraverso ampliamento, delle case rurali esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-funzionale delle case rurali non dovranno superare il limite imposto dalle leggi regionali di settore e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa; - adeguamento funzionale delle pertinenze agricole anche attraverso ampliamento delle volumetrie fino al raggiungimento degli indici e degli Standards previsti dalle leggi regionali di settore; - realizzazione di case rurali e relative pertinenze agricole, nel caso di suolo agricolo totalmente ineditato, i cui volumi non dovranno superare gli indici previsti dalle leggi regionali di settore. <p>Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Le altezze delle nuove volumetrie dovranno essere contenute nel limite di metri 6.00 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso. Le concessioni rilasciate devono prevedere l'obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo di destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguamento impiantistico e funzionale anche attraverso ampliamento fino al 10% della volumetria esistente, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici o complessi di edifici destinati, ovvero da destinare, ad attività turistico-ricettiva o agri-turistica; - ristrutturazione urbanistica con le limitazioni di cui al punto 9 dell'art. 6 della presente normativa, per edifici o complessi di edifici da recuperare ad uso turistico-ricettivo o agri-turistico. Tali interventi, da realizzare nel rispetto dei criteri della tutela ambientale e finalizzati al migliore inserimento paesistico, devono prevedere la ricomposizione tipologica e volumetrica delle preesistenze ed i volumi di nuova edificazione non dovranno superare il limite di m. 6,00 all'imposta della copertura a tetto. 	
Art. 15 - Zona di Conservazione del Paesaggio Agricolo di Declivio e Fondovalle (C.A.F.)	<p>1. <u>Descrizione dei caratteri paesaggistici</u></p> <p>La zona comprende aree a prevalente carattere agricolo con presenza di colture arboree tradizionali e di seminativo, che presentano interesse paesaggistico per le visuali delle emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche del Massiccio, l'equilibrio estetico assunto dai segni dell'attività antropica per dimensioni e forma degli appezzamenti, le caratteristiche formali e cromatiche delle colture tradizionali locali.</p> <p>I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.</p>	
	<p>2. <u>Norme di tutela</u></p> <p>La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione del paesaggio agricolo di declivio e fondovalle (C.A.F.).</p>	
	<p>3. <u>Divieti e limitazioni</u></p> <p>Nella zona sono vietati i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incremento dei volumi esistenti con la esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo; - apertura di nuove cave di materiale litoide o sciolto, prosecuzione della coltivazione di cave di calcare; - realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani; - esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno; - espianto degli oliveti. 	
	<p>4. <u>Interventi ammissibili</u></p> <p>Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 del Titolo I della presente normativa:</p>	

Zona	Norme del PTP del massiccio del Taburno	
	<ul style="list-style-type: none"> - opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o sportivo all'aperto che non comportino la realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi; eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite di superficie di 24 mq. e di altezza massima di 4,50 m.; - realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi; - opere di adeguamento e realizzazione di infrastrutture di servizio a rete, opere di adeguamento e potenziamento delle antenne radio e dei ripetitori televisivi esistenti; - installazione di protezioni stagionali delle colture, costituite da strutture smontabili; - ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui al punto 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento della altezza nel limite di m. 6,00 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso; - adeguamento igienico-funzionale, anche attraverso ampliamento, fino al raggiungimento del limite imposto dalle leggi regionali di settore, delle case rurali esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39; -adeguamento funzionale delle pertinenze agricole e degli impianti per la trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti agro-alimentari, anche attraverso ampliamento delle volumetrie, fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalle leggi regionali di settore; - realizzazione di case rurali, relative pertinenze agricole, e nuovi impianti per la trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti agro-alimentari, nel caso di suolo totalmente ineditato, i cui volumi non dovranno superare gli indici e gli standards previsti dalle leggi regionali di settore. Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni, di cui ai punti precedenti, non potranno superare i m. 6,00 all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). In caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso. Eventuali volumetrie tecniche emergenti, connesse con la tipologia e la funzionalità degli impianti agro-alimentari e delle pertinenze agricole potranno raggiungere l'altezza massima di metri 10,00. Tutte le concessioni rilasciate devono prevedere l'obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo di destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa. 	
Art. 16 - Zona di Conservazione Integrata del Paesaggio Fluviale (C.I.F.)	1. Descrizione dei caratteri paesaggistici La zona comprende aree agricole di vigneti e seminativo che presentano rilevante interesse paesaggistico per l'equilibrio estetico nei segni delle trasformazioni antropiche, per le dimensioni e la forma degli appezzamenti, la disposizione delle colture, nonché interesse naturalistico per la presenza dell'alveo fluviale e della vegetazione spontanea tipica, per caratteristiche formali e cromatiche, delle sponde fluviali. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. Norme di tutela La zona in oggetto è sottoposta alle norme di conservazione integrata dell'attuale paesaggio fluviale (C.I.F.).	
	3. Divieti e limitazioni Nella zona sono vietati i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> - incremento dei volumi esistenti con l'esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo; - apertura di nuove cave di materiale litoide o sciolto; - prosecuzione della coltivazione delle cave di argilla ed inerti litoidi; - realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo; - alterazione dell'andamento naturale del terreno; - trasformazione ad uso monocolturale di colture differenziate; - trasformazione delle colture arboree; - espianto degli oliveti. 	
	4. Interventi ammissibili Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e le disposizioni di cui agli artt. 9,11 del Titolo I della presente normativa: <ul style="list-style-type: none"> - opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi; eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite di superficie di 24 mq. e di altezza massima di 4,50 m.; - realizzazione di aree di parcheggio che non comportino livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi; - opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, con realizzazione di nuovi impianti interrati; - installazione di protezioni stagionali delle colture costituite da strutture smontabili; 	

Zona	Norme del PTP del massiccio del Taburno	
	<ul style="list-style-type: none"> - adeguamento funzionale delle pertinenze agricole anche attraverso ampliamento delle volumetrie fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalle leggi regionali di settore; - ristrutturazione edilizia integrale ed adeguamento igienico-funzionale, anche attraverso ampliamenti, fino al raggiungimento del limite imposto dalle leggi regionali di settore, delle case rurali esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39. Tutti i volumi derivanti dagli interventi di cui al presente punto non potranno superare i m. 6,00 all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Tutte le concessioni rilasciate devono prevedere la obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo di destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa. 	
Art. 17- Zona di Protezione del Paesaggio Agricolo di Fondovalle (P.A.F.)	1. <u>Descrizione dei caratteri paesaggistici</u> La zona comprende aree agricole con presenza di colture arboree e di seminativo misto, che presentano interesse paesaggistico per il loro inserimento nel contesto del Massiccio e per il rapporto esteticamente equilibrato fra caratteri naturali e segni della trasformazione antropica. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. <u>Norme di tutela</u> La zona in oggetto è sottoposta alle norme di trasformabilità controllata, finalizzate all'individuazione del grado di sviluppo delle attività agricole e produttive esistenti, compatibili con l'attuale equilibrio paesistico (P.A.F.).	
	3. <u>Divieti e limitazioni</u> Nella zona sono vietati i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> - apertura di nuove cave di materiale litoide; - esecuzione di movimenti di terra che comportino estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno; - l'espianto degli oliveti. 	
	4 <u>Interventi ammissibili</u> Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9,11 del Titolo I della presente normativa: <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di aree di parcheggio che non comporti rilevanti movimenti di terra, muri di sostegno e taglio di alberi; - opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, delle antenne radio e ripetitori televisivi esistenti. Realizzazione di nuovi impianti interrati; installazione di protezioni stagionali delle colture costituite da strutture smontabili; - ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui al punto 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento delle altezze nel limite di m. 6,00 all'imposta della copertura a tetto; - adeguamento igienico funzionale, anche attraverso ampliamento, fino al raggiungimento del limite imposto dalle leggi regionali di settore, delle case rurali esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39. - adeguamento funzionale delle pertinenze agricole anche attraverso ampliamento delle volumetrie fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalle leggi regionali di settore; - realizzazione di case rurali e relative pertinenze agricole, nel caso di suolo agricolo totalmente ineditato, i cui volumi non dovranno superare indici e standards previsti dalle leggi regionali di settore. Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti non potranno superare i m. 6,00 all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Tutte le concessioni rilasciate devono prevedere l'obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo di destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa. 	
Art. 18 - Zona di Restauro Paesistico Ambientale e di Recupero Urbanistico Edilizio (R.U.A.)	1. <u>Descrizione dei caratteri Paesaggistici</u> La zona comprende aree urbanizzate di elevato valore paesistico costituite tanto dal tessuto edilizio di antica formazione ovvero tradizionale, quanto da borghi, nuclei sparsi ed insediamenti edificati anche di recente impianto con relative aree contigue. L'interesse paesaggistico della zona risiede nell'adattamento alle singolarità e alle emergenze geomorfologiche degli insediamenti abitativi, nell'equilibrio volumetrico e cromatico tra tessuto edilizio storico e caratteri dell'ambiente naturale, nella compatibilità delle espansioni recenti rispetto all'immagine urbana consolidata, ovvero alle connotazioni paesistiche dei siti. La zona comprende i centri storici e gli abitati di più recente impianto, con le relative aree contigue; i borghi ed i nuclei storici isolati; gli insediamenti di più recente edificazione posti lungo i tracciati infrastrutturali. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. <u>Norme di tutela</u>	

Zona	Norme del PTP del massiccio del Taburno	
	La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il restauro paesistico ambientale e per il recupero e riassetto urbanistico (R.U.A.).	
	3. <u>Divieti e limitazioni</u> Nella zona sono vietati i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> - apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti; - realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo; - esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno; - l'espianto della vegetazione arborea e degli oliveti; - realizzazione di elettrodotti od altre infrastrutture aeree; - ristrutturazione urbanistica per le aree interne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 p.to 2 della presente normativa. 	
	4. <u>Interventi ammissibili</u> Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 9, 11 del Titolo I della presente normativa <ul style="list-style-type: none"> - riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza tecniche esecutive tradizionali e materiali lapidei a faccia vista e colori naturali; - realizzazione delle attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Negli strumenti di pianificazione e attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale, da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tenere conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri; - opere di sistemazione delle aree ed infrastrutture primarie di pertinenza delle attrezzature da realizzare per il raggiungimento degli standards urbanistici di settore, di cui al punto precedente; - ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 6 punti 6, 7 della presente normativa; - adeguamento igienico-funzionale delle unità abitative. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-funzionale delle predette unità abitative, non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa. Tutti i volumi derivanti dagli interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero di ampliamento nei casi di adeguamento, dovranno tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno. Per gli edifici di valore storico artistico e ambientale-paesistico nonché quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 1497/39 non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico.	
	5. <u>Strumenti di pianificazione ed attuazione della pianificazione urbanistica</u> Le aree ricadenti nella zona disciplinata dal presente articolo (R.U.A.) ed esterne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 p.to 2 della presente normativa, sono sottoposte alle norme dettate dagli strumenti ordinari di pianificazione e di attuazione della pianificazione urbanistica. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica: rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno; divieto di terrazzamenti; rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti. Le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare: <ul style="list-style-type: none"> - quella media degli edifici esistenti al contorno, in contesto edificato; - mt 7,00 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree di nuova espansione residenziale; - mt. 6,00 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree agricole ovvero di insediamento sparso; - mt. 10,00 alla gronda nelle aree di insediamento produttivo ovvero individuate per la realizzazione di attrezzature pubbliche di cui al precedente p.to 4 del presente articolo. 	
Art. 19 - Zona di Valorizzazione degli Insediamenti Rurali Infrastrutturali (V.I.R.I)	1. <u>Descrizione dei caratteri paesaggistici</u> La zona comprende aree a prevalente carattere agricolo con presenza di un tessuto edificato diffuso, costituito da originario insediamento di case sparse riconnesso da edilizia a destinazione residenziale, commerciale e produttiva di più recente impianto, anche	

Zona	Norme del PTP del massiccio del Taburno	
	indotta dalle opere infrastrutturali. Le aree in esame sono prevalentemente di declivio di fondovalle e offrono visuali panoramiche sul Massiccio. Il paesaggio agricolo delle stesse è connotato dalla presenza di seminativo alternato a colture specializzate intensive (vigneto ed uliveto). I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. <u>Norme di tutela</u> La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la valorizzazione e il riassetto delle aree ed insediamenti rurali infrastrutturali e di recente impianto (V.I.R.I.)	
	3. <u>Divieti e limitazioni</u> Nella zona sono vietati i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> - apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti; - realizzazione di nuovi impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo; - esecuzione di movimenti di terra che comporti sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno; - espanto degli uliveti; - trasformazione ad uso monocolturale di colture differenziate. 	
	4. <u>Interventi ammissibili</u> Ai fini del riassetto delle aree e degli insediamenti rurali infrastrutturali e di recente impianto possono realizzarsi interventi edificatori a carattere abitativo, produttivo, artigianale e di pertinenze agricole. Possono altresì realizzarsi attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei seguenti criteri di tutela paesistica: rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno; rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti. Le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare: <ul style="list-style-type: none"> - quella media degli edifici esistenti al contorno, in contesto edificato; - mt. 6,00 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree di nuovo insediamento abitativo a carattere sparso; - mt. 10,00 alla gronda per i manufatti a destinazione produttiva o artigianale ovvero per le volumetrie destinate ad attrezzature pubbliche. Le distanze tra i fabbricati non dovranno essere inferiori a mt. 10,00 con vincolo di inedificabilità per le aree di distacco.	
Art. 20- Zona di Riqualificazione delle Aree di Cava (R.A.C.)	1. <u>Descrizione dei caratteri paesaggistici</u> La zona comprende le aree di cava per estrazione delle argille e gli insediamenti produttivi connessi con le predette aree, in territorio comunale di Montesarchio. Gli originari caratteri paesistici sono stati alterati negli anni dall'attività estrattiva che ha sostanzialmente modificato la geomorfologia del sito, connotato anche dalla presenza di impianti produttivi di notevole consistenza volumetrica. Tuttavia persistono le sue connotazioni di panoramicità per le visuali esistenti dal fondovalle verso i rilievi. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. <u>Norme di tutela</u> La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la riqualificazione paesistica ed ambientale delle aree di cava (RAC)	
	3. <u>Interventi ammissibili</u> La prosecuzione dell'attività estrattiva nelle aree ricadenti nella presente zona deve essere condotta secondo le tecniche e i metodi indicati all'art. 11 p.to 2 del Titolo I. È consentita la realizzazione delle volumetrie tecniche strettamente necessarie per la conduzione dell'attività estrattiva stessa. In ogni caso i nuovi volumi non dovranno interferire con le direttrici di libera visuale panoramica sul Massiccio, godibile dalle strade, dalle aree e siti accessibili al pubblico. Le aree, gli impianti ed i manufatti resi disponibili per la progressiva dismissione e cessazione dell'attività estrattiva e produttiva connessa, devono essere sottoposte a recupero ambientale e paesistico e possono essere destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche della zona (scientificotecnologiche, produttive, turistico-ricettive, culturali) in attuazione di obbligatorio piano esecutivo di dettaglio di iniziativa pubblica.	
Art. 21 - Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico	Il territorio circostante le emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico, indicate nell'elenco che segue, è sottoposto per una fascia di 300 metri al contorno a regime di conservazione integrale, come disciplinato dall' art. 13 della presente normativa e con i seguenti divieti: <ul style="list-style-type: none"> - incremento dei volumi esistenti di qualsiasi tipo; - pavimentazione di aree agricole; - aperture di nuove strade carrabili; - installazione di tettoie o simili. 	
	Il predetto regime si applica ai seguenti elementi o complessi: <ul style="list-style-type: none"> Bonea, Torre Bucciano, Chiesa della Madonna del Taburno Foglianise, Eremo di S. Michele Moiano, Chiesa della Madonna della Libera Melizzano, Castello Caracciolo Montesarchio, Castello e Torre Solopaca, Chiesa della Madonna del Roseto 	

Zona	Norme del PTP del massiccio del Taburno	
	Tocco Caudio, Santuario dei SS. Cosma e Damiano Vitulano, Chiesa S. Maria in Gruttis Vitulano, Convento di S. Maria delle Grazie Vitulano, Convento e Chiesa di S. Antonio Vitulano Chiesa di San Mennato	
Art. 22- Zona di Valorizzazione di Sito Archeologico (V.A.S.)	<p>La zona comprende il sito dell'abitato di epoca romana dell'antica Caudium, individuato a seguito del rinvenimento di rilevanti emergenze monumentali, attualmente contraddistinto da edificazione di epoca recente sull'asse della Via Appia in territorio comunale di Montesarchio.</p> <p>La zona è sottoposta a norme di tutela per la valorizzazione, finalizzate alla creazione di un parco archeologico, di rilevanza paesaggistica, attraverso il recupero delle aree libere o liberabili, la delocalizzazione delle attività incompatibili, la demolizione dei manufatti obsoleti e la riqualificazione architettonica ed urbanistica dei fabbricati di interesse storico o comunque compatibili con il recupero delle strutture monumentali.</p> <p>Per la riconversione dell'area dovrà essere redatto apposito piano attuativo di dettaglio, a cura dell'Amministrazione Comunale di concerto con la competente Soprintendenza Archeologica e la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici.</p> <p>Nelle more dell'approvazione del piano di cui al precedente comma nella zona sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11 Titolo I della presente normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia parziale; - interventi di cui alle lettere b), c), d), e), g), h), i), dell'art. 8 Titolo I della presente normativa; - realizzazione di volumetrie tecnico-impiantistiche per l'adeguamento degli edifici esistenti. 	

Provincia di Napoli

Zona	Norme del PTP di AGNANO E CAMALDOLI	
zona P.I	Art. 10	
	1. - Descrizione dei confini. La zona P.I. comprende gli elementi e le aree geologiche, naturalistiche, ambientali, paesistiche, archeologiche più rilevanti dell'ambito Agnano - Camaldoli: Monte Spina, Conca di Agnano, Costa San Domenico, Monte Sant'Angelo, Astroni, Collina dei Camaldoli. Il perimetro della zona è individuato nelle tavole di zonizzazione.	
	2. - Norme di tutela. L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale (P.I.).	
	3. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione della zona; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile esistente o di creazione di nuovi percorsi pedonali senza alterazione dell'andamento naturale del terreno per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici.	
	4. - Divieti e limitazioni. E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti nella zona. È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti nella conca di Bonifica di Agnano. Limitatamente ai suoli incolti e/o agricoli sono consentite lievi modifiche della configurazione del suolo e del suo andamento per il deflusso naturale delle acque meteoriche ed irrigue. È vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili al suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere gradualmente e programmati. I progetti dovranno essere sottoposti al parere dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II". La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte della competente Soprintendenza.	
	5. - Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti. Questi ultimi interventi dovranno essere effettuati con progetto da sottoporre a parere obbligatorio del Servizio Giardini del Comune di Napoli. Nei casi di particolare rilevanza il Comune dovrà avvalersi della consulenza dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II". È consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato e anche attraverso la ricostituzione delle colture agrarie tradizionali, con le seguenti prescrizioni: - è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione; - è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa; - è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali; - è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.; è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie; - è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.	
Zona PIR	Art. 11	
	1. - Descrizione dei confini. La zona P.I.R. comprende le sottoelencate aree di elevato valore paesistico. 1, 2) Aree a ridosso di via Montagna Spaccata in località San Lorenzo e Masseria Grande. 3) Area in località Torre di Franco. 4) Area dalla località Guantai, a ridosso di via Guantai ad Orsolone, lungo il viale s. Ignazio di Loyola e fino ai Camaldolilli. 5) Area a ridosso della zona ospedaliera e su via Guantai ad Orsolone. I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione	
	2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale (P.I.R.).	
	3. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e alla ricostituzione del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e	

Zona	Norme del PTP di AGNANO E CAMALDOLI	
	della potenzialità della vegetazione dell'area; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile; realizzazione di nuovi percorsi pedonali senza alterazione dell'andamento naturale del terreno per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici; realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.	
	4. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona. È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti ad eccezione dei suoli incolti e/o agricoli ove sono consentite lievi modifiche della configurazione del suolo e del suo andamento per il deflusso naturale delle acque meteoriche ed irrigue. È vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte della competente Soprintendenza.	
	5. - Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione. È consentito l'uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni: - è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione; - è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa; - è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II e III classe, secondo le direttive C.E.E.; - è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione culturale.	
Zona R.U.A.	Art. 12	
	1. - Descrizione dei confini. La zona R.U.A. comprende le aree urbanizzate di elevato valore paesistico da sottoporre a recupero urbanistico-edilizio e a restauro paesistico ambientale. È articolata in 4 aree. I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero Urbanistico Edilizio e il Restauro Paesistico-Ambientale (R.U.A.).	
	3. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui al successivo punto 5 del presente articolo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona; è vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto e della vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.	
	4. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale; interventi per la ricostituzione del verde secondo l'applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione delle aree; interventi per la realizzazione di opere di difesa del suolo. I materiali da impiegare per tipologie di intervento finalizzato alla riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali.	
	5. - Attrezzature pubbliche. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati prioritariamente edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali o suoli di proprietà comunale su cui realizzare le attrezzature pubbliche. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione richiesta possono essere individuati edifici privati da destinare a tale scopo o suoli su cui realizzare le opere pubbliche. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della morfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri.	
Zona A.I.	Art. 13	
	1. - Descrizione dei confini. La zona A.I. comprende le aree industriali del comune di Napoli in località "Pisciarelli" al confine con il comune di Pozzuoli, e a via delle Scuderie a monte	

Zona	Norme del PTP di AGNANO E CAMALDOLI	
	dell'Ippodromo di Agnano. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il recupero delle Aree Industriali (A.I.).	
	3. - Interventi ammissibili. In tale zona è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti industriali, artigianali e commerciali attivi alla data di entrata in vigore del presente piano. Le aree, gli impianti e i manufatti resi disponibili per la dismissione delle attività industriali devono essere sottoposte a recupero paesistico ambientale e potranno essere destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche di ciascuna di esse nell'ambito del più vasto comprensorio dei Campi Flegrei (culturali; ricettivo-termali, sportive). La cubatura consentita nella suddetta zona non potrà superare il 40% della cubatura esistente alla data di entrata in vigore del presente piano. Il Comune di Napoli dovrà predisporre apposito strumento attuativo di pianificazione per la riqualificazione delle aree industriali dismesse con l'indicazione delle destinazioni d'uso compatibili.	
Zona S.B.	Art. 14	
	1. - Descrizione dei confini. La zona S.B., articolata in due aree, comprende le aree urbane sature, su via Terracina e l'insediamento ospedaliero San Paolo. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme dettate dagli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione ordinaria che dovranno disciplinare le trasformazioni territoriali di tale zona saturata per effetto dell'intervento edilizio a carattere privato (S.B.).	
	3. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui ai successivi punti 5 e 6 del presente articolo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree.	
	4. - Interventi ammissibili. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, così come disciplinati dall'art. 7 della presente normativa.	
	5. - Attrezzature pubbliche. Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedere attrezzature pubbliche, per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della morfologia terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non dovrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri.	
	6. - Ristrutturazione urbanistico-edilizia. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione comunale possono prevedersi interventi ed opere anche di ristrutturazione urbanistica che non comportino incremento dei volumi edilizi esistenti e con esclusione dall'intervento degli edifici di valore storico, artistico, ambientale-paesistico.	
Zona R.A. - Pendici Astroni (Discarica di Pianura).	Art. 15	
	La zona in oggetto è sottoposta ad intervento di risanamento e restauro paesistico ambientale con interventi volti alla ricostituzione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali originarie. Tali interventi saranno disciplinati da un progetto esecutivo di iniziativa comunale È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione	
Zona A.S. - Ippodromo di Agnano.	Art. 16	
	1. - Descrizione dei confini. La zona A.S. è costituita dall'impianto sportivo dell'Ippodromo di Agnano e dalle sue aree pertinenziali. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. - Norme di tutela e interventi ammissibili. In tale zona è consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione edilizia degli impianti e dei manufatti esistenti. È ammesso il potenziamento degli impianti esistenti, con esclusione di nuovi volumi edilizi, mediante piani di dettaglio che saranno valutati ai fini dell'incidenza paesistica e ambientale dalla Soprintendenza competente.	
Zona U.M.S.A. - Università di Monte Sant'Angelo.	Art. 17	
	1. - Descrizione dei confini. La zona U.M.S.A. comprende l'area dell'insediamento universitario di Monte Sant'Angelo. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. - Norme di tutela e interventi ammissibili. In tale zona è consentito il completamento del programma di insediamento delle nuove facoltà universitarie già approvato alla data di entrata in vigore del presente piano. È consentito altresì la manutenzione ordinaria, straordinaria nonché la ristrutturazione edilizia. Eventuali ampliamenti e potenziamenti delle opere infrastrutturali ovvero di servizio non dovranno prevedere volumi fuori terra ad esclusione di quelli tecnici, connessi alla funzionalità dell'opera da realizzare.	

Zona	Norme del PTP di AGNANO E CAMALDOLI	
Aree e siti archeologici e Paesaggio storico-Archeologico.	Art. 18	
	Le aree e i siti archeologici e il paesaggio storico-archeologico ricadenti nell'ambito del presente piano, le aree e i siti archeologici così come definiti al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa sono assoggettati alla tutela integrale (P.I.) in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza. In tali aree dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: a) Tutti gli interventi, di iniziativa pubblica e privata ricadenti in area di interesse archeologico, che comportino interventi al suolo, scavi, movimenti di terra, necessitano del parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica. b) I progetti unitari ed esecutivi ricadenti in area di interesse archeologico devono acquisire il parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica che potrà prevedere in sede istruttoria anche saggi archeologici da eseguire a spese del richiedente. c) La strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella relativa normativa il controllo preventivo del territorio, così come espresso nel precedente punto a). Il parere preventivo si articolerà in prescrizioni vincolanti graduate in funzione della tipologia dell'intervento previsto e delle caratteristiche storico-archeologiche del sito.	

Zone	Norme del PTP di POSILLIPO	
Zona P.I.	Art. 11	
	1. - Descrizione dei confini. La zona P.I. comprende gli elementi e le aree geologiche, naturalistiche, ambientali, paesistiche, archeologiche più rilevanti dell'ambito di Posillipo. Essa è costituita da: l'intera linea di costa, da Mergellina fino a Nisida compresa; le pendici occidentali della collina di Posillipo, dal promontorio di Coroglio fino all'area di Cavoncelle, sulla galleria "4 Giornate"; l'area pianeggiante di Campegna incluso l'impianto sportivo del CONI; la parte alta della collina di Posillipo a ridosso dell'antica via del Marzano, tra via Manzoni e via Petrarca. Il perimetro della zona è individuato nelle tavole di zonizzazione.	
	2. - Norme di tutela. L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale (P.I.).	
	3. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione della zona; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altre compromissioni ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile attraverso l'utilizzazione di quella esistente ed eventuale integrazione per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici.	
	4. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti nella zona e l'ampliamento delle grotte e delle cavità esistenti. È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti. È vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili al suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere gradualmente e programmati. I progetti dovranno essere sottoposti al parere obbligatorio del Servizio Giardini del Comune di Napoli. Nei casi di particolare rilevanza il Comune dovrà avvalersi della consulenza dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II". La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.	
	5. - Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori a qualsiasi titolo, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la tutela e la conservazione. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti. Questi ultimi interventi dovranno essere effettuati con progetto da sottoporre al parere obbligatorio del Servizio Giardini del Comune di Napoli. Nei casi di particolare rilevanza il Comune dovrà avvalersi della consulenza dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II". È consentito l'uso agricolo del suolo, con esclusione di suoli boscati, anche attraverso la ricostituzione delle colture agrarie tradizionali, con le seguenti prescrizioni: - è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione; - è vietata l'aratura oltre i 50 centimetri di profondità nelle aree sottoposte a vincolo di interesse archeologico di cui al punto 2 art. 5 della presente normativa; - è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali; - è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II e III classe, secondo le direttive C.E.E.; - è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie; - è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.	
	6. - Fascia marina. Per la fascia marina di 300 metri antistante la costa dell'intero ambito di Posillipo e individuata nelle tavole di zonizzazione, la Soprintendenza Archeologica competente per territorio dovrà redigere in collaborazione con gli Enti e con gli organismi competenti, un Piano Particolareggiato Marino che delimiti gli specchi d'acqua da destinare a Parchi Archeologici Subacquei e che regolamenti l'uso dell'intera fascia marina, con particolare riferimento alla navigazione sia da diporto, sia commerciale, agli ormeggi, alla pesca, alla mitilicoltura ed eventuali vivai ittici. Nelle more dell'approvazione di tale Piano Particolareggiato, devono essere soggette a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica tutti gli interventi, anche straordinari, che	

Zone	Norme del PTP di POSILLIPO	
	interessino i fondali marini.	
Zona R.U.A.	Art. 12	
	<p>1. - Descrizione dei confini. La zona R.U.A. comprende le aree urbanizzate di elevato valore paesistico da sottoporre a recupero urbanistico-edilizio e a restauro paesistico ambientale. È articolata in 6 aree come sotto elencate:</p> <p>1) Area sul confine orientale dell'ambito inglobante la parte occidentale del Parco Comola Ricci.</p> <p>2) Area con andamento longitudinale delimitata a monte da via Manzoni e a valle a ridosso dell'edificato storico di via Posillipo, comprendente l'intera lottizzazione SPEME, l'edificato di Parco Flory (sul versante di Fuorigrotta), Parco Miranapoli, Parco Cafiero (sul versante costiero).</p> <p>3) Area sul confine d'ambito nella piana flegrea a ridosso dell'ingresso delle Gallerie "4 Giornate" e della "Vittoria".</p> <p>4) Area comprendente l'edificato di Parco Lamaro e di Parco Tito Livio, a monte di via Petrarca.</p> <p>5) Area sul confine d'ambito su via Campegna, a valle delle pendici di Villanova.</p> <p>6) Area ad occidente della collina, delimitata a monte da via Manzoni, a valle da via Posillipo-via S. Strato, comprendente il nucleo storico del Casale, e relative aree libere, l'edificato di parco Manzoni, Parco Le Rondini, il rione Belsito, il rione Galdieri, il rione Pica e la lottizzazione Costa.</p> <p>I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.</p>	
	2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale (R.U.A.).	
	3. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona e l'ampliamento delle grotte e delle cavità esistenti. È vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto e della vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.	
	4. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale; interventi per la ricostituzione del verde secondo l'applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione delle aree; interventi per la realizzazione di opere di difesa del suolo. I materiali da impiegare per tipologie di intervento finalizzato alla riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti, dissuasori e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali.	
	5. - Attrezzature pubbliche. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati prioritariamente edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione richiesta possono essere individuati edifici privati da destinare a tale scopo.	
	6. - Recupero edilizio. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedersi interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino incrementi dei volumi edilizi esistenti da eseguirsi secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 7 punto 6 della presente normativa.	
Aree e siti archeologici e Paesaggio storico-Archeologico.	Art. 13	
	<p>Le aree e i siti di interesse archeologico così come definiti al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa sono assoggettati alla tutela integrale (P.I.) in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza.</p> <p>a) Tutti gli interventi, di iniziativa pubblica e privata, ricadenti in aree di interesse archeologico, che comportino interventi al suolo, scavi, movimenti di terra, necessitano del parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica.</p> <p>b) I progetti unitari ed esecutivi ricadenti nelle aree di interesse archeologico devono acquisire il parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica che potrà prevedere in sede istruttoria saggi archeologici da eseguirsi a spese del richiedente.</p> <p>c) La strumentazione urbanistica comunale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella</p>	

Zone	Norme del PTP di POSILLIPO	
	relativa normativa il controllo preventivo del territorio, così come espresso nel precedente punto a). Il parere preventivo si articolerà in prescrizioni vincolanti graduate in funzione della tipologia dell'intervento previsto e delle caratteristiche storico-archeologiche del sito	

Zone	Norme del PTP dei CAMPI FLEGREI	
Zona P.I.	Art. 11	
	<p>1. - Descrizione dei confini. La zona P.I. comprende gli elementi e le aree geologiche, naturalistiche, ambientali, paesistiche archeologiche più rilevanti dei campi Flegrei: Monte Ruspino; Solfatara; Astroni; Fondi di Cigliano; Montagna Spaccata; Campiglione; Monte S. Angelo; Monte Nuovo; Lago D'Averno; Fondi di Baia; Punta del Poggio e Punta Pennata; Lago Miseno; Lago di Fusaro; area archeologica di Cuma. La zona comprende, altresì, l'intera fascia costiera, dal confine col comune di Napoli ininterrottamente fino al confine col comune di Giugliano in Campania e tutta la fascia di mare per una distanza di 500 m. dalla linea di costa. I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.</p>	
	<p>2. - Norme di tutela. L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale (P.I.).</p>	
	<p>3. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico evolutivi e delle potenzialità della vegetazione della zona; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattoni ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile attraverso l'utilizzazione di quella esistente per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici.</p>	
	<p>4. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata l'utilizzazione delle cave esistenti nella zona. È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti. È vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili al suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere gradualmente e programmati. I progetti dovranno essere sottoposti al parere dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II". La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte della competente Soprintendenza.</p>	
	<p>5. - Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti. Questi ultimi interventi dovranno essere effettuati con progetto da sottoporre a parere dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II". È consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato e anche attraverso la ricostituzione delle colture agrarie tradizionali con seguenti prescrizioni: - è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione; - è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa; - è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali; - è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.; - è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie; - è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.</p>	
	<p>6 - Fascia marina. Per la fascia marina di 500 m. antistante la costa dell'intero ambito, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano Paesistico, dovrà essere redatto, in collaborazione con gli Enti e con gli organismi competenti, un Piano Particolareggiato Marino che delimiti gli specchi d'acqua da destinare a Parchi Archeologici Subacquei e che regolamenti l'uso dell'intera fascia marina, con particolare riferimento alla navigazione sia da diporto, sia commerciale, agli ormeggi, alla pesca, alla mitilicoltura ed eventuali vivai ittici. Tale Piano particolareggiato regolerà specificamente anche le attività del porto commerciale di Baia e dell'insenatura di Miseno, compresa Punta Pennata, che per le loro caratteristiche storico-archeologiche, sono specchi d'acqua maggiormente interessati alla costituzione del parco archeologico marino. Sulla base anche del completamento delle indagini archeologiche sui fondali, andrà prevista la delocalizzazione del porto di Baia. Nelle more dell'approvazione di tale Piano Particolareggiato, devono essere soggette a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica tutti gli interventi, anche straordinari, che interessino i fondali marini. Relativamente al porto commerciale di Baia, considerati i gravi</p>	

Zone	Norme del PTP dei CAMPI FLEGREI	
	<p>danni arrecati ancora in tempi recenti dalle navi alle strutture antiche sommerse, l'accesso a detto porto rimane al momento consentito solo alle navi il cui pescaggio non superi i 4 metri di profondità a pieno carico in grado di accedere al porto attraverso l'antico canale del porto romano. Pertanto il tracciato di quest'ultimo dovrà, a cura e spese dell'ente competente per la gestione del Porto e sotto la direzione della Soprintendenza Archeologica, essere scavato e segnalato in superficie.</p> <p>Relativamente al Portus Iulius ed alla Ripa Puteolana, la relativa area dovrà essere delimitata da galleggianti, a cura della Capitaneria di Porto e degli Enti competenti, e vigilata al fine di evitare attività che ne danneggino le strutture esistenti.</p>	
Zona PIR	Art. 12.	
	<p>1. - Descrizione dei confini. La zona P.I.R. comprende le sottoelencate aree di elevato valore paesistico.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Area della via Campana compresa tra i crateri di Cigliano e Campiglione. 2. Area tra la Solfatara e il centro urbano di Pozzuoli; 3. Area tra le tangenziali nel tratto alle pendici di Monte Barbaro e la linea della ferrovia Cumana 4. Area di Monte Russo, Coste di Cuma, il Mazzone, residue coste di Monteruscello non urbanizzate confinanti con gli insediamenti di Monteruscello pubblici e privati; 5. Area Torretta e Amministrazione in comune di Bacoli; 6. Il Cavone e Cappella di Bacoli; 7. Area del comune di Monte di Procida lungo tutto il confine col comune di Bacoli <p>I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.</p>	
	<p>2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale (P.I.R.).</p>	
	<p>3. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e alla ricostituzione del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile; realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.</p>	
	<p>4. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti con le esclusioni di cui al successivo punto 5 del presente articolo; è vietata la costruzione di strade rotabili; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona.</p> <p>È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.</p> <p>È vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espanti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte della competente Soprintendenza.</p>	
	<p>5. - Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione.</p> <p>È consentito l'uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione; - è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa; - è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.; - è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione colturale; - è consentito l'adeguamento igienico-funzionale delle case coloniche esistenti e delle relative pertinenze ed attrezzature fino al raggiungimento dell'indice fondiario di 0,03 mc./mq complessivo. <p>Nel caso di suolo agricolo totalmente ineditato sono consentiti per residenze ed attrezzature volumi che non superino l'indice fondiario massimo di 0,03 mc/mq.</p> <p>I volumi derivanti da interventi di adeguamento e le nuove costruzioni non potranno superare i 7 metri di altezza e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti).</p> <p>La concessione ad edificare, in tal caso, può essere rilasciata esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, nonché agli affittuari o mezzadri coltivatori diretti. Tutte le concessioni rilasciate devono prevedere la obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo della destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla</p>	

Zone	Norme del PTP dei CAMPI FLEGREI	
	concessione stessa.	
Zona R.U.A.	Art. 13	
	<p>1. - Descrizione dei confini. La zona R.U.A. comprende le aree urbanizzate di elevato valore paesistico da sottoporre a recupero urbanistico-edilizio e a restauro paesistico ambientale. È articolata in 18 aree. I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.</p>	
	<p>2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale (R.U.A.).</p>	
	<p>3. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui ai successivi commi 5 e 6 del presente articolo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione nelle cave esistenti in zona; è vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto e della vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte della competente Soprintendenza.</p>	
	<p>4. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale; interventi per la ricostituzione del verde secondo l'applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione delle aree; interventi per la realizzazione di opere di difesa del suolo. I materiali da impiegare per tipologie di intervento finalizzato alla riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, possono prevedere anche elementi di arredo urbano, apparecchi illuminanti, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali. Per l'area prospettante sulla via Mercato del Sabato e ricadente in Comune di Monte di Procida (cfr. Relazione Capo 2.2), individuata nel P.R.G. comunale come area ED, il comune potrà redigere un piano particolareggiato per la delocalizzazione delle attività artigianali dal centro abitato.</p> <p>Il Comune di Bacoli, in sede di adeguamento del P.R.G. alle norme del presente Piano Paesistico potrà individuare un'area, posta in zona R.U.A. e lungo la direttrice Cappella-Torre Gaveta (cfr. Relazione Capo 2) di superficie non superiore ad ettari 5 (cinque) anche non contigui da disciplinare con apposito piano particolareggiato per la delocalizzazione delle attività artigianali dal centro abitato.</p> <p>I suddetti piani particolareggiati nei comuni di Monte di Procida e Bacoli non dovranno contemplare la realizzazione di edilizia residenziale, anche se collegata alle attività artigianali; l'indice di fabbricabilità previsto non dovrà essere superiore a 0,5 mc/mq; le altezze dei manufatti non dovranno superare in alcun caso i 7 metri.</p> <p>L'incidenza paesistica e ambientale dei predetti piani particolareggiati dovrà essere preventivamente valutata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, con il parere della Soprintendenza Archeologica se ricadenti in aree di interesse archeologico, come definite dall'art. 5 punto 7 della presente normativa.</p>	
	<p>5. - Attrezzature pubbliche. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della morfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri.</p>	
	<p>6. - Recupero Edilizio. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione, possono prevedersi, oltre che interventi di ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 7 punto 6 e art. 9 lettera a) della presente normativa, interventi per l'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative di superficie residenziale non superiore a 75 mq.</p> <p>Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario delle predette unità abitative, non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente, non potranno interessare unità derivanti da frazionamenti effettuati successivamente alla data di vigenza del presente piano e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa. Pertanto la concessione ad edificare va trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.</p> <p>I volumi derivanti da detti ampliamenti dovranno, in ogni caso, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno.</p> <p>Per gli edifici di valore storico-artistico e ambientale-paesistico nonché per quelli di cui ai</p>	

Zone	Norme del PTP dei CAMPI FLEGREI	
	punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 1497/39 non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico Per le aree classificate "Zona A" del Piano di Emergenza Bradisismica e ricadenti in zona R.U.A. del presente Piano Paesistico, il Comune potrà redigere apposito piano particolareggiato finalizzato al recupero ed alla riqualificazione paesistico-ambientale ed architettonica del tessuto urbano, secondo le categorie degli interventi di recupero di cui all'art. 7 della presente normativa. L'incidenza paesistico-ambientale di detto piano particolareggiato dovrà preventivamente essere valutata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, con parere della Soprintendenza Archeologica se ricadente nelle aree di interesse archeologico come definite dall'art. 5 punto 2 della presente normativa.	
Zona C.S.R.T.	Art. 14	
	1. - Descrizione dei confini. La zona C.S.R.T. comprende l'intero Rione Terra. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela integrale per il Centro Storico del Rione Terra (C.S.R.T.).	
	3. - Interventi ammissibili. L'intero tessuto edilizio è assoggettato a restauro conservativo ai sensi della legge n. 1089/39. Gli spazi liberi e le aree di sedime non sono edificabili. Il piano particolareggiato esecutivo e i progetti dei singoli interventi seguono le procedure previste dalla legge 1089/39. È vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto e della vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle Soprintendenze.	
Zona A.R.T	Art. 15	
	1. - Descrizione dei confini. La zona A.R.T. comprende l'intero complesso e le aree limitrofe dello stabilimento Olivetti e l'area industriale costiera nel Comune di Pozzuoli nonché il complesso e le aree limitrofe dello stabilimento Alenia nel comune di Bacoli. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per le Aree di Ricerca Tecnologica (A.R.T.).	
	3. - Interventi ammissibili. In tale zona è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti attivi alla data di adozione del presente piano e la riconversione industriale, anche mediante la ristrutturazione urbanistica come disciplinata dall'art. 7 punto 7 della presente normativa e comunque senza incremento delle volumetrie esistenti. Le architetture di particolare pregio architettonico o di interesse storico vanno conservate. È ammesso l'ampliamento e il nuovo insediamento di attività scientifico-tecnologiche mediante piani di dettaglio che saranno valutati preventivamente ai fini dell'incidenza paesistica e ambientale dalla Soprintendenza competente. Le aree rese disponibili dalla dismissione delle attività industriali devono essere sottoposte a recupero paesistico ambientale e destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche di ciascuna di esse nell'ambito del comprensorio dei Campi Flegrei (scientifico-tecnologiche; culturali; turistiche; produttive; infrastrutturali, ricettive e per il tempo libero).	
Zona A.I.	Art. 16	
	1. - Descrizione dei confini. La zona A.I. comprende 5 aree industriali nel Comune di Pozzuoli e Bacoli, di cui una costiera, due lungo la via Campana, due tra gli Astroni e monte Ruspino. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il recupero delle Aree Industriali (A.I.).	
	3. - Interventi ammissibili. In tale zona è consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione edilizia degli impianti attivi alla data di entrata in vigore del presente piano. Le aree, gli impianti e i manufatti resi disponibili per la dismissione delle attività industriali, devono essere sottoposti a recupero paesistico ambientale e destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche di ciascuna di esse nell'ambito del comprensorio dei Campi Flegrei (scientifico-tecnologiche; culturali; turistico-ricettive; produttive; infrastrutturali). I comuni interessati dovranno predisporre apposito strumento attuativo di pianificazione, che potrà prevedere anche la ristrutturazione urbanistica, come indicato all'art. 7 della presente normativa, per la riqualificazione delle aree industriali dismesse con l'indicazione delle destinazioni d'uso compatibili con le vocazioni specifiche di ciascuna area.	

Zone	Norme del PTP dei CAMPI FLEGREI	
	<p>Limitatamente alle aree industriali costiere la cubatura consentita dal predetto strumento attuativo di pianificazione, ai fini del recupero paesistico, non potrà superare il 40% della cubatura esistente alla data di entrata in vigore del presente piano.</p> <p>Per i manufatti che, per carattere e tipologia architettonica, rivestono interesse storico è consentito solo il restauro e il risanamento conservativo, con destinazione d'uso compatibile con il carattere dei manufatti stessi.</p> <p>L'incidenza paesistica ambientale di detto strumento attuativo di pianificazione dovrà essere valutata preventivamente dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, con il parere della Soprintendenza Archeologica se ricadente nelle aree di interesse archeologico come definite dall'articolo 5 punto 2 della presente normativa.</p>	
Zona S.A	Art. 17	
	<p>1. - Descrizione dei confini. La zona S.A. comprende le aree edificate del Rione Toiano, di Monteruscello I e Monteruscello II. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.</p>	
	<p>2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme dettate dagli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione ordinari che disciplinano le trasformazioni territoriali di tale zona saturo per effetto dell'intervento edilizio a carattere pubblico (S.A.).</p>	
Zona S.B.	Art. 18	
	<p>1. - Descrizione dei confini. La zona S.B. articolata in tre aree, comprende le aree urbane sature, anche di elevato valore paesistico. Le aree sono così individuate:</p> <p>1. Area a confine col comune di Napoli e a sud del tracciato della tangenziale;</p> <p>2. Nucleo urbano di Arco Felice, delimitato a sud dalla linea della ferrovia Cumana, a nord dalla Domiziana e ad ovest all'area R.U.A. del Monte Nuovo;</p> <p>3. Nucleo urbano di Licola, limitato a nord dal confine con il comune di Giugliano in Campania e a sud dalla Foce di Licola.</p> <p>I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione</p>	
	<p>2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme dettate dagli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione ordinari che dovranno disciplinare le trasformazioni territoriali di tale zona saturo per effetto dell'intervento edilizio a carattere privato (S.B.).</p>	
	<p>3. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui ai successivi punti 5 e 6 del presente articolo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree.</p>	
	<p>4. - Interventi ammissibili. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, così come disciplinati dall'art. 7 della presente normativa.</p>	
	<p>5. - Attrezzature pubbliche. Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedere attrezzature pubbliche, per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della morfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non dovrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno, e, comunque, non potrà superare i 10 metri.</p>	
	<p>6. - Ristrutturazione urbanistico-edilizia. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedersi interventi ed opere anche di ristrutturazione urbanistica che non comportino incremento dei volumi edilizi esistenti e con esclusione dall'intervento degli edifici di valore storico, artistico, ambientale-paesistico.</p>	
Zona I.T. - Depuratore di Cuma.	Art. 19	
	<p>La zona in oggetto è sottoposta alle norme dettate dagli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione ordinari. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.</p>	
Zona R.A. - Cratere Senga.	Art. 20	
	<p>La zona in oggetto è sottoposta ad intervento di risanamento e restauro paesistico ambientale con interventi volti alla ricostituzione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali originarie.</p> <p>Tali interventi saranno disciplinati da un piano particolareggiato esecutivo.</p> <p>È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti.</p> <p>I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.</p>	
Aree e siti archeologici e Paesaggio storico-Archeologico.	Art. 21	

Zone	Norme del PTP dei CAMPI FLEGREI	
	<p>Le aree e i siti archeologici e il paesaggio storico-archeologico ricadenti nell'ambito del presente piano, le aree e i siti di interesse archeologico così come definiti al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa, sono assoggettati alla tutela integrale (P.I.) in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza.</p> <p>a) Tutti gli interventi, di iniziativa pubblica e privata ricadenti in area di interesse archeologico, che comportino interventi al suolo, scavi, movimenti di terra, necessitano del parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica.</p> <p>b) I progetti unitari ed esecutivi ricadenti nelle aree di interesse archeologico devono acquisire il parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica che potrà prevedere in sede istruttoria anche saggi archeologici da eseguire a spese del richiedente.</p> <p>c) La strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella relativa normativa il controllo preventivo del territorio, così come espresso nel precedente punto a). Il parere preventivo si articolerà in prescrizioni vincolanti graduate in funzione della tipologia dell'intervento previsto e delle caratteristiche storico-archeologiche del sito.</p>	

Zona	Norme del PTP di CAPRI E ANACAPRI	
Zona P.I.	Art. 11	
	1. - Descrizione dei confini. La zona P.I. comprende gli elementi e le aree geologiche naturalistiche, ambientali, paesistiche, archeologiche più rilevanti dell'isola di Capri e tutta la fascia di mare per una distanza di 200 m. dalla linea di costa. I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. - Norme di tutela. L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale (P.I.).	
	3. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione della zona; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale attraverso l'utilizzazione di quella esistente per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici.	
	4. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree. È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche esistenti. È vietato: il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico-culturale dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili col suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico-culturale dovranno essere gradualmente e programmati. I progetti dovranno essere sottoposti al parere dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II". La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte della competente Soprintendenza.	
	5. - Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostruzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti. Questi ultimi interventi dovranno essere effettuati con progetto da sottoporre a parere dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II". È consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato e anche attraverso la ricostruzione delle colture agrarie tradizionali, con le seguenti prescrizioni: - è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione; - è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa; - è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali; - è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.; è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie; - è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.	
	6. - Fascia marina. Per la fascia marina di 200 m. antistante la costa dell'intera isola di Capri, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano Paesistico, dovrà essere redatto, in collaborazione con gli Enti e con gli organismi competenti, un Piano Particolareggiato Marino che delimiti gli specchi d'acqua da destinare a Parchi Archeologici Subacquei e che regolamenti l'uso dell'intera fascia marina, con particolare riferimento alla navigazione sia da diporto, sia commerciale, agli ormeggi, alla pesca. Nelle more dell'approvazione di tale Piano Particolareggiato, devono essere soggette a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica tutti gli interventi, anche straordinari, che interessino i fondali marini.	
Zona P.I.R.	Art. 12.	
	1. - Descrizione dei confini. La zona P.I.R. comprende le aree di elevato valore paesistico a confine con la zona P.I. prima descritta, ovvero con la zona R.U.A. di cui al successivo art. 13. I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale (P.I.R.).	

Zona	Norme del PTP di CAPRI E ANACAPRI	
	3. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e alla ricostituzione del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile.	
	4. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree. È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle strutture idrauliche agrarie esistenti. È vietato: il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte della competente Soprintendenza.	
	5. - Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostruzione e riqualificazione della vegetazione. È consentito l'uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni: - è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione; - è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa; - è vietato l'uso di pesticidi chimici, di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.; - è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione culturale.	
Zona R.U.A.	Art. 13	
	1. - Descrizione dei confini. La zona R.U.A. comprende le aree urbanizzate di elevato valore paesistico da sottoporre a recupero urbanistico-edilizio e a restauro paesistico ambientale. I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero Urbanistico Edilizio e il Restauro Paesistico-Ambientale (R.U.A.).	
	3. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui al successivo punto 5 del presente articolo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona; è vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto e della vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.	
	4. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale; interventi per la ricostituzione del verde secondo l'applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione dell'area; interventi per la realizzazione di opere di difesa del suolo. I materiali da impiegare per tipologie di intervento finalizzato alla riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, possono prevedere anche elementi di arredo urbano, apparecchi illuminanti, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali.	
	5. - Attrezzature pubbliche. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri.	

Zona	Norme del PTP di CAPRI E ANACAPRI	
	6. - Recupero Edilizio. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedersi interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino incremento dei volumi edilizi esistenti, da eseguirsi secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 7 punto 6 della presente normativa.	
Aree e siti archeologici e Paesaggio storico-Archeologico.	Art. 14	
	Le aree e i siti archeologici e il paesaggio storico-archeologico ricadenti nell'ambito del presente piano, le aree e i siti di interesse archeologico così come definiti al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa, sono assoggettati alla tutela integrale (P.I.) in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza. a) Tutti gli interventi, di iniziativa pubblica e privata ricadenti in aree di interesse archeologico, che comportino interventi al suolo, scavi, movimenti di terra, necessitano del parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica. b) I progetti unitari ed esecutivi ricadenti nelle aree di interesse archeologico, devono acquisire il parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica che potrà prevedere in sede istruttoria anche saggi archeologici da eseguire a spese del richiedente. c) La strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella relativa normativa il controllo preventivo del territorio, così come espresso nel precedente punto a). Il parere preventivo si articolerà in prescrizioni vincolanti graduate in funzione della tipologia dell'intervento previsto e delle caratteristiche storico-archeologiche del sito.	
Entità naturali di eccezionale interesse.	Art. 15	
	Costituiscono elementi di eccezionale valore e interesse geologico, fisico e paesistico le entità naturali appresso elencate. Per le stesse e per il loro intorno è vietato qualsiasi intervento, anche di manutenzione ordinaria: Grotta "Vascio o Funno" - Grotta di Matromania Grotta Bianca Grotta della Stalattiti Grotta Vela Grotta del Pisco Grotta dei Santi Grotticella d'Insurro Grotta Verde Grotta Ruffolo Grotta delle Felci Grotta del Castiglione Grotta dell'Arsenale Grotta Secura Grotta Albergo dei Marinai Grotta Romita Grotta di Massello Grotta dei Preti Grotta Meravigliosa Grotta dei Polipi e delle Seppie Grotta della Ricotta Grotta del Bove Marino Grotta dei Meandri Grotta Botte Grotta Guarracini Grotta Azzurra Grotta dell'Arcera Grotta Iannarella Grotta Rossa Faraglione di terra Faraglione di fuori Scoglio del Monacone Arco naturale	

Zona	Norme del PTP di ISCHIA	
Zona P.I.	Art. 11	
	1. Descrizione dei confini. La zona P.I. comprende gli elementi e le aree geologiche, naturalistiche, ambientali, paesistiche, archeologiche più rilevanti dei Comuni di Barano, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana. La zona comprende, altresì, l'intera fascia costiera, il sistema craterico e il vulcano dell'Epomeo. I confini dell'area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. Norme di tutela. L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale (P.I.).	
	3. Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione della zona; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade taglia-fuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile attraverso l'utilizzazione di quella esistente per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici.	
	4. Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti con l'esclusione di cui al successivo punto 6 del presente articolo; è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti nella zona. È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti. È vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili al suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere gradualmente e programmati. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.	
	5. Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti. È consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato e anche attraverso la ricostituzione delle colture agrarie tradizionali con le seguenti prescrizioni: - è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione; - è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa; - è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali; - è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.; - è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie; - è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.	
	6. Adeguamento edilizia rurale. Oltre agli interventi di cui agli artt. 7 punto 6 e 9 lett. a), è consentito l'adeguamento igienico-funzionale, anche attraverso ampliamento, delle case rurali di superficie residenziale non superiore ai 75 mq., con esclusione dell'architettura rupestre di cui all'art. 16 della presente normativa. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente, non potranno interessare unità derivanti da frazionamenti effettuati successivamente alla data di vigenza del presente piano e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa. Possono altresì essere adeguate le attrezzature per la conduzione del fondo anche attraverso l'incremento delle volumetrie esistenti e destinate a tale uso entro il limite massimo del 10%. I volumi derivanti da detti ampliamenti non potranno superare in altezza i volumi già esistenti e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). La concessione ad edificare può essere rilasciata esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti e deve prevedere la obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo della destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.	

Zona	Norme del PTP di ISCHIA	
Zona PIR	Art. 12	
	<p>1. Descrizione dei confini. La zona P.I.R. comprende le sottoelencate aree di elevato valore paesistico: Area ad ovest dell'abitato di Ischia (località Costa del Lenzuolo, Bosco dei Conti, Sacchetta); - Due aree interne a sud dell'abitato di Ischia (località Fasolara, Cattavola, i Pilastrì); - Area interna a nord della penisola di Sant'Angelo (località Madonnelle, Petrella); Area interna ad est dell'abitato di Buonopane a Barano Area a sud-est dell'abitato di Casamicciola (località Molara); Area costiera tra gli abitati di Casamicciola e Lacco Ameno (località Fundera); Area interna ad est dell'abitato di Forio (località Spinarola, Spadaia Area costiera a sud dell'abitato di Forio (località Chiena, Pescina); I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione</p>	
	<p>2. Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale (P.I.R.).</p>	
	<p>3. Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e alla ricostituzione del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile; realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.</p>	
	<p>4. Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti con l'esclusione di cui al punto 6 del presente articolo; è vietata la costruzione di strade rotabili; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona. È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti. È vietato: il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espanti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.</p>	
	<p>5. Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione. È consentito l'uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni: - è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione; - è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa; - è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.; - è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione colturale.</p>	
	<p>6. Adeguamento edilizia rurale. Oltre agli interventi di cui agli artt. 7 punto 6 e 9 lett. a), è consentito l'adeguamento igienico-funzionale, anche attraverso ampliamento, delle case rurali di superficie residenziale non superiore ai 75 mq., con esclusione dell'architettura rupestre di cui all'art. 16 della presente normativa. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente, non potranno interessare unità derivanti da frazionamenti effettuati successivamente alla data di vigenza del presente piano e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa. Possono altresì essere adeguate le attrezzature per la conduzione del fondo anche attraverso l'incremento delle volumetrie esistenti e destinate a tale uso entro il limite massimo del 10%. I volumi derivanti da detti ampliamenti non potranno superare in altezza i volumi già esistenti e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). La concessione ad edificare può essere rilasciata esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti e deve prevedere la obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo della destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.</p>	

Zona	Norme del PTP di ISCHIA	
Zona R.U.A.	Art. 13	
	1. Descrizione dei confini. La zona R.U.A. comprende nove aree urbanizzate di elevato valore paesistico così individuate: Area del centro abitato di Forio; Area del centro abitato di Lacco Ameno; Area del centro abitato di Casamicciola; Area del centro abitato di Ischia; Area del centro abitato di Barano; Area del centro abitato di Serrara Fontana; Area di Succhivo (Serrara Fontana); Area di Cuotto (Forio); Area di Panza e Ciglio (Forio - Serrara Fontana)	
	2. Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale (R.U.A.).	
	3. Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui ai successivi punti 5 e 6 del presente articolo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona; è vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto e della vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.	
	4. Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale; interventi per la ricostituzione del verde secondo l'applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione delle aree; interventi per la realizzazione di opere di difesa del suolo; interventi finalizzati alla riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano, apparecchi illuminanti, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali.	
	5. Attrezzature pubbliche. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della morfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri.	
	6. Recupero Edilizio. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione, possono prevedersi, oltre che interventi di ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 7 punto 6 e art. 9 lettera a) della presente normativa, interventi per l'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative di superficie residenziale non superiore a 75 mq ed occupate stabilmente da residenti da almeno tre anni. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario delle predette unità abitative, non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente, non potranno interessare unità derivanti da frazionamenti effettuati successivamente alla data di vigenza del presente piano e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa. Pertanto la concessione ad edificare va trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. I volumi derivanti da detti ampliamenti dovranno, in ogni caso, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno Per gli edifici di valore storico-artistico e ambientale-paesistico nonché per quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 1497/39 non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico Per le aree occupate dagli insediamenti baraccali realizzati a seguito del terremoto del 1883 i Comuni dovranno redigere appositi piani particolareggiati finalizzati al recupero e alla riqualificazione paesistico-ambientale del tessuto edilizio ed urbano, nel limite della volumetria complessiva esistente, fatti salvi gli ampliamenti per adeguamento di cui ai precedenti commi del presente punto 6, secondo le categorie degli interventi di recupero di	

Zona	Norme del PTP di ISCHIA	
	cui all'art. 7 della presente normativa. L'altezza di eventuali edifici di nuova costruzione non dovrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 7,00 m. fuori terra. L'incidenza paesistico-ambientale di detti piani particolareggiati dovrà preventivamente essere valutata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, con parere della Soprintendenza Archeologica se ricadenti nelle aree di interesse archeologico come definite dall'art. 5 punto 2 della presente normativa. Nelle more dell'approvazione di detti piani particolareggiati sul patrimonio edilizio esistente potranno effettuarsi interventi di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'art. 7 della presente normativa.	
Aree e siti archeologici e Paesaggio storico-Archeologico.	Art. 14	
	Le aree e i siti archeologici e il paesaggio storico-archeologico ricadenti nell'ambito del presente piano, le aree e i siti di interesse archeologico così come definiti al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa, sono assoggettati alla tutela integrale (P.I.) in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza. a) Tutti gli interventi, di iniziativa pubblica e privata ricadenti in area di interesse archeologico, che comportino interventi al suolo, scavi, movimenti di terra, necessitano del parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica. b) I progetti unitari ed esecutivi ricadenti nelle aree di interesse archeologico devono acquisire il parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica che potrà prevedere in sede istruttoria anche saggi archeologici da eseguire a spese del richiedente. c) La strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella relativa normativa il controllo preventivo del territorio, così come espresso nel precedente punto a). Il parere preventivo si articolerà in prescrizioni vincolanti graduate in funzione della tipologia dell'intervento previsto e delle caratteristiche storico-archeologiche del sito.	
Entità naturali di eccezionale interesse.	Art. 15	
	Costituiscono elementi di eccezionale valore e interesse geologico, fisico e paesistico le entità naturali appresso elencate. Per le stesse e per il loro intorno è vietato qualsiasi intervento, anche di manutenzione ordinaria. - Fungo di Lacco Ameno; - Scoglio del Leone; - Scogli di Punta Cornacchia; - Pietra Inpisa; - Scogli Camerata; - Scogli a Punta del Soccorso; - Scogli di Lorio; - Becco d'Aquila; - Pietre del Cavallone; - Pietra Bianca; - Pietra Nera; - La Nave; - Chianare di Spadera; - Scoglio della Scarrupata di Barano; - Scogli di Sant'Anna.	
Architettura rupestre	Art. 16	
	Costituiscono testimonianza di eccezionale valore ed interesse paesistico, antropologico e architettonico gli elementi di architettura rupestre isolana. Le abitazioni, i cellai, le cisterne, i ricoveri, i massi scavati, le chiese e gli eremi costituenti il patrimonio architettonico rupestre dell'isola d'Ischia, sono assoggettati a tutela, anche in assenza di provvedimenti specifici assunti dal Ministero BB.CC.AA. Per detto patrimonio, la sola categoria di intervento ammissibile è quella del restauro conservativo. Tutti i Comuni dell'isola di Ischia sono tenuti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente piano, al censimento ed elencazione del patrimonio sopra individuato. Previo parere vincolante della Soprintendenza competente ed a seguito dell'approvazione da parte del Comitato di Settore BB.AA.AA. del Ministero BB.CC.AA., gli elenchi suddetti costituiscono parte integrante del presente piano.	

Zona	Norme del PTP del VESUVIO	
Zona P.I.	Art. 11	
	1. Descrizione dei confini. La zona P.I. comprende gli elementi e le aree geologiche, naturalistiche, ambientali, paesistiche archeologiche più rilevanti dell'ambito vesuviano: il cono del Vesuvio, l'Atrio del Cavallo, la Valle dell'Inferno, le pendici del Monte Somma, sino agli abitati dei comuni di San Sebastiano, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, per il versante da nord-est a nord-ovest; le aree di pendice fino al tracciato della S.S. 268 bis tra i comuni di Somma Vesuviana e Ottaviano, nonché tra i comuni di San Giuseppe Vesuviano e Terzigno (interclusa); le pendici del Vulcano sul versante costiero fino agli abitati dei comuni di Portici, Ercolano, Torre del Greco, Trecase, Boscotrecase, Boscoreale; le aree di parco naturale, storico, archeologico, fino alla linea di costa in corrispondenza di: parco Superiore ed Inferiore della Reggia di Portici in continuità con l'area archeologica degli scavi di Ercolano, parchi storici delle ville vesuviane Favorita e Campolieto, parco e sito archeologico di villa Sora; l'area dei parchi delle Ville Vesuviane Bruno e Vannucchi in territorio di San Giorgio a Cremano (interclusa); la collina di Castel Cicala in territorio di Nola; la fascia di mare, per trecento metri dalla linea di costa, dall'insediamento di villa Sora all'area industriale di Santa Maria La Bruna. I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. Norme di tutela. L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale (P.I.).	
	3. Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione della zona; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale volti alla ricostituzione delle caratteristiche vegetazionali dei siti nonché alla riqualificazione anche attraverso l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente e di ogni altro detrattore ambientale; interventi di sistemazione e adeguamento della viabilità pedonale e carrabile esistente anche attraverso ampliamento con le limitazioni di cui all'art. 9 lettera h) della presente normativa, per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici.	
	4. Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti con l'esclusione di cui al successivo punto 7 del presente articolo; è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree di nuovo impianto; è vietata la coltivazione delle cave esistenti nella zona. È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni agrarie esistenti. È vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili con il suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere gradualmente e programmati. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze, ovvero per quelli strettamente necessari ai fini dell'attività scientifica dell'Osservatorio Vesuviano.	
	5. Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti. È consentito l'uso agricolo del suolo, anche attraverso la ricostituzione delle colture agrarie tradizionali, con le seguenti prescrizioni: - è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa; - è vietata l'introduzione di coltivazioni estranee alle tradizioni agrarie locali; - è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie; - è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee; - è vietato l'impianto di nuove serre di qualsiasi tipo e dimensione.	
	6. Fascia marina. Per la fascia marina di 300 metri antistante la costa del comune di Torre del Greco e individuata nelle tavole di zonizzazione, la Soprintendenza Archeologica competente per territorio dovrà redigere in collaborazione con gli Enti e con gli organismi competenti, un Piano Particolareggiato Marino che delimiti gli specchi d'acqua da	

Zona	Norme del PTP del VESUVIO	
	<p>destinare a Parchi Archeologici Subacquei e che regolamenti l'uso di tale fascia marina, con particolare riferimento alla navigazione sia da diporto, sia commerciale, agli ormeggi, alla pesca, alla mitilicoltura ed eventuali vivai ittici. Nelle more dell'approvazione di tale Piano Particolareggiato, devono essere soggetti a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica tutti gli interventi, anche straordinari, che interessino i fondali marini</p>	
	<p>7. Adeguamento edilizia rurale. Oltre agli interventi di cui agli artt. 7 punto 6 e 9 lett. a), è consentito l'adeguamento igienico-funzionale, anche attraverso ampliamento, delle case rurali, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/ 39. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa. I volumi derivanti da detti ampliamenti non potranno superare in altezza i volumi già esistenti e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). La concessione ad edificare deve prevedere la obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo della destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.</p>	
Zona PIR	Art. 12	
	<p>1. Descrizione dei confini. La zona P.I.R. comprende le sottoelencate aree di elevato valore paesistico. Area costiera in territorio comunale di Portici, da Pietrarsa fino a Villa d'Elboeuf. Tre aree con estensione dominante secondo la direttrice sud-nord confinanti con le aree saturate rispettivamente dei comuni di Portici e S. Giorgio a Cremano e fino alle aree urbanizzate poste sull'asse Cercola-S. Sebastiano al Vesuvio. Area a nord-est dell'abitato di Ercolano tra il nucleo urbano di S. Vito (comune di Ercolano) e l'abitato pedemontano di Torre del Greco. Area costiera a nord dell'abitato e del porto di Torre del Greco Area interna pedemontana a ridosso del tracciato ferroviario "circumvesuviano" in territorio di Torre del Greco e confinante con le aree urbane dello stesso Due aree articolate intorno al perimetro della cava di S. Maria La Bruna; l'una chiusa sul mare, nella parte occidentale, dalla zona saturata costiera della litoranea Torrese; l'altra estesa fino alla linea di costa del litorale nord di Torre Annunziata. Due aree nel versante orientale dell'ambito, definite l'una dallo sviluppo degli abitati di Torre Annunziata, Trecase e Boscotrecase; l'altra dagli abitati di Torre Annunziata, Boscotrecase e Boscoreale, e dall'area pianeggiante, di protezione integrale, a nord degli scavi di Pompei. Area a sud degli scavi archeologici di Pompei al confine d'ambito pianificato; Area in territorio di Terzigno a nord-ovest dell'abitato, chiusa a settentrione dall'abitato di Terzigno stesso. Due aree di limitata estensione in territorio di S. Giuseppe Vesuviano, chiuse dall'abitato dello stesso e dall'area di recente espansione in località S. Maria la Scala. - Aree intercluse, sul versante nord-ovest dell'ambito, tra gli insediamenti sulla S.S. del Vesuvio n. 268 da Cercola a S. Anastasia ed, a monte, dell'abitato di Cercola, Massa di Somma e Pollena Trocchia. I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.</p>	
	<p>2. Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale con Restauro Paesistico Ambientale (P.I.R.).</p>	
	<p>3. Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e alla ricostruzione del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale volti alla ricostituzione delle caratteristiche vegetazionali dei siti nonché riqualificazione anche attraverso l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente e di ogni altro detrattore ambientale; interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile esistente, anche attraverso ampliamento con le limitazioni di cui all'art. 9, lettera h), della presente normativa.</p>	
	<p>4. Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti con l'esclusione di cui al successivo punto 6 del presente articolo; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona. È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno. È vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze se non estranee al contesto paesistico-culturale. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianati strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte</p>	

Zona	Norme del PTP del VESUVIO	
	delle competenti Soprintendenze, nonché per quelli necessari ai fini della attività scientifica dell'Osservatorio Vesuviano.	
	<p>5. Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione. È consentito l'uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione; - è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità, nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa; - è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione colturale. <p>6. Adeguamento edilizia rurale. Oltre agli interventi di cui agli artt. 7 punto 6 e 9 lett. a), è consentito l'adeguamento igienico-funzionale, anche attraverso ampliamento, delle case rurali con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/ 39. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa. I volumi derivanti da detti ampliamenti non potranno superare in altezza i volumi già esistenti e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti).</p> <p>La concessione ad edificare deve prevedere la obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del</p>	
Zona R.U.A.	Art. 13	
	<p>1. Descrizione dei confini. La zona R.U.A. comprende le sottoelencate aree urbanizzate di elevato valore paesistico da sottoporre a recupero urbanistico-edilizio e a restauro paesistico ambientale.</p> <p>Area comprendente gli abitati di Portici e S. Giorgio a Cremano con relativi centri storici</p> <p>Centro storico ed abitato del comune di Ercolano</p> <p>Nucleo di S.Vito in comune di Ercolano, saldato all'abitato saturo dello stesso Comune</p> <p>Insedimenti abitativi articolati in due aree di più recente edificazione, poste a monte dell'autostrada Napoli-Salerno, in territorio di Ercolano e Torre del Greco</p> <p>Centro storico ed abitato in comune di Torre del Greco</p> <p>Area in territorio di Torre del Greco e Torre Annunziata innestata sulla S.S. n. 18 Tirrenia Inferiore (delle Calabrie) e collegata al nucleo di Cappella Vecchia in area pedemontana a ridosso del Colle S. Alfonso (Torre del Greco)</p> <p>Vasta area dell'abitato di Torre Annunziata saldato a nord con l'insediamento pedemontano dei comuni di Trecase, Boscotrecase e Boscoreale</p> <p>Area a confine d'ambito in territorio comunale di Pompei a sud e ad est degli Scavi</p> <p>Area a confine d'ambito sulla S.S. del Vesuvio n. 268, dal cimitero di Pompei a quello di Boscoreale</p> <p>Area a confine d'ambito in località Boccia al Mauro fino all'abitato e centro storico del comune di Terzigno</p> <p>Area comprendente i centri storici ed abitati di recente espansione, secondo il tracciato della S.S. del Vesuvio n. 263 verso nord, di Casilli e S. Maria la Scala in S. Giuseppe Vesuviano, di S. Giuseppe Vesuviano, di Ottaviano</p> <p>Area degli insediamenti abitativi a ridosso della S.S. del Vesuvio n. 268, in territorio di Somma Vesuviana</p> <p>Area del centro abitato, comprendente il centro storico, del comune di S. Anastasia</p> <p>Insedimento e nucleo storico del comune di Pollena Trocchia</p> <p>Area, vasta ed articolata, comprendente le aree edificate di Cercola, l'edificato posto a cavallo dell'asse viario Cercola-S. Sabastiano al Vesuvio, il centro abitato di S. Sebastiano al Vesuvio, il nucleo storico di Massa di Somma e, più a sud, le aree di recente espansione e di edilizia pubblica in comune di Ercolano (loc. Fosso Grande), fino alle aree a monte della zona satura di Portici</p> <p>Aree di limitata estensione sul confine dell'ambito di Castel Cicala in territorio comunale di Nola</p> <p>I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.</p>	
	2. Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico Ambientale (R.U.A).	
	<p>3. Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui ai successivi punti 5 e 6 del presente articolo; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona.</p> <p>È vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto; le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze se non estranee al contesto paesistico-culturale.</p> <p>La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da</p>	

Zona	Norme del PTP del VESUVIO	
	parte delle competenti Soprintendenze.	
	4. Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale, interventi per la ricostituzione del verde secondo l'applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione delle aree. Interventi per la realizzazione di opere di difesa del suolo. Interventi finalizzati alla riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali.	
	5. Attrezzature pubbliche. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri. Sono consentite le opere di sistemazione delle aree e le infrastrutture primarie di pertinenza delle attrezzature da realizzare per il raggiungimento degli standards urbanistici di settore	
	6. Recupero Edilizio. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedersi, oltre che interventi di ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 7 punto 6 e art. 9 lettera a) della presente normativa, interventi per l'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario delle predette unità abitative, non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa. Pertanto la concessione ad edificare va trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. I volumi derivanti da detti ampliamenti dovranno, in ogni caso, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno. Per gli edifici di valore storico-artistico e ambientale-paesistico nonché per quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 1497/39 non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico Per le aree ricadenti nella zona disciplinata dal presente articolo (R.U.A.) ed esterne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 punto 2 della presente normativa, i Comuni potranno redigere appositi piani particolareggiati finalizzati al recupero e alla riqualificazione paesistico-ambientale del tessuto edilizio ed urbano, nel limite della volumetria complessiva esistente, fatti salvi gli ampliamenti per adeguamento di cui ai precedenti commi del presente punto 6, secondo le categorie degli interventi di recupero di cui all'art. 7 della presente normativa. L'altezza di eventuali edifici di nuova costruzione non dovrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno. Nelle more dell'approvazione di detti piani particolareggiati sul patrimonio edilizio esistente potranno effettuarsi interventi di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 7 della presente normativa.	
Zona A.I.	Art. 14	
	1. Descrizione dei confini. La zona A.I. comprende le aree industriali dei comuni di San Sebastiano al Vesuvio, di Portici-Ercolano, di Torre del Greco, di Torre Annunziata e di Pompei. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero delle Aree Industriali (A.I.).	
	3. Interventi ammissibili. In tale zona è consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia degli impianti industriali, artigianali e commerciali non dismessi ovvero attivi alla data di entrata in vigore del presente piano, nonché dell'edilizia residenziale esistente. Le aree, gli impianti ed i manufatti, resi disponibili per la dismissione delle attività industriali, devono essere sottoposti a recupero paesistico ambientale e destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche di ciascuna di esse nell'ambito del comprensorio Vesuviano (scientifico-tecnologiche; culturali; turistico-ricettive; produttive).	

Zona	Norme del PTP del VESUVIO	
	<p>I Comuni interessati dovranno predisporre apposito strumento attuativo di pianificazione, che potrà prevedere anche la ristrutturazione urbanistica come indicato all'art. 7, punto 7, della presente normativa, per la riqualificazione delle aree industriali dismesse con l'indicazione delle destinazioni d'uso compatibili con le vocazioni specifiche di ciascuna di esse.</p> <p>La cubatura complessiva consentita dal suddetto strumento attuativo di pianificazione, ai fini del recupero paesistico ed ambientale delle aree, non potrà superare il 40% delle cubature oggetto di dismissione ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano.</p> <p>Per i manufatti che, per carattere e tipologia architettonica, rivestono interesse storico è consentito solo il restauro e risanamento conservativo, con destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche dei manufatti stessi.</p>	
Zona S.I.	Art. 15	
	<p>1. Descrizione dei confini. La zona S.I. comprende le sottoelencate aree urbane sature anche di elevato valore paesistico.</p> <p>Area di recente espansione del comune di Portici, da Piazza S. Ciro al tracciato autostradale.</p> <p>Area di recente espansione del comune di Ercolano, dal Corso Italia al tracciato autostradale Napoli-Salerno</p> <p>Area di recente espansione del comune di Torre del Greco, a ridosso del centro storico e sino al tracciato ferroviario Circumvesuviano e al casello autostradale di Torre del Greco</p> <p>Area di recente espansione ad est dell'abitato di Torre Annunziata, definita dall'ansa del tracciato ferroviario Caserta-Castellammare di Stabia, e incuneata, sino agli scavi di Pompei, tra la S.S. n. 18 e il tracciato della ferrovia Circumvesuviana.</p> <p>Area di recente espansione con edilizia pubblica in territorio di Boscotrecase, a sud dell'abitato.</p> <p>Area di recente espansione edilizia del comune di S. Giorgio a Cremano fino al confine col quartiere di Ponticelli (Napoli)</p> <p>Area di recente espansione a nord dell'abitato di S. Sebastiano al Vesuvio, ricadente nei comuni di Massa di Somma e Pollena Trocchia.</p>	
	<p>2. Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme dettate dagli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione ordinaria che disciplinano le trasformazioni territoriali, nelle aree Sature Urbane Interne (S.I.).</p>	
	<p>3. Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui al successivo punto 5 del presente articolo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree di nuovo impianto.</p>	
	<p>4. Interventi ammissibili. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, così come disciplinati dall'art. 7 della presente normativa.</p>	
	<p>5. Attrezzature pubbliche. Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedere attrezzature pubbliche, per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri.</p>	
	<p>6. Recupero Edilizio. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedersi, oltre che interventi di ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 7 punto 6 e art. 9 lettera a) della presente normativa, interventi per l'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative.</p> <p>Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario delle predette unità abitative, non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa. Pertanto la concessione ad edificare va tra- scritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.</p> <p>I volumi derivanti da detti ampliamenti dovranno, in ogni caso, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno.</p> <p>Per gli edifici di valore storico-artistico e ambientale-paesistico nonché per quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 149739 non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico.</p> <p>I comuni potranno redigere appositi piani particolareggiati finalizzati al recupero e alla riqualificazione paesistico ambientale del tessuto edilizio ed urbano, nel limite della volumetria complessiva esistente, fatti salvi gli ampliamenti per adeguamento di cui ai precedenti commi del presente punto 6, secondo le categorie degli interventi di recupero di cui all'art. 7 della presente normativa.</p>	

Zona	Norme del PTP del VESUVIO	
	<p>L'altezza di eventuali edifici di nuova costruzione non dovrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno.</p> <p>Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno escludere dall'intervento di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica gli edifici aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico, nonché quelli di cui al punto 3 dell'art. 1 della legge n. 149739</p> <p>Nelle more dell'approvazione di detti piani particolareggiati sul patrimonio edilizio esistente potranno effettuarsi interventi di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 7 della presente normativa.</p>	
Zona S.C.	Art. 16	
	1. Descrizione dei confini. La zona S.C. comprende l'area urbana saturata di elevato valore paesistico, in territorio comunale di Torre del Greco, lungo la litoranea a sud dell'abitato.	
	2. Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme dettate da apposito obbligatorio strumento di pianificazione ed attuazione della pianificazione ordinaria che disciplinerà, secondo i criteri di cui ai successivi punti 5 e 6 del presente articolo, le trasformazioni territoriali di tale zona Saturata Urbana Costiera (S.C.).	
	3. Divieti e limitazioni. È vietato l'incremento dei volumi esistenti con le esclusioni di cui al successivo punto 5 del presente articolo.	
	4. Interventi ammissibili. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, così come disciplinati dall'art. 7 della presente normativa.	
	5. Attrezzature pubbliche. Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedere attrezzature pubbliche, per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della morfologia e dell'andamento naturale del terreno; divieto di terrazzamenti). Gli edifici di nuova costruzione dovranno altresì osservare i criteri definiti al successivo punto 6.	
	<p>6. Ristrutturazione urbanistica. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, disciplinati da apposito piano particolareggiato, dovranno essere finalizzati alla riqualificazione paesistico-ambientale della fascia litoranea, secondo il carattere e le vocazioni specifiche dell'area (residenziali e turistico-ricettive), con rispetto dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> salvaguardia degli edifici di valore storico, artistico, paesistico, ambientale; diradamento verticale progressivo degli edifici, a partire dalla cortina edificata (da prevedere con altezza max pari a 7 m), posta sul versante di monte della strada litoranea, e fino agli edifici interni alla zona (da prevedere con altezza max pari a 12 metri); - trasferimento delle volumetrie esistenti risultanti dal diradamento di cui al capo precedente, nelle aree disponibili della presente zona e nel rispetto dei criteri elencati al presente capo; salvaguardia degli assi di visuale libera e panoramica del Vesuvio dalla litoranea e dalla linea di costa <p>per il tratto della strada litoranea compresa tra i due sottopassi del tracciato F.S., le volumetrie esistenti tra la strada litoranea e la linea di costa (ricadenti in zona P.I.) dovranno essere trasferite nelle aree della presente zona poste a monte della litoranea stessa.</p> <p>Nelle more della approvazione dello strumento attuativo della pianificazione sono consentiti esclusivamente interventi di restauro, risanamento conservativo, e manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia come disciplinati dall'art. 7 della presente normativa.</p>	
Zona R.A.C.	Art. 17	
	1. Descrizione dei confini. La zona R.A.C. comprende le aree di cava nei comuni di Torre del Greco e Terzigno. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Risanamento e Riqualificazione Paesistica ed Ambientale delle Aree di Cava (R.A.C.).	
	3. Divieti e limitazioni. È vietata la prosecuzione dell'attività estrattiva. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti.	
	<p>4. Interventi ammissibili. La zona in oggetto è sottoposta ad interventi di risanamento paesistico-ambientale disciplinati da appositi progetti di iniziativa comunale che, oltre a regolamentare le attività compatibili con le caratteristiche ambientali dell'area, dovranno prevedere l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali.</p> <p>In attuazione dei predetti progetti di iniziativa comunale, finalizzati alla riqualificazione ambientale dell'area, è ammesso, per la dotazione delle necessarie attrezzature e servizi, il trasferimento, attraverso demolizione e ricostruzione, delle volumetrie esistenti ed</p>	

Zona	Norme del PTP del VESUVIO	
	acquisite al patrimonio comunale. Per gli edifici a destinazione residenziale esistenti in zona, è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia, il restauro e il risanamento conservativo.	
Zona R.A.I.	Art. 18	
	1. Descrizione dei confini. La zona R.A.I. comprende le aree in comune di Torre Annunziata, già ricadenti nel piano di sviluppo industriale (A.S.I.), oggi connotate dalla presenza di un tessuto edilizio diffuso non riconducibile alla tipologia industriale. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. Norme di tutela. La zona in oggetto è opposta alle norme di tutela per il recupero urbanistico ed ambientale, dettate da apposito obbligatorio strumento di pianificazione ed attuazione della pianificazione ordinaria che disciplinerà, secondo i criteri di cui ai successivi punti 5, 6 del presente articolo, le trasformazioni territoriali di tale zona a prevalente connotazione rurale ed elevata potenzialità archeologica (R.A.I.).	
	3. Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui al successivo punto 5 del presente articolo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti e di altre infrastrutture aeree, di nuovo impianto.	
	4. Interventi ammissibili. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, così come disciplinati dall'art. 7 della presente normativa.	
	5. Attrezzature pubbliche. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici a sensi delle leggi statali e regionali. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 7 metri.	
	6. Recupero edilizio. Gli interventi di recupero edilizio, normati da apposito obbligatorio piano particolareggiato, dovranno essere finalizzati alla riqualificazione paesistico-ambientale, secondo le caratteristiche e le qualità ambientali specifiche dell'area (rurale, archeologica), con rispetto dei seguenti criteri: - mantenimento del carattere agricolo dell'area, stante l'eccezionale potenzialità di paesaggio archeologico del sito salvaguardia degli edifici di valore storico, artistico, paesistico ed ambientale; - eliminazione dei detrattori ambientali e diradamento verticale degli edifici di altezza eccedente i 7 metri trasferimento delle volumetrie esistenti risultanti dalle operazioni di diradamento ovvero dalla demolizione di volumetrie costituenti detrattori ambientali, nelle aree disponibili della presente zona e nel rispetto dei criteri elencati al presente capo nonché dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, rispetto della geomorfologia del terreno, divieto di terrazzamenti, rispetto del paesaggio agrario ed archeologico).	
Zona A.P.	Art. 19	
	1. Descrizione dei confini. La zona A.P. comprende le aree portuali dei comuni di Portici, Torre del Greco e Torre Annunziata. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il recupero e l'adeguamento delle aree portuali, dettate da apposito strumento di pianificazione ed attuazione della pianificazione ordinaria che disciplinerà, secondo le potenzialità e le vocazioni specifiche delle singole aree, e nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 3, le trasformazioni territoriali della zona (A.P.). Tale piano deve essere sottoposto al vincolante parere della Soprintendenza BB.AA.AA. e della Soprintendenza Archeologica, competenti per territorio L'obbligatorio strumento di pianificazione ed attuazione della pianificazione delle aree portuali dovrà valutare la compatibilità delle attività svolte e dei manufatti esistenti (cantieri navali, industrie costiere, aree di stoccaggio, movimentazione e deposito, esercizi commerciali, di ristorazione e ricettivi, circoli nautici, etc.) con le caratteristiche precipue dei siti (ambientali, paesistiche, storiche, archeologiche) e con la natura e vocazione dei singoli porti (commerciali, industriali, pescherecci, turistici, etc.).	
	3. Divieti e limitazioni. Gli interventi a difesa delle strutture portuali e dei moli di attracco, da eseguire in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarini che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali	

Zona	Norme del PTP del VESUVIO	
	paesistiche e archeologiche del contesto marino e garantiscano, anche dopo la realizzazione degli interventi, la conservazione dell'andamento dell'attuale linea di costa e di battigia. È vietata la realizzazione di scogliere emergenti. Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere esistenti devono prevedere la integrazione e/o la sostituzione dei massi artificiali posti in superficie con elementi lapidei. È vietato qualsiasi intervento edificatorio a destinazione residenziale nonché l'incremento dei volumi residenziali esistenti	
	Il piano per le aree portuali dovrà specificamente prevedere la salvaguardia di: - edifici di valore storico artistico paesistico ed ambientale; manufatti assimilabili, per caratteri e tipologia architettonica, alle testimonianze di archeologia industriale; sistemi viari di valore storico ed ambientale quali strade, rampe, gradonate, sottopassi, gradinate, etc.; - elementi caratteristici e distintivi dei sistemi storico-ambientali sopra indicati quali terrazzamenti e bastionate, banchine portuali e ferroviarie, lastricati, etc. È consentito il recupero delle volumetrie esistenti anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica come definiti dall'art. 7 della presente normativa nel rispetto dei criteri della tutela paesistica. Eventuali nuove volumetrie per la necessaria dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, indispensabili e funzionali alla riqualificazione e/o potenziamento delle aree portuali, ciascuna secondo le proprie vocazioni specifiche, dovranno essere localizzate nelle aree rese disponibili per effetto di abbandono e/o dismissione delle attività già praticate. Nelle more della approvazione dello strumento attuativo della pianificazione delle aree portuali, sono consentiti esclusivamente interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia come disciplinati dall'art. 7 della presente normativa. I progetti relativi ai singoli interventi dovranno, per l'approvazione, seguire le procedure della legge n. 1497/39 e legge n. 431/85.	
Aree e siti archeologici e Paesaggio storico-Archeologico.	Art. 20	
	Le aree e i siti archeologici e il paesaggio storico-archeologico ricadenti nell'ambito del presente piano, le aree e i siti di interesse archeologico così come definiti al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa, nonché la fascia di mare larga 300 metri antistante il litorale di Torre del Greco, così come perimetrata nelle tavole di zonizzazione del presente piano, sono assoggettati alla tutela integrale (P.I.) in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza. a) Tutti gli interventi, di iniziativa pubblica e privata, ricadenti in aree di interesse archeologico, che comportino interventi al suolo, scavi, movimenti di terra, necessitano del parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica. b) I progetti unitari ed esecutivi ricadenti nelle aree di interesse archeologico devono acquisire il parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica che potrà prevedere in sede istruttoria anche saggi archeologici da eseguire a spese del richiedente. c) La strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella relativa normativa il controllo preventivo del territorio, così come espresso nel precedente punto a). Il parere preventivo si articolerà in prescrizioni vincolanti graduate in funzione della tipologia dell'intervento previsto e delle caratteristiche storico-archeologiche del sito.	

Province di Salerno e Avellino

Zona	Norme del PTP del Cilento Costiero	
Articolo 11 - Zona di Conservazione Integrale (C.L)	1. <u>Descrizione dei caratteri paesaggistici</u> La zona comprende prevalentemente aree incolte, a macchia,boschive e ad impianti coltivati arborati situati nella fascia costiera o sulle pendici collinari prospicienti la costa, che presentano rilevante interesse paesaggistico per una o più delle seguenti qualità: - l'assenza di modifiche antropiche dei caratteri naturali; - una o più tipologie vegetazionali coerenti con la vegetazione naturale potenziale; - il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo; - il particolare valore percettivo della configurazione paesaggistico-ambientale, dovuta all'alternanza tra copertura vegetazionale e roccia in posto; - la singolarità geologica e geomorfologica delle conformazioni tettoniche litoranee. I confini della zona sopradescritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. <u>Norme di tutela</u> La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrale finalizzata al mantenimento dell'attuale assetto paesaggistico e naturalistico dell'insieme (C.I.).	
	3. <u>Divieti e limitazioni</u> Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi: - realizzazione di nuove infrastrutture e/o edifici o incremento dei volumi esistenti; - impianto di nuove serre; - esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno, anche di modesta entità o di qualsiasi altra modifica dell'andamento morfologico naturale; - installazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radio-televisivi in aree attualmente non utilizzate per analoga destinazione; - realizzazione di nuove linee elettriche aeree ad alta tensione su tralicci; - trasformazione di aree di macchia mediterranea o di bosco o sostituzione di colture arboree con seminativi a colture erbacee.	
	4. <u>Interventi ammissibili</u> Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 7 e 9 del Titolo I della presente normativa: - interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e le potenzialità delle vegetazioni della zona; - nelle zone incolte o semiabbandonate già agricole, interventi di ricostituzione di coltivati e impianti arborei tradizionali (oliveti, ficheti, vigneti e simili); - realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti tagli del sottobosco per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in struttura lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua utilizzando invasi naturali previa valutazione di compatibilità paesistica e ambientale; - interventi di restauro e recupero ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; - opere di sistemazione di aree aperte per uso sportivo e ricreativo che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, taglio di vegetazione arborea o arbustiva né opere murarie; eventuali manufatti per la dotazione di servizi igienici dovranno essere in legno. Per quanto attiene gli scarichi, questi devono essere realizzati con tubazioni immettenti in vasche a tenuta a svuotamento periodico. I concessionari devono altresì esibire idoneo contratto stipulato con ditta specializzata nell'espurgo di vasche a tenuta; - realizzazione di aree di parcheggio che non comportino livellamenti di terreni, muri di sostegno, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni previa valutazione di compatibilità paesistica e ambientale; - opere di captazione idrica, da realizzare con tecniche compatibili con le caratteristiche dell'ambiente; - interventi volti alla manutenzione e valorizzazione mediante restauro o risanamento conservativo dell'architettura tradizionale esistente, nonché - sugli edifici di recente realizzazione legittimamente costruiti o condati - di ristrutturazione edilizia anche integrale, con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 dell'art.6. - Realizzazione di manufatti smontabili attinenti all'attività agro-silvo-pastorale (ricoveri per pastori ed animali) a carattere temporaneo e che comportino l'obbligo di rilascio di concessione edilizia previa autorizzazione ai sensi della L.1497/39 e di opere tecnologiche connesse con eventuali ripopolamenti faunistici (ad esempio, vivai ittici e similari), emergenti per non più di ml 1,50 rispetto all'andamento naturale del suolo.	
	5. <u>Fascia marina</u> Per la fascia marina di m 300 antistante la costa dell'intero ambito deve essere redatto, di concerto con gli Enti e con gli organismi territorialmente competenti, un Piano Particolareggiato Marino che delimiti gli specchi d'acqua di interesse archeologico nonché quelli da destinare a Parco Archeologico Subacqueo e che regolamenti l'uso dell'intera fascia marina con particolare riferimento alla navigazione sia da diporto, sia commerciale,	

Zona	Norme del PTP del Cilento Costiero	
	agli ormeggi, alla pesca, alla mitilicoltura e ad eventuali vivai ittici. Nelle more dell'approvazione di tale Piano Particolareggiato, devono essere soggetti a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica tutti gli interventi, anche straordinari, che interessino i fondali marini.	
Articolo 12 - Zona di conservazione integrale e riqualificazione ambientale (C.I.R.A.)	1. <u>Descrizione dei caratteri paesaggistici</u> La zona comprende aree occupate da insediamenti e manufatti inserite nel contesto paesaggistico dominante di zone incolte, a macchia, boschive o ad impianti coltivati arborati, situate nelle fasce costiere o sulle pendici collinari prospicienti la costa, contesto che presenta rilevante interesse paesaggistico per una o più delle seguenti qualità: <ul style="list-style-type: none"> - l'assenza di modifiche antropiche sostanziali dei caratteri naturali; - una o più tipologie vegetazionali coerenti con la vegetazione naturale potenziale; - il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo; - il particolare valore percettivo della configurazione paesaggistico-ambientale dovuta all'alternanza tra copertura vegetazionale e spazi aperti; - la singolarità geologica e geomorfologica delle conformazioni tettoniche litoranee. I confini della zona sopradescritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. <u>Norme di tutela</u> La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrale e riqualificazione ambientale finalizzata al miglioramento dell'inserimento paesaggistico nel contesto e al mantenimento dell'attuale assetto paesaggistico e naturalistico dell'insieme (C.I.R.A.). La zona si articola in tre sottozone: la prima (C.I.R.A.-1) comprende le aree nelle quali prevalgono condizioni di scarsa trasformazione antropica; la seconda (C.I.R.A.2) comprende aree prevalentemente interessate da impianti ricettivi all'aria aperta; la terza (C.I.R.A.-3) comprende aree prevalentemente interessate da lottizzazioni ed edificazioni permanenti, anche ad uso non turistico.	
	3. <u>Divieti e limitazioni</u> In tutte e tre le sottozone sono VIETATI i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di nuove infrastrutture e/o edifici o incremento dei volumi esistenti, con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto del presente articolo; - impianto di nuove serre; - esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno, con esclusione degli interventi consentiti nel successivo punto del presente articolo; - installazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radio-televisivi in aree attualmente non utilizzate per analoga destinazione; - realizzazione di nuove linee elettriche aeree ad alta tensione su tralicci; - trasformazione di aree di macchia mediterranea o di bosco o sostituzione di colture arboree con seminativi a colture erbacee. La conservazione di detti sistemi naturali e antropici verrà garantita con un opportuno piano di incentivazione. 	
	4. <u>Interventi ammissibili</u> In tutte e tre le sottozone sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui all' art.9 del titolo I della presente normativa: <ul style="list-style-type: none"> - interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e le potenzialità della vegetazione della zona; - nelle zone incolte o semiabbandonate già agricole, interventi di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali (oliveti, ficheti, vigneti e simili); - realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti manutenzione del sottobosco e taglio dello stesso per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in struttura lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua utilizzando invasi naturali previa valutazione di compatibilità paesistica e ambientale; - interventi di restauro ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; - realizzazione di aree di parcheggio che non comportino livellamenti di terreni e/o muri di sostegno per altezze superiori a ml 1,00, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni previa valutazione di compatibilità paesistica e ambientale; - opere di captazione idrica, da realizzare con tecniche compatibili con le caratteristiche dell'ambiente naturale; - opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione; - adeguamento igienico-funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento, delle case rurali esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui al punto 2 dell'art. 1 della legge n. 1497/39. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-funzionale e abitativo delle case rurali non dovranno superare il limite del 10% e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia; - realizzazione di stabilimenti balneari con le limitazioni di cui al precedente art. 9, punto 3. Nella sottozona (C.I.R.A. - 1) sono inoltre AMMESSI: gli interventi volti alla manutenzione e valorizzazione mediante restauro o risanamento conservativo dell'architettura tradizionale esistente, nonché gli interventi, sugli edifici di	

Zona	Norme del PTP del Cilento Costiero	
	<p>recente realizzazione legittimamente costruiti o condonati, di ristrutturazione edilizia anche integrale, con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 del precedente art.6, ma con la possibilità di un adeguamento igienico-funzionale una tantum nel rispetto del limite di incremento volumetrico del 10%, con la possibilità di arrotondare a 6 mq i valori risultanti inferiori a tale soglia e fino ad un massimo assoluto di 16 mq di superficie utile; detti interventi di ristrutturazione devono essere comunque finalizzati al migliore inserimento paesaggistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica che preveda, in ogni caso, la realizzazione di interventi di mitigazione dell'impatto ambientale (riduzione delle superfici impermeabilizzate, piantumazione d'alto fusto etc.) e il contenimento delle altezze nei limiti di ml 6,50 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media dell'intersezione dei prospetti dell'edificio con il suolo.</p> <p>Nella sottozona (C.I.R.A. - 2) sono AMMESSI, oltre a agli interventi consentiti in tutte e tre le sottozone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opere di sistemazione di aree aperte per uso sportivo o ricreativo che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, taglio di vegetazione arborea o arbustiva né opere murarie, fatta eccezione per i servizi igienici, da realizzare in seminterrato, con un'altezza massima fuori terra di ml 2,00 rispetto alla quota sistemata del suolo su tutti i lati tranne uno; - gli interventi di adeguamento igienico, impiantistico e funzionale delle strutture ricettive all'aria aperta esistenti; per esse, previa presentazione di progetti di lottizzazione convenzionata anche ai fitti del rispetto delle norme sugli standard urbanistici è consentita la realizzazione di interventi di ristrutturazione ed adeguamento agli standard funzionali delle leggi di settore anche attraverso ampliamento volumetrico fino al raggiungimento di una superficie coperta fondiaria massima di 0,10 mq/mq nel rispetto di un'altezza massima di 4 ml (1 piano), di un'aliquota di superficie fondiaria non impermeabilizzata non inferiore all'80% e di un indice di piantumazione - per le aree che non siano già arborate ad oliveto o a pineta - con specie d'alto fusto tradizionali della zona non inferiore a 500 alberi per ettaro. <p>Per le zone ad ovest di Marina di Camerota fino a Cala d'Arconte, gli insediamenti debbono risultare interamente contenuti a monte del vecchio tracciato della strada Cavallara, la cui percorribilità pubblica deve essere ripristinata attraverso opere previste nei piani di lottizzazione e da realizzare a carico dei richiedenti, per le zone adiacenti al corso del Mingardo e del Lambro essi debbono risultare interamente esterni alle fasce di rispetto fluviale larghe 50 ml dalla riva dell'alveo fluviale su ciascun lato.</p> <p>Ove la superficie fondiaria non consentisse la riqualificazione della Struttura ricettiva all'aria aperta nel rispetto degli standard urbanistici e di quelli funzionali di settore, e consentita la riconversione in strutture ricettive di tipo alberghiero o in strutture complementari turistiche mediante interventi di ristrutturazione con un incremento del volume esistente una tantum del 10% nel rispetto di un'altezza massima di 6,5 ml, con l'obbligo di sistemazione a verde di almeno il 70% della superficie scoperta.</p> <p>Nella sottozona (C.I.R.A. - 3) sono AMMESSI, oltre agli interventi consentiti in tutte e tre le sottozone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opere di sistemazione di aree aperte per uso sportivo o ricreativo che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni per altezze superiori a ml 1,00, il taglio di vegetazione arborea né opere murarie permanenti, fatta eccezione per i servizi igienici, da realizzare in seminterrato, con un'altezza massima fuori terra di ml 2,00 rispetto alla quota sistemata del suolo su tutti i lati tranne uno; - la realizzazione di aree di parcheggio che non comportino livellamenti di terreno e/o muri di sostegno per altezze superiori a ml 1,00, taglio di vegetazione arborea e realizzazioni di pavimentazioni per aliquote superiori al 50% della superficie; - gli interventi, sugli edifici di recente realizzazione legittimamente costruiti o condonati, di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia anche integrale, con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 del precedente art.6, ma con la possibilità di un adeguamento igienico-funzionale una tantum nel rispetto del limite di incremento volumetrico del 10%, con la possibilità di arrotondare a 6 mq i valori risultanti inferiori a tale soglia e fino ad un massimo assoluto di 16 mq di superficie utile; detti interventi di ristrutturazione devono essere comunque finalizzati al migliore inserimento paesaggistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica che preveda, in ogni caso, la realizzazione di interventi di mitigazione dell'impatto ambientale (riduzione delle superfici impermeabilizzate, piantumazione d'alto fusto etc.) e il contenimento delle altezze nei limiti di ml 6,50 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media dell'intersezione dei prospetti dell'edificio con il suolo. 	
Articolo 13 - Zona di conservazione integrata del paesaggio collinare (C.I.P.C.)	<p>1. <u>Descrizione dei caratteri paesaggistici</u></p> <p>La zona comprende prevalentemente aree agricole con presenza anche di boschi, cespugliati ed incolti che presentano rilevante interesse paesaggistico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le visuali privilegiate delle emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche della costa; - l'andamento naturale del terreno, le caratteristiche formali e cromatiche della vegetazione spontanea, nonché l'equilibrio estetico nei segni dell'attività antropica 	

Zona	Norme del PTP del Cilento Costiero	
	quali terrazzamenti, sentieri, dimensioni e forma degli appezzamenti, colore e disposizione delle colture. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. <u>Norme di tutela</u> La zona in oggetto e sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrata dell'attuale paesaggio collinare (C.I.P.C.).	
	3. <u>Divieti e limitazioni</u> Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> - incremento dei volumi esistenti, con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo; - apertura di nuove cave; - prosecuzione della coltivazione di cave; - realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani; - alterazione dell'andamento naturale del terreno cori esclusione delle normali lavorazioni nelle aree agricole; - trasformazione culturale dei pascoli; - trasformazione di boschi, macchia mediterranea o colture arboree in seminativo; - espianto degli oliveti. 	
	4. <u>Interventi ammissibili</u> Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui all'art. 9 del Titolo I della presente normativa: <ul style="list-style-type: none"> - opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno o taglio di alberi; eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia; - nelle zone incolte o semiabbandonate donate già agricole, interventi di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali (oliveti, ficheti, vigneti e simili); - realizzazione di aree di parcheggio che non comportino livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi; - opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, delle antenne radio e ripetitori televisivi esistenti; - ristrutturazione edilizia anche integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento delle altezze nei limiti di mt 6,50 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, i predetti limiti sono rapportati alla quota media del declivio stesso; - adeguamento igienico -funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento, delle case rurali esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui al punto 2 dell'art. 1 della legge n. 1497/39. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico -funzionale e abitativo delle case rurali non dovranno superare il limite del 10% e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia; - adeguamento funzionale delle pertinenze agricole attraverso ampliamento delle volumetrie nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia, nel rispetto delle norme di cui al precedente art 7. - realizzazione di case rurali, nel caso di suolo agricolo totalmente ineditato sotto il profilo residenziale, i cui volumi non dovranno superare gli indici previsti dalle leggi regionali di settore, con un lotto minimo di intervento di 8.000 mq ed altezza massima di ml 6,50; - realizzazione di pertinenze agricole, il cui volume non deve superare gli indici previsti dalle leggi regionali di settore, nel rispetto delle norme di cui al precedente art.7, nonché di un'altezza massima di 3 ml alla gronda e di 6,5 ml al colmo e con distacchi non inferiori a 10 ml dai confini; - adeguamento impiantistico- funzionale, anche attraverso ampliamento fino al 10% della volumetria esistente, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici o complessi di edifici destinati, ovvero da destinare, ad attività turistico -ricettiva o agriturismo; - ristrutturazione urbanistica con le limitazioni di cui al punto 9 dell'art. 6 della presente normativa nonché nel rispetto di un lotto minimo di 20.000 mq, per edifici o complessi di edifici da recuperare ad uso turistico -ricettivo o agriturismo. Tali interventi, da realizzare nel rispetto dei criteri della tutela ambientale e finalizzati al migliore inserimento paesistico, possono prevedere gli incrementi necessari per il conseguimento delle dimensioni previste dalle leggi di settore prevedendo la ricomposizione tipologica e volumetrica delle preesistenze. Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramico, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Le altezze delle nuove volumetrie dovranno essere contenute nei limiti di	

Zona	Norme del PTP del Cilento Costiero	
	metri 6,50 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media del declivio stesso.	
Articolo 14 - Zona di recupero urbanistico, edilizio e di restauro paesistico-ambientale (R.U.A.)	<p>1. <u>Descrizione dei caratteri paesaggistici</u> La zona comprende prevalentemente aree urbanizzate di elevato valore paesistico costituite tanto dal tessuto edilizio di antica formazione, ovvero tradizionale, quanto da borghi, nuclei sparsi ed insediamenti edificati anche di recente impianto con le relative aree contigue. L'interesse paesaggistico della zona risiede nell'adattamento alle singolarità e alle emergenze geomorfologiche degli insediamenti abitativi, nell'equilibrio volumetrico e cromatico tra tessuto edilizio storico e caratteri dell'ambiente naturale, nella compatibilità delle espansioni recenti rispetto all'immagine urbana consolidata ovvero nelle connotazioni paesistiche dei siti. Pertanto la zona comprende i centri storici e gli abitati di più recente impianto, con le relative aree contigue; i borghi ed i nuclei storici isolati; gli insediamenti di più recente edificazione posti lungo i tracciati infrastrutturali. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione</p>	
	<p>2. <u>Norme di tutela</u> La zona in oggetto e' sottoposta alle norme di tutela per il recupero e riassetto urbanistico e per il restauro paesistico ambientale (R.U.A.).</p>	
	<p>3. <u>Divieti e limitazioni</u> Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti; - realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo; - esecuzione di movimenti di terra che comportino estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno; - l'espianto della vegetazione arborea e degli oliveti, ad eccezione dei casi di realizzazione di attrezzature pubbliche e di edilizia, pubblica o privata, ammessa; - realizzazione di elettrodotti od altre infrastrutture aeree; - ristrutturazione urbanistica per le aree esterne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 p.to 2 della presente normativa. 	
	<p>4. <u>Interventi ammissibili</u> Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui all'art. 9 del Titolo I della presente normativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali integrati cori alberazione e siepi realizzate mediante elementi coerenti con la vegetazione naturale potenziale. - realizzazione delle attrezzature pubbliche per il rispetto degli standard urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Negli strumenti di pianificazione e attuazione della medesima dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale, da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche. Qualora detti immobili non risultino idonei o sufficienti alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tenere conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri; - opere di sistemazione delle aree ed infrastrutture primarie di pertinenza delle attrezzature da realizzare per il raggiungimento degli standard urbanistici di settore, di cui al punto precedente; - ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 6 punti 6 e 7 della presente normativa. Eventuali ampliamenti per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative con superficie compresa entro i mq 100, non devono superare il limite massimo del 20% della superficie residenziale esistente per superfici utili non superiori a mq 50, e del 10%, per superfici utili comprese fra 50 e 100 mq, e non possono interessare unità derivanti da frazionamenti effettuati successivamente alla data di vigenza del presente Piano. Tutti i volumi derivanti dagli interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero di ampliamento nei casi di adeguamento, dovranno, in ogni caso, rispettare le norme di cui al precedente art.7 e tenere conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno. Per gli edifici di valore storico-artistico e ambientale -paesistico nonché per quelli di cui al punto 2 dell'art. 1 della legge 1497/39 non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico. 	
	<p>5. <u>Strumenti di pianificazione ed attuazione della pianificazione urbanistica</u> Le aree ricadenti nella zona disciplinata dal presente articolo vanno assoggettate a piani urbanistici esecutivi:</p>	

Zona	Norme del PTP del Cilento Costiero	
	<ul style="list-style-type: none"> - i centri storici ed i nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 punto 2 della presente normativa, vanno assoggettati a piani di recupero o programmi integrati, che provvederanno anche a definire le eventuali possibilità di utilizzazioni di pubblico interesse, nel caso mediante strutture leggere smontabili e facilmente rimovibili, di spazi non edificati esistenti; - le aree esterne ai centri storici e ai nuclei e complessi di valore storico-ambientale, oltre che a piani di recupero possono essere assoggettati, anche a piani particolareggiati di esecuzione ovvero a piani per l'edilizia economica e popolare o piani degli insediamenti produttivi o lottizzazioni convenzionate o progetti esecutivi qualora il PRG preveda l'intervento diretto. <p>Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica: rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia, dell'andamento naturale del terreno e della vegetazione spontanea, divieto di terrazzamenti; rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti.</p> <p>Le altezze degli edifici di nuova costruzione previsti nei piani e progetti di cui sopra non potranno superare;</p> <ul style="list-style-type: none"> - quella media degli edifici esistenti al contorno, in contesto edificato - mt. 7,00 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree di nuova espansione residenziale; - mt. 6,50 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree agricole ovvero di insediamento sparso; - mt. 10,00 alla gronda nelle aree di insediamento produttivo ovvero individuate per la realizzazione di attrezzature pubbliche di cui al precedente p.to 4 del presente articolo. 	
	<p>6. <u>Attrezzature turistico- ricettive</u></p> <p>E' ammessa la possibilità di edificare nuove attrezzature turistiche -ricettive a rotazione d'uso o complementari (impianti ricreativi, impianti sportivi, club nautico, foresteria, sale convegni, sedi di uffici promozionali, agenzie, servizi finanziari e commerciali, talassoterapie, ecc.) mediante piani esecutivi o progetto esecutivo convenzionato progettati nel rispetto dei seguenti parametri; indice massimo di edificabilità territoriale 0,8 mc/mq; altezza massima 7,50 ml; rapporto di copertura fondiario 0,25 mq/mq; non meno del 50% delle aree private scoperte sistemate a verde; non meno del 25% della superficie territoriale sistemata e ceduta gratuitamente al Comune.</p>	
Articolo 15 - Zona di riqualificazione degli insediamenti rurali infrastrutturati (R.I.R.I.)	<p>1. <u>Descrizione dei caratteri paesaggistici</u></p> <p>La zona comprende prevalentemente aree a carattere agricolo con presenza di un tessuto edificato diffuso, costituito da un originario insediamento di case sparse riconnesso da edilizia a destinazione residenziale, commerciale e produttiva di più recente impianto, anche indotta dalle opere infrastrutturali.</p>	
	<p>2. <u>Norme di tutela</u></p> <p>La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la valorizzazione e il riassetto delle aree e degli insediamenti rurali infrastrutturati e di recente impianto.</p>	
	<p>3. <u>Divieti e limitazioni</u></p> <p>Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti; - realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo; - esecuzione di movimenti di terra che comportino sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno; - espanto degli uliveti. 	
	<p>4. <u>Interventi ammissibili</u></p> <p>Ai fini del riassetto delle aree e degli insediamenti rurali infrastrutturati e di recente impianto nella zona sono AMMESSI - previa redazione di piani urbanistici attuativi - interventi edificatori a carattere abitativo, rurale, produttivo, commerciale, turistico-ricettivo e turistico- complementare e artigianale nonché attrezzature pubbliche nel rispetto degli standard urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali di settore. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei seguenti criteri di tutela paesistica: rispetto dei punti di vista panoramici, rispetto della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, rispetto della vegetazione spontanea rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti</p> <p>Le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quella media degli edifici esistenti al contorno, in contesto edificato; - mt. 6,50 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree di nuovo insediamento abitativo a carattere sparso; - mt. 10,00 alla gronda per i manufatti a destinazione produttiva, industriale, artigianale, commerciale, ovvero per le volumetrie destinate ad attrezzature pubbliche. <p>Le distanze tra i fabbricati non dovranno essere inferiori a mt. 10,00 con vincolo di inedificabilità per le aree di distacco.</p>	
Articolo 16 - Zone di valorizzazione turistico-sportiva (V.A.T.)	<p>1. <u>Descrizione dei caratteri paesaggistici</u></p> <p>La zona comprende prevalentemente aree a carattere agricolo con presenza discontinua di edificazioni sparse, nel contesto di ambiti spaziali di modesto interesse paesaggistico</p>	

Zona	Norme del PTP del Cilento Costiero	
	prossimi agli abitati.	
	2. <u>Norme di tutela</u> La zona m oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la valorizzazione ed il riassetto turistico e/o sportivo (V.A.T.)	
	3. <u>Divieti e limitazioni</u> Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> - opere di edilizia residenziale; - incremento dei volumi esistenti, con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4; - apertura o prosecuzione della coltivazione di cave; - realizzazione o prosecuzione d'uso di discariche; - realizzazione di nuove linee elettriche aeree su tralicci; - installazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radiotelevisivi. 	
	4. <u>Interventi ammissibili</u> Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi fatte salve le norme e disposizioni di cui al Titolo I della presente normativa: <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di stabilimenti balneari, mediante l'installazione di manufatti interamente smontabili e asportabili alla fine della stagione estiva, preferibilmente con materiali naturali (legno, canne etc.), dotati di impianti igienici collegati con vasche a tenuta a svuotamento periodico, con il divieto di piattaforme o altre strutture fisse in calcestruzzo (Comune di Centola), - la realizzazione di impianti sportivi, ricreativi o per la ristorazione, con la possibilità di coprire un'aliquota della superficie fondiaria non superiore al 15% con altezza massima non superiore a ml 4,50 e con le superfici scoperte di pertinenza sistemate per il 70% a verde arborato, mediante preventiva formazione di lottizzazioni convenzionate - anche ai fini del rispetto delle norme sugli standard - da sottoporre a preventivo parere delle competenti Soprintendenze (Comune di S.Giovanni a Piro, Pollica). Il verde arborato dovrà fare riferimento ad una lista di alberi e arbusti coerenti con la vegetazione potenziale predisposta da una apposita commissione formata da forestali, naturalisti, biologi e dottori in Scienze Ambientali. - la realizzazione di impianti alberghieri con tipologie edilizie a padiglioni, nel rispetto di un massimo rapporto di copertura fondiario di 0,20 mq/mq, un'altezza massima di ml 7,50 (ovvero ml 8,50, a norma dell'art. 7 punto 16 delle presenti norme), un indice di edificabilità territoriale non superiore a 0,4 mc/mq e con le superfici scoperte di pertinenza sistemate per il 70% a verde arborato, mediante preventiva formazione di lottizzazioni convenzionate - anche ai fini del rispetto delle norme sugli standard - da sottoporre al preventivo parere delle competenti Soprintendenze (Comune di San Mauro Cilento, Camerota); - la realizzazione di attrezzature di servizio e turistiche connesse con il previsto porto di Pioppi mediante preventiva formazione di piani urbanistici esecutivi progettati nel rispetto dei seguenti criteri paesaggistici: <ul style="list-style-type: none"> - altezza massima 10,5 ml; - massimo rapporto di copertura 0,40 mq/mq; - superfici sistemate a verde non meno del 70% delle aree scoperte; - indice di piantumazione non inferiore a 300 piante di alto fusto/ettaro (Comune di Pollica). Il verde arborato segue le indicazioni già espresse nel punto precedente. Tutti i volumi derivanti da nuove costruzioni devono essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno etc.).	
Articolo 17 - Recupero e Adeguamento delle Aree Portuali (A.P.)	1. <u>Descrizione dei confini</u> La zona A.P. comprende le aree portuali dei comuni di Castellabate, Montecorice, Pollica, Centola, Camerota, S.Giovanni a Piro. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. <u>Norme di tutela</u> L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero e l'adeguamento delle Aree Portuali (A.P.) dettate dall'apposita normativa degli strumenti di pianificazione urbanistica ordinaria che disciplinerà, secondo le potenzialità e le vocazioni specifiche delle singole aree, e nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 3, le trasformazioni territoriali della zona. Tale normativa deve essere sottoposto al vincolante parere della Soprintendenza BBAA.AA. e di quella Archeologica. La normativa di cui al precedente comma deve garantire la compatibilità delle attività e dei manufatti esistenti o previsti (uffici, servizi portuali, cantieri navali, industria costiera, area di stoccaggio, movimentazione e deposito, esercizi commerciali, di ristorazione e ricettivi, circoli nautici, etc.) con le caratteristiche peculiari dei siti (ambientali, paesistiche, storiche, archeologiche) e con la natura e vocazione dei singoli porti (commerciali, industriali, pescherecci, turistici, etc.). La normativa per le Aree Portuali deve anche, specificamente, prevedere la salvaguardia di: <ul style="list-style-type: none"> - edifici di valore storico artistico paesistico ed ambientale; - manufatti assimilabili, per caratteri e tipologia architettonica, alle testimonianze di archeologia industriale; 	

Zona	Norme del PTP del Cilento Costiero	
	- elementi caratteristici e distintivi dei sistemi storico -ambientali sopra indicati quali terrazzamento e bastionate, banchine portuali e ferroviarie, gradinate, lastricati, strade, rampe, sottopassi, etc. Nelle more della approvazione dello strumento attuativo della pianificazione delle aree portuali sono consentiti, esclusivamente, interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria come disciplinati dalla presente normativa agli artt.6 e 11 del Titolo I.	
	3. <u>Interventi compatibili</u> Gli interventi a difesa delle strutture portuali e dei moli di attracco, da eseguire in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarini che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali paesistiche e archeologiche del contesto marino e che garantiscano, anche dopo la realizzazione delle opere, la conservazione dell'andamento dell'attuale linea di costa e di battigia. Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere esistenti devono precedere la integrazione e/o la sostituzione dei massi superficiali le quali, comunque, vanno effettuate con elementi lapidei calcarei. La normativa degli strumenti urbanistici per le aree portuali può consentire, oltre al recupero delle volumetrie esistenti, se necessario attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica, come definiti dalla presente normativa al citato art. 6, anche gli indispensabili interventi di nuova edificazione, tutti nel rispetto dei criteri della tutela paesistica. I progetti relativi ai singoli interventi, benché conformi alle previsioni del Piano delle Aree Portuali, devono, per l'approvazione, seguire le procedure della legge n. 1497/39 e della legge n. 431/85.	
	4. <u>Interventi non compatibili</u> E' vietata la realizzazione di scogliere emergenti. E' vietato qualsiasi intervento edificatorio a destinazione residenziale.	
Articolo 18 - Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico architettonico e archeologico	Il territorio circostante le strutture monumentali isolate cioè lontane da nuclei insediativi, di rilevante interesse paesistico architettonico e archeologico sono sottoposte per una fascia di 150 metri di raggio a regime di conservazione integrale (C.I.), come disciplinato dall'art. 13 della presente normativa e con i seguenti divieti: - incremento dei volumi esistenti di qualsiasi tipo; - pavimentazione di aree agricole; - aperture di nuove strade carrabili; - installazione di tettoie o simili.	

Zone	Norme del PTP del Cilento Interno	
Articolo 14 - Zona di Protezione Integrale	1. Descrizione dei confini La zona P.I. comprende gli elementi e le aree geologiche, naturalistiche, ambientali, paesistiche, archeologiche più rilevanti dell'area del Cilento interno. I confini di ogni singola zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. Norme di tutela L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela indicate nei precedenti articoli del titolo I e da quelle di Protezione integrale (P.I.) qui di seguito specificate.	
	3. Interventi compatibili Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamicoevolutivi e le potenzialità delle vegetazioni della zona; interventi di prevenzione dagli incendi; interventi di risanamento e restauro ambientali per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile attraverso l'utilizzazione di quella esistente per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici; interventi volti alla manutenzione e valorizzazione mediante restauro conservativo dell'architettura tradizionale esistente nell'area nonché interventi di ristrutturazione edilizia così come disciplinati dai precedenti artt.6 ed 12 del titolo I ; interventi di recupero e di adeguamento igienico-funzionale di stalle, ricoveri e/o caseifici esistenti o delle attrezzature di rifugio-soccorso-ristoro sempre con le prescrizioni indicate nel precedente art.6 del titolo I . La ristrutturazione degli abbeveratoi esistenti deve essere fatta con i materiali tradizionali. E' consentita la realizzazione di manufatti provvisori per l'osservazione e lo studio (capannoni di osservazione) che devono mimetizzarsi con l'ambiente ed essere realizzati in legno con una superficie coperta non superiore ai mq.6. E' consentita la realizzazione di aree per i pic-nic e sosta: sia la loro localizzazione che i relativi progetti esecutivi devono essere sottoposti all'autorizzazione di cui all'art.7 della L.1497/39. Tali aree devono avere dimensione non superiore ai mq. 1.000 ed essere contenuti entro m.30 dal ciglio stradale. Le stesse, inoltre, non devono comportare alcun taglio di alberi né sbancamenti o alterazioni, in generale, del terreno. I percorsi escursionistici esistenti devono essere qualificati mediante un insieme di opere rivolte a consentire una migliore fruizione degli stessi (segnaletica in genere in materiale tradizionale).	
	4. Interventi non compatibili Interventi che comportino incremento dei volumi esistenti; opere di costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo ad esclusione di quelle connesse alla prevenzione degli incendi; opere che comportino l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti. E' vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. Se si tratta di essenze estranee al contesto paesistico-culturale, queste devono essere sostituite da specie proprie dell'area e comunque compatibili al suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico culturale devono essere gradualmente e programmati. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato competenti per area. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per il restauro dei monumenti o per gli scavi archeologici eseguiti dalle Soprintendenze operanti nel territorio oggetto di studio. 5. Uso del suolo Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti. E' consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato, anche attraverso la ricostituzione delle colture agrarie tradizionali con le seguenti prescrizioni: - è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione; - è vietata l'aratura oltre i cm.50 di profondità nelle aree di interesse archeologiche di cui al punto 2 dell'art.4 del titolo I della presente normativa; - è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali; - è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.	
	6. Aree e siti archeologici e paesaggio storico-archeologico Le aree e i siti archeologici e il paesaggio storico-archeologico ricadenti nell'ambito del presente Piano, le aree e i siti di interesse archeologico così come definiti al punto 2 dell'art.4 del titolo I della presente normativa, sono assoggettati alla tutela integrale in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza competente. a) Tutti gli interventi di iniziativa pubblica e privata ricadenti in area di interesse archeologico, che comportino interventi al suolo, scavi e movimenti di terra, necessitano della preventiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica la quale può chiedere,	

Zona	Norme del PTP del Cilento Interno	
	in sede di istruttoria, anche l'esecuzione di saggi archeologici da effettuarsi a spese del richiedente. b) La strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella relativa normativa il controllo preventivo del territorio, così come espresso nel precedente punto a).	
Articolo 15- Zona di Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale	1. Descrizione dei confini La zona P.I.R. comprende le aree di elevato valore paesistico. I confini di ogni singola zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.	
	2. Norme di tutela L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela indicate nei precedenti articoli del titolo I e da quelle di Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale (P.I.R.) qui di seguito specificate.	
	3. Interventi compatibili Interventi volti alla conservazione e alla ricostituzione del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamicoevolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area; interventi di prevenzione dagli incendi; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile; realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti. In tale area sono consentite e vengono favorite le attività agrituristiche e artigianali, purchè compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali, tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente tramite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia da effettuarsi secondo le prescrizioni indicate nei precedenti artt.6 e 12 punto 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 del titolo I .	
	4. Interventi non compatibili E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti con le esclusioni di cui al successivo punto 5 del presente articolo; è vietata la costruzione di strade rotabili di larghezza superiore a quella prevista dal vigente codice della strada per strade con caratteristiche di percorribilità locale; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti per le quali, invece, si deve prevedere il restauro ambientale delle cave dismesse. E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti. E' vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per il restauro dei monumenti o per scavi archeologici progettati dalle Soprintendenze operanti nel territorio oggetto di studio.	
	5. Uso del suolo ed edilizia rurale Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare, gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione. Per qualificare ed incrementare, secondo gli usi tradizionali, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione culturale. E' consentito l'uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni: - è vietato l'impianto di nuove serre di qualsiasi tipo e dimensione; - è vietata l'aratura oltre i cm.50 di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art.4 del titolo I della presente normativa; - è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione culturale; - è consentito l'adeguamento igienico- funzionale delle case rurali esistenti fino al raggiungimento degli indici fondiari stabiliti all'art. I comma 8 al tit. II(Direttive-parametri di pianificazione) della L.R. Campania n. 14/1982 e precisamente: - aree boschive, pascolive ed incolte: 0,003 mc/mq; - aree seminative ed a frutteto: 0,03 mc/mq; - aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva 0,05 mc/mq. Le attrezzature e le pertinenze possono essere incrementate entro il limite del 10% dei volumi esistenti a ciò destinati. Nel caso di suolo agricolo totalmente ineditato è consentita la realizzazione di un fabbricato rurale per residenza ed attrezzature di volumetria non superiore ai suddetti parametri con lotto minimo di 15.000 mq. I volumi derivanti da interventi di adeguamento e le nuove costruzioni non potranno	

Zone	Norme del PTP del Cilento Interno	
	superare i 7 metri di altezza e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno , divieto di terrazzamenti). La concessione ad edificare, in tal caso, può essere rilasciata esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti nonchè agli affittuari o mezzadri coltivatori diretti. Tutte le concessioni rilasciate devono prevedere la obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo della destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.	

Zona	Norme del PTP del Terminio-Cervialto	
Zona di Protezione Integrale	Articolo 14	
	<p>1. Descrizione dei confini</p> <p>La zona P.I. comprende gli elementi e le aree geologiche, naturalistiche, ambientali, paesistiche, archeologiche più rilevanti dell'area del Terminio Cervialto come le seguenti località;</p> <p>nel Comune di Serino: Acqua dell'Abete, Piano di Reola, Acqua del Cerchio, Monte Terminio, Monte Vernacolo, Ripe della Falconara, Varco del Faggio, Serra di Lacerone;</p> <p>nel Comune di Volturara Irpina: Monte Calcara d'Alessio, Acqua delle Logge, Monte Terminio, Acqua degli uccelli, Ponte di Lagariello, Collelungo, Campolasperto;</p> <p>nel Comune di Montella: Serra Castagna, Serra Cellola, Serra Fornicosa, Collelungo. Monte d'Orso, Serre Crociecchie, monte Sassosano, Valle della Campana, Camerelle, Costa del Cervo, Monte Cerretano, Varco della Creta, Monte Felascosa, Varco delle Bocche, Tufaro, serra Capannuolo,, Monte Serralonga, Varco della Finestra, monte Accellica, Savina;</p> <p>Nel Comune di Nusco: Montagnone, Monte Caravella, Valle del Vento, Monte Ramatico;</p> <p>nel Comune di Bagnoli Irpino: Valle dei Porci, Valle dei Lupi, Monte Magnone, invaso del Lago Laceno, Valle del Caliendo, Montagna Grande, Ripe del Moggio, Monte Raia della Scannella, Vallone di Vallebona, Piano Migliato, Monte Cervialto, Monte Cervarolo;</p> <p>nel Comune di Giffoni Valle Piana: Monte Accellica, Varco del Pistone, Grotta dello Scalandrone;</p> <p>nel Comune di Acerno: Savina, Calancone, Costa Monacesi, Costa S.Donato, Toppo Croce del Magnone, Monte Raia della Licina, Monte Vallebona di Acerno, Fiumara di Tannerra, Piano del Cupone, Toppa del Castello, Varco Crocecchiola, Coste del Polveracchio, Piano del Gaudio, Costa Pendente, Monte Polveracchio.</p>	
	<p>2.Norme di tutela</p> <p>L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela indicate nei precedenti articoli del titolo I e da quelle di Protezione integrale (P.I.) qui di seguito specificate.</p>	
	<p>3.Interventi compatibili</p> <p>Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamicoevolutivi e le potenzialità delle vegetazioni della zona; interventi di prevenzione dagli incendi; interventi di risanamento e restauro ambientali per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile attraverso l'utilizzazione di quella esistente per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici; interventi volti alla manutenzione e valorizzazione mediante restauro conservativo dell'architettura tradizionale esistente nell'area nonché interventi di ristrutturazione edilizia così come disciplinati dai precedenti art.6 ed 12 del titolo I; interventi di recupero e di adeguamento igienico-funzionale -di stalle, ricoveri e/o caseifici esistenti o delle attrezzature di rifugio-soccorso-ristoro sempre con le prescrizioni indicate nel precedente art.6 del titolo I.</p> <p>La ristrutturazione degli abbeveratoi esistenti deve essere fatta con i materiali tradizionali. E' consentita la realizzazione di manufatti provvisori per l'osservazione e lo studio (capannoni di osservazione) che devono mimetizzarsi con l'ambiente ed essere realizzati in legno con una superficie coperta non superiore ai mq. 6. E' consentita la realizzazione di aree per i pic-nic e sosta: sia la loro localizzazione che i relativi progetti esecutivi devono essere sottoposti all'autorizzazione di cui all'art.7 della L.1497/39. Tali aree devono avere dimensione non superiore ai mq 1000 ed essere contenuti entro m.30 dal ciglio stradale. Le stesse, inoltre, non devono comportare alcun taglio di alberi né sbancamenti o alterazioni, in generale, del terreno.</p> <p>I percorsi escursionistici esistenti devono essere qualificati mediante un insieme di opere rivolte a consentire una migliore fruizione degli Stessi (segnaletica in genere in materiale tradizionale).</p>	
	<p>4.Interventi non compatibili</p> <p>Interventi che comportino incremento dei volumi esistenti; opere di costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo ad esclusione di quelle connesse alla prevenzione degli incendi; opere che comportino l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.</p> <p>E' vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. Se si tratta di essenze estranee al contesto paesistico-culturale, queste devono essere sostituite da specie proprie dell'area e comunque compatibili al suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico culturale devono essere gradualmente e programmati. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato competenti per area. E' fatta eccezione per i tagli e gli espanti strettamente necessari per il restauro dei monumenti o per gli scavi archeologici eseguiti dalle Soprintendenze operanti nel territorio oggetto di studio. Il taglio produttivo è vietato sul Monte Terminio, sul Monte Cervialto e Monte Accellica.</p>	
	5. Uso del suolo	


Zona	Norme del PTP del Terminio-Cervialto	
	<p>Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti.</p> <p>E' consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato, anche attraverso la ricostruzione delle colture agrarie tradizionali con le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione; - è vietata l'aratura oltre i cm.50 di profondità nelle aree di interesse archeologiche di cui al punto 2 dell'art.4 del titolo I della presente normativa; - è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali; - è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee. 	
	<p>6. Aree e siti archeologici e paesaggio storico-archeologico.</p> <p>Le aree e i siti archeologici e il paesaggio storico-archeologico ricadenti nell'ambito del presente Piano, le aree e i siti di interesse archeologico così come definiti al punto 2 dell'art.4 del titolo I della presente normativa, sono assoggettati alla tutela integrale in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza competente.</p> <p>a) Tutti gli interventi di iniziativa pubblica e privata ricadenti in area di interesse archeologico, che comportino interventi al suolo, scavi e movimenti di terra, necessitano della preventiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica la quale può chiedere, in sede di istruttoria, anche l'esecuzione di saggi archeologici da effettuarsi a spese del richiedente.</p> <p>b) La strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella relativa normativa il controllo preventivo del territorio, così come espresso nel precedente punto a).</p>	
Zona di Protezione Integrale con Restauro paesistico-ambientale	Articolo 15	
	<p>1.Descrizione dei confini</p> <p>La zona P.I.R. comprende le aree di elevato valore paesistico come le seguenti località: nel Comune di Volturara Irpina: località Campolosperto Monte Costa, Piano d'Ischia nel Comune di Montella: Monte Savoceto, Piano di Verteglia; nel Comune di Bagnoli: adiacenze dell'invaso e dell'insediamento turistico del lago Laceno. I confini di ogni singola zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.</p>	
	<p>2.Norme di tutela</p> <p>L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela indicate nei precedenti articoli del titolo I e da quelle di Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale (P.I.R.) qui di seguito specificate.</p>	
	<p>3. Interventi compatibili</p> <p>Interventi volti alla conservazione e alla ricostituzione del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamicoevolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area; interventi di prevenzione dagli incendi; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile; realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.</p> <p>In tale area sono consentite e vengono favorite le attività agrituristiche e artigianali, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali, tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente tramite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia da effettuarsi secondo le prescrizioni indicate nei precedenti artt.6 e 12 punto 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 del titolo I.</p>	
	<p>4. Interventi non compatibili</p> <p>E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti con le esclusioni di cui al successivo punto 5 del presente articolo; è vietata la costruzione di strade rotabili di larghezza superiore a quelle previste dal vigente codice della strada per strade con caratteristiche di percorribilità locale; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture, il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per il restauro dei monumenti o per scavi archeologici progettati dalle Soprintendenze operanti nel territorio oggetto di studio.</p>	
	<p>5. Uso del suolo ed edilizia rurale</p> <p>Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare, gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione.</p>	

Zona	Norme del PTP del Terminio-Cervialto	
	<p>Per qualificare ed incrementare secondo gli usi tradizionali, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione culturale.</p> <p>E' consentito l'uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è vietato l'impianto di nuove serre di qualsiasi tipo e dimensione; - è vietata l'aratura oltre i cm.50 di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell' art.4 del titolo I della presente normativa; - è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione culturale; - è consentito l'adeguamento igienico- funzionale delle case rurali esistenti fino al raggiungimento degli indici fondiari stabiliti all'art. I comma 8 al tit. II (Directive-parametri di pianificazione) della L. R. Campania n. 14/1982 e precisamente: - aree boschive, pascolive ed incolte: 0,003 mc/mq; - aree seminative ed a frutteto: 0,03 mc/mq; - aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva 0,05 mc/mq. <p>Le attrezzature e le pertinenze possono essere incrementate entro il limite del 10% dei volumi esistenti a ciò destinati.</p> <p>Nel caso di suolo agricolo totalmente inedificato è consentita la realizzazione di un fabbricato rurale per residenza ed attrezzature di volumetria non superiore ai suddetti parametri con lotto minimo di 15.000 mq.</p> <p>I volumi derivanti da interventi di adeguamento e le nuove costruzioni non potranno superare i 7 metri di altezza e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). La concessione ad edificare, in tal caso, può essere rilasciata esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti nonché agli affittuari o mezzadri coltivatori diretti. Tutte le concessioni rilasciate devono prevedere la obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo della destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.</p>	
Area Turistica Lago Laceno	Articolo 16	
	<p>1.Descrizione dei confini La zona A.T.L.L. comprende l'insediamento turistico del Lago Laceno e le pendici del Monte Raiaamagra. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.</p>	
	<p>2.Norme di tutela L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela indicate nei precedenti articoli del titolo I ed a quelle specifiche per l'Area Turistica del Lago Laceno (A.T.L.L.)</p>	
	<p>3.Interventi compatibili Il comune di Bagnoli Irpino deve predisporre apposito strumento attuativo di pianificazione finalizzato al recupero ed alla riqualificazione paesistico-ambientale ed architettonica sia dell'insediamento, che delle attrezzature esistenti. Il piano può prevedere, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, anche interventi di ristrutturazione urbanistica per adeguamenti e razionalizzazione delle attrezzature turistiche se regolarmente autorizzati, così come definiti all'art.12 e delle prescrizioni di cui all'art.6 delle presenti norme. Il piano particolareggiato può, prevedere, altresì, la riqualificazione e il potenziamento delle attrezzature sciistiche nonché opere di arredo urbano e sistemazione delle reti infrastrutturali e dei servizi. Il suddetto piano deve essere sottoposto al parere della competente Soprintendenza e, nelle more della sua approvazione, sul patrimonio edilizio esistente si possono realizzare interventi di cui all'art. 6 ed ai punti 1.1,1.2, 1.3,1.4 ed 1.5 dell' art.12 del titolo I delle presenti norme.</p> <p>E' consentito l'intervento di ristrutturazione edilizia, così come definito nel precedente art. 12 del titolo I, finalizzato al miglioramento delle condizioni statiche e delle qualità estetiche nonché funzionali, nel rispetto dei siti originari, delle tecnologie tradizionali e di quanto previsto nel precedente art.6 del titolo I.</p>	
Area Turistica di Campolaspierito	Articolo 17	
	<p>1.Descrizione dei confini La zona A.T.C. comprende l'area a vocazione turistica in località Campolaspierito. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.</p>	
	<p>2.Norme di tutela L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela indicate nei precedenti articoli del titolo I ed a quelle specifiche per l'Area Turistica di Campolaspierito (A.T.C.)</p>	
	<p>3. Interventi compatibili Il comune di Volturara Irpina deve predisporre apposito Piano Particolareggiato finalizzato alla valorizzazione turistica e riqualificazione paesistico-ambientale dell'area in oggetto. Il Piano può prevedere la riqualificazione ed il potenziamento delle Strutture turistiche esistenti avvalendosi delle categorie degli interventi di cui al precedente art. 12, la creazione delle reti infrastrutturali e dei servizi necessari nonché la realizzazione di nuove attrezzature anche sportive con esclusione di immobili a destinazione ricettiva e residenziale. Il suddetto Piano deve essere sottoposto al parere della competente Soprintendenza e, nelle</p>	


Zona	Norme del PTP del Terminio-Cervialto	
	more della sua approvazione, sul patrimonio edilizio esistente si possono realizzare interventi di cui all'art. 6 ed ai punti 1.1, 1.2,1.3, 1.4 ed 1.5 dell' art.12 del titolo I delle presenti norme.	

Ambiti di delimitazione degli strumenti di pianificazione paesistica


Gruppo Vulcanico di Roccamonfina e Litorale Dominio




Gruppo Montuoso del Massiccio del Matese




Monte Taburno




Caserta e San Nicola La Strada




Agnano e Collina dei Camaldoli - Collina di Posillipo - Campi Flegrei - Isola d'Ischia - Procida




Isola di Capri - Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina - Monti Lattari




Vesuvio Monte Somma



Terminio Cervialto (Monti Picentini)



Cilento costiero - Cilento interno (Massiccio del Cervati)



Appendice

Convenzione Europea del Paesaggio

Firenze, 20 ottobre 2000

RELAZIONE ESPLICATIVA⁸

I. Origini della Convenzione

Nel marzo del 1994, alcuni mesi prima della Prima Sessione plenaria del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa (CPLRE), l'allora Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa ha adottato la Risoluzione 256 (1994) relativa alla 3a Conferenza delle regioni mediterranee.

Nel testo, l'allora Conferenza permanente ha invitato il Congresso, l'organo che l'ha sostituita, "ad elaborare, in base alla Carta del paesaggio mediterraneo - adottata a Siviglia dalle Regioni Andalusia (Spagna), Languedoc-Roussillon (Francia) e Toscana (Italia) – una convenzione-quadro sulla gestione e la tutela del paesaggio naturale e culturale di tutta l'Europa".

Un anno dopo, in seguito alla prima Conferenza dei ministri europei dell'Ambiente, svoltasi a Dobriř nel giugno del 1991, l'Agenzia europea dell'ambiente dell'Unione europea ha pubblicato L'ambiente dell'Europa, la relazione di Dobriř, che presenta un'analisi approfondita della situazione e delle prospettive dell'ambiente nella Grande Europa. Il Capitolo 8 di questo testo è dedicato alla questione del paesaggio e nelle sue conclusioni esprime l'auspicio che il Consiglio d'Europa prenda l'iniziativa di elaborare una convenzione europea sul paesaggio rurale.

Nel 1995, l'Unione mondiale per la natura (UICN) ha pubblicato il documento Parchi per la vita: delle iniziative per le aree protette d'Europa; con il supporto, tra l'altro, dell'Agenzia svedese di protezione dell'ambiente, del ministero dell'Agricoltura, dell'Assetto territoriale e della Pesca olandese, del Ministero dell'ambiente norvegese, della Countryside Commission britannica, del ministero dell'ambiente, della conservazione della natura e della sicurezza nucleare tedesco, del ministero dell'ambiente francese e del Fondo mondiale per la natura (WWF). Tale testo raccomanda la stesura di una convenzione internazionale sulla tutela dei paesaggi rurali in Europa, cui dovrebbe partecipare il Consiglio d'Europa.

In base a tali raccomandazioni e alla crescente domanda sociale, il Congresso ha deciso di elaborare un progetto di convenzione europea del paesaggio, in vista della sua adozione da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Per la stesura di tale progetto, il Congresso ha istituito, nel settembre del 1994, un gruppo di lavoro ad hoc. Nel novembre dello stesso anno si è svolta la prima riunione del suddetto gruppo, composto di membri della Camera dei poteri locali e della Camera delle regioni del Congresso. In applicazione del principio di consultazione e di partecipazione, sono stati invitati a partecipare ai lavori di questo gruppo numerosi enti e programmi internazionali, nazionali e regionali. Tra questi citiamo: l'Assemblea parlamentare e il Comitato del patrimonio culturale del Consiglio d'Europa (CC-PAT), il Comitato per le attività del Consiglio d'Europa in materia di diversità biologica e paesaggistica (CO-DBP), il Comitato per la tutela del patrimonio mondiale dell'Unesco, l'UICN, il Comitato delle Regioni e la Commissione europea dell'Unione europea, l'Ufficio della Strategia paneuropea per la diversità biologica e paesaggistica, nonché le regioni Andalusia (Spagna), Languedoc-Roussillon (Francia) e Toscana (Italia).

Vista la complessità scientifica delle tematiche e la diversità delle impostazioni giuridiche seguite nei vari paesi, il gruppo di lavoro ha elaborato, in quanto documenti preparatori, una versione completa del progetto di convenzione in termini non giuridici e uno studio del diritto comparato europeo in materia di paesaggio. Tale studio è stato effettuato al fine di conoscere le situazioni giuridiche e pratiche in merito alla protezione, alla gestione e alla pianificazione del paesaggio negli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Inoltre, nel corso della sua attività, il suddetto gruppo di lavoro si è costantemente riferito ai testi giuridici già esistenti in materia, a livello internazionale e nazionale. Tra tali testi, occorre citare – oltre

⁸ Traduzione del testo ufficiale in inglese e francese predisposta dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, in occasione della Conferenza Ministeriale di Apertura alla firma della Convenzione Europea del Paesaggio

La traduzione e la pubblicazione del testo sono state curate da Manuel R. Guido e Daniela Sandroni dell'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici.

alla Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'Unesco – la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, la Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa, la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, la Raccomandazione 95 (9) del Comitato dei Ministri relativa alla conservazione dei siti culturali integrata alle politiche riguardanti il paesaggio, la Raccomandazione (79) 9 del Comitato dei Ministri relativa alla scheda di individuazione e di valutazione dei paesaggi naturali in vista della loro protezione, la Carta del paesaggio mediterraneo, il Regolamento delle Comunità europee sui metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale, la direttiva delle Comunità europee sulla conservazione degli habitat naturali, nonché della fauna e della flora selvatica, la direttiva delle Comunità europee sulla valutazione dell'impatto ambientale, nonché altri importanti testi di diritto nazionale, comunitario ed internazionale.

In considerazione delle esigenze della democrazia, come pure delle specificità, della polivalenza e della varietà dei valori e degli interessi paesaggistici di cui tener conto, il Gruppo di lavoro ha indetto a Strasburgo due audizioni specifiche, nel quadro del suo programma di consultazioni in merito al progetto di convenzione. La prima di queste, rivolta agli organismi scientifici nazionali e regionali, pubblici e privati e alle organizzazioni non governative europee interessate, si è svolta l'8 e il 9 novembre 1995; la seconda, svoltasi il 24 marzo 1997, era rivolta alle organizzazioni internazionali e alle autorità regionali europee interessate.

A seguito di tali audizioni, in occasione della sua 4a Sessione plenaria, che si è tenuta a Strasburgo dal 3 al 5 giugno 1997, il Congresso ha adottato il progetto preliminare di convenzione europea del paesaggio, contenuto nella sua Risoluzione 53 (1997). Il progetto di convenzione espresso in termini non giuridici e lo studio del diritto comparato europeo del paesaggio già citati sono stati presentati come allegati alla motivazione di tale risoluzione (CG (4) 6, parte II).

Nella stessa occasione, con la sua Raccomandazione 31 (1997), il Congresso ha chiesto all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa di esaminare il progetto preliminare di convenzione europea del paesaggio contenuto nella sua Risoluzione 53 (1997), di esprimere il proprio parere, e, se possibile, di sostenerlo. La stessa richiesta di parere e di sostegno è stata rivolta dal Congresso al Comitato delle regioni dell'Unione europea.

Da notare che, prima di raccomandare al Comitato dei Ministri l'adozione della Convenzione europea del paesaggio, il Congresso ha deciso, sempre nella sua Risoluzione 53 (1997), di consultare i rappresentanti dei ministeri nazionali interessati. Ha pertanto incaricato il gruppo di lavoro di organizzare una conferenza di consultazione rivolta a tali rappresentanti, come pure alle principali organizzazioni internazionali e non governative qualificate sotto il profilo tecnico nel campo del paesaggio.

Su invito del Ministero italiano per i beni culturali ed ambientali, tale importante Conferenza si è svolta a Firenze (Italia), dal 2 al 4 aprile 1998.

Grazie a questa conferenza di consultazione, il Congresso ha potuto stabilire un dialogo costruttivo con le autorità governative degli Stati membri del Consiglio d'Europa responsabili delle questioni connesse con il paesaggio. Più particolarmente, mediante questo scambio di vedute aperto ed informale tra i membri del gruppo di lavoro, affiancati dagli esperti che li hanno assistiti nella preparazione del progetto di convenzione e i rappresentanti dei ministeri preposti al paesaggio, il Congresso è stato in grado di comprendere le esigenze di questi Stati per quanto riguarda la definizione di norme comuni volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei loro paesaggi attraverso il diritto internazionale.

In base ai risultati molto incoraggianti della Conferenza di Firenze e ai pareri positivi delle istituzioni internazionali interessate in merito al progetto preliminare di convenzione⁹, e in considerazione delle proposte avanzate nel corso delle succitate audizioni, il gruppo di lavoro ha redatto il progetto finale di convenzione europea del paesaggio, in vista della sua adozione da parte del Congresso nel quadro del

⁹ L'Assemblea parlamentare e il Comitato del patrimonio culturale del Consiglio d'Europa, come pure il Comitato delle regioni dell'Unione europea, il Comitato per la tutela del patrimonio mondiale dell'Unesco, la Commissione per le zone protette e la Commissione del diritto dell'ambiente dell'Unione mondiale per la natura (UICN) hanno espresso il loro parere ufficiale nel quadro della Conferenza di Firenze. In tale occasione, un certo numero di organizzazioni non governative qualificate sotto il profilo tecnico nel campo del paesaggio hanno ugualmente espresso un parere favorevole sul progetto preliminare di convenzione.

progetto di raccomandazione presentato in occasione della sua 5a Sessione plenaria (Strasburgo, 26-28 maggio 1998).

Questo progetto di raccomandazione, adottato dal Congresso il 27 maggio 1998 (Raccomandazione 40 (1998)), chiede al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa di esaminare il progetto di convenzione europea del paesaggio in vista della sua adozione in quanto convenzione del Consiglio d'Europa, se possibile già in occasione della campagna sul patrimonio comune decisa dai capi di Stato e di governo nel corso del loro 2° Vertice a Strasburgo nell'ottobre del 1997.

Tale raccomandazione ha invitato inoltre l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a sostenere il progetto di convenzione europea del paesaggio in vista della sua adozione da parte del Comitato dei Ministri.

Nel corso della loro 641^a riunione (15-18 settembre 1998), i Delegati dei Ministri del Consiglio d'Europa hanno esaminato la Raccomandazione 40 (1998) del CPLRE ed hanno chiesto al Comitato per le attività del Consiglio d'Europa in materia di diversità biologica e paesaggistica (CO-DBP), come pure al Comitato del patrimonio culturale (CC-PAT) di prendere in esame l'opportunità e la fattibilità di elaborare sotto gli auspici del Consiglio d'Europa un testo di convenzione europea del paesaggio, tenendo conto del progetto di convenzione europea del paesaggio del CPLRE contenuta nella Raccomandazione n.40 (1998).

Sia il CC-PAT che il CO-DBP hanno espresso un parere favorevole, rispettivamente il 17 febbraio e il 19 aprile 1999.

Su tale base, nel corso della sua 676^a riunione (1-2 luglio 1999), il Comitato dei Ministri ha deciso la creazione di un Comitato ristretto di esperti governativi incaricato della redazione della convenzione europea del paesaggio, basata sul progetto preparato dal Congresso. In particolare, il Comitato dei Ministri ha raccomandato al Comitato ristretto di esperti di porre un'attenzione particolare agli articoli riguardanti l'organo incaricato di controllare l'applicazione della convenzione e l'individuazione dei paesaggi di interesse europeo.

Il suddetto Comitato di esperti si è riunito tre volte (settembre, novembre 1999 e gennaio 2000) ed ha trasmesso un nuovo progetto di convenzione al CC-PAT e al CO-DBP nel gennaio 2000. I due comitati hanno esaminato congiuntamente il testo il 10 marzo 2000 ed hanno deciso di presentarlo per esame al Comitato dei Ministri, corredato dal rapporto della loro riunione [T-LAND (2000) 4], ai fini della sua eventuale adozione ed apertura alla firma.

Sulla base dei testi contenuti nel suddetto rapporto e dei Pareri dell'Assemblea parlamentare e del Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa, rispettivamente del 25 maggio 2000 e del 26 giugno 2000, il Segretario generale del Consiglio d'Europa ha sottoposto un progetto di Convenzione al Comitato dei Ministri per adozione. Il Comitato dei Ministri ha adottato il testo della Convenzione il 19 luglio 2000 ed ha fissato al 20 ottobre 2000 la data di apertura alla firma.

II. Obiettivi e struttura della Convenzione

Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggi, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana. Le attività degli organi pubblici in materia di paesaggio non possono più limitarsi a studi o a un'area ridotta di interventi, appannaggio esclusivo di certi enti scientifici e tecnici specializzati.

Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro. Il paesaggio è una questione che interessa tutti i cittadini e deve venir trattato in modo democratico, soprattutto a livello locale e regionale.

Il riconoscimento di un ruolo attivo dei cittadini nelle decisioni che riguardano il loro paesaggio può offrir loro l'occasione di meglio identificarsi con i territori e le città in cui lavorano e trascorrono i loro momenti di svago. Se si rafforzerà il rapporto dei cittadini con i luoghi in cui vivono, essi saranno in grado di consolidare sia le loro identità, che le diversità locali e regionali, al fine di realizzarsi dal

punto di vista personale, sociale e culturale. Tale realizzazione è alla base dello sviluppo sostenibile di qualsiasi territorio preso in esame, poiché la qualità del paesaggio costituisce un elemento essenziale per il successo delle iniziative economiche e sociali, siano esse private, che pubbliche.

L'obiettivo generale della convenzione è di obbligare i pubblici poteri ad attuare, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, delle politiche e dei provvedimenti atti a salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi d'Europa, al fine di conservarne o di migliorarne la qualità e di far sì che le popolazioni, le istituzioni e gli enti territoriali ne riconoscano il valore e l'interesse e partecipino alle decisioni pubbliche in merito.

Il campo di intervento delle politiche e dei provvedimenti qui sopra citati deve riferirsi alla totalità della dimensione paesaggistica del territorio degli Stati. A tal proposito, la convenzione si applica all'insieme del territorio europeo, che si tratti degli spazi naturali, rurali, urbani o periurbani. Non la si potrebbe limitare unicamente agli elementi culturali od artificiali, oppure agli elementi naturali del paesaggio: si riferisce all'insieme di tali elementi e alle relazioni esistenti tra di loro.

L'estensione della portata dell'azione dei pubblici poteri in materia di paesaggio all'insieme della dimensione paesaggistica del loro territorio nazionale non significa che si debbano applicare le stesse misure e le stesse politiche all'insieme dei paesaggi; tali misure e politiche dovranno potersi riferire a dei paesaggi che, a seconda delle loro caratteristiche, richiederanno degli interventi locali diversificati che vanno dalla conservazione più rigorosa alla creazione vera e propria, passando per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione. Tali interventi possono permettere uno sviluppo socio-economico determinante dei territori interessati.

La convenzione esige un atteggiamento rivolto verso il futuro da parte di tutti i protagonisti le cui decisioni hanno un'influenza sulla salvaguardia, la gestione o la pianificazione dei paesaggi. Ha delle conseguenze in numerosi settori della politica e dell'azione pubblica o privata, dal livello locale a quello europeo.

I paesaggi d'Europa rappresentano un interesse locale, ma ugualmente un valore per l'insieme delle popolazioni europee. Sono apprezzati oltre il loro ambito locale e oltre le frontiere nazionali. Inoltre esistono paesaggi che presentano delle caratteristiche comuni da entrambi i lati di una frontiera e sono allora necessarie delle misure transfrontaliere per attuare degli interventi. Infine, i paesaggi sono esposti alle influenze, sia favorevoli, che sfavorevoli, di processi che possono essere provocati in altre zone e far sentire i loro effetti al di là delle frontiere. Per questo, è legittimo occuparsi dei paesaggi a livello europeo.

La diversità e la qualità dei valori culturali e naturali legati ai paesaggi europei costituiscono un patrimonio comune degli Stati europei, elemento che li obbliga a definire insieme i mezzi atti a garantire in modo concertato la tutela di tali valori. Soltanto una convenzione internazionale a livello del Consiglio d'Europa può contribuire a conseguire tale obiettivo, al fine di fornire un riferimento giuridico alle altre iniziative internazionali che operano nello stesso campo.

Alcuni strumenti giuridici internazionali hanno una certa incidenza sul paesaggio, sia direttamente, che indirettamente. Non esiste tuttavia uno strumento giuridico internazionale che tratti in modo diretto, specifico e completo dei paesaggi europei e della loro tutela, malgrado il loro valore culturale e naturale inestimabile e le molteplici minacce che pesano su di loro. La convenzione è destinata a colmare tale lacuna.

Una convenzione internazionale costituisce uno strumento giuridico vivo, che evolve insieme all'oggetto trattato nelle sue disposizioni. E' essenziale che uno strumento giuridico internazionale mirante a tener conto dei valori e degli interessi del paesaggio possa evolvere seguendo il carattere variabile di tali valori ed interessi.

La Convenzione presenta il vantaggio di applicarsi per un periodo indeterminato e di essere applicata sotto gli auspici di una organizzazione internazionale, in questo caso il Consiglio d'Europa. La Convenzione europea del paesaggio è considerata il complemento di strumenti giuridici internazionali, quali:

- a) la Convenzione dell'Unesco sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972);
- b) la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre 1979);

- c) la Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985);
- d) la Convenzione del Consiglio d'Europa per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992);
- e) di iniziative internazionali, quali la Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica (Sofia, 25 ottobre 1995).

La Convenzione europea del paesaggio deve consentire di stabilire dei legami formali, se del caso, tra i meccanismi della convenzione stessa e tutti questi altri strumenti o iniziative.

La Convenzione europea del paesaggio lascia alle Parti la scelta dei mezzi da attivare nei loro ordinamenti giuridici interni per soddisfare gli obblighi che ne derivano. Gli strumenti giuridici, amministrativi, fiscali e finanziari messi in atto in ogni paese per applicare la convenzione devono inserirsi nel modo più armonioso possibile nelle tradizioni nazionali. Inoltre, in virtù del principio di sussidiarietà, la responsabilità dei provvedimenti a favore del paesaggio spetta anche ai pubblici poteri del livello locale e regionale, e non unicamente a quelli del livello nazionale ed internazionale.

Il testo della Convenzione europea del paesaggio consiste in un preambolo e in quattro parti principali:

- a) il capitolo I, che definisce gli obiettivi e il campo d'applicazione della convenzione, nonché i suoi termini-chiave;
- b) il capitolo II, che elenca i provvedimenti da prendere a livello nazionale;
- c) il capitolo III, che precisa i fondamenti della cooperazione europea e le misure da prendere a livello internazionale, come pure il ruolo dei Comitati responsabili del controllo dell'applicazione della Convenzione;
- d) il capitolo IV, che tratta delle procedure per l'adozione della convenzione e delle questioni connesse.

III. Commenti sulle disposizioni della Convenzione

Preambolo

Il preambolo della Convenzione mira a sottolineare le poste in gioco che sono alla base della Convenzione europea del paesaggio, ponendo in rilievo i punti enunciati qui appresso. La convenzione si inserisce nel contesto dei lavori del Consiglio d'Europa nel campo del patrimonio naturale e culturale, dell'assetto territoriale, dell'ambiente e dell'autonomia locale.

La preoccupazione dello sviluppo sostenibile enunciata alla Conferenza di Rio del 1992 accorda al paesaggio un posto essenziale in quanto fattore di equilibrio tra patrimonio naturale e culturale, riflesso dell'identità e della diversità europea e una risorsa economica creatrice di posti di lavoro e legata allo sviluppo di un turismo sostenibile.

Il paesaggio svolge un ruolo importante in quanto elemento dell'ambiente e del contesto di vita delle popolazioni, sia nelle aree urbane, che rurali e sia per i paesaggi con caratteristiche eccezionali, che per quelli della vita quotidiana. Per questo, le popolazioni sono invitate a svolgere un ruolo attivo nella sua gestione e nella sua pianificazione e devono sentirsi responsabili del loro futuro.

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, desiderosi di promuovere gli ideali che rappresentano il loro patrimonio comune mediante accordi internazionali, dispongono quindi, con il paesaggio, di un bene prezioso da mantenere e da gestire mediante una cooperazione internazionale effettiva ed organizzata nel quadro di uno strumento giuridico esclusivamente dedicato al paesaggio.

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

L'articolo dà la definizione di una serie di termini utilizzati nella convenzione, al fine di garantire la loro interpretazione uniforme da parte di tutti coloro che intendono adoperarsi a favore dello stato dei paesaggi europei.

Il termine "paesaggio" viene definito come una zona o un territorio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui aspetto e carattere derivano dall'azione di fattori naturali e/o culturali (ossia antropici). Tale definizione tiene conto dell'idea che i paesaggi evolvono col tempo, per l'effetto di forze naturali e per l'azione degli esseri umani. Sottolinea ugualmente l'idea che il paesaggio forma un tutto, i cui elementi naturali e culturali vengono considerati simultaneamente.

I termini "politica del paesaggio" e "obiettivo di qualità paesaggistica" indicano le fasi della strategia che gli Stati devono mettere a punto in due tappe:

- la "politica del paesaggio" è l'espressione della consapevolezza, da parte dei pubblici poteri, della necessità di enunciare una politica pubblica in materia di paesaggio. Consisterà nel formulare degli orientamenti fondamentali, dei principi generali e delle scelte strategiche che serviranno da guida alle decisioni relative alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione del paesaggio;
- un "obiettivo di qualità paesaggistica" consiste, per un determinato paesaggio, dopo che è stato individuato e valutato, nell'indicazione dettagliata delle caratteristiche che le popolazioni locali interessate aspirano a veder riconosciute per il loro ambiente di vita.
- L'articolo 1 contiene poi delle definizioni relative a tre espressioni che si ritrovano frequentemente nella convenzione, ossia "salvaguardia", "gestione" e "pianificazione" dei paesaggi, che sono dei principi di azione sul paesaggio previsti in modo dinamico e prospettivo.

"Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni.

"Pianificazione dei paesaggi" riguarda il processo formale di studio, di progettazione e di costruzione mediante il quale vengono creati nuovi paesaggi per soddisfare le aspirazioni della popolazione interessata. Occorre elaborare autentici progetti di pianificazione, soprattutto nelle aree maggiormente colpite dal cambiamento e fortemente deteriorate (periferie, zone periurbane ed industriali, litorali). Tali progetti di pianificazione si pongono come obiettivo la radicale ristrutturazione dei paesaggi degradati.

In ogni zona paesaggistica, l'equilibrio tra questi tre tipi di attività dipenderà dal carattere della zona e dagli obiettivi definiti per il suo futuro paesaggio. Certe zone possono richiedere una protezione molto rigorosa. Invece, possono esistere delle zone il cui paesaggio estremamente rovinato richiede di venir completamente ristrutturato. Per la maggior parte dei paesaggi, si rende necessario l'insieme delle tre tipologie di intervento, mentre altri richiedono uno specifico grado di intervento.

Nella ricerca di un buon equilibrio tra la protezione, la gestione e la pianificazione di un paesaggio, occorre ricordare che non si cerca di preservare o di "congelare" dei paesaggi ad un determinato stadio della loro lunga evoluzione. I paesaggi hanno sempre subito mutamenti e continueranno a cambiare, sia per effetto dei processi naturali, che dell'azione dell'uomo. In realtà, l'obiettivo da perseguire dovrebbe essere quello di accompagnare i cambiamenti futuri riconoscendo la grande diversità e la qualità dei paesaggi che abbiamo ereditato dal passato, sforzandoci di preservare, o ancor meglio, di arricchire tale diversità e tale qualità invece di lasciarle andare in rovina.

Articolo 2 – Campo di applicazione

L'articolo precisa che la convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Riguarda tanto il paesaggio terrestre, che acquatico e concerne le acque interne (laghi, stagni), come pure le aree marittime (acque costiere, mare territoriale).

La riserva dell'articolo 15 si riferisce alla facoltà lasciata a certi Stati, per ragioni costituzionali, di non applicare automaticamente un trattato internazionale ratificato ad alcuni dei loro territori, in particolar modo quelli di oltremare (si veda il commento relativo all'articolo 15).

L'originalità della Convenzione risiede nella sua applicazione tanto ai paesaggi ordinari, che a quelli eccezionali, poiché sono tutti determinanti per la qualità dell'ambito di vita delle popolazioni in Europa. Comprende in tal modo i paesaggi della vita quotidiana, quelli eccezionali o degradati. Un campo d'applicazione così vasto è giustificato dalle seguenti ragioni: ogni paesaggio costituisce un ambito di vita per la popolazione che vi risiede; esistono delle interconnessioni complesse tra i paesaggi urbani e rurali; la maggior parte degli Europei vive nelle città (grandi e piccole), la cui

qualità paesaggistica ha un'enorme influenza sulla loro esistenza; infine, i paesaggi rurali occupano un posto importante nella sensibilità europea. Altro motivo che giustifica questo vasto campo di applicazione sono le profonde modifiche che subiscono attualmente i paesaggi europei, in particolar modo quelli periurbani.

Articolo 3 – Obiettivi

L'articolo enuncia l'obiettivo della convenzione, che è quello di garantire la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei mediante l'adozione di provvedimenti nazionali e l'attuazione di una cooperazione europea tra le Parti.

Il capitolo II (articoli 4-6) e il capitolo III (articoli 7-11) della convenzione trattano dei provvedimenti nazionali e della cooperazione europea.

CAPITOLO II – PROVVEDIMENTI NAZIONALI

Articolo 4 – Ripartizione delle competenze

Ai sensi di questo articolo, ogni Parte contraente dovrà applicare la convenzione al livello amministrativo meglio appropriato per l'adozione di misure riguardanti il paesaggio, tenendo conto del principio di sussidiarietà e della Carta europea dell'autonomia locale. Ne consegue che, quando necessario, gli enti locali e regionali, come pure i loro consorzi devono avere la garanzia di essere chiamati a partecipare in modo ufficiale al processo di applicazione.

Nei casi in cui le autorità locali e regionali dispongano delle competenze necessarie, la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi risulteranno maggiormente efficaci se la responsabilità della loro messa in atto verrà affidata - nel quadro costituzionale legislativo previsto a livello nazionale - alle autorità più vicine alla popolazione interessata. Ogni Stato deve definire precisamente i compiti e le misure che vengono affidati ad ogni livello (nazionale, regionale o locale) e stabilire delle norme per il coordinamento di tali provvedimenti tra i vari livelli, segnatamente per quanto riguarda gli strumenti relativi all'urbanistica e alla pianificazione territoriale.

Articolo 5 – Provvedimenti generali

L'articolo determina i provvedimenti necessari per l'applicazione della convenzione in ogni Stato firmatario. Si tratta dei seguenti provvedimenti:

- a. riconoscere giuridicamente il paesaggio, in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio, naturale, culturale, ambientale e socio-economico e fondamento delle loro identità locali. Vale la pena di notare che numerosi Stati europei già fanno dei riferimenti al paesaggio nella loro costituzione o nella loro legislazione sul patrimonio naturale o culturale, oppure sull'ambiente;
- b. formulare ed attuare delle politiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi, nel rispetto delle disposizioni della convenzione, adottando le misure particolari previste all'articolo 6;
- c. avviare delle procedure per la partecipazione delle popolazioni, degli enti locali e regionali e degli altri soggetti interessati, ai fini di definire ed attuare le suddette politiche. Il paesaggio è un elemento che interessa l'insieme della popolazione: la cura del paesaggio richiede un partenariato tra una nutrita schiera di individui e di organizzazioni;
- d. tener conto sistematicamente del paesaggio nelle politiche nazionali in materia di pianificazione territoriale e di urbanistica, nelle politiche culturali, ambientali, agricole, socioeconomiche, come pure nelle altre politiche settoriali suscettibili di avere un'incidenza, diretta od indiretta, sul paesaggio, così come per esempio i trasporti. Alla base di questa disposizione c'è l'idea che il paesaggio non è un tema da prendere in esame in quanto settore specializzato di competenza degli affari pubblici. Il paesaggio può subire influenze positive o negative esercitate da interventi plurisettoriali. Ne deriva la necessità per i governi di vigilare affinché gli obiettivi connessi con il paesaggio siano presi in considerazione in tutti i settori pertinenti della vita pubblica.

Articolo 6 – Misure specifiche

L'articolo si riferisce alle misure specifiche che le Parti dovranno prendere a livello nazionale, regionale o locale.

Paragrafo A – Sensibilizzazione

Il paragrafo tratta della questione chiave della sensibilizzazione. Il paesaggio appartiene in parte ad ogni cittadino, che ha il dovere di averne cura. Ne deriva che la buona condizione dei paesaggi è

strettamente connessa al livello di sensibilizzazione delle popolazioni. In tale prospettiva dovrebbero essere indette delle campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini, dei rappresentanti eletti e delle associazioni sul valore dei paesaggi di oggi e di domani.

Paragrafo B – Formazione ed educazione

La salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi possono rivelarsi una questione complessa che coinvolge molteplici enti pubblici e privati e che comporta lavori pluridisciplinari di competenza di varie professioni. Le Parti sono pertanto invitate:

- a. realizzare una formazione di livello elevato per gli specialisti nel settore della conoscenza e degli interventi sui paesaggi;
- b. a promuovere dei programmi pluridisciplinari di formazione alle questioni connesse con il paesaggio per gli amministratori eletti e il personale tecnico delle autorità locali, regionali e nazionali e degli altri enti pubblici o privati interessati. Obiettivo di tali sforzi è il miglioramento delle competenze tecniche degli enti responsabili del paesaggio. Tali enti possono essere per esempio delle organizzazioni di categoria incaricate della pianificazione territoriale, dell'ambiente e della gestione del patrimonio, interessate all'utilizzo delle terre ai fini dell'agricoltura, del turismo o dell'industria, oppure essere coinvolte nei lavori di edilizia e della costruzione di infrastrutture;
- c. a sviluppare degli insegnamenti scolastici ed universitari che trattino, nelle discipline interessate, dei valori legati al paesaggio e delle questioni relative alla sua salvaguardia, alla sua gestione e alla sua pianificazione, in modo che i giovani acquisiscano la consapevolezza dei problemi connessi con il contesto nel quale vivono.

Paragrafo C – Individuazione e valutazione

Il paragrafo espone la natura dei lavori necessari per individuare e valutare i paesaggi, al fine di far poggiare su solide basi un'azione sul lungo periodo, volta a tutelarne e a migliorarne la qualità. Tale azione deve essere sostenuta da una conoscenza approfondita delle particolarità di ogni paesaggio, del suo processo di evoluzione e del valore che la popolazione interessata gli accorda. La valutazione potrebbe venir effettuata senza che si proceda necessariamente a stabilire una scala precisa di valori.

Il sottoparagrafo C 1 a impegna le Parti ad intraprendere delle ricerche e degli studi finalizzati ad individuare i paesaggi e ad analizzarne le particolarità, come pure le dinamiche e le pressioni che li modificano. Alcuni paesi hanno effettuato a livello nazionale un lavoro di esame e di censimento dei loro paesaggi. Tale lavoro ha rivelato il carattere specifico dei paesaggi delle varie zone, poiché ciascuno possiede la propria combinazione di elementi naturali ed antropici. Sistemi informativi territoriali e moderne tecniche di cartografia informatizzata, anche a livello urbano, vengono impiegate per evidenziare le specificità di un paesaggio (suoi rilievi, schema del suo popolamento, principali utilizzazioni del suolo, attività economiche, zone residenziali, presenza o assenza di caratteristiche quali siepi o terrazzi, testimonianze delle attività umane del passato o ad habitat per delle specie selvatiche, ecc.).

Tale lavoro effettuato sul campo da professionisti deve obbligatoriamente rendere partecipi le comunità locali, i cittadini e i vari soggetti interessati mediante indagini e riunioni di informazione.

Il sottoparagrafo C 1 b impegna le Parti a stabilire la qualità dei paesaggi così individuati, tenendo conto del valore specifico loro attribuito dai cittadini e dai soggetti interessati, per esempio i proprietari fondiari o quelli che intervengono nel loro utilizzo e nella loro gestione. Obiettivo di tale valutazione è quello di fornire una base che consenta di determinare quali elementi, nel paesaggio di una zona determinata, sono preziosi al punto da doverli proteggere, quali caratteristiche richiedono una gestione volta a preservare la qualità del paesaggio e quali elementi o quali zone meritano che se ne preveda la valorizzazione. E' un processo che deve tener conto del parere della popolazione interessata e degli interessi legati alle politiche settoriali; si tratta di punti di vista che possono rivelarsi estremamente vari e soggettivi. Per questo sarebbe forse saggio cominciare la valutazione basandosi su dei criteri obiettivi, e poi raffrontare i risultati con i diversi valori che la popolazione attribuisce al paesaggio e ad interessi di altro tipo. Se del caso, tale confronto potrebbe essere oggetto di un'indagine pubblica nell'ambito della quale i soggetti interessati potrebbero esprimere il loro parere. La partecipazione dei cittadini a questo tipo di processo potrebbe venir incoraggiata mediante l'informazione del pubblico, la consultazione di tutti gli enti rappresentativi o ricorrendo ai mass media e alle campagne di sensibilizzazione condotte a tutti i livelli.

Il sottoparagrafo C 2 ricorda a tal proposito quanto può apportare lo scambio internazionale di esperienze e di idee, previsto agli articoli successivi. Non esiste nessun metodo riconosciuto da tutti per studiare, individuare e valutare i paesaggi; esiste però tutto un insieme molto importante di conoscenze, di cui occorrerebbe avvalersi. La cooperazione internazionale dovrà incoraggiare i paesi a prendere i provvedimenti; garantirà che vengano accomunate le esperienze sui paesaggi e sul loro valore, come pure i problemi e le politiche attuali, consentirà infine di stabilire quali paesaggi o quali problemi meriterebbero un'attenzione internazionale.

Paragrafo D – Obiettivi di qualità paesaggistica

Il paragrafo impegna le Parti a definire per i paesaggi individuati e valutati degli obiettivi di qualità paesaggistica, mediante la consultazione della popolazione interessata. Prima di adottare qualsiasi provvedimento di salvaguardia, gestione e pianificazione di un paesaggio, è essenziale dare al pubblico una definizione chiara degli obiettivi che si vogliono conseguire. Gli obiettivi devono essere definiti, presentati e pubblicati dall'autorità competente, previa consultazione del pubblico e tenendo conto di tutti gli interessi in gioco. Gli obiettivi possono essere stabiliti nell'ambito più generale di una politica condotta dagli enti territoriali o centrali interessati. La definizione degli obiettivi deve esporre in maniera chiara le caratteristiche e le qualità particolari del paesaggio preso in esame, l'idea generale della politica relativa a detto paesaggio, gli elementi specifici del paesaggio interessati dalle misure di salvaguardia, di gestione o di pianificazione e deve quindi indicare quali sono gli strumenti che si intende utilizzare per conseguire gli obiettivi prefissati.

Deve apparire una chiara relazione tra gli obiettivi, i risultati delle analisi di individuazione e di valutazione e i provvedimenti giudicati necessari per conseguire tali obiettivi.

Paragrafo E – Applicazione

Il paragrafo invita le Parti ad adottare gli strumenti legislativi, amministrativi, fiscali o finanziari specifici per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi, tenendo conto delle politiche sul paesaggio convenute. Tali strumenti possono essere svariati. Possono consistere nell'elaborazione di strumenti di pianificazione a valenza paesistica, di progetti sul paesaggio, nel regime speciale per certi paesaggi, nella presa in considerazione dei paesaggi negli studi di impatto e nelle autorizzazioni alle attività o all'occupazione dei suoli, in misure urgenti per salvaguardare un determinato paesaggio minacciato, ecc. Spetta ad ogni Stato elaborare e adottare una serie di strumenti atti a soddisfare le esigenze dei propri paesaggi e conformi al suo ordinamento giuridico. I Comitati di esperti competenti di cui all'articolo 10 della convenzione potranno formulare delle raccomandazioni per agevolare l'applicazione della convenzione.

CAPITOLO III – COOPERAZIONE EUROPEA

Articolo 7 – Politiche e programmi internazionali

La convenzione dovrebbe stimolare una maggiore presa in considerazione del paesaggio presso i diversi organismi internazionali come pure nei programmi internazionali. A tal scopo, le Parti specialmente sensibilizzate al problema del paesaggio dovrebbero svolgere un ruolo attivo, coordinando le loro riflessioni e le loro proposte in seno ai Comitati di esperti competenti di cui all'articolo 10 della Convenzione. Il Consiglio d'Europa dovrebbe inoltre organizzare una cooperazione particolare sul tema del paesaggio, in collaborazione con altri organismi internazionali, governative, in particolare l'Unesco, l'Unione europea e l'IUCN, e altre organizzazioni non governative.

Articolo 8 – Assistenza reciproca e scambio di informazioni

Per facilitare l'applicazione della convenzione e rafforzarne l'efficacia, le Parti si impegnano a cooperare tra di loro in tre settori:

- a. la reciproca assistenza tecnica e scientifica mediante lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio;
- b. gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente al fine della formazione e dell'informazione;
- c. lo scambio di informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della convenzione.

In questi ultimi anni, si è potuto constatare un notevole aumento dell'interesse - politico, professionale ed accademico - suscitato dalle questioni relative al paesaggio, da cui deriva lo sviluppo di tutto un insieme di esperienze e di competenze alle quali possono ispirarsi gli Stati membri, gli enti locali e regionali e gli altri soggetti per l'applicazione della convenzione. Nel contempo, i mezzi disponibili per

questo scambio di idee, - e per gli aspetti tecnici dello studio paesaggistico- sono stati radicalmente migliorati grazie al progresso delle comunicazioni elettroniche e all'arrivo di Internet. Tale evoluzione consente di portare avanti su una base molto più ampia rispetto soltanto ad una decina di anni fa lo scambio di idee e l'assistenza reciproca; in tal modo, in tutta Europa, i soggetti locali possono partecipare a questo scambio che consente di instaurare un'autentica "democrazia del paesaggio".

Articolo 9 – Paesaggi transfrontalieri

L'articolo impegna le Parti a mettere a punto dei programmi transfrontalieri per l'individuazione, la valutazione, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi transfrontalieri. Nell'elaborare tali programmi, nel rispetto del principio di sussidiarietà quale definito dalla Carta europea dell'autonomia locale, le Parti sono invitate ad avvalersi del sostegno degli enti locali e regionali, utilizzando come strumenti di realizzazione quelli raccomandati dalla Convenzione-quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, e i suoi protocolli addizionali.

Articolo 10 – Controllo dell'applicazione della convenzione

E' emerso che gli obiettivi della convenzione sarebbero raggiunti più facilmente se i rappresentanti delle Parti avessero la possibilità di incontrarsi regolarmente per mettere a punto dei programmi comuni e coordinati e garantire in modo congiunto il controllo dell'applicazione della convenzione.

A tal proposito, è stato considerato che il Consiglio d'Europa rappresenta il quadro ideale, poiché dispone di strutture competenti nell'ambito delle quali tutte le Parti contraenti della convenzione possono farsi rappresentare.

Visto il carattere pluridisciplinare della nozione e delle attività legate al paesaggio, il controllo dell'applicazione della convenzione potrà quindi essere affidato al Comitato per le attività del Consiglio d'Europa in materia di diversità biologica e paesaggistica (CO-DBP) e al Comitato del patrimonio culturale (CC-PAT) che, nell'ambito del Consiglio d'Europa, operano nel campo di attività trattate nelle disposizioni della convenzione e hanno un accesso diretto al Comitato dei Ministri. Per svolgere tale compito, questi comitati potranno riunirsi congiuntamente in modo che la convenzione possa avvalersi di un forum di discussione appropriato. L'Assemblea parlamentare e il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE) saranno associati ai lavori dei suddetti comitati sul tema della convenzione.

Considerando le crescenti responsabilità delle autorità locali e regionali nel campo della salvaguardia, della gestione e della pianificazione dei paesaggi, il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE), l'organo rappresentativo di tali autorità in seno al Consiglio d'Europa, potrà indirizzare dei pareri al Comitato dei Ministri circa i rapporti predisposti dall'istanza del Consiglio d'Europa incaricata del controllo dell'applicazione della convenzione, in base all'articolo 2, capoverso 2 della Risoluzione statutaria (2000) 1.

Nello stesso spirito, il CPLRE è chiamato a partecipare attivamente alle iniziative intraprese nell'ambito del controllo e ad esprimere il proprio parere sui criteri seguiti per l'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa previsto dall'articolo 11.

Articolo 11 – Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa

L'articolo prevede che il Comitato dei Ministri, su proposta dei Comitati di esperti competenti di cui all'articolo 10 della convenzione, e dopo aver preso in considerazione il parere del Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa, assegnerà il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa ad un ente locale o regionale, a un consorzio di tali enti (all'interno di un solo paese o su base transfrontaliera) e a delle organizzazioni non governative che abbiano attuato una politica o delle misure relative alla salvaguardia, la gestione e/o la pianificazione dei paesaggi che dimostrino un'efficacia durevole e possano servire da esempio alle altre collettività attraverso l'Europa.

Tale premio si prefigge lo scopo di stimolare un processo che gli Stati potrebbero innescare in tutta Europa per incoraggiare e riconoscere una gestione esemplare dei paesaggi. Il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa potrebbe in tal modo venir a completare un processo gestito a livello nazionale e comprendente eventualmente l'organizzazione di concorsi nazionali analoghi e un sostegno finanziario alle collettività locali e regionali interessate.

Il paragrafo 1 indica che le autorità locali e regionali, i loro consorzi, le organizzazioni non governative possono presentare la loro candidatura per partecipare al concorso per il premio del paesaggio attraverso il loro Stato membro. Lo Stato Parte della convenzione potrà in tal modo valutare

le candidature, eventualmente mediante un concorso nazionale che potrebbe prevedere dei premi o delle ricompense, e presentare ai Comitati di esperti competenti il vincitore nazionale, oppure un numero limitato di candidati per l'assegnazione del premio.

I paragrafi 2 e 3 autorizzano i Comitati di esperti competenti a definire e a pubblicare i criteri secondo i quali verranno valutati i candidati al premio e a ricevere le proposte da parte degli Stati. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa conferisce il premio.

Il paragrafo 4 predispone che i titolari del premio vengano invitati a garantire in modo durevole la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi considerati.

CAPITOLO IV – CLAUSOLE FINALI

Tranne poche eccezioni, le clausole finali si basano sul modello delle clausole finali delle convenzioni e degli accordi stipulati in seno al Consiglio d'Europa, modello approvato dal Comitato dei Ministri alla 315^a riunione a livello dei Delegati, nel febbraio 1980. La maggior parte degli articoli non richiede quindi delle osservazioni particolari, ma meritano una spiegazione i punti seguenti.

Articolo 12 – Relazioni con altri strumenti giuridici

La redazione di questo articolo si ispira alle disposizioni tipo già adottate per altre convenzioni internazionali, per risolvere il problema dell'articolazione tra convenzioni che intervengono in settori simili.

La presente convenzione si distingue sia sul piano formale, che su quello sostanziale dalla Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'Unesco del 16 novembre 1972. Hanno vocazioni distinte, al pari delle due organizzazioni sotto i cui auspici sono state elaborate. Una è a vocazione regionale, l'altra mondiale. La convenzione del Consiglio d'Europa appare come complementare di quella dell'Unesco. Sul piano sostanziale, la convenzione del Consiglio d'Europa raggruppa tutti i paesaggi, anche quelli che non hanno un valore universale eccezionale, ma non comprende i monumenti del patrimonio culturale, a differenza del testo dell'Unesco. Parimenti, il suo obiettivo principale non è quello di stabilire un elenco di beni che presentano un interesse eccezionale ed universale, bensì di stabilire un regime di salvaguardia, di gestione e di pianificazione di tutti i paesaggi sulla base di una serie di principi. Ognuno dei due testi possiede pertanto la propria specificità. Per coordinare l'azione complementare delle due convenzioni, si potrebbe prevedere una cooperazione scientifica tra il Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco e i Comitati di esperti di cui all'articolo 10 della Convenzione europea del paesaggio, mediante un accordo tra l'Unesco e il Consiglio d'Europa, in applicazione dell'articolo 13.7 della Convenzione dell'Unesco del 16 novembre 1972 e in base al suggerimento contenuto all'articolo 7 della presente convenzione.

L'articolo 12 della convenzione europea del paesaggio intende prevenire delle eventuali difficoltà con altri strumenti giuridici internazionali, precisando che non preclude l'applicazione di disposizioni più rigorose e più favorevoli eventualmente contenute nei suddetti strumenti.

Articolo 13 – Firma, ratifica, entrata in vigore

La convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la ratifica da parte di dieci Stati membri del Consiglio d'Europa.

Articolo 15 – Applicazione territoriale

Si tratta di una disposizione che interessa unicamente dei territori con statuto particolare, quali i territori d'oltremare, oppure le isole Feroe e la Groenlandia per la Danimarca, o Gibilterra, l'isola di Man, di Jersey e di Guernsey per il Regno Unito.

E' stato chiaramente convenuto che sarebbe contrario all'oggetto e allo scopo della convenzione il fatto che una Parte possa escludere dall'applicazione di questo strumento delle parti del suo territorio metropolitano e che non era necessario esplicitare questo aspetto nella convenzione.

Articolo 17 – Emendamenti

Gli emendamenti possono consentire di adattare o di migliorare la convenzione. I comitati menzionati all'articolo 10 della convenzione possono preparare gli emendamenti ed esaminare quelli che vengono proposti dalle Parti. Gli emendamenti vengono adottati dal Comitato dei Ministri a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, e poi accettati dalle Parti. Entrano in vigore tre mesi dopo la loro accettazione da tre Stati Parti firmatari membri del Consiglio d'Europa.

TESTO¹⁰**PREAMBOLO**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;

Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;

Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;

Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;

Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;

Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e pianificazione mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;

Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;

Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo;

Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, della pianificazione territoriale, dell'autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera e segnatamente la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre 1979), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992), la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli addizionali, la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992), la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972), e la Convenzione relativa all'accesso all'informazione, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998);

Riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;

Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei;

Hanno convenuto quanto segue:

¹⁰ Traduzione del testo ufficiale in inglese e francese predisposta dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, in occasione della Conferenza Ministeriale di Apertura alla firma della Convenzione Europea del Paesaggio.

La traduzione e la pubblicazione del testo sono state curate da Manuel R. Guido e Daniela Sandroni dell'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici.

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a. "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
- b. "Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio;
- c. "Obiettivo di qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;
- d. "Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;
- e. "Gestione dei paesaggi" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
- f. "Pianificazione dei paesaggi" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Articolo 2 - Campo di applicazione

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati.

Articolo 3 - Obiettivi

La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.

CAPITOLO II - PROVVEDIMENTI NAZIONALI

Articolo 4 - Ripartizione delle competenze

Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.

Articolo 5 – Provvedimenti generali

Ogni Parte si impegna a:

- a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
- b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;
- c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b);
- d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Articolo 6 - Misure specifiche

A Sensibilizzazione

Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.

B Formazione ed educazione

Ogni Parte si impegna a promuovere:

- a. la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
- b. dei programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;
- c. degli insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione.

C Individuazione e valutazione

Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:

- a.
 - individuare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;
 - analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;
 - seguirne le trasformazioni ;
- b. valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate.

I lavori di individuazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.

D Obiettivi di qualità paesaggistica

Ogni parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'articolo 5.c.

E Applicazione

Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.

CAPITOLO III – COOPERAZIONE EUROPEA

Articolo 7 – Politiche e programmi internazionali

Le Parti si impegnano a cooperare perché venga tenuto conto della dimensione paesaggistica nelle loro politiche e programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.

Articolo 8 – Assistenza reciproca e scambio di informazioni

Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:

- a. prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio;
- b. favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;
- c. scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 9 – Paesaggi transfrontalieri

Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.

Articolo 10 – Controllo dell'applicazione della Convenzione

I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del controllo dell'applicazione della Convenzione.

1. Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri.
2. I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.

Articolo 11 – Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa

Il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa può essere assegnato alle collettività locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente della presente Convenzione, hanno attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per le altre collettività territoriali europee. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.

1. Le candidature per l'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa saranno trasmesse ai Comitati di Esperti di cui all'articolo 10 dalle Parti. Possono essere candidate delle collettività locali e regionali transfrontaliere, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il paesaggio in questione.
2. Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.
3. L'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i paesaggi interessati vengano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.

CAPITOLO IV – CLAUSOLE FINALI

Articolo 12 – Relazioni con altri strumenti giuridici

Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l'applicazione di disposizioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.

Articolo 13 – Firma, ratifica, entrata in vigore

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa;

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo;

Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 14 – Adesione

Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri;

1. Per ogni Stato aderente o per la Comunità Europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 15 – Applicazione territoriale

Ogni Stato o la Comunità europea può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione;

1. Ogni Parte può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale;

2. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 16 – Denuncia

Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa;

1. Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta da parte del Segretario Generale.

Articolo 17 – Emendamenti

Ogni Parte o i Comitati di Esperti indicati all'articolo 10 possono proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.

1. Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti contraenti e ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 14.

2. Ogni proposta di emendamento verrà esaminata dai Comitati di Esperti indicati all'articolo 10 e il testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti delle Parti verrà sottoposto al Comitato dei Ministri per l'adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verrà trasmesso alle Parti per l'accettazione.

3. Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle Parti che l'abbiano accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti Contraenti, membri del Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato. Per qualsiasi altra Parte che l'avrà accettato successivamente, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avrà informato il Segretario Generale di averlo accettato.

Articolo 18 – Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato o alla Comunità Europea che abbia aderito alla presente Convenzione:

ogni firma;

1. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

2. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14 e 15;

3. ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 15;

4. ogni denuncia fatta in virtù dell'articolo 16;

5. ogni proposta di emendamento, così come ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 17 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;

6. ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.

Accordo del 19 aprile 2001

tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio.

II TESTO

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 8;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, e, in particolare gli articoli 4, 52 e 54;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, e in particolare gli articoli 149 e 150;

Vista la Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministro per i beni e le attività culturali con nota dell'11 aprile 2001, predisposto sulla scorta dei risultati dei lavori della Commissione di riforma della normativa in materia di tutela paesaggistico-ambientale, costituita con decreto ministeriale del 6 giugno 2000;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno proposto un emendamento all'art. 1 del testo dell'accordo in oggetto, che è stato accolto dal rappresentante del Governo;

Acquisito l'assenso del Governo dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati:

Ritenuto necessario, in attesa della ratifica della Convenzione europea del paesaggio, concordare le forme di attività del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di seguito indicato come Ministero, e le Regioni perché le stesse siano conformi alla predetta convenzione e alla vigente normativa in materia di paesaggio, al fine di orientare la pianificazione paesistica;

Ritenuto necessario attivare processi di collaborazione costruttiva fra le pubbliche amministrazioni di ogni livello aventi competenza istituzionale in materia di tutela e valorizzazione paesistica;

Considerato che secondo i principi della indicata Convenzione:

- il paesaggio ha un importante ruolo di pubblico interesse nei settori culturali, ecologici ambientali e sociali e può costituire una risorsa favorevole all'attività economica contribuendo anche alla creazione di opportunità occupazionali;

- la tutela del paesaggio comporta il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile sulla base di equilibrate e armoniose relazioni tra bisogni sociali, attività economiche e ambiente;

Considerato che la predetta convenzione prevede misure generali atte a realizzare obiettivi di qualità paesistica, la protezione del paesaggio, la gestione e la sistemazione del paesaggio;

Considerato che occorre identificare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori storici, paesaggistici e ambientali; coordinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela paesaggistica, delegate alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; orientare i criteri della pianificazione paesistica coordinare, in accordo con le Regioni, le funzioni di vigilanza sui beni ambientali e paesaggistici;

Ritenuto che la tutela, la buona conservazione, la riqualificazione, la valorizzazione del paesaggio costituiscono un obiettivo prioritario di interesse nazionale;

Ritenuto che gli interventi di trasformazione del paesaggio possono essere realizzati solo se coerenti con le disposizioni dettate dalla pianificazione paesistica nella quale devono essere individuati i valori paesistici del territorio, definiti gli ambiti di tutela e valorizzazione, esplicitati per ciascun ambito gli obiettivi di qualità paesaggistica, nonché le concrete azioni di tutela e valorizzazione;

Il Ministro per i beni e le attività cultura e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:

Articolo 1. Principi generali

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno competenza in materia di paesaggio provvedono, sino all'approvazione della legge di ratifica della Convenzione europea del paesaggio, all'esercizio delle loro attribuzioni attenendosi ai principi della convenzione stessa.
2. La pianificazione paesistica di cui all'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è attuata secondo i criteri e le modalità previste dal presente accordo.
3. Il Ministero favorisce il ricorso alle forme di collaborazione previste dall'art. 150, comma 3, del Testo unico per la redazione della pianificazione paesistica.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio italiano tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nonché dagli osservatori costituiti in ogni regione con le medesime finalità.
5. Restano ferme le competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 2. Pianificazione paesistica

1. Le Regioni assicurano che i valori paesistici presenti nel territorio siano adeguatamente protetti e valorizzati. A tal fine le Regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio, mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali e dotati di contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo, attenendosi ai seguenti criteri e modalità:
 - a. conoscenza dell'intero territorio da assoggettare al piano attraverso:
 - l'analisi delle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche, morfologiche ed estetico-percettive, delle loro correlazioni e integrazioni;
 - la definizione degli elementi e dei valori paesistici da tutelare, valorizzare e recuperare;
 - b. analisi delle dinamiche di trasformazione anche attraverso:
 - l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio;
 - la comparazione con gli altri atti di programmazione e pianificazione;
 - c. individuazione degli ambiti di tutela e valorizzazione ai sensi dell'art. 3;
 - d. definizione degli obiettivi di qualità paesistica indicati nell'art. 4;

- e. determinazione degli interventi di tutela e valorizzazione paesistica, da realizzarsi coerentemente con le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo economico e produttivo delle aree interessate;
- f. definizione di norme prescrittive per la tutela e l'uso del territorio ricadente negli ambiti individuati ai sensi dell'art. 3.

Articolo 3. Ambiti di tutela e valorizzazione

1. La pianificazione paesistica regionale disciplina le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici. A tal fine la pianificazione individua i differenti ambiti territoriali, da quelli di elevato pregio paesistico fino a quelli compromessi o degradati.

Articolo 4. Obiettivi di qualità paesistica

1. In funzione dei diversi livelli di valori riconosciuti sono attribuiti a ciascun ambito territoriale corrispondenti obiettivi di qualità paesistica.

2. Tali obiettivi perseguono in particolare:

- a. il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali;
- b. la previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valori riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
- c. la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati.

Articolo 5. Strumenti di incentivazione

1. La pianificazione paesistica individua progetti mirati, misure incentivanti e di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi del territorio regionale, con la indicazione dei relativi strumenti di attuazione.

Articolo 6. Consultazione pubblica

1. Nei procedimenti di redazione della pianificazione paesistica sono assicurate la concertazione istituzionale e le più ampie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti privati interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi.

Articolo 7. Coordinamento con altri strumenti di pianificazione

1. La pianificazione paesistica prevede le misure di coordinamento con la pianificazione territoriale e settoriale nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico.

2. Gli enti locali conformano, secondo quanto previsto dall'art. 150, comma 2, del testo unico, i propri strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesistica, nell'osservanza delle modalità e dei tempi da essa stabiliti. In caso di inottemperanza, la regione provvede in via sostitutiva.

Articolo 8. Attuazione della pianificazione paesistica

1. Nell'attività di pianificazione paesistica prevista dall'art. 149 del testo unico le regioni si conformano ai criteri e alle modalità prescritti dal presente accordo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo le regioni che hanno redatto i piani di cui all'art. 149 del testo unico, verificano con apposito atto la compatibilità tra le disposizioni di detti piani e le previsioni del presente accordo. Le regioni nei due anni successivi provvedono, ove necessario, per l'adeguamento della pianificazione paesistica, attraverso l'adozione di apposito atto.

3. A tale adeguamento le regioni possono procedere, unitamente alla soprintendenza regionale ed alle soprintendenze competenti per materia, nelle forme di cui all'art. 150, comma 3 del testo unico.

4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora le regioni non adempiano al disposto del comma 2, si applica l'art. 149, comma 3 del testo unico.

Articolo 9. Controllo sugli interventi

1. Le amministrazioni competenti al rilascio della autorizzazione paesistica, per la verifica di compatibilità degli interventi proposti, individuano la documentazione necessaria ed accertano:
 - a. la congruità dell'intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo;
 - b. la coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi di qualità paesistica;
 - c. la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei piani.
2. La proposta di intervento individua comunque lo stato attuale dell'area interessata e i suoi valori paesistici, nonché gli eventuali impatti delle trasformazioni proposte sul paesaggio, gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
3. L'autorizzazione rilasciata ai fini della verifica di compatibilità paesistica costituisce provvedimento separato e preliminare rispetto alla concessione edilizia.

Articolo 10. Vigilanza

1. In applicazione dell'art. 159 del testo unico, le regioni vigilano sulla puntuale osservanza del presente decreto e sull'esercizio delle competenze in materia paesistica da parte degli enti eventualmente da loro sub-delegati.
2. L'inottemperanza al presente decreto o la persistente inerzia nell'esercizio delle competenze in materia paesistica è motivo di revoca della sub-delega.

Roma, 19 aprile 2001

Il presidente: Loiero